



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE

CORSO DI LAUREA IN STORIA E CIVILTÀ

TESI DI LAUREA IN
STORIA CONTEMPORANEA

*La Giudicatura di Pace
di Castelnuovo Garfagnana in età napoleonica:
protagonisti e vicende di una provincia di
confine*

RELATORE

Prof. Luca Baldissara

CONTRORELATORE

Prof. Gaetano Greco

CANDIDATO

Dennis Favali

ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016

*Poca favilla gran fiamma seconda:
forse di retro a me con miglior voci
si pregherà perché Cirra risponda.*

Dante, *Paradiso I*, vv. 34-36

*Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori,
le cortesie, l'audaci imprese io canto [...]*

L. Ariosto, *Orlando furioso I*, vv. 1-2

*L'esperienza dimostra che, se si prevede da lontano il disegno che si desidera
intraprendere, si può agire con rapidità una volta venuto il momento di eseguirlo.*

Armand-Jean du Plessis, Cardinale di Richelieu

On s'engage et puis on voit.

Napoleone Bonaparte

Ringrazio la mia famiglia, per il sostegno mai mancato, Massy, per aver sempre creduto in me con amore e complicità, Guido Rossi, un amico ritrovato a cui molto deve questo elaborato, e gli amici di ieri e di oggi, per aver mescolato la loro storia con la mia.

Indice

Introduzione	5
Capitolo I	
La Garfagnana estense e napoleonica.....	7
• 1. La dominazione estense. Cenni storici ed economico sociali	7
• 1.1 Da Niccolò III di Ferrara a Ercole III di Modena.....	7
• 1.2 Aspetti economici e sociali.....	11
• 1.3 Il riformismo di Francesco III e la rivolta del 1772	16
• 2. L'onda rivoluzionaria.....	21
• 2.1 L'occupazione repubblicana.....	21
• 2.2 Gli assetti amministrativi della Garfagnana.....	23
• 2.3 La rivolta antifrancese del novembre del 1796 nella <i>Relazione</i> dell'abate Jacopo Chelini	26
• 2.4 La <i>Relazione</i> della Municipalità di Castelnuovo.....	32
• 2.5 Una difficile gestione	39
• 2.6 L'evoluzione amministrativa in età napoleonica.....	40
Capitolo II	
Protagonisti e vicende di una provincia di confine.....	46
• 1. Fonti documentarie, metodi e strumenti d'analisi.....	46
• 2. Indicazioni pratiche	51
• 3. Il senatore Giovanni Carlo Carli	53
• 4. Il negozio di Bartolomeo Dini.....	72
• 5. L'avvocato Giovacchino Rosati della Bona.....	90
• 6. Atti di natura varia	115
• 6.1 Atti di semplice polizia e sequestri.....	115
• 6.2 Altri atti civili	137
• 7. Tra conservazione e rivoluzione: appunti e riflessioni.....	152

Conclusioni	167
Fonti e bibliografia	169
• Fonti.....	169
• Bibliografia e sitografia	170

Introduzione

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di cogliere le tracce del passaggio dei venti rivoluzionari che caratterizzarono la storia europea negli anni 1796-1815 nella Garfagnana napoleonica attraverso la ricostruzione socio-economica della provincia facendo particolare riferimento all'analisi e alla comparazione dei documenti prodotti dalla Giudicatura di Pace di Castelnuovo Garfagnana. Tale documentazione, rimasta inedita finora, ha permesso di intravedere da un punto privilegiato di vista non soltanto gli aspetti più tecnici dell'operato degli uffici giudiziari, ma ha anche apportato una serie di informazioni sulla quotidianità di quel tempo che hanno movimentato e reso cangiante il quadro che si è tentato di riportare.

Nel primo capitolo si vuole offrire una panoramica generale sulla storia della Garfagnana, dalla fine del Medioevo alle soglie dell'età contemporanea. Si vedrà quindi come la maggior parte delle comunità della provincia abbiano compiuto l'atto di sottomissione alla casa d'Este fin dal 1429 pur di non essere occupate con la forza dai fiorentini o dai lucchesi, e come nel susseguirsi dei decenni questa regione abbia acquisito nella politica estense un'importanza via via maggiore. Dalla devoluzione di Ferrara (1598) al matrimonio di Ercole III con Maria Teresa Cybo-Malaspina (1771), infatti, l'alta valle del Serchio fu oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità centrali, soprattutto in virtù della propria collocazione geografica, che le permetteva di controllare i passaggi fra la Maremma ed il nord Italia e che la poneva come terra naturale di collegamento fra Modena e Massa. Nello sviluppo di queste relazioni, non mancarono però momenti di criticità, come il caso della rivolta antifiscale del 1772, la quale rappresenta un punto importante per comprendere il carattere degli abitanti della zona.

Infine, è presentato lo svolgersi degli avvenimenti successivi alla venuta dei francesi, dove un fondamentale passaggio è anche stavolta rappresentato da una ribellione, quella del novembre del 1796 contro le truppe rivoluzionarie. L'inserimento nel sistema repubblicano costituito da Napoleone prima ed il

passaggio nelle mani dei principi Baciocchi di Lucca, insieme alla ricostruzione dell'assetto amministrativo concludono questo primo capitolo.

Il secondo capitolo si occupa invece dell'esposizione e dell'analisi degli atti della Giudicatura di Pace di Castelnuovo Garfagnana rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Massa, attraverso i quali, seguendo laddove è possibile un percorso biografico, si è cercato di rendere visibile e reale quella che doveva essere la vita quotidiana della Garfagnana di inizio XIX secolo. I paragrafi 3, 4 e 5 di questo capitolo riguardano le cause legate a personaggi più o meno noti della Castelnuovo di quegli anni, ognuna delle quali presenta un particolare punto di vista: accanto a figure più oscure quali il negoziante Bartolomeo Dini e l'avvocato Giovacchino Rosati della Bona, risaltano anche personalità più importanti, come il senatore del Principato Giovanni Carlo Carli, il quale occuperà nel corso della narrazione un ruolo cruciale e che permetterà nelle riflessioni finali di poter cogliere molti aspetti della società garfagnina di quel tempo.

Tutto ciò non soltanto con l'interesse di riproporre un contesto dove uomini e donne di tutte le età si incontrarono ed esposero le proprie questioni e situazioni, ma soprattutto con lo scopo di dipingere un quadro che da quella particolare prospettiva, ovvero quella della Giudicatura di Pace, offrisse il maggior numero di informazioni e di elementi da analizzare.

Dopo aver setacciato queste carte, che occupano lo spazio centrale dell'esperienza napoleonica in Garfagnana (1809-1812), si sono connessi ad esse gli elementi presentati nel capitolo precedente provando a capire perché in questa regione non si impiantò mai veramente lo spirito rivoluzionario e cercando di rispondere ad una serie di interrogativi emersi durante lo studio di questo elaborato: quali erano le caratteristiche socio-culturali dell'epoca della provincia? Quali fronde scompigliò il vento della rivoluzione? A chi convenne e cosa davvero cambiò?

Nel rispondere a queste domande, infine, le riflessioni finali lasciano in sospeso un ulteriore interrogativo, quello con la contemporaneità odierna: dopo guerre, codici, rivoluzioni, quanto è ancora rimasto di quella Garfagnana?

Capitolo I

La Garfagnana estense e napoleonica

1. La dominazione estense (1429-1796)

Cenni storici ed economico-sociali

1.1 Da Niccolò III di Ferrara a Ercole III di Modena

GARFAGNANA (Provincia della). Questa Provincia è quasi una gran Conca, che incurvasi fra l'Appennino e la Pania, e si estende da Maestro a Sirocco lungo il Fiume Serchio, che scorre colla stessa direzione nel dondo della gran Valle, e ne raccoglie le acque. Essa ha per confine a Lev. e Mez. gli Stati di Firenze e di Lucca, Pon. il Ducato di Massa, e gli Stati di Toscana e di Lucca, Set. i Ducati di Reggio e di Modena, e, in piccola parte la Provincia del Frignano.¹

Questa era la presentazione della Garfagnana di Lodovico Ricci nella sua *Corografia dei territori di Modena, Reggio e degli altri stati già appartenenti alla casa d'Este* del 1788.

È necessario specificare che questa porzione di territorio, dalla vigilia dell'età moderna, era suddivisa in *tre Garfagnane*, ripartizione risultante dopo un lungo (e mai del tutto sopito) conflitto che già nel Medioevo aveva visto i governi di Lucca, Firenze e Ferrara tentare l'occupazione totale della zona per assicurarsi i controlli dei valichi appenninici e apuani.

V'era, dunque, una *Garfagnana fiorentina*, costituita dalla Vicaria di Barga (dal 1341), una *Garfagnana lucchese*, comprendente le Vicarie di Gallicano², Minucciano e Castiglione (questa una vera enclave nel territorio estense), e una *Garfagnana estense*, più ampia e suddivisa al suo interno nelle quattro Vicarie di Castenuovo, di Camporgiano, di Trassilico e delle Terre Nuove³.

¹ L. Ricci, *Corografia dei territori di Modena, Reggio e degli altri stati già appartenenti alla casa d'Este*, Modena, Eredi Bartolomeo Soliani, 1788, cit. pag. 100

² La Vicaria lucchese di Gallicano era stata scorporata dei comuni di Cascio, Molazzana, Brucciano, Calomini, Vergemoli, Forno Volasco, Trassilico, Gragliana, Fabbriiche, Valico di Sotto e Valico di Sopra con la risoluzione del 28 aprile 1451 del lodo arbitrale di papa Nicola V al quale si erano rivolti Borso d'Este e la repubblica di Lucca dopo il tentativo di quest'ultima di avanzare in Garfagnana alla morte di Leonello d'Este (1450).

³ Questa Vicaria sorse dall'unione avvenuta il 21 luglio 1451 delle comunità di Sassi, Rontano, Casatico e Vitoio (precedentemente soggette a Camporgiano) con quelle di Ceserana, Palleroso,

Il processo di assimilazione ai domini dei signori di Ferrara si protrasse dal 17 dicembre del 1429 al 24 luglio 1451, rispettivamente le date della dedizione del comune di Sillico (primo comune a staccarsi dalla Vicaria di Castiglione, a cui seguirono principalmente Castelnuovo ed i comuni limitrofi) al marchese Niccolò III d'Este e della dedizione delle Terre Nuove a Borso, nipote del suddetto e da lì a poco investito del titolo di duca di Modena e Reggio dall'imperatore Federico III d'Asburgo (18 maggio 1452) per arginare da sud l'avanzata veneziana nell'entroterra padano⁴.

La dedizione spontanea dei comuni della Garfagnana, “prima di venire forzatamente in mano de' fiorentini”⁵, era dovuta all'ormai precaria situazione in cui si trovava la repubblica di Lucca, la quale, con l'estinguersi della famiglia Antelminelli, vedeva perdere il proprio primato di potenza sotto le pressioni del governo di Firenze.

L'assetto politico-amministrativo ricalcò quello già in funzione nelle provincie di Modena, Reggio e Frignano, con la scelta di una Vicaria dominante che diventava capitale distrettuale e vertice della gerarchia istituzionale locale. Più nel dettaglio, la struttura amministrativa era così costituita: al vertice si trovava di un Commisario generale⁶, coadiuvato da un parlamento generale con poteri consultivi e deliberativi; sotto l'autorità del Commissario generale erano poste le quattro Vicarie componenti la provincia, ciascuna delle quali era costituita da un insieme di comuni primari e secondari e gestita per sei mesi da otto presidenti scelti dalle comunità. C'era un parlamento proprio o consiglio con funzioni di supporto e controllo dei presidenti.

Roggio, Vagli di Sopra e San Donnino (soggette a Castiglione). La Vicaria delle Terre Nuove dipendeva amministrativamente da quella di Castelnuovo.

⁴ Dal 1471 Borso d'Este acquisirà il titolo di duca di Ferrara, feudo papale, da Paolo II.

⁵ D. Pacchi, *Ricerche storiche sulla provincia della Garfagnana*, Bologna, Forni Editore, 1967, cit. pag. 160.

⁶ Nei territori estensi questa carica era solitamente affidata ad un sindaco o a un podestà della Vicaria dominante, ma in Garfagnana, per le difficoltà amministrative e militari legate alla situazione politica e sociale, il Commissario era nominato dal duca con l'approvazione del consiglio generale.

Castelnuovo, eletta a dominante, divenne il capoluogo della provincia, tramite fra le istanze del governo ducale e le Vicarie dominate, le quali godevano comunque di un'ampia autonomia⁷.

La figura del Governatore⁸, istituita nel 1568 in sostituzione del Commisario generale, non richiedeva gli adempimenti formali nei confronti della comunità (come, ad esempio, il giuramento) in quanto direttamente stipendiato dalla camera ducale e quindi ad essa solo dipendente. Aveva poteri di controllo, di direzione ed esecuzione delle direttive del governo centrale e poteva avvalersi del parere facoltativo del consiglio generale.

L'autorità giudiziaria, invece, era affidata a un capitano di Ragione eletto dalla comunità, il quale quotidianamente emetteva sentenze in campo civile e penale. La provincia garfagnina ne aveva tre con sede a Castenuovo, Camporgiano e Trassilico. In caso di assenza del Governatore, il capitano di Ragione assumeva il titolo di Luogotenente del Governo.

Nel corso dei tre secoli successivi la provincia garfagnina fu coinvolta direttamente nei conflitti che la casa d'Este dovette fronteggiare con i propri nemici e con le difficoltà stesse della vita del ducato, soprattutto dopo l'avvenuta "devoluzione di Ferrara"⁹. Proprio in questa circostanza, "pronta a trar profitto dalla situazione si era rivelata la repubblica di Lucca"¹⁰, la quale dal 1602 (dopo un tentato e fallito intervento armato) si impegnò in una causa per il riottenimento della Garfagnana sulla base dei propri antichi diritti: l'iter si protrasse fino al 27 agosto 1618 quando il tribunale imperiale confermò la sentenza del tribunale di

⁷ Per una più precisa illustrazione delle legislazioni, si veda, A. Spaggiari, *Considerazioni sulla legislazione statutaria della Garfagnana estense*, in "La Garfagnana. Storia, cultura, arte- Atti del convegno tenuto a Castenuovo Garfagnana il 12-13 settembre 1992", Modena, Aedes Muratoriana, 1993.

⁸ Di nomina ducale fino al 1619.

⁹ L'ultimo duca di Ferrara fu Alfonso II. Dopo la sua morte avvenne la cosiddetta "devoluzione" di Ferrara alla Santa Sede per mano del pontefice Clemente VIII Aldobrandini contro Cesare d'Este, accusato dal pontefice di essere un erede illegittimo di Alfonso II e quindi indegno di raccogliermene l'eredità. Si veda F. Ceccopieri Maruffi, *Valutazione storico giuridica della devoluzione di Ferrara (1598) e le sue conseguenze nella politica degli Estensi in Garfagnana*, in "La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone- Atti del convegno tenuto a Castenuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001", Modena, Aedes Muratoriana, 2002.

¹⁰ O. Raffo Maggini, *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della repubblica di Lucca, durante il governo di Cesare d'Este (1601-1618)*, in "La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone- Atti del convegno...", cit., pag. 25.

Milano del 1606 nella quale fu riconosciuto il dominio della provincia al duca di Modena a discapito delle istanze dei lucchesi. Questo evento confermava e accentuava il progressivo avvicinamento degli interessi dei duchi d'Este per la Garfagnana, soprattutto dopo la devoluzione di Ferrara e l'assunzione a Modena quale capitale.

La vicinanza fisica del potere centrale, infatti, aveva permesso una maggiore attenzione dell'area, la quale in quel momento rappresentava ancora di più "la barriera difensiva dello Stato di Modena grazie quanto meno alle due fortezze di Mont'Alfonso e di Verrucole"¹¹. Rilevante, a riprova di questo rapporto quasi "personale" fra gli Este e la Garfagnana, fu la scelta di Alfonso III di eleggere Castenuovo come sede del suo ritiro spirituale dopo l'abdicazione, dove morì nel 1644 nel convento dei cappuccini col nome di Padre Giambattista da Modena. Dall'altra parte, sempre per sottolineare l'attaccamento dei garfagnini al loro signore, è utile ricordare l'atteggiamento di quest'ultimi nei confronti del governatore Gaffard durante l'occupazione francese degli anni 1704-1707: dapprima ci fu una tenace resistenza alle truppe di Luigi XIV, fino alla resa della provincia il 22 aprile del 1704, poi non mancarono rivolte diffuse su tutto il territorio.

Ancora attraversata dagli eventi bellici della guerra di successione polacca (1733-1738) e di quella austriaca (1740-1748), dal 1741 la Garfagnana fu un privilegiato punto d'osservazione per Francesco III per il monitoraggio del ducato di Massa, dote che la principessa Maria Teresa Cybo-Malaspina portava al proprio marito principe Ercole Rinaldo d'Este, figlio del duca¹².

Il 1772 fu invece l'anno in cui i garfagnini si resero protagonisti di una rivolta antifiscale nei confronti del malgoverno locale presto sedata e seguita da un perdono generale per la volontà di Francesco III di non alimentare sentimenti antiducali in una regione che aveva assunto un ruolo chiave nella geografia del proprio stato.

¹¹ A. Spaggiari, *La Garfagnana nello Stato di Modena (1598-1796)*, in "La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone- Atti del convegno...", cit., pag. 6.

¹² Il ducato di Massa e Carrara passerà direttamente sotto i domini estensi alla morte dell'ultima discendente dei Cybo-Malaspina, Maria Beatrice Ricciarda, nel 1829.

Otto anni più tardi ascendeva al trono di Modena Ercole III. Il nuovo sovrano dovette assistere all'invasione dei propri stati da parte delle truppe francesi durante la prima campagna d'Italia (1796) e alla soppressione del ducato¹³. Dopo la rivolta di Reggio Emilia del 20-26 agosto 1796, tutti i territori estensi caddero nelle mani di Bonaparte e del Comitato di Governo filofrancese e si apriva una breve ma significativa fase della storia politico-amministrativa dell'area padana e della Garfagnana.

1.2 Aspetti economici e sociali

È ben nota la situazione in cui si venne a trovare Ludovico Ariosto, poeta-commissario del duca Alfonso I nel triennio 1522-1525, quando assunse il controllo della provincia garfagnina.

Senza dover ripercorrere approfonditamente le angustie del compito ingrato a cui fu costretto il poeta, basti far presente che le maggiori preoccupazioni per le autorità locali erano rappresentate dal banditismo imperante e dalla continua lotta intestina fra le ottantasette comunità della Garfagnana e le varie fazioni in cui si componevano (la più pericolosa delle quali, per citarne una, era quella filoflorentina e filoeccllesiastica).

L'economia del territori, sin dal Medioevo, era legata in partolar modo all'agricoltura, alla pastorizia, alla selvicoltura e all'industria del ferro.

L'agricoltura era principalmente indirizzata verso la coltivazione di grano, segale, orzo e avena, produzioni favorite dalle adatte condizioni dei terreni del luogo. Di rilievo la presenza dei vigneti che, grazie alle loro qualità, permettevano anche un certo volume di esportazione vinicola.

L'allevamento di ovini e suini, nonché di bovini e muli, rappresentava un elemento importante per l'economia locale, sia per la produzione di carni sia per quella casearia: Borgo a Mozzano, in virtù della sua collocazione geografica e viaria, era la sede d'eccellenza dei macelli e delle fiere, ma non trascurabile era anche l'attività economica legata a questo settore nel capoluogo della provincia

¹³ Ercole III morirà in esilio nel 1803 senza riottenere la corona. Al momento della restaurazione gli succederà suo nipote, Francesco IV d'Asburgo-Este.

estense. La pratica della transumanza, infine, periodicamente incrementava la vitalità dei commerci.

Il tavolame ricavato dallo sfruttamento (a volte talmente indiscriminato da portare all'intervento diretto delle autorità) del patrimonio boschivo scendeva su chiatte basse lungo il Serchio e andavano a rifornire i cantieri navali pisani, lucchesi, fiorentini e genovesi almeno fino a quasi tutto il Settecento, cioè fino al definitivo affermarsi della vela al posto del remo per la trazione delle navi. Non trascurabili, a tutt'oggi, erano i numerosi alberi di castagno, che rappresentavano non soltanto una risorsa per la produzione di legname, ma anche e soprattutto una fonte di sostentamento per la popolazione.

Collegata alla ricca presenza di risorse boschive, era la produzione di carbone, necessario per alimentare la lavorazione del ferro, la quale permetteva un cospicuo commercio di esportazioni di armi e di utensili di vario genere. Lo sfruttamento di miniere locali venne col tempo sostituito dall'importazione del minerale dall'isola d'Elba, più economico e già in parte liberato dalle scorie dopo una prima lavorazione a Follonica.

Tutte queste attività ebbero modo di sopravvivere e svilupparsi in maniera progressiva fino al XVI secolo, fino a quando "l'Italia e i paesi mediterranei in genere iniziarono a perdere competitività e importanza nei confronti dei paesi del nord"¹⁴.

Questo periodo di intensa attività fu possibile non soltanto grazie alle risorse naturali del territorio (idriche e boschive), ma soprattutto in relazione alla posizione geografica della Garfagnana, sita in un luogo di passaggio e collegamento fra l'Italia settentrionale e centrale.

Proprio per questo, infatti, la Garfagnana era stata oggetto delle mire espansionistiche degli stati circostanti per il controllo dei valichi appenninici e apuani, che permettevano non solo collegamenti utili per un buon livello di esportazione dei prodotti locali, ma anche per le attività relative alla transumanza e al passaggio civile e militare.

¹⁴ P. Pelù, *Aspetti dell'economia della Garfagnana nei secoli XV e XVI*, in "La Garfagnana dall'avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara- Atti del convegno tenuto a Castenuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 11-12 settembre 1999", Modena, Aedes Muratoriana, 2000, cit. pag. 101.

Come già ricordato, intense furono le attività connesse al trasporto delle merci lungo il fiume Serchio, il quale, ricco di acque, consentiva l'agevole discesa dei legnami fino ai porti sul Tirreno e l'arrivo a monte di beni preziosi come il sale, la seta e la lana. Questi due prodotti in particolare stimolavano e alimentavano l'attività dei filatoi (anche se non mancarono i tentativi di impiantare nel territorio alberi di gelso).

Se la cartografia moderna non mostra, però, un'adeguata descrizione della viabilità della zona¹⁵, il variegato tessuto economico formato da queste attività certifica la presenza di un "fitto reticolo secondario di strade e mulattiere che si innestava sui percorsi principali"¹⁶ che, oltrepassando i limiti amministrativi delle tre dominazioni, permettevano lo spostamento di uomini e mercanzie.

Prima della costruzione della Gran Via Ducale Vandelli, i principali sbocchi verso l'esterno della valle erano il valico del monte Tambura, via d'accesso verso il mar Tirreno per i sudditi estensi, e la strada che attraversava l'Alpe di San Pellegrino, la quale, partendo da Pieve Fosciana, risultava vitale per i commerci tra Lucca e l'area padana già durante il Medioevo. Le questioni giurisdizionali, però, non mancavano di creare momenti di tensioni fra le due maggiori potenze interessate al controllo della Garfagnana: proprio la via di San Pellegrino in un suo tratto delimitava il confine fra la repubblica lucchese (l'enclave di Castiglione) ed il ducato estense (che aveva nella vicina Castenuovo il suo capoluogo di provincia e sede di un mercato settimanale che attirava acquirenti anche dall'Emilia) generando non pochi conflitti.

Così descriveva la *Via di Garfagnana* Ludovico Ricci nella già citata *Corografia*:

GARFAGNANA (Via di) da Modena a Castelnuovo. Esce di Modena a Mezzogiorno, e corre colla Via di Toscana, fin oltre la Lama sui Monti; indi lasciando quella nel basso, se ne stacca ed ascende sull'alto del Monte, tocca i Fuochi di Barigazzo, corre le Serre di Cento Croci e per Sasso-Tignoso, indi curvasi a Mezzogiorno scende sopra la Serra del vento, e salendo alla Piellaccia e Fontanini e alla Costa de' Landi mette sull'Alpe di San

¹⁵ La quale ignora del tutto l'area garfagnina e si concentra sui grandi collegamenti viari fra l'Italia settentrionale e centrale.

¹⁶ A. Lodovisi, *Strade incerte: viabilità, cartografia e marginalità nella Garfagnana in età moderna*, in "Viabilità, traffici, commercio, mercati e fiere in Garfagnana dall'antichità all'Unità d'Italia- Atti del convegno tenuto a Castenuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 10-11 settembre 2005", Modena, Aedes Muratoriana, 2006, cit. pag 135.

Pellegrino. Giunta a questo Varco dell'Apennino sicende senza riposo alla Chiozza, a Campori, a Pieve Fosciana, e lasciando Castiglione Lucchese sulla destra e il Sillico sulla sinistra, entra in Castenuovo.¹⁷

Infine, nella seconda metà del XVIII secolo, con il matrimonio fra Ercole Rinaldo d'Este e Maria Teresa Cybo-Malaspina, ed conseguente interesse di Francesco III per il controllo del ducato di Massa¹⁸, prese vita il progetto di creare un unico asse viario che congiungesse Modena al Tirreno percorrendo trasversalmente tutto il territorio estense¹⁹.

Raggiunti i dovuti accordi giurisdizionali con Lucca, il duca incaricò il modenese Domenico Vandelli (1691-1754), docente nell'università della capitale, matematico e abate, di tracciare il percorso della nuova via, la quale si raccordava in parte ai tracciati di San Pellegrino e del monte Tambura e che avrebbe finalmente esaudito l'antico desiderio estense di raggiungere il mare.

Continuava a proposito Lodovico Ricci:

Altra via da Sassuolo in Garfagnana, e fino a Massa di Carrara fu aperta verso la metà del corrente Secolo dal Serenissimo Francesco III coll'opera del Ducal Matematico e insigne Letterato Abate Domenico Vandelli. Esce questa Via di Sassuolo, e sale al Campo del Loglio, stendesi alla Carbonaja, e ascende alla Serra de' Mazzoni dove si scontra colla nuova Via di Toscana. Colà giunta cala in Rio torno, risale alla Chiozza dove nuovamente si scontra nella via Toscana, e correndo quasi con lei parallelamente alla Chiozzola, indi scende sul Ponte del Cogorno, e sale a Pavullo. Di là procede lasciando Montecuccolo alla destra, e Renno alla sinistra, e volge a Ponente, sale a Montecenere spesso correndo con l'altra, indi alla Lama e a Mezzolato, poscia ai Fuochi di Barigazzo, e compie il suo corso fino a Castenuovo di Garfagnana come si è descritto sopra. Esce poi di quella Terra, e tagliata sul vivo de' marmi sormonta la Tamburra, e cala a Massa.²⁰

Costruita fra il 1739 ed il 1752, la via Vandelli non sortì l'effetto sperato di rendere più agevoli le comunicazioni fra le due parti del ducato di Modena. Le

¹⁷ L. Ricci, *op. cit.*, pag. 103

¹⁸ L'importanza della zona per le operazioni diplomatico-matrimoniali del duca si possono riscontrare nella nomina del governatore della Garfagnana a plenipotenziario estense presso la corte dei Cybo-Malaspina.

¹⁹ A riguardo di questo progetto, è opportuno ricordare che Paolo Pelù si dimostra scettico nel riconoscere la via Vandelli come un'idea nuova ed eseguita nel XVIII secolo: “[...] Ma non sono affatto persuaso da quanto è stato scritto fino ad oggi sull'argomento, bensì pensando che il Vandelli mettesse poco del suo apportando soltanto correzioni al percorso già tracciato nell'anno 1493 per volontà di Ercole d'Este e del marchese di Massa, allora potremmo considerare la via ben più antica”- P. Pelù, *Aspetti e problemi dell'economia in Garfagnana nei secoli XVII-XVIII*, in “La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone- Atti del convegno...”, cit. pag. 98.

²⁰ L. Ricci, *Corografia dei territori...*, cit. pag. 103

motivazioni di questo fallimento sono da ricercarsi sia nell'amministrazione ducale (fiscale e di manutenzione), sia in alcuni non trascurabili eventi esterni.

In primo luogo il progetto affidato a Vandelli doveva tener presenti molteplici fattori quali i costi contenuti, la percorrenza agevole in luoghi impervi e la capacità di permettere il transito a carriaggi pesanti. Già di per sé queste prerogative furono affrontate dall'abate con una certa perizia (si consideri l'inserimento nelle carte geografiche dei riferimenti altimetrici: al passo del Monte Tambura la strada saliva a una quota maggiore ai 1634 s.l.m.), ma ciò non permise di risolvere alcuni problemi assai complessi, come quelli relativi alla pendenza che in alcuni tratti risultava oltre il 25%. Altra prerogativa, era quella del non attraversamento della strada nei centri abitati e, soprattutto, nei territori non estensi.

Così, pur risultando un'opera di un certo rilievo per le capacità ingegneristiche dell'epoca, le difficoltà legate alla manutenzione e i dazi e le gabelle imposti dal governo non facilitarono la realizzazione di quel "raccordo" fra Modena e il mare che la via Vandelli avrebbe dovuto rappresentare e finirono col generare un diffuso malcontento nelle popolazioni vessate dai pedaggi.

Con l'apertura di altre strade che collegavano più agilmente la pianura padana alla Toscana, come la via Giardini (aperta nel 1776) che metteva in collegamento Modena e Pistoia, la viabilità garfagnina vide scemare definitivamente la propria importanza strategica.

Ad ogni modo, come già affermato nei paragrafi precedenti, agli inizi del XVIII secolo i commerci da e per la Garfagnana iniziarono a vivere un declino irreversibile, legato in molte occasioni non soltanto al generale andamento dell'economia italiana, ma anche e soprattutto agli ostacoli politici e particolari che le comunità ed il governo interposero o non seppero risolvere.

"Terra di confine e di confini"²¹, al momento del passaggio di giurisdizione dal ducato estense alla repubblica Cisalpina, le strade rotabili in Garfagnana erano quasi del tutto assenti e l'economia locale esclusa dagli interessi di più ampio respiro dell'Italia centro-settentrionale.

²¹ P. Pelù, *L'economia della Garfagnana da Napoleone all'Unità d'Italia*, in "La Garfagnana dall'arrivo di Napoleone all'Unità d'Italia- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 13-14 settembre 2003", Modena, Aedes Muratoriana, 2004, cit. pag. 259.

1.3 Il riformismo di Francesco III e la rivolta del 1772

A questo punto è interessante soffermarsi un momento sulla già citata rivolta antifiscale esplosa nella provincia garfagnina nel maggio del 1772.

Innanzitutto è utile ricordare che la posizione geografica della Garfagnana, malgrado la difficile situazione viaria, la esponeva alle conseguenze degli bellici ai quali partecipava il ducato (per sua volontà o imposizione esterna). Questo significava, oltre ai disagi connessi al passaggio di truppe sul territorio, un diretto coinvolgimento della provincia alle spese dello Stato.

La situazione generale delle finanze del lungo regno di Francesco III (duca dal 1732 al 1780) soffriva di una crisi di liquidità perenne²² che il sovrano cercò di risolvere mettendo in campo alcune riforme di ispirazione illuministica (e, senza alcun dubbio, di influenza asburgica²³) che miravano a “costituire una sovranità dotata di efficaci leve giuridiche ed economiche” la quale avesse come oggetto le “due ampie zone grigie del privilegio nobiliare ed ecclesiastico, quest’ultimo ben più ostico da affrontare, in quanto sostenuto da un consolidato armamentario giuridico di supporto, [...] da un’alleanza ben radicata coi i gruppi sociali più esposti all’impoverimento che in quelle istituzioni e in quelle strutture da tempo immemorabile trovavano, o erano edotte a trovare, fonti di sostegno materiale e spirituale”²⁴.

La necessità di un cambio di passo per il suo piccolo stato in balia delle potenze straniere, dunque, era sentita da Francesco III, ma questo tentativo soffrì, come in molti altri casi avvenuti negli stati avviati sulla via del riformismo illuminato, di resistenze interne difficili da sopprimere se non addirittura vincenti.

Punto d’arrivo di quasi quarant’anni di governo, molti dei quali trascorsi a Milano come “Amministratore e capitano generale della Lombardia austriaca”,

²² Esempio di questa criticità fu la nota *vendita di Dresda* del 1746.

²³ Va ricordato che Francesco III, attraverso una mossa diplomatica volta a scongiurare la dissoluzione del ducato dopo l’estinzione del ramo maschile della casa d’Este, nel 1763 aveva sottoscritto un contratto matrimoniale tra la nipote Maria Beatrice Ricciarda (figlia di Ercole Rinaldo e Maria Teresa Cybo-Malaspina) con l’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Lorena, figlio di Maria Teresa d’Austria e fratello di Giuseppe II e Pietro Leopoldo di Toscana.

²⁴ E. Tavilla, *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in “La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani fra tardo medioevo ed età moderna”, a cura di D. Edigati, Roma, Aracne editore, 2015, cit. pag. 216.

del *Codice Estense* del 1771, primo del suo genere in Italia, è utile ricordare la terza parte, quella relativa ai feudi e alle comunità.

In questa ottica si può intravedere il collegamento fra il percorso conclusivo del *Codice* e la rivolta dell'anno seguente.

Il fatto che la popolazione della provincia prendesse le armi contro il proprio signore, di per sé è indice di una situazione socio-economica non positiva, a conferma di quanto le volontà riformatrici di Francesco III fossero non facilmente assimilabili dall'humus sociale della zona.

Tra le cause principali, oltre al costo della manutenzione della via Vandelli, affidata a corveés imposte alla comunità locale, ci furono l'introduzione del dazio sul caffè e l'avvento della carta bollata: non soltanto, dunque, l'apertura della nuova via non aveva apportato gli sperati benefici (e la situazione era aggravata dal fatto che fossero iniziati i lavori di un'altra strada "concorrente" più agevole, quale la via Giardini, che aveva messo in allarme i commercianti garfagnini, tagliati fuori dai circuiti più importanti con la Lombardia), ma anche l'imposizione di nuove tasse (ed il timore che ad esse se ne aggiungessero altre) che gravavano su una popolazione impoverita e già vessata da un'elevata pressione fiscale. Un ultimo elemento, non meno importante, il tentato attacco al privilegio con il *Codice*.

Il tre maggio 1772 una folla composta da contadini e capifamiglia di Castelnuovo e delle terre limitrofe si radunò chiedendo la riunione del parlamento generale per discutere delle nuove imposte e a niente valsero l'arrivo del bargello (malmenato e costretto alla fuga) e la mediazione del Governatore Camillo Bianchi Munarini. Fu quindi necessario l'intervento dell'esercito, al quale fu ordinato di sparare sulla folla.

Così il Governatore il giorno 5 di maggio seguente aggiornava la Segreteria di Guerra sulla situazione:

Al tumulto ed alla ribellione suscitata qui domenica scorsa da molti Provinciali, che arrivarono fino all'empietà di levare dalle botteghe la carta bollata, la polvere da caccia e carta bollata da giuoco diede occasione di prevalersi della poca truppa esistente in questa guarnigione di Mont'Alfonso che compare sotto la direzione del Capitano Comandante Borellini e Tenente Scapelli si adopraronο provvedere quanto mai fu loro possibile; [...] in questa occasione mai tanto si inoltrò la baldanza ed animo temerario de' Ribelli che fecero faccia alla truppa con sassi, bastoni e d'arme da fuoco, così che [*i soldati*] furono

costretti fare diverse scariche, e di poi ritirarsi per non restare sacrificati ed il tutto a nomina degli ordini da me dati e in tal occasione diversi soldati feriti da colpi di sassi, due da un'archibugiata cioè Giovanni Domenico Bimbi, e Carlo Antonio Orlandi, il primo nel ventre penato da parte a parte per la quale ferita passò all'altra vita ieri e il secondo in una mano senza pericolo, essendo pure leggermente venuti feriti li nominati due ufficiali da legieri colpi di sassi.

Un tale successo era mio dovere riferire alla S.V. che giova sperare non poi disapprovare l'ordine mandato al Tenente Colonnello Wisord di portarsi qui in Castenovo in tanto per invigilare alla poca truppa che abbiamo, ma ancora poiché sia postata ne' luoghi che assicurar possono le cure di questi abitanti, non permettendo la mia poca salute l'agire con quella attività, che esigerebbe in simili casi [...]²⁵

Nelle due successive risposte del 6 e del 7 maggio, la Segreteria di guerra dichiarava:

Dalla di Lei relazione del 4 corrente à rilevato l'A.S.S. il quasi totale soppiamento dell'avvisata sommossa di alcuni di cotesti Popoli per le già scritte cagioni. Somigliante notizia è stata di somma compiacenza dell'A.S. e di tutto questo Ministero. Ma perche in affari di tanta rilevanza, la prudenza non vuole, né permette il quietarsi alla sola apparenza, e per far conoscere, e rilevare a sotesta Gente le proprie mancanze, e l'eccesso enorme, in cui sono trascorse; perciò il Supremo Consiglio, e la Tavola di Stato à creduto non doversi deviare dalle prese misure [*invio di una spedizione armata*], e risoluzioni di spedire costà un Corpo di Truppa forte di 200 Teste sotto il comando del Colonnello Ladovini Maggiore del Reggimento Guardie [...] Quanto sia poi al far passare costà dalla Guarnigione di Massa altro corpo di Truppa di forza uguale, ciò si rimette al regolato di Lei arbitrio, che pieno di prudenza, e in vista delle circostanze potrà sospendere, oppure sollecitare la detta spedizione nella maniera, che più crederà conveniente, secondo lo stato presente delle cose, ed in misura di quegli accidenti favorevoli, o sinistri, che si potessero sperare e rispettivamente temere. [...]²⁶

In risposta alla di Lei lettera de' 5 andante sele dice, che già a giorno delle perniciose stravaganze commesse da alcuni fanatici costà per avvistate cagioni. A quest'ora avrà ricevuto il Piano delle disposizioni, che si sono date colle occorrenti istruzioni: appunto in questa mattina si è posta in marcia lo scritto Corpo di Truppa distaccato da questa Guarnigione del quale ne à il comando il Colonnello Maggiore Ladovini [...]. Si approvano le disposizioni da Lei data, tanto nel richiamo del Tenente Colonnello Wisard, quanto per tutto il restante.

Si ripromette S.A.S che con la di lei prudenza, maniera e condotta saprà regolare il tutto in modo sodisfacente, cosicché la dignità del sovrano ed il suo buon servizio sortiscano l'intero loro effetto, e nel tempo stesso si ponga in calma la Provvincia in maniera sodisfacente, senza che si debba nell'avvenire temere d'altri disordini [...].²⁷

Al di là delle cause di circostanza, la rivoltà in sé celava molto di più: l'inchiesta successiva al tumulto (il quale, è interessante notare, ebbe fra i suoi

²⁵ ASMS, Commissario Generale poi Governatore generale, serie IV, 98.

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ *Ibidem.*

promotori non solo esponenti civili delle comunità, ma anche personalità legate al malaffare ed al dilagante banditismo, come Bartolomeo Azzi, detto *il pantera*. Egli, “attraverso la conoscenza del luogo e le sue aderenze mafiose, assicurò il collegamento tra i capi dell’insurrezione ed i contadini”²⁸) mostrò come radicata e sviluppata fosse l’ostilità alla casa d’Este, con collegamenti fino a Firenze, Modena, Parma.

La soluzione migliore (e consuetudinaria) per quietare gli animi, allora, fu quella dell’agire con indulgenza, onde evitare di alimentare ulteriormente i sentimenti antiestensi. Intuibile, infatti, la valenza aleatoria del “ravvedimento” che i rappresentanti della montagna dichiararono al duca.

Elementi meno recenti e nuovi, dunque, si incontrarono nella piazza di Castenuovo allo scoppio della rivolta ed ebbero come comune denominatore il riformismo illuminato di Francesco III. Le scelte politiche (e soprattutto fiscali) del sovrano²⁹, infatti, andavano a minacciare i particolari interessi locali di una zona composta al suo interno da un vero e proprio mosaico di minuscole realtà indipendenti, nelle quale all’autonomia riconosciuta sin dal Medioevo molto spesso era stata sostituita con una ben più ampia e non sempre legittima (ma, anche in questo caso, tollerata con prudenza o contrastata con scarso successo dai Governatori) libertà d’azione, condizione ideale per il proliferare di attività al limite del lecito o dichiaratamente illegali.

Se si aggiunge a tutto questo un diffuso malcontento ed una condizione socio-economica di dilagante povertà, si può capire il motivo di questa sommossa, le sue radici e il suo svolgimento e tentare, come si vedrà, di guardare alle sue conseguenze in tempi più lontani³⁰.

Volendo fare un’ulteriore riflessione, si può riscontrare in questo episodio un denominatore comune con i fatti che diciassette anni dopo sarebbero accaduti a Parigi, poiché le cause matrici del malessere di entrambe sono identificabili nella pressione fiscale e, da punti di vista differenti, nella questione dei privilegi.

²⁸ L. Pucci, *Lodovico Ricci dall’arte del buon governo alla finanza moderna*, Milano, Giuffrè, 1971, cit., pag 60.

²⁹ Di cui Ricci è da considerarsi un sostenitore, tanto che poi, una volta arrivati i francesi, lo stesso Ricci si porrà al servizio della Cisalpina, della quale rimase profondamente deluso.

³⁰ Si veda il prossimo capitolo.

Ciò non significa, però, che la rivolta della provincia garfagnina avrebbe potuto rappresentare davvero un'anticipazione dei moti rivoluzionari dell'89, anche perché in Garfagnana erano del tutto assenti quei fattori economici e culturali che contribuirono all'innescarsi della Rivoluzione.

Si prenda ad esempio la differenza importante che riguarda i fronti protagonisti e gli scopi delle due rivolte: se da una parte quello che potremmo definire il "ceto medio", formato dai bei nomi dei quadri della società civile (tra i quali dottori, ufficiali, notai e cancellieri), insieme alla nobiltà e il clero locali avevano tutto l'interesse affinché i loro privilegi non fossero intaccati dal nuovo corso riformatore del duca, dall'altra la popolazione impoverita era stanca delle continue e spropositate imposte pagate a Modena e viveva nel timore che ad esse se ne aggiungessero altre. La comunione di intenti di *non imposizione/ non ulteriore imposizione* alla base di una "alleanza silenziosa" fra ceti abbienti e contadini è il principale tratto discriminante che contrappone, appunto, una vocazione alla conservazione globalmente condivisa e sentita ad una ben più profonda ed esacerbata rivendicazione all'allargamento dei diritti e all'abbattimento dei privilegi che vide invece il Terzo Stato in aperta lotta con nobiltà e clero.

Pur considerando la fitta rete di sentimenti antiestensi che avrebbero potuto costituire un pericolo per la casa d'Este su tutto il territorio del ducato, in Garfagnana mancarono quegli strumenti culturali e quei principi di cui poté avvalersi la borghesia francese quale un sistema feudale del tutto anfibio all'innovazione, mentre il quadro amministrativo frammentato e tormentato da lotte intestine ed il livello culturale dei ceti più elevati non era dei migliori, questioni non marginalmente riconducibili all'isolamento geo-politico della provincia.

È lecito pensare, infatti, che le problematiche legate alla viabilità in precedenza esposte non avessero conseguenze soltanto sul mancato sviluppo socio-economico, ma anche su quello culturale. A banale conferma di quanto detto, si consideri che la folla in tumulto a Castenuovo si era riunita al grido di "Viva il duca! A morte il malgoverno!", una rivolta contro il sistema, dunque, non contro chi ne era il signore.

Zona di frontiera e di frontiere, come già detto, la Garfagnana non ebbe modo di accogliere i fattori positivi che questa posizione è capace di offrire perdendo, conseguentemente, l'opportunità di rimanere al passo coi tempi. Costretta ad entrare nella contemporaneità da dirompenti fattori esterni, questo atteggiamento volto alla conservazione ed al particolarismo non tardò a mostrarsi ancora una volta e a presentarsi nuovamente nel corso dei secoli successivi.

2. L'onda rivoluzionaria

2.1 L'occupazione repubblicana

Nell'ultima parte dell'anno 1796 si apriva per l'Emilia-Romagna e per le terre ad essa amministrativamente collegate una nuova stagione che risentiva dei venti rivoluzionari importati dalle baionette francesi.

L'intera zona, spartita fra il ducato degli Este e la Curia romana, era quella che meno aveva risentito degli stimoli portati dall'Illuminismo, dove le quattro maggiori città (Modena, Reggio, Bologna e Ferrara), pur mantenendo un'orgogliosa identità cittadina, condividevano la stessa depressione culturale ed economica. Si trattava di un vero e proprio "mondo a sé, dove la mezzadria imperava e dove gli addetti ai lavori agricoli costituivano i quattro quinti della popolazione; dove la proprietà immobiliare dominava, come strumento di reddito, tanto per i nobili che per i borghesi, nonché principale fonte di accumulazione originaria ed elemento essenziale per la conservazione di uno *status* nella società"³¹, un mondo assai diverso dalla vicina Lombardia austriaca.

Sotto l'apparente immobilismo, però, qualche differenza più sostanziale c'era: Modena e Reggio in particolare, complici e vittime di quanto accaduto durante i tentativi riformisti di Francesco III, si dimostrarono, ognuna secondo la propria vocazione, i due poli più dinamici dell'epoca posteriore Ancien Régime. Se l'accademica ed aristocratica Bologna, infatti, fu occupata da Bonaparte e

³¹ C. Zagli, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, in "Storia d'Italia", vol. , Torino, UTET, 1991, cit. pag. 99.

strappata a Pio VI insieme a Ferrara, Reggio condusse di propria iniziativa la sollevazione contro il potere costituito, e fu la prima a farlo in tutta la penisola. D'altronde, attraversata da forti sentimenti antiestensi, non poteva che iniziare proprio da lì il breve ed intenso percorso che avrebbe portato alla formazione della repubblica Cispadana.

Se quindi Reggio rappresentò una spinta propulsiva allo svilupparsi di un regime "democratico", la moderata Modena (ultima delle città a liberarsi dal giogo duchista) contribuì a suo modo mettendo a disposizione quelle personalità che durante la seconda metà del XVIII secolo si erano impegnate per un concreto progredire della società civile e che successivamente avrebbero rappresentato un parte consistente del ceto politico della Cisalpina e del Regno d'Italia.

Non è un caso, dunque, che i due congressi che portarono alla nascita di queste nuove entità amministrative (del 16-18 ottobre il primo, del 27 dicembre 1796- 7 gennaio 1797 il secondo) si tennero rispettivamente nell'ex capitale estense e a Reggio e non è nemmeno scontato il fatto che le varie fazioni che animarono le discussioni fossero ben attestate su due posizioni contrapposte: particolarmente tenaci furono i deputati democratici reggiani, i quali, da subito in minoranza nel congresso, subirono le volontà di una schiacciante maggioranza moderata eletta nelle altre tre città.

Il congresso di Reggio fu campo di battaglia non solo politico, ma anche culturale, volto a frenare le tendenze particolaristiche e municipaliste di Bologna (assai poco propensa ad una fusione con le altre città) e rappresenta nel panorama italiano peculiarità proprie. Se si guarda alla costituzione della Cisalpina, imposta e confezionata sulla base di quella termidoriana, si potrà comprendere l'eccezionalità del percorso che portò alla promulgazione della costituzione uscita dal congresso modenese: pur avendo subito non pochi *consigli* dal generale Bonaparte, il quale agì da regista e supervisore -e che fece pressione sui deputati affinché i dibattiti arrivassero ad una veloce conclusione per stabilizzare il proprio controllo nell'area ed impedire sbandate eccessivamente rivoluzionarie-, è interessante notare come in seno al congresso le due fazioni avversarie si fossero fronteggiate fino all'ultimo per il prevalere di un modello costituzionale sull'altro. Proprio la presenza di questo blocco repubblicano, portatore di quegli ideali vicini

al giacobinismo e quindi temuti e osteggiati, in sé rappresenta l'eccezionalità e l'unicità che accompagnò il processo costituzionale della Cispadana.

I deputati del congresso, inoltre, ebbero la possibilità di usufruire di “un'ampia libertà di parola e una autonomia di giudizio quale nessun'altra assemblea costituente avrà più in Italia sotto la dominazione francese”³².

Le battaglie intraprese dalla parte democratica, che auspicava una costituzione più simile e migliorata di quella francese del 1793, non poterono certamente essere vinte contro il compatto schieramento aristocratico-moderato del congresso -il quale si piegò volentieri alle disposizioni di Bonaparte-, ma simboleggiano un'inedita “anomalia democratica” nel quadro dell'occupazione francese in Italia.

Altro fatto di rilievo, è l'italianità della costituzione, votata, scelta e discussa direttamente e nella sua totalità da personale autoctono (anche se, come si è visto, non scevro da influenze esterne).

Dotata di un sistema elettorale macchinoso e di una struttura legislativa fortemente conservatrice (ma già troppo rivoluzionaria per i conservatori bolognesi), la costituzione della Cispadana ebbe vita breve e non entrò totalmente in funzione poiché non trascorsero che quattro mesi (marzo-luglio 1797) prima che il suo territorio fosse assimilato alla repubblica Cisalpina, plasmata da Bonaparte e quindi di tutt'altra fattura.

2.2 Gli assetti amministrativi della Garfagnana

In seno all'assemblea cispadana di Modena furono mandati anche tre rappresentanti della provincia garfagnina, eletti dal consiglio provinciale convocato dal Governatore uscente Giampietro Mulazzani: i deputati, eletti il 13 ottobre, erano Paolo Pieroni, Niccolò Ferrari e Bartolomeo Aloisi (quest'ultimo si aggiunse il 15).

Le speranze dei rappresentanti era quella di poter ottenere autonomia politica e amministrativa, ma le loro istanze furono rigettate dal generale Bonaparte, contrario al frazionamento territoriale.

³² C. Zaghi, op. cit., pag. 108.

Così la storia amministrativa della Garfagnana di questo periodo, complice una situazione politico-militare instabile, visse uno dei suoi periodi più confusi, dopo secoli di stabilità.

Nel successivo congresso di Reggio la Garfagnana inizialmente formò il dipartimento del Serchio (con capoluogo Castenuovo), il quale poi fu accorpato a quello di Massa, Carrara e Lunigiana (dipartimento di Luni) costituendo il nuovo dipartimento delle Alpi Apuane (con capitale Massa) al momento dell'assimilazione della repubblica Cispadana nella Cisalpina.

L'ordinamento dipartimentale ricalcava fedelmente quello in vigore in Francia e prevedeva al vertice un'amministrazione centrale di cinque membri (due dei quali furono il castelnovese Paolo Pieroni, che era stato segretario dell'ex governatore estense Giovan Battista Munarini, e Paolo Antonio Venturelli di Trassilico, entrambi già componenti del corpo legislativo della Cispadana), controllata dal commissario del potere esecutivo e fervente repubblicano carrarese Lodovico Lizzoli.

Nell'agosto del 1798 le Vicarie cessarono definitivamente di esistere e vennero sostituite dai quattro distretti di Camporgiano, San Romano, Castenuovo e Trassilico, i quali diventarono il punto di raccordo fra la periferia, l'amministrazione centrale ed il commissario esecutivo. La storica frammentarietà delle comunità garfagnine subì la volontà razionalizzatrice del nuovo assetto istituzionale e vide il suo numero ridotto drasticamente in seguito a sostanziosi accorpamenti di comuni in precedenza indipendenti³³.

Questo passaggio istituzionale, però, si rilevò assai più difficile nella pratica di quanto non lo fosse stato a livello istituzionale a causa dei particolarismi locali e della tendenza conservatrice latente della popolazione.

Certamente non contribuì all'assestarsi del sistema un nuovo cambio dipartimentale che vide incorporato il dipartimento delle Alpi Apuane: i territori lunigianesi e di Massa e Carrara passarono nel dipartimento del Crostolo, dipendente da Reggio, la proviancia della Garfagnana andò al dipartimento del Panaro, con capoluogo Modena.

³³ Più nel dettaglio si vide il distretto di Camporgiano amministrare otto comuni, San Romano nove, Castenuovo otto e Trassilico sette.

La presenza militare sul territorio, secondo le disposizioni di Bonaparte al generale Rusca all'inizio di dicembre del 1796³⁴, era di 50 uomini nella fortezza di Mont'Alfonso e di 17 invalidi in quella delle Verrucole, nella quale erano detenuti alcuni condannati per reati comuni.

La truppa, quasi tutta di origine cisalpina, fu posta sotto il comando del capitano francese J. J. Merlin, di stanza a Mont'Alfonso.

Non pochi furono i problemi connessi al vettovagliamento delle truppe sul territorio, affidate ad appaltatori privati che molto spesso, conseguentemente ai ritardi nei pagamenti da parte della amministrazione centrale, interrompevano l'erogazione delle razioni ai soldati. A quel punto le spese di mantenimento ricadevano sulle Municipalità distrettuali, per le quali era assai difficile reperire risorse sia per gli ostacoli interni alla centralizzata burocrazia napoleonica (ritardi nella risposta ai permessi di utilizzo dei fondi), sia per le difficili condizioni economiche della zona.

Oltre al mantenimento delle truppe stanziato in loco, le Municipalità distrettuali dovevano provvedere al rifornimento dei vari assembramenti militari in transito nei propri territori. Da questo punto di vista Castenuovo e Vagli erano i comuni più soggetti al passaggio di truppe, trovandosi in prossimità della via Vandelli e dei suoi snodi principali.

Non molto lenta, invece, fu l'istituzione della Guardia Nazionale: iniziato l'arruolamento nell'autunno del 1797, era composta da tre battaglioni (rispettivamente per Camporgiano, Castelnuovo e Trassilico) suddivisi in dieci compagnie per ciascuno, al comando del castelnovese Luigi Cozzi, mentre i singoli ufficiali erano eletti annualmente.

Armata e mantenuta dalla Municipalità di Castelnuovo, la Guardia Nazionale garfagnina risentiva dei tratti caratteristici di campanilismo e conservatorismo di tutte le comunità che la componeva. E infatti "disordini e irregolarità talvolta accadevano all'atto dell'elezione dei nuovi ufficiali"³⁵, soprattutto nei casi in cui la

³⁴ Si veda al paragrafo successivo

³⁵ G. Pellegrinetti, *La Garfagnana nel dipartimento delle Alpi Apuane (anni 1797-1798)*, in "Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi", serie XI, vol. VII, Modena, 1985, cit. pag. 276

popolazione garfagnina, intenzionata a nominare esclusivamente certe persone, rieleggeva gli ufficiali uscenti, possibilità non prevista dal regolamento.

Riprova di questo contrasto interno furono i rapporti non facili fra Guardia Nazionale e truppe cisalpine perché quest'ultime erano percepite come truppe straniere dai locali, nei quali i sentimenti reazionari erano di continuo fomentati dal clero e dai reazionari lucchesi (visti con simpatia rispetto alle forze d'occupazione) che spesso creavano incidenti di confine.

Malgrado questo quadro, le tensioni fra i due contingenti non sfociò mai in aperti scontri armati né mai la popolazione si sollevò contro la loro presenza.

Il motivo plausibile di questa situazione di “pacifica tensione” continuamente alimentata dalle frange più reazionarie della popolazione fu il ricordo dell'insurrezione dell'autunno del 1796, quando per pochi giorni i garfagnini si ribellarono al nuovo ordine.

2.3 La rivolta antifrancesa del novembre del 1796 nella *Relazione* dell'abate Jacopo Chelini

All'avvento delle truppe francesi negli stati estensi, la Garfagnana si era dimostrata tiepida: l'eco della fuga a Venezia di Ercole III (7 maggio 1796), degli esosi e precari trattati sottoscritti fra il generale Bonaparte ed il fratellastro del duca, Federico Benedetto d'Este rimasto a capo di un consiglio di Reggenza, e ancora la sollevazione di Reggio Emilia dell'agosto era giunta nell'alta valle del Serchio senza destare particolari entusiasmi. Anzi, queste notizie furono accolte a malincuore dai sudditi, affezionati al loro non invadente sovrano.

Il primo novembre 1796 la carica di Governatore della provincia della Garfagnana cessava ufficialmente di esistere e la rocca ariostesa di Castenuovo, simbolo del potere civile, veniva presieduta dai cittadini Luigi Pieracchi e Giuseppe Bimbi in nome degli otto rappresentanti provinciali, mentre il giudice Ippolito Zuccoli assumeva poteri speciali per il controllo della quiete pubblica e dell'ordinaria amministrazione in attesa delle disposizioni del Comitato di Governo di Modena.

Nel frattempo in Garfagnana, “a difesa del nuovo ordine di cose si tentò di istituire una milizia di cittadini”³⁶ con richiami inneggianti alla gloria ed alla difesa della libertà generosamente offerta dalla *Grande Nation*. Il vuoto di potere lasciato dal repentino trapasso del ducato di Modena, infatti, aveva permesso alle frange più basse della popolazione (non di rado accumulata a gente di malaffare) di prendere possesso delle strade di Castenuovo e di diventare padroni delle piazze nelle ore notturne, accentuando un malessere sociale già presente sotto gli Este e a fatica contenuto.

Licenziata la truppa di stanza sul territorio, insufficienti allo scopo di reprimere questa avanzata “banditesca” si erano rivelati i cinque sbirri ed il bargello, ed il giudice Zuccoli aveva momentaneamente posto rimedio alla situazione istituendo una guardia di dodici uomini, la quale fu ben presto sciolta per motivi economici.

In questo clima di abbandono ed anarchia, complice le condizioni socio-economiche e culturali esposte nel paragrafo precedente, in breve tempo la provincia divenne un ambiente adatto per il proliferare della reazione, la quale non tardò a manifestarsi.

La sera del 25 novembre, infatti, scoppiarono i primi tumulti antifrancesi a Castenuovo.

A dì 26 novembre 1796

La Comunità di Vagli di sopra e di sotto, Vicaria di Garfagnana, s'è ribellata ai Francesi dopo avere permesso che i Francesi piantassero l'Albero della Libertà in Castelnuovo, capo della Garfagnana modenese. I Francesi adunque, non contenti della prima contribuzione, ne imposero la seconda di 25 mila zecchini sulla Garfagnana. Quelli di Vagli, mal sentendo questa impossibile imposta, si sollevarono; a questi se ne aggiunsero degli altri, e fra tutti le donne sembrarono le più determinate. Si armarono di accette e di pennati e in n.º di 3 mila circa andarono alla Fortezza di Monte Alfonso, ed a forza entrati colà, portarono via due cannoni ed a braccia li trascinarono a Castelnuovo, dove arrivati piantarono i cannoni in mezzo alla piazza, indi svelsero l'Albero della Libertà, e strascinandolo per vilipendio per tutto il castello, gridavano: *Viva il Duca, Viva la Reggenza*.³⁷

³⁶ G. Pellegrinetti, op. cit., pag 257.

³⁷ G. Sforza, *Brani inediti dello “Zibaldone” dell’abate Jacopo Chelini*, in appendice a “Il generale Rusca a Lucca e la sollevazione della Garfagnana e di Carrara negli anni 1796 e 1797”, «Il Risorgimento Italiano», n.s. vol. XV, fasc. III-IV, n. 31-32, cit. pag. 12.

Questa la testimonianza diretta dell'abate lucchese Jacopo Chelini, il quale ha lasciato una preziosa descrizione degli eventi intercorsi in Garfagnana ai tempi della prima occupazione francese.

Secondo Chelini la rivolta sarebbe sorta per iniziativa dei cittadini della comunità vaglina, insorti non solo per le elevate contribuzioni richieste, ma anche contro un proclama

[...] che la Municipalità francese fece pubblicare, nel quale si diceva che ognuno viver potesse in quella maniera ed in quella religione che chiedeva. Ciò fu pietra scandalosa che mosse i Vaglini all'insurrezione, come quelli sopra gli altri attaccati alla religione dei loro padri, e da ciò idearono d'andare il 26 novembre, giorno di sabbato, a Castelnuovo in n°. di circa 800 fra uomini e donne, tutti armati e colle mercanzie solite a vendere in quella piazza. Infatti, giunti colà, si disposero, con l'intelligenza già fissata, tutti intorno alla piazza.³⁸

A riprova del successo della sollevazione, stando alle parole del testimone, ci sono i numeri che parlano di 800 vaglini, scesi a Castelnuovo in un giorno di mercato, che diventarono poi 3000 al momento dell'attacco alle porte della rocca ariostesca e dell'abbattimento dell'albero della libertà.

Se si considerano le tempistiche, infine, la reazione ai proclami ed alle nuove tasse fu assai veloce e ben organizzato. Continua, infatti, il Chelini:

Qualora sembrogli essere ciascuno al proprio luogo, il capo di essi disse al compagno che passasse sottovoce a colui che aveva accanto la parola: *Viva il Duca*. Quegli passò la voce al terzo, il terzo al quarto, e così successivamente fino a tanto che non fosse ritornata la stessa voce al capo degli insorgenti. Ritornata che fu la parola (segno che tutti erano pronti all'insurrezione), egli gridò ad alta voce: *Viva il Duca*. Nel momento medesimo si sentirono le voci universali di *Viva il Duca*, donde ebbe principio la rivoluzione.³⁹

Nel frattempo stavano giungendo da Modena due membri del Comitato di Governo, Luigi Valdrighi e Pietro Notari, col compito di organizzare le comunità garfagnine. Insieme a loro v'era anche il poeta lunigianese Giovanni "Labindo" Fantoni, personalità di spicco della vicina Lunigiana, legato agli ambienti democratici.

³⁸ G. Sforza, op. cit., pag. 12-13.

³⁹ *Ibidem*.

Per evitare di cadere vittima della popolazione insorta, i membri del Comitato di Governo decisero di non entrare a Castenuovo e di prendere alloggio a Camporgiano, la cui rocca era più sicura perché difesa con le armi dai pochi repubblicani locali.

Il 29 novembre, però, appena un giorno dopo il loro arrivo, già i ribelli avevano marciato su Camporgiano e avevano assalito la rocca ed i deputati governativi poterono scappare e a riparare a Modena grazie all'intervento del giudice del posto, Pier Vincenzo Caselli, il quale riuscì a distrarre per un tempo sufficiente gli insorti. Dopo aver cercato inutilmente di radunare le truppe disponibili (a causa delle difficoltà di comunicazione tra le piccole comunità dove abitavano gli ufficiali ed i soldati) nella Vicaria di Camporgiano per soffocare la rivolta, il Capitano di Ragione di Camporgiano, il giudice di Castenuovo ed il Luogotenente della zona fuggirono.

La provincia cadde in balia di se stessa e a nulla servì la riunione del parlamento provinciale per convincere i ribelli a riporre le armi.

Le insegne estensi furono ricollocate al loro posto, fu costituito un governo autonomo presieduto dall'avvocato Martino Maria Fieri e le truppe vennero riorganizzate dal comandante Carlo Carli.

Già agli inizi di dicembre, però, la situazione stava volgendo al peggio per i ribelli, i quali, isolati per la distruzione delle strade (attuata per ostacolare la venuta da Modena dei deputati del congresso) e per il disinteresse di molte delle comunità garfagnine, si ritrovarono a corto di vettovagliamento:

I Garfagnini rivoltati, prima di ogni altra cosa rovinarono tutte le strade che dalla Lombardia mettevano foce ai loro paesi; e siccome avevano bisogno di vettovaglie, per la scarsità di castagne, mandarono a Lucca molti muli, che li fecero caricare di granturco, olio, etc., pagando il tutto. L'Ecc.mo Consiglio vedendo che la Garfagnana veniva a provvedersi a Lucca di vettovaglie, etc., con suo decreto proibì il poter vendere grano, biade, etc., a' forestieri; e ciò fece per non dovere entrare in qualche impegno con i Francesi, permettendo che i nemici della Francia si provvedessero il bisognevole a Lucca.⁴⁰

⁴⁰ G. Sforza, op. cit., pag. 13

A questo punto, non senza difficoltà, una deputazione fu incaricata di scrivere a Modena una lettera di pentimento, la quale non sortì l'effetto sperato di evitare una repressione violenta da parte delle truppe francesi.

Quando Bonaparte venne a conoscenza della rivolta, infatti, immediatamente prese le necessarie misure per riportare l'ordine:

Il est est essentiel, citoyen général, d'occuper le forte di Garfagnana et de faire terminer les troubles qui inquiètent la tranquillité publique de ce pays. Je nai pas de renseignements assez plausibles pour connaître le parti qu'il convient de prendre. Je vous prie de me faire connaître le suit ce que je dois penser.

Ordonnez sur-le-champ qu'il y ait deux député de la Garfagnana au congrès de Modène; je vous autorise a les nommer. J'attends par le retour des ordonnances, des renseignements précis qui me mettent à meme de prendre un parti. (4 dicembre 1796)

Je désire qu'avec ces forces et les deux cohortes de Modène e Reggio vous vous rendiez à Castenuovo, que vous fassiez arrêter et fusiler six des chiefs, que vous fassiez brûler la maison d'une famille de ce pays-là, très-connue par être à la tête de la rébellion, et que vous fassiez arrêter douze otages et désarmer tous ceux qui auront pris part à ladite rébellion; après quoi vous publierez un pardon général pour le passé. (8 dicembre 1796)⁴¹

Destinatario di queste lettere era il nizzardo generale di brigata di stanza a Modena Jean- Baptiste Dominique Rusca, di accesi ideali giacobini e dal temperamento "intraprendente, feroce e temerario"⁴², incaricato di porre fine alla rivolta.

Giunta nell'ex capitale estense la deputazione garfagnina incaricata di presentare la dichiarazione di pentimento, il generale francese chiese la nomina di due deputati che raggiungessero Reggio per presiedere al congresso del 27 dicembre. Furono eletti Fieri e Carli, i quali si presentarono al cospetto di Rusca il 15 rinnovando il pentimento dei garfagnini. Rifiutate le condizioni dei ribelli, il generale partì alla volta della Garfagnana il 18 con circa 2000 soldati (la cosiddetta *Legione Lombarda*) e il 22, evitato il passo di San Pellegrino per le avverse condizioni climatiche e per il dissesto causato dai ribelli, entrò a Lucca.

Nella provincia garfagnina il timore della repressione crebbe a tal punto che il popolo fu convinto dalle famiglie dei ceti abbienti a riposizionare i cannoni nella fortezza di Mont'Alfonso e a lasciare le armi.

⁴¹ G. Sforza, op. cit., pag. 6

⁴² *Ibidem*, pag. 28

Una nuova delegazione da fu spedita a Lucca a presentare l'atto di sottomissione a Rusca, il quale se ne compiacque più per l'aver evitato di svolgere un'azione militare in una zona impervia che per l'abnegazione in sé. Ciò non gli impedì, comunque, di eseguire gli ordini e di partire il giorno di Natale con una colonna di 700 uomini. Giunse in Garfagnana un mese esatto dopo l'inizio della rivolta, il 26 dicembre, e a Castenuovo fu accolto da una calorosa accoglienza.

Le condanne a morte furono cinque: due diciottenni castelnovesi, Angelo Masotti, cannoniere, e Giovanni Pietro Ruggi, figlio dell'oste di Mont'Alfonso che aveva aiutato i ribelli a trasportare i cannoni ed aveva partecipato alle azioni contro i delegati modenesi, entrambi giustiziati il 30 dicembre 1796, mentre il 2 gennaio 1797 subirono la condanna il notaio Giovanni Antonio Santi, con il figlio Pellegrino abate, e Giuseppe Celeri colpevoli di aver fomentato la rivolta nella pacifica comunità di Trassilico issando le insegne estensi.

Cinque dei capi sono stati fucilati; altri, non essendo stati autori della ribellione, sono tolti i ostaggio insieme con alcuni dei più ricchi delle dette Comuni ribelli, dopo aver assistito in catene all'esecuzione dei cinque sopradetti, sono stati posti in libertà. Un gran palo fu piantato in un angolo della piazza di Castelnuovo, a' piedi del quale erano rimasugli degli stemmi dell'e x Duca fatti distruggere, e su de' quali stavano a ginocchi i condannati quando subivano ben giusta punizione. La casa dei Maggesi, capi della ribellione, non potendo essere incendiata, per non comunicare il fuoco alle case contigue, è stata saccheggiata dalla truppa e distrutta sino dai fondamenti. La casa e la capanna del capo ribelle di Vagli di sopra, dopo un orribile saccheggio, è stata condannata alle fiamme. I decantati Vaglini, all'apparir della truppa, dessi davano in dono le loro vite e portavano i loro fucili e i loro pennati. Alcuni di costoro, temendo di essere arrestati, fuggivano per nascondersi nelle loro grotte. [...] Per la scarica furono incaricati sei francesi, che non colpirono mortalmente i condannati, ma li ferirono. Si dice che il Rusca, non vedendo il popolo chiedere grazia, esclamasse: *Se avevi, o popolo, chiesta la grazia, l'avrei concessa*. Chiamati sei italiani, alla prima scarica uccisero i condannati, i cui cervelli schizzarono fino alla metà della piazza, In Vagli, al piano della Tambura, furono impiccati tre capi che presero parte alla rivoluzione di Castelnuovo⁴³.

Dopo aver eseguito le condanne, il generale Rusca provvide alla nomina dei due deputati che avrebbero rappresentato la Garfagnana al congresso di Reggio, al quale presero parte il seguente 8 gennaio.

⁴³ L. Migliorini, *Cronistoria della Garfagnana dal 1618 al 1800*, Castenuovo Garfagnana, stab. tip. A. Rosa, 1900, cit. pag 33 e seguenti.

Lasciato un presidio militare di circa 200 uomini (numero che andrà scemando con lo stabilizzarsi della situazione), il generale il 4 gennaio fece ritorno a Lucca ed il giorno dopo prese la via di Massa e Carrara per andare a sedarne la rivolta.

2.4 La *Relazione* della Municipalità di Castelnuovo

Due elementi caratteristici tornavano a conciliarsi nel quadro della Garfagnana dell'epoca trovando nella ribellione un loro nuovo punto d'arrivo: la pressione fiscale e la questione religiosa, quindi l'insofferenza dei tributi e la vocazione conservatrice, due facce della stessa storia garfagnina già manifestatasi ventiquattro anni prima.

Anche in questo caso, il malcontento non vedeva nell'istituzione ducale la propria origine, ma la soluzione, la continuità sicura a cui rifarsi per preservare quell'autonomia gelosamente rivendicata e quel rispetto reazionario per le tradizioni difficile da sradicare.

Non è un caso, quindi, che il principale ispiratore della rivolta fosse un membro del clero, Pier Paolo Maggesi, confessore dell'ex duca Ercole III e antirivoluzionario convinto. Ma tutta la compagine dei capi e promotori della rivolta presenta un'estrazione sociale assai eterogenea (fra i riconosciuti come responsabili ci furono anche un orefice, un chirurgo, un mercante e un ex marchese), a conferma del clima culturale e socio-economico della zona.

Così come era accaduto per la rivolta del 1772, in quella del 1796 le parti sociali si compattarono in uno schieramento volto ad ostacolare l'innovazione. In questo episodio, però, le energie impiegate furono maggiori e le conseguenze più gravi per la popolazione.

Interessante è notare come ancora una volta gli elementi più conservatori ed il campanilismo si distinsero nel momento in cui si affrontò il nodo dell'assunzione delle responsabilità all'annuncio dell'arrivo delle truppe francesi al comando di Rusca: quando la dichiarazione di sottomissione non sortì gli effetti sperati, la Municipalità di Castelnuovo scrisse una relazione nella quale descriveva la

propria versione dei fatti “intesa a scagionare il nuovo organo da ogni responsabilità dell’accaduto e ad evitare pesanti conseguenze”⁴⁴.

Col finire di ottobre, essa [*la Municipalità di Castelnuovo*] rimase senza il Governatore e senza il presidio di Montalfonso, senza che vi fosse organizzata nessuna autorità e veruna forza e senza che fosse assegnata dall’autorità costituita a Modena niuna interinale incombenza speciale agli corpi e alle forze militari.

Appena partito il Governatore, nacque qualche piccolo moto di cui direttamente e indirettamente fu avvertito il Comitato, da cui si attendevano in proposito le opportune disposizioni. Ritornata la calma, si aspettava con ansietà la venuta dei membri del Comitato, quando, la sera del 25 novembre, alla venuta della posta, scoppiò improvvisamente il tumulto, che non si poté frenare nel momento per essere impensato, notturno e perché, essendo nato a parole imprudenti del cittadino Franceschetti di Reggio e che anche perciò si poté credere momentaneo. Ma fu poi creduto irrimediabile la mattina del 26 novembre, quando si seppe che i forsennati si erano impadroniti del forte, dell’armi e delle munizioni.⁴⁵

Già di per sé la relazione della Municipalità di Castelnuovo presenta in maniera diversa le cause della rivolta.

L’abate Chelini, infatti, parlava di una sommossa originata da nuove tassazioni e dalla contrarietà della popolazione al proclama della libertà di culto, mentre in questo documento si fa riferimento ad un non meglio identificato reggiano, Franceschetti, il quale, venuto a sera da Reggio (la città, occorre ricordarlo, più repubblicana delle quattro nella zona emiliano-romagnola), avrebbe riportato alcune notizie foriere di malessere per la popolazione.

L’indizio può portare a pensare che la presenza di un presunto giacobino in Garfagnana avesse potuto determinare l’insurrezione attraverso false notizie atte a scuotere gli animi delle comunità conservatrici della provincia.

Al momento della deposizione del duca di Modena, la schiera dei giacobini garfagnini non era né folta né capace di accattivarsi le simpatie della popolazione e sicuramente avrebbe potuto far ricorso a personaggi extra provinciali per avere un appoggio ideologico più fermo (ne è un esempio il già citato poeta di simpatie repubblicane Giovanni Fantoni “Labindo” della Lunigiana), ma in un contesto in cui i fatti si susseguivano velocemente, come nel caso della conquista

⁴⁴ O. Rombaldi, *La Garfagnana nell’età napoleonica*, in “La Garfagnana. Storia, cultura, arte-Atti del convegno tenuto...”, cit., pag 165.

⁴⁵ *Ibidem.*, pag 166.

napoleonica, pare improbabile che le forze democratiche in campo fossero tali da poter disturbare la quiete pubblica.

Resta plausibile l'ipotesi, allora, che questo Franceschetti avesse annunciato delle novità sconvolgenti, ma anche volendo crederlo, non si potrebbe spiegare la velocità con cui la rivolta prese piede e si sviluppò. Leggendo la relazione, infatti, si parla dell'arrivo del reggiano la sera del 25 novembre: è possibile che in pochissime ore, dall'arrivo della posta all'inizio dei disordini, le forze si fossero già organizzate e che fossero state prese preparate tutte le disposizioni necessarie per attuare una simile operazione?

Pare di no, ricordando non solo il mosaico in cui erano divise le comunità garfagnine, poco inclini alla collaborazione interna, ma anche la situazione viaria che non permetteva veloci spostamenti, figurarsi di notte ed in prossimità dell'inverno. Qualcosa doveva essere già in movimento prima della rivolta, in attesa del momento opportuno.

Una probabile soluzione del perché Castenuovo citasse questo Franceschetti può essere trovata nella volontà della nuova Municipalità di presentarsi fedele al nuovo ordine costituito da Bonaparte. Considerando la contrarietà del generale francese a lasciare spazio alle istanze repubblicane nella penisola italiana, forse era assai comodo incolpare un giacobino di essere il mandante o la causa della rivolta. La vicinanza territoriale e la continuità amministrativa fra la Garfagnana e Reggio erano aspetti che potevano rendere credibili un suo arrivo nella provincia, così come proprio la sua città d'origine gli conferivano quel *physique du rôle* necessario per coinvolgerlo nella vicenda.

Se poi si considera che la presenza del Franceschetti non è riportata dal Chelini, si arriva ad una ulteriore conclusione: l'autore dello *Zibaldone* era un uomo di chiesa ed un cittadino lucchese, quindi, se non reazionario, sicuramente qualche antipatia verso i francesi l'avrà avuta, indi per cui sarebbe stata un'occasione persa quella di non riportare nella sua narrazione la presenza di un giacobino, provando a scagionare così il Maggesi (opportunitamente non citato?).

A riprova dell'avversione del Chelini per i francesi, ancora una volta è utile leggerne le parole:

Carattere del generale Rusca- Era nativo delle montagne di Nizza ed aveva studiata medicina, indi abbandonando, o per meglio dire, tradendo la propria patria, nel principio della rivoluzione di Parigi prese servizio in Francia e militò contro il proprio sovrano, con cui poi fu fatta la pace. [...] nulladimeno era dibosciato nel mangiare, bere e in donne, delle quali ne aveva due al suo servizio, che però dicevansi sue figliole; era sprezzatore al sommo della religione e delle cose sante, né poteva vedere se non di mal occhio i preti ed i frati; nulladimeno però quando si trattenne a Castenuovo invitava a pranzo due PP. Cappuccini di quel convento, che sapeva però che erano veri giacobini (!), cioè del partito francese repubblicano.⁴⁶

Sul riferimento ai padri cappuccini e la presenza di giacobini in Garfagnana, la questione rimane aperta. Una spiegazione intuitiva (quindi azzardata e priva di fondamento) potrebbe essere quella che vede i due padri intermediari fra il generale e la popolazione, nel tentativo di evitare spargimenti di sangue eccessivi.

Dopo aver tentato di sciogliere questi nodi, ritorna ad essere interessante la relazione della Municipalità di Castelnuovo che continua la narrazione degli eventi seguenti l'inizio della rivolta.

Questo evento [*la sollevazione e l'occupazione di Mont'Alfonso*] costernò tutti i buoni cittadini di Castenovo che ben tosto si videro in mezzo ai cannoni, alli fucili e alle baionette. I giovinastrì, sfrenati e miserabili, minacciavano tosto molti di più zelanti i quali, inermi com'erano, o fuggivano o furono arrestati. Il giorno 26 dopo pranzo fecero radunare per forza a mano armata molti dei capi famiglia, minacciando estermio e morte a chi non interveniva, per la quale cosa furono costretti a ritornare anche i sottrattisi colla forza da una tale adunanza, in cui niuno de buoni aprì bocca per esservi sempre la forza armata che unicamente dispose e fece avere esitanza all'atto unico di questo giorno, come e in quella guisa di cui potete essere più ampiamente informati dal cittadino podestà Zucchi.

Intanto, si seppe l'arrivo a S. Pellegrino dei membri del Comitato e tutte le direzioni che furono pensate convenienti ed atte a disarmare i fanatici furono loro inviate da Castelnuovo, che non sospirava che la quiete e il buon ordine primiero. Essi, col cittadino giudice di Camporgiano, ne ponno fare testimonianza irrefragabile, ma i suggerimenti sortiti da Castelnuovo non ebbero effetto sebbene fossero tentati dai nominati membri e dal giudice di Camporgiano, che, anzi, tutto il resto della Provincia, che non era sotto la forza e il terrore delle armi e del forte come la comunità di Castelnuovo, aderì spontaneamente ai parlamenti nei quali i soli rappresentanti della comunità di Castelnuovo. I predetti, con evidente rischio, mostrarono del coraggio contrariando per quanto poterono le idee dei briganti.

Gli autori di questo documento presentano la situazione ingovernabile e questo è un dato di fatto, viste le scarse forze di ordine pubblico ed il numero dei rivoltosi, i quali sono identificati come *briganti*, ma che in realtà, stando

⁴⁶ G. Sforza, *op. cit.*, pag 28.

all'elenco ufficiale dei nomi⁴⁷ e a quanto già appurato in precedenza, avevano un'estrazione sociale eterogenea e non solo di umili mestieri e natali.

A quanto pare le altre comunità furono invitate dalla Municipalità di Castelnuovo a fermare la ribellione dopo una seduta del parlamento provinciale, ma senza un risultato significativo finché non giunse l'annuncio dell'arrivo delle truppe di Rusca.

Viste in seguito le risoluzioni prese dal Parlamento, la comunità di Castelnuovo non poté pensare che a dar tempo e a procurare di persuadere colla ragione i fanatici anche perché si accorse che qualche altra comunità manifestò sentimenti di adesione e moltissime altre di una vera indifferenza; una tal massima sortì finalmente il suo effetto parte per le continue persuasioni adoperate e molto più quando vi si aggiunse il terrore della spedizione.

A questo punto si dichiara l'operato della Municipalità di Castelnuovo nel contesto della rivolta e si presentano le conclusioni:

Ma sembra alla Comunità predetta da aver compiuto il proprio dovere per quanto lo ha potuto nella calorosissima circostanza in cui era involta, ma esso è d'avviso di poter asserire con fondamento: 1° o tutta la Provincia è rea e la sola di comune di Castelnuovo come tale è innocente. 2° o tutta la Provincia, compresavi la comune medesima, è innocente e i soli insorgenti e i loro istigatori sono i veri rei e soli soggetti al castigo e alla spesa. La comune di Castelnuovo era inerme, senza munizioni ed oppressa dalle armi, dominata da forti con cannoni montati e caricati, il resto della Provincia aveva le armi, le milizie coi suoi ufficiali liberi e disponibili, qualche munizione nel forte delle Verrucole disarmato e dorse qualche quantità presso i particolari.

Al di là della retorica, è plausibile che le cose fossero andate nella maniera descritta, cioè che realmente nel capoluogo mancassero sufficienti armi e mezzi per soffocare il tumulto, che i castenovesi fossero ostaggi dei ribelli tanto da non potersi organizzare concretamente e che solo l'annuncio dell'arrivo di Rusca avesse raffreddato gli animi.

La questione della responsabilità è affrontata con un ragionamento lineare: Castelnuovo era stata abbandonata a se stessa e nessuno l'aveva aiutata realmente,

⁴⁷ Questo l'elenco completo dei responsabili: P.P. Paolo Maggesi (zoccolante) coi fratelli Francesco Saverio e Francesco, Raffaelli, Antonio Benassi, Paolo Ferrari, Giuseppe Cadani, Giovannetti (chirurgo), Luigi Giovanetti, Lorenzo Bersanti (orefice), Bartolomeo Bersanti, Felice Bacchini, Luigi, Domeico e Antonio Caturri, Angelo Bimbi (mercante), Valentino Gerolami, Cesare Castellani, Luigi Leonardi, Pio Ludovico Giorgi, Gaddi, Andrea Turelli di Careggine, Giuseppe Ponticelli (ex marchese), Giuseppe Paraggi (sacerdote), Pietro, Primitivo e Natale Catelli.

quindi essa era innocente, mentre le altre comunità o erano complici o anch'esse innocenti e solo i diretti partecipanti alla rivolta dovevano pagare. Questa conclusione pare solo in parte di condivisibile, poiché la colpa della mancata velocità di reazione alla rivolta non è certamente imputabile alle altre comunità, date le oggettive condizioni viarie, la confusione portata dai tumulti e la mancanza effettiva di un forte potere centrale.

Il documento, a questo punto, vira bruscamente in una versione mirata a tutelare gli interessi singoli della Municipalità di Castelnuovo paragonando la propria scarsità di mezzi con la disponibilità delle altre. Il discorso non si ferma ad una vaga denuncia su ciò che si poteva fare e che non fu fatto, ma prosegue citando l'altra protagonista di questa ribellione, la Vicaria di Camporgiano:

La vicaria di Camporgiano segnatamente era stata ordinata dai Comizi, invitata mediante il suo giudice e, insinuata a voce da qualche cittadino di Castelnuovo, pareva dunque per dovere e per zelo tenuta a sedar il tumulto, a disarmare i birbanti e ad aiutare li boni cittadini di Castenovo.

A quanto già detto, la Municipalità di Camporgiano si adoperò nei fatti descritti salvando la vita ai delegati modenesi e resistendo all'assalto dei ribelli alla rocca del paese, malgrado l'inferiorità numerica e grazie all'autorità del giudice Pier Vincenzo Caselli. Ma è noto che quando fu tentato di radunare le truppe disponibili mancò qualsiasi coordinamento e la fuga delle maggiori autorità della zona non aiutò la situazione.

Dopo questo breve, ma incisivo, atto di accusa, si riprendono costatazioni più misurate, risaltando, ancora una volta, l'innocenza davanti ai fatti compiuti dagli stessi cittadini castelnovesi della Municipalità di Castelnuovo e l'invito a condannare solo i veri responsabili della rivolta.

Se il resto della Provincia è innocente pare che più innocente si debba ritenere la comune di Castelnovo, considerata corpo morale e che non si possano aver per rei che quegli individui che vi hanno parte principale, i loro fomentatori ed aderenti, fuori di quelli tra questi ultimi che vi abbiano aderito o costretto o per far rivivere la pace.

Si osservino su di questi articoli di ragione gli atti pubblici già passati in mano in mano dei cittadini comizi e, prima di discendere a condannare una comune che pare fin d'ora presa unicamente di mira, si dia loco ad una regolare discussione mediante un più ampio aggiornamento dei fatti e di ragione nelle forme prescritte come dopo questa breve rimostranza che manda la sua Comune.

All'arrivo di Rusca, come già detto, la popolazione accolse il generale sotto il diluvio e lo festeggiò, ma questo non la risparmiò da subire la ritorsione prevista per chi si ribellava alle autorità francesi.

Considerando nel complesso le due testimonianze riportate, quella dell'abate Chelini e la suddetta relazione della Municipalità di Castelnuovo, si è potuto constatare che sia che si fosse ribellata contro la libertà di religione o per nuovi tributi, sia che lo avesse fatto in prospettiva di un progetto più ampio di repubblicanizzazione architettato da qualche patriota con l'ausilio di personalità esterne, la Garfagnana rimaneva impermeabile alla diffusione delle idee rivoluzionarie e continuava nel tempo a mantenere i suoi tratti caratteristici di conservatorismo e particolarismo.

Anche nella ribellione, infatti, le comunità non seppero e non vollero aiutarsi, forse per non dare l'idea di collaborare con l'occupante temendo un ritorno estense, forse per non invischiarsi negli affari di chi semplicemente "stava di là".

Nella Relazione, inoltre, è riconoscibile la volontà di distaccarsi dalle responsabilità collettive (malgrado avessero partecipato alla rivolta anche molti castelnovesi, definiti, però, *briganti*, e forse non a caso), con argomentazioni che a volte non erano del tutto fondate.

Proprio per questo, il documento mostra un sistema di fazioni e di divisioni ben radicato sul territorio di natura non occasionale e, allo stesso tempo, un notevole opportunismo politico da parte del ceto dirigente di Castelnuovo, pronto a denunciare impropriamente le comunità vicine ed a etichettare i propri cittadini pur di risultare innocente e pronta all'ossequio del nuovo padrone.

Anzi, si può supporre, in ultima analisi, che lo scopo della Relazione fu quello di salvarsi a discapito di tutto e di tutti, assecondando una vocazione particolaristica che mirava alla conservazione della propria integrità anche e soprattutto a prezzo dell'integrità altrui.

2.5 Una difficile gestione

Questo episodio pone la Garfagnana e la sua rivolta del 1796 nel solco della generale insorgenza sorta dopo la fine della “luna di miele” fra le truppe francesi e le comunità locali. Si trattava, dunque, di un tratto comune a tutte quelle realtà nelle quali la presenza dei soldati di Bonaparte avevano seguito gli ordini di spoliazione e di conquista previste dal Direttorio.

Sedata la rivolta e attuata la precaria dipartimentalizzazione della zona, la gestione non risultò godere dell’auspicata armonia.

Fin da subito, infatti, i rapporti fra il commissario esecutivo e l’amministrazione centrale del dipartimento delle Alpi Apuane furono compromessi: se da un lato Lizzoli esigeva che le norme comunicate dal governo centrale fossero seguite alla lettera, dall’altro molto spesso i membri dell’amministrazione, ed in particolar modo i due garfagnini Venturelli e Pieroni, tendevano a darne un’interpretazione più ampia e meno fedele, se non, in certi casi, contraria.

Soprattutto in materia religiosa il rappresentante della Garfagnana Paolo Pieroni si era rivelato il maggiore oppositore al nuovo corso, cercando di rendere meno dura la legislazione cisalpina nei confronti del clero, condannato, fra le altre restrizioni, a subire soppressioni di ordini religiosi e il relativo incameramento dei loro beni (il numero delle confraternite cristiane soppresse fu di 152 sulle 251 di tutto il dipartimento del Panaro⁴⁸)

Specchio di questo scontro fu la renitenza delle comunità al giuramento previsto per i municipi ed i capi della guardia nazionale, “contrario ai sentimenti cristiani di amore e di tolleranza che offriva ai preti reazionati un valido motivo di propaganda controrivoluzionaria”⁴⁹. Addirittura, a causa di questa forte opposizione, alcune comunità come quelle di Rontano (Terre Nuove-Castelnuovo) e del Poggio (Camporgiano) furono soppresse e non pochi disagi ebbero i capi delle Municipalità ad assolvere al mandato esecutivo di giuramento.

⁴⁸ Per approfondire, si veda: G. Bertuzzi, *La vendita dei beni nazionali in Garfagnana (1798-1806): contributo di studio*, in “La Garfagnana dall’arrivo di Napoleone all’Unità (1797-1861)-Atti del convegno tenuto...”.

⁴⁹ G. Pellegrinetti, op.cit., pag. 266.

“Il quadro della situazione è veramente sconcertante, ma il rinnovamento che si voleva nella vita politica, civile, amministrativa in generale non era opera leggera né facile”⁵⁰ e i continui cambi di amministrazione e la soppressione di quegli organi da secoli deputati al controllo del territorio, come le Vicarie, si aggiunsero all’ostilità latente della popolazione.

In tutto questo giocavano poi gli antichi sentimenti identitari delle comunità, assolutamente contrarie a sottostare allo snellimento amministrativo introdotto dai francesi.

Ad ogni modo, al di là della forte presenza reazionaria costantemente alimentata dal clero locale, non si presentarono in Garfagnana altre situazioni di rivolte popolari analoghe ai fatti legati al novembre del 1796: più che la fedeltà al nuovo regime, forse fu il timore delle repressioni e la velocità con cui esso presto collassò, lasciando tornare la provincia garfagnina sotto i propri “naturalisti” signori.

2.6 L’evoluzione amministrativa napoleonica

Alla vigilia dell’età imperiale, con il decreto del 21 febbraio del 1804, il territorio del dipartimento del Panaro (facente parte della Repubblica Italiana istituita da Bonaparte nel 1802) fu suddiviso in otto distretti: Modena, Mirandola, Finale, Sassuolo, Sestola, Montefiorino e Castelnuovo di Garfagnana.

Per una maggiore praticità e facilità di comprensione si veda la seguente tabella che mostra, seguendo il fiume Serchio verso valle, quali erano e dove fossero site le comunità che componevano il distretto garfagnino⁵¹.

Comune	Frazioni	Abitanti nel 1803
Soraggio	Rocca, Collecchio, Camporanda, Brica e Metello	775

⁵⁰ G. Pellegrinetti, op. cit, pag. 267

⁵¹. La tabella esposta è stata elaborata sulla base dei dati contenuti in G. Bertuzzi, *La vendita dei beni nazionali in Garfagnana (1798-1806): contributo di studio*, in “La Garfagnana dall’arrivo di Napoleone all’Unità (1797-1861)- Atti del convegno tenuto...”, pag 113. In questa sede si è preferito riportare i nomi dei comuni in ordine geografico da nord a sud e non per popolazione per un migliore inquadramento del territorio.

Sillano	Capanne, Borsigliana, Livignano, Dalli Sotto e Sopra	1444
Magliano	Ponteccio, Castelletto, Giuncugnano, Vargliano e Capoli	870
S. Anastasio	Petrognola, Nicciano, Cortia, Colognola, Cogna e Gragnana	807
Piazza	Sala, San Michele, San Donnino, Petrognano, Casciana e Cascianella	661
Verrucole* ⁵²	Vibbiana, Orzaglia, Caprignana e Valle	546
San Romano*	Sillicagnana, Sambuca, Villetta, Naggio	793
Corfino*	Canigiano, Magnano e Pianacci	749
VillaCollemandina*	Massa-Sassorosso	842
Pieve Fosciana*	Pontardeto, Pontecosi, San Pellegrino e Roncagliana	1034
Camporgiano**	Casatico, Vitoio, Roccalberti, Puglianella e Poggio	1030
Careggine**	Capricchia, Capanne e Fabbriche di Careggine	904
Vagli Sotto**	Vagli Sopra e Roggio	1491
Sillicano**	Filicaia, Colle e Gragnanella	712
Castelnuovo	Cerretoli, Torrite, Montalfonso, Monterotondo e Antisciana	2696
Fosciandora*	Ceserana, Villa, Sillico e Bargecchia	1138

⁵² I comuni che presentano il simbolo (*) sono quelli siti sulla riva sinistra del fiume Sechio mentre quelli con i simboli (**) sono quelli posti a destra.

Palleroso**		215
Sassi**	Eglio, Alpe e Rontano	1295
Molazzana**	Vergemoli, Cascio, Brucciano e Calomini	1704
Trassilico**	Gragliana, Campolemisi, Alpe e Fornovolasco	1638
Vallico Sotto**	Valico Sopra e Fabbriche di Vallico	1384

Sulla base dei dati del 31 marzo 1803 la popolazione totale del distretto era di 22748 abitanti, divisi in ventuno comuni e 79 frazioni.

Il decreto imperiale del 30 marzo 1806 apportò ulteriori modifiche all'assetto amministrativo facendo confluire nel Principato di Lucca e Piombino (istituito da Napoleone l'anno precedente e retto da Felice Baciocchi e da Elisa Bonaparte) i territori dell'ex ducato di Massa e la provincia della Garfagnana, alla quale venivano aggiunti Minucciano, Castiglione e Gallicano.

Non saranno esposte in questa sede le vicende che coinvolsero direttamente la città di Lucca nell'assetto napoleonico, e basti sapere che entrando a far parte del "corpo monarchico francese", pur mantenendo un'apparente autonomia, furono introdotti nei nuovi e vecchi territori della ex repubblica il Code civil des Français (meglio conosciuto col nome di Code Napoléon, promulgato nel marzo del 1804), il sistema monetario imperiale e il concordato sottoscritto con Pio VII.

Le sedi delle prefetture furono poste a Lucca (con giurisdizione sui territori della ex repubblica lucchese, eccetto Montignoso e Gallicano), a Massa (con giurisdizione anche su Carrara e Montignoso) e a Castelnuovo, già capitale distrettuale. Più nello specifico, facevano capo al Burò di Castelnuovo i cantoni e le relative frazioni di Minucciano, Camporgiano e Gallicano.

In questo nuovo contesto, la figura del Prefetto andava a sostituirsi a quella del Delegato di Polizia (carica in vigore dal 1803 che aveva sostituito quella del Viceprefetto del 1798), le cui funzioni erano sostanzialmente legate al controllo delle comunità (inteso non solo come controllo poliziesco, bensì anche come

controllo di carattere amministrativo: manutenzione e riparazione di canali e strade, mantenimento dei confini, vigilanza sullo stato dei servizi ospedalieri e scolastici e sui “beni culturali” quali musei e biblioteche pubbliche, conservazione dei beni nazionali e gestione del Demanio) e alla salvaguardia dell’ordine pubblico. Di nomina governativa, era il diretto rappresentante del potere centrale nei dipartimenti e ad esso facevano riferimento i piani superiori della gerarchia amministrativa per l’applicazione delle leggi emanate ed era affiancato da un consiglio consultivo che lo sostenesse nel suo esercizio.

Il primo Prefetto nominato per Castelnuovo fu Niccolao Giorgini, in carica dal luglio del 1806 all’aprile del 1807, fedele amministratore dei Baciocchi e strenuo nemico della criminalità locale durante il suo breve mandato⁵³.

Ai fini del presente elaborato, è necessario ricordare che spettò a Giorgini procedere alla nuova organizzazione dei tribunali della zona, dove fino al 1809 fu presente un tribunale di Prima Istanza collegiale con autorità in materia civile e penale, poi soppresso insieme a quello di Massa e trasferito in un’unica sede a Lucca.

Dal primo gennaio del 1809 la Prefettura divenne Viceprefettura e l’anno seguente essa fu sostituita dalla Suddelegazione di governo.

Proprio il 1809 fu l’anno di un nuovo censimento⁵⁴ che permette di poter vedere l’evoluzione degli assetti amministrativi dall’epoca della Repubblica Italiana all’istituzione del Principato lucchese.

Comune	Sezioni	Abitanti nel 1809
Giuncugnano	Varliano e Capoli, Albiano-Sermezzana, Pugliano-Metra-Antignano, Ponteccio-Cappellette	1490

⁵³ Al riguardo si veda l’interessante saggio di O. Raffo Maggini, *Il governo della Prefettura di Castelnuovo Garfagnana durante il mandato del Prefetto Niccolao Giorgini (Luglio 1806- aprile 1807)*, in “La Garfagnana dall’arrivo di Napoleone all’Unità d’Italia- Atti del convegno tenutosi...”, pag 165 e seguenti.

⁵⁴ ASLU, Gran Giudice, Ministero della Giustizia, dell’Ierno, degli Affari Esteri, ecc..., dalla filza 438 alla filza 442.

Minucciano	Gorfigliano, Gramolazzo, Castagnola, Agliano, Pieve San Lorenzo	1559
Sillano	Capanne, Ospedaletto, Soraggio Dalli	1705
Piazza-Petrognola	Borsigliana, Cogna, San Michele, Nicciano e Gragnana, S. Anastasio, Livignano, San Donnino	1645
San Romano	Caprignana, Verrucole e Vibbiana, Orzaglia, Sillicagnana, Sambuca	1430
Villa Collemantina	Corfino, Canigiano, Massa, Sassorosso, Magnano	1714
Pieve Fosciana	Bargecchia, Sillico, Pontecosi	1884
Camporgiano	Casciana, Cascianella, Casatico e Vitoio, Poggio, Puglianella, Roccalberti, Sillicano	1852
Vagli Sotto	Vagli Sopra e Roggio	1820
Careggine	Capanne e Isola Santa, Capricchia, Fabbrica	1469
Castelnuovo	Antisciana, Cerretoli, Monterotondo, Torrite, Gragnanella, Colle, Palleroso, Rontano e Deccio	3669
Castiglione	Chiozza, Castiglione San Michele, Alpi, Cerageto, Mozzanella	2264
Fosciandora	Riana, Lupinaia, Treppignana	1286
Molazzana	Cascio, Sassi, Eglio, Alpe di Eglio- Cappellania di Sant'Antonio, Brucciano	2043

Trassilico	Gragliana, Vallico Sopra, Vallico Sotto, Fabbriche di Vallico	2626
Vergemoli	Fornovolasco, Calomini, San PellegriNETTO Alpe, Campolemisi	1339
Gallicano	Bolognana, Cardoso, San Romano, Verni, FiattonE, Perpoli	2421

Come si può vedere, facendo un confronto con la tabella precedentemente esposta, l'assetto amministrativo del territorio mutò in maniera profonda, puntando soprattutto allo snellimento delle comunità attraverso l'accorpamento di più sezioni sotto un unico comune.

La popolazione ammontava a 32216 individui, distribuiti su 17 comuni e circa 93 sezioni. L'aumento di circa diecimila persone rispetto al precedente censimento è dovuto al fatto che, con l'unione al principato, i territori della Garfagnana estense vedeva comprendere nei suoi confini quei comuni che prima erano della repubblica di Lucca. Ne sono l'esempio i già citati comuni di Minucciano, Castiglione e Gallicano.

Ad un aumento del bacino di utenza, però, non corrispose un aumento dei servizi, come descritto poco sopra, lasciando quindi la Garfagnana ancora una volta quasi in balia di se stessa.

Questo vuoto amministrativo, nel contesto della ferrea composizione gerarchica di controllo dell'assetto napoleonico, sarà verificabile nel momento in cui, nei prossimi paragrafi, si tratterà del ruolo e delle funzioni del giudice di pace.

Capitolo II

Protagonisti e vicende di una provincia di confine

1. Fonti documentarie, metodi e strumenti di analisi

Prima di procedere all'esposizione ed al commento del materiale, è necessario fare alcune precisazioni temporali e di metodo per chiarire le scelte e le linee di sviluppo di questo elaborato.

Il seguente lavoro si basa interamente sui documenti rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Massa: le filze 108, 109 e 110 del fondo "Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860)" riportano la dicitura "Giudicatura di Pace di Castelnuovo G.- Atti Civili- Giudice di Pace" e sono delimitati dagli estremi temporali 1809-1814.

A livello meramente tecnico, la scelta di questo campo di ricerca è dovuta al fatto che gli atti della giudicatura rappresentano il gruppo più compatto e ricco degli anni che interessano la presente tesi.

Per quanto riguarda il numero degli atti presi in esame, si veda la seguente tabella riassuntiva:

Totale fondo 1808-1814	1842
Totale documenti scelti	322
Valore percentuale	17%

Il fondo consta di poco meno di duemila atti dei quali sono stati scelti come materiale di interesse ai fini dell'esposizione 322 documenti, un dato di poco inferiore del 20%.

Da questa somma è necessario, però, sottrarre i documenti contenuti nella filza 110 relativi al biennio 1813-1814, il cui supporto cartaceo (quadernetti rilegati e non fogli singoli numerati come per gli atti degli anni precedenti) si trova in uno stato particolarmente deteriorato (soprattutto per quanto concerne il 1813), mentre il resto dei documenti sono da considerarsi ormai fuori dal periodo di riferimento

preso in esame (1814). A livello cronologico, dunque, gli atti riguardano la parte centrale della dominazione napoleonica, poco dopo l'inizio "silenzioso" del declino dell'impero con la campagna di Spagna e poco dopo l'effettiva presa di coscienza del disastro di Russia.

Un altro elemento che deve essere considerato è quello relativo alla documentazione del 1808, che risulta ridotta a pochissime e confuse unità di scarso valore.

Alla luce di quanto esposto, si veda la nuova tabella.

Totale fondo 1809-1812	1366
Totale documenti scelti	260
Valore percentuale	19%

L'analisi, quindi, si fonda su un campione di 260 documenti, pari al 19 % degli atti fruibili.

Per una narrazione che consentisse una presentazione chiara, il materiale è stato ripartito in cinque parti affinché fosse più facile stenderne una trama che permettesse un'agevole analisi, a sua volta riconducibili a tre principali filoni narrativi: il primo e più corposo gruppo di documenti (149) raccoglie le cause che vedono specificatamente tre protagonisti nelle molteplici funzioni di attore, reo convenuto e giudice supplente; il secondo, circoscritto a solo un biennio (1810-1811) e per questo esile, ma molto interessante, relativo ai sequestri; il terzo gruppo, infine, riguardante cause di carattere vario, a volte curiose, sicuramente utili per completare la "fotografia" di quella che fosse la Garfagnana di inizio XIX secolo.

La tabella riassuntiva presentata alla pagina successiva riporta i nominativi ed il numero dei documenti rinvenuti, nonché con il relativo valore percentuale, dei documenti presi in esame per avere fin da subito un'immagine chiara del percorso intrapreso e del peso specifico di ogni sezione.

Nominativo	Numero documenti	Percentuale⁵⁵
Senatore Carlo Carli	23	8,85
Bartolomeo Dini	40	15,38
Giovacchino Rosati della Bona	70	26,92
Sequestri	16	6,15
Cause di carattere vario	111	42,69
TOTALE	260	99,99

Si procederà, quindi, seguendo volta per volta i protagonisti nelle loro cause cercando di conoscere più da vicino non tanto il sistema giudiziario, quanto la realtà a cui fu applicato nel contesto economico esposto nei paragrafi precedenti. È indubbio, infatti, che la sede della Giudicatura di Pace di Castelnuovo, in quanto uno degli ultimi uffici di giustizia rimasti attivi dopo gli spostamenti adoperati con l'assimilazione a Lucca, abbia molto da raccontare.

Come poco sopra spiegato, la necessità di trovare un ordine nella mole di informazioni acquisite ha portato ad una cernita ben precisa, per la quale alcuni argomenti non sono stati inclusi seppur di notevole interesse e valore .

È ovvio il fatto che, per motivi di spazio, non sarà possibile esporre tutte le cause ed è altrettanto logico che non sarà necessario, così come non sarà essenziale ai fini del presente elaborato giungere alle sentenze dei vari percorsi giudiziari seguiti.

Al riguardo, bisogna infine dire che non tutte le cause riportate approdano a sentenza nei documenti successivi: alcuni mancano fisicamente (con conseguente salto nella numerazione), altri si spengono senza offrire spiegazioni lasciando in sospeso il caso. Al di là di questi fisiologici problemi d'archivio, comunque, ciò che più è rilevante ai fini della seguente esposizione è la casistica in sé.

⁵⁵ Alcune cifre possono essere soggette ad arrotondamenti minimi, tali da non compromettere il risultato in maniera rilevante.

A questo punto, prima di procedere alla reale presentazione dei protagonisti di questo studio, è necessario fornire alcuni ultimi dati importanti sul metodo e l'approccio ai documenti.

Non è sicuro dove esattamente si trovasse la sede della giudicatura, ma è probabile che sorgesse presso palazzo Martini, già sede di tribunali di prima istanza, oggi sede comunale.

Di nomina imperiale, il giudice di pace aveva molteplici funzioni, "utilissimo tanto come giudice, quanto come agente dei tribunali superiori"⁵⁶. Le sue competenze spaziavano dal campo civile (le cause personali e reali fino a 600 lire, mentre le sue sentenze erano inappellabili per i contenziosi fino a 100 lire; elezione di tutori, risoluzione di contenziosi fra vicini) a quello penale (pacificazione delle risse e delle liti, prevenzione dei delitti, sequestri per illeciti), conduceva il bureau di polizia del proprio circondario con la possibilità di infliggere multe fino a 50 lire e detenzioni fino a 10 giorni.

I giudici di pace erano notabili del posto, esponenti di una piccola nobiltà di toga, molte volte non estranei alle parti venute in causa. Il giudice di pace in carica dal 1809 al 1812 fu Giovanni Marcucci, al quale era affiancato il cancelliere Luigi Pieroni; giudice di pace primo supplente era Pietro Paolo Bertagni, mentre il secondo supplente era Giovacchino Rosati della Bona.

La varietà delle cause da loro giudicate è assai ampia. Principalmente si tratta di casi di natura economica quali sollecitazioni di pagamento per interessi su capitali maturati dovuti o prestiti, ritardo nel risarcimento di crediti, dispute ereditarie. Accanto a questi casi, si presentano cause affini che riguardano la vendita di animali, con un'ampia gamma riguardante denunce per l'acquisto di bestie malate spacciate per sane o per pregne, nonché mancati pagamenti in natura (farina, frumento e altri generi alimentari). Come già detto, infine, di rilievo erano i casi di sequestro di merci in prossimità dei confini con il Regno d'Italia e l'Impero Francese.

Non mancano, però, altri interessanti documenti che riportano dispute più "sociali": minacce fisiche, elezioni di tutori per minori, questioni relative a matrimoni, liti di vicinato.

⁵⁶ C. Zaghi, *op. cit.*, pag. 391

Se per i maggiori protagonisti è stata usata la tecnica della ricorrenza, nelle cause di genere vario il metodo di cernita è stato strettamente personale, valutando, caso per caso, quali potessero essere gli atti che si distinguessero per originalità ed interesse, cercando comunque di offrire il più ampio numero di possibilità di analisi.

A quanto detto, infine, è necessario porre giusta attenzione al caposaldo dell'amministrazione in tutti i territori soggetti alla dominazione napoleonica, il Code Napoléon: promulgato pochi mesi prima dell'ascesa di Napoleone al soglio imperiale, è senza dubbio il monumento più duraturo della sua epopea, nonché l'atto che più incise sulle società civili che seguiranno la caduta dell'impero.

Esso rappresenta per il presente elaborato uno strumento importante, di supporto alla ricerca, la quale, però, sarà orientata più verso l'aspetto "umano" delle cause, interessandosi maggiormente agli aspetti della quotidianità.

Molto e assai articolatamente è stato scritto sull'influenza che questo codice di leggi, erede delle elaborazioni illuministe e degli stravolgimenti rivoluzionari, ebbe sugli elaborati successivi.

In questa sede basti la consapevolezza del fatto, forse scontata in sé, che l'intera struttura che sostiene gli atti e le azioni esposte nei documenti, le funzioni e le decisioni, hanno alla base questo codice e che, pur quando non è direttamente citato, esso è ben presente ai protagonisti di cui si parlerà.

Ad ogni modo, ci saranno momenti nella narrazione in cui, in assenza di informazioni utili per completare il quadro biografico dei protagonisti, il codice permetterà di studiarne la casistica da un punto di vista più tecnico e particolare, offrendo così all'analisi la possibilità di misurarsi sul campo con gli stessi strumenti dei legislatori dell'epoca.

Con queste dovute premesse, è possibile inoltrarsi nell'ampio spettro offerto dagli atti di questo ufficio di giustizia, cercando di immaginare quanta e quale pluralità di soggetti si presentò davanti ad esso e provando, in conclusione, di ricostruirne il corpo attraverso i volti dei casi esaminati.

2. Indicazioni pratiche

Nella trascrizione del testo si sono dovute considerare molte questioni, sia di carattere ortografico, sia di carattere tecnico.

Per quanto riguarda l'ortografia è stato deciso di rispettare, in linea di massima, quanto trasmesso negli atti, riportando il testo fedelmente, come nel caso degli accenti: perchè, giacchè, hà, frà.

Le abbreviazioni contenute nell'originale, invece, sono state sciolte e trascritte per esteso ("r.duo" in "residuo").

Alcune formule fisse, quali intestazioni (es: "Felice I, Per grazia di Dio, e della Costituzione...") o formule di chiusura (es: "noi ne abbiamo esteso il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da Noi e dal nostro supplente cancelliere"), indicazioni di archiviazione dei documenti (es: "registrata a Castelnuovo il dì 21 andante al foglio 61-62 Col. 3° con il pagamento di un franco"), ripetizioni (es: "Datagli conoscenza dei fatti sopra cui le parti non convengono, egli ha deposto") e le firme in calce ai documenti sono state tolte perché irrilevanti ai fini dell'analisi e segnalate con le parentesi quadre contenenti tre punti di sospensione [...]. Ad ogni modo, il primo atto sarà riportato integralmente, esemplificativo per gli altri che seguiranno.

Trattandosi di documentazione manoscritta, a volte è successo che non fosse possibile comprendere con certezza il significato di quanto scritto, malgrado le congetture e le ipotesi. In questi casi è stato posto fra parentesi quadre ed in corsivo ciò che pareva essere più vicino al significato originale [*costare*]. Qualora, poi, non fosse proprio in nessun modo possibile leggere o interpretare quanto scritto, è stata posta fra parentesi una *crux disperationis* [†].

Le trascrizioni in corsivo, invece, servono a sottolineare una particolare parola (*la Loggetta*) o per indicare una trascrizione fedele che potrebbe sembrare un errore di battitura ("sulla domanda che *le* fa"). Eventuali aggiunte per sopperire sviste o errori contenuti nell'originale saranno ogni volta opportunamente segnalate fra parentesi quadre, "[f]rutti".

Qualsiasi altra modifica posta, sarà comunque segnalata con la relativa nota.

Per quanto riguarda gli archivi consultati, nelle note a pie' di pagina si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:

- Archivio di Stato di Massa: ASMS;
- Archivio di Stato di Lucca: ASLU;
- Archivio della Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana: APLC;
- Archivio Parrocchiale di Castelnuovo Garfagnana: APCG;
- Archivio Parrocchiale di Gragnanella: APG

Si riporterà sempre in forma estesa, invece, il nome del fondo (“Notari della Garfagnana” o “Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860)”) da cui si sono ripresi i documenti e si baderà di specificare la filza, anche nei casi in cui in una stessa pagina compaiano due atti appartenenti alla medesima, poiché la numerazione degli atti non è regolare.

Gli archivi familiari, infine, saranno citati per intero (es: “Archivio privato della famiglia Dini, Gragnanella”).

3. Il senatore Giovanni Carlo Carli

Era forse prevedibile, ma non troppo scontato, che nel corso delle ricerche svolte per dare un ordine agli atti della Giudicatura di Pace di Castelnuovo Garfagnana e per riceverne materiale utile a fornire un contributo organico, si finisse con l'imbattersi in maniera ricorrente in personaggi che, per il loro spessore storico locale o per la peculiarità della loro funzione all'interno del contesto analizzato, rivelassero attraverso le cause che li riguardavano molto di più di quanto si potesse immaginare.

Se i criteri di cernita inizialmente erano basati sul numero degli atti di ogni singolo protagonista e sul loro peso specifico nell'ambiente, ad una più profonda ed attenta lettura ci si può accorgere di come fra essi stessi intercorresse un'alta intensità di relazioni, le quali, se da un lato potevano anch'esse essere prevedibili, dall'altro offrono un'inedita chiave di lettura degli atti stessi.

La narrazione che si andrà presentando, dunque, oltre a voler raccontare la storia di una comunità e dei suoi maggiori esponenti non avvalendosi solo del supporto di precedenti ricerche strettamente biografiche, tenderà a stringere nodi più che a scioglierne. Per avere una quadro complessivo e comprensibile di quello che i documenti possono offrire, infatti, è necessario cogliere l'intreccio narrativo e umano che si può scorgere all'interno del fondo preso in esame, riallacciando la sostanza storica, composta da documentazione fedele (gli atti, appunto), alle supposizioni che se ne possono evincere, sostenute da non sempre facili e reperibili informazioni.

Di conseguenza, non sarà così netto il confine fra le cause riguardanti l'uno o l'altro caso analizzato, e anzi, bisognerà spesso ricordare come e quanto intensi fossero certi rapporti per poter fruire appieno delle informazioni sedimentate nel blocco di documenti considerati.

In virtù di ciò e di quanto esposto già nei paragrafi introduttivi, si potrà fin da subito scorgere questa tendenza della narrazione a tessere più che a scindere, non ponendo questioni ma risolvendone attraverso il collegamento con elementi esterni alla causa di per sé analizzata permettendo di avere un più ampio punto di

vista e di riferimento per la comprensione della società garfagnina del primo decennio dell'Ottocento.

Si veda, dunque, questo primo documento che apre la narrazione relativa al senatore Giovanni Carlo Carli, ma che in anteprima presenta gli altri due maggiori protagonisti di questa ricerca:

Oggi ventiquattro del mese di aprile milleottocentonove.

Avanti di Noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace di Castelnuovo è comparso il sig. Senatore Carlo Carli possidente e domiciliato a Castelnuovo. Egli ci ha esposto, che in forza di una citazione debitamente notificata, e registrata a Castelnuovo il dì 21 andante al foglio 61-62 Col. 3° con il pagamento di un franco⁵⁷ ha fatto chiamare

il signor Domenico Bimbi, commerciante e possidente domiciliato a Castelnuovo per conciliarsi sulla dimanda che intende formare contro di lui onde astringerlo ad estinguere le rate scadute sul capitale costituito a favore del negozio cantante⁵⁸ in nome di Bartolomeo Dini, e aggro dal signor citante, come risulta da rogito Bona dagli undici marzo 1806, ed ascendenti a modenesi lire millequattrocentonovantatre, e soldi tredici, corrispondenti a franchi 680, e 95, e più frutti maturati al dì undici marzo scorso lire modenesi trecento ventinove undici, e sei corrispondenti a franchi 126, e 61, e così in tutto lire modenesi suddette mille ottocento ventitre quattro, e sei, corrispondenti a franchi 807, e 56, [...].

Si è tenuto trattato di accomodamento, ma non ostante la nostra mediazione non è riuscito di concluderla, ed in conseguenza noi ne abbiamo esteso il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da Noi e dal nostro supplente cancelliere.

Gio: Marcucci giud. di Pace
Pietro Porta supplente cancelliere⁵⁹

Come si vede, oltre al nome del senatore, attore nella causa, si legge del negozio che prende il nome di Bartolomeo Dini, e si cita l'attività di Giovacchino Rosati della Bona.

Questo primo anello di congiunzione di per sé rivela poco, ma sarà interessante vedere come nel seguito dell'analisi fornirà interessanti dati, soprattutto sulle relazioni molto intense fra i Carli e la famiglia Dini: già attraverso la biografia del senatore, infatti, si possono individuare i rapporti stretti che lo legavano a Bartolomeo Dini, al quale sarà dedicato il successivo paragrafo.

⁵⁷ La parte relativa alla archiviazioni, essendo irrilevante ai fini dell'analisi, non verrà esposta nei prossimi documenti. In egual modo non saranno riportate le firme dei giudici e dei cancellieri se non ritenute utili.

⁵⁸ "Cantante sotto il nome di alcuno. T. mercantile. Intitolato nel tale, Che va, o vada sotto il nome di lui", dizionario on line Tommaseo Bellini, <http://www.tommaseobellini.it/#/>, "cantante".

⁵⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 68

Le notizie relative ai Carli sono molte, soprattutto a partire dal XIX secolo: per circa un secolo i destini della Garfagnana si legarono strettamente alle vicende che coinvolsero i principali esponenti di questa famiglia, il cui primo più illustre rappresentante fu il senatore (poi conte) Giovanni Carlo Carli⁶⁰.

Nato a Castelnuovo Garfagnana il 24 settembre del 1755 da Giuseppe Carli (1715-1756) e Maria Antonia Dini (1729-1805), intraprese presto la carriera militare, distinguendosi per la fermezza tenuta con la truppa e le proprie capacità organizzative. Leale agli Este, nel 1782, a 27 anni, fu insignito del grado di Colonnello comandante delle truppe locali.

Malgrado il suo attaccamento alla causa ducale, Carli seppe attraversare indenne, se non brillantemente, la parentesi dell'occupazione francese della Garfagnana, riuscendo a sfruttare le istanze rivoluzionarie e l'ordinamento napoleonico per incrementare il prestigio e la ricchezza della propria casata.

Già nel 1796, quando Bonaparte impose un esoso tributo per la sopravvivenza del ducato di Modena, il governatore Giampiero Mulazzani lo scelse, assieme a Giovanni Martino Maria Fieri, per compiere la raccolta di danari e materiale prezioso nella provincia, missione nel quale si rivelò zelante e capace.

Com'è stato detto nel capitolo precedente, fu proprio Carlo Carli, di nuovo assieme a Fieri, a mantenere il controllo militare di Castelnuovo durante la ribellione del novembre del 1796 e successivamente entrambi andarono al cospetto del generale Rusca nell'inutile tentativo di dissuaderlo dall'uso della forza contro i ribelli.

Nella breve parentesi del 1799, Carli ricoprì la carica di Luogotenente provvisorio per conto di Ercole III; dopo Lunéville prestò giuramento alla Repubblica e ancora al Regno d'Italia, quindi servì fedelmente i Baciocchi e, nel 1814, assunse la carica di governatore della provincia fino all'arrivo del nuovo emissario estense.

Questo continuo destreggiarsi nella mutevolezza dei regimi, se da una parte evidenzia le capacità di Carli di sapersi adattare alle circostanze, dall'altra offre la riprova di quanto il notabilato locale, soprattutto in età napoleonica e nella

⁶⁰ La firma riportata in calce agli atti della Giudicatura di Pace consultati è quella di *Carlo Carli*. Nella presente esposizione, dunque, si farà riferimento al senatore Carlo Carli, non considerando il primo nome.

Restaurazione, fosse necessario agli stessi per mantenere il controllo delle comunità.

Carlo Carli, infatti, pur avendo avuto un ruolo importante nella rivolta del 1796, non subì alcuna ritorsione da parte delle truppe di Rusca e, anzi, godé della fiducia del nuovo regime.

Per la condotta impeccabile nei confronti dei Baciocchi, nel 1806 il governo francese gli attribuì il titolo di senatore, mentre nel 1815, al ritorno degli Este, Francesco IV, in virtù della fedeltà dimostrata al sovrano ed i servigi svolti durante il governo provvisorio, lo elevò alla dignità di conte, valida anche per i suoi discendenti⁶¹.

Ad ogni modo, il servizio dello stato ed il mestiere delle armi non furono gli unici impegni ai quali Carlo Carli dedicò le proprie energie: attività finanziarie e commerciali ebbero una notevole attenzione da parte del senatore, il quale, grazie a cessioni e prestiti concessi a esosi interessi, riuscì ad ampliare e rafforzare un già importante patrimonio.

Su questi due elementi, in particolare, si concentrano i documenti presenti nel fondo della Giudicatura di Pace di Castelnuovo, e proprio la parte relativa alle attività commerciali vede spesso comparire il già citato Bartolomeo Dini.

Volendo dare un ordine alle carte relative al Carli, si possono riscontrare all'interno di esse due principali sezioni: una di carattere finanziario, legata ai prestiti concessi (e che in alcuni casi mostreranno lo stretto legame fra capitale e rendita fondiaria), e un'altra collegata all'attività del negozio (o negozi) da lui più

⁶¹ “Questo tipo di giudizio [quello relativo alla fedeltà ai sovrani legittimi di Modena], però, ad una prima lettura, potrebbe apparire contraddittorio, visto che Carlo Carli si era distinto per la sua fedeltà e la sua competenza anche durante il periodo napoleonico quando aveva ricoperto cariche di primo piano e di grande responsabilità. [...] pur avendo collaborato col governo napoleonico, in realtà aveva sempre pensato al bene della comunità [...]. Di qui la gratitudine del vecchio regime e l'assegnazione del titolo di conte. Questa ipotesi potrebbe essere verosimile, però ce n'è un'altra, sicuramente più affascinante, che non ha il supporto di documenti che ne suffraghino l'autenticità. Si tratta di un interessante episodio per cui non esiste che una tradizione orale: durante l'occupazione francese, Francesco IV, in fuga da Napoleone, trovò sicuro riparo nascondendosi a palazzo Carli a Castelnuovo, all'interno di una stanza segreta. [...] questi [Francesco IV] premiò i rischi corsi dalla famiglia Carli concedendo a Giovanni Carlo il titolo di conte, trasmissibile alla discendenza”- L. Rossi, *I Conti Carli di Castelnuovo di Garfagnana, nobiltà e progresso nell'Italia del XIX secolo*, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, 2004, cit. pag. 23.

o meno direttamente gestiti (molte volte è descritto come “Principale e socio” non soltanto con Dini).

Uno dei nodi da riallacciare attraverso questi documenti è proprio quello che lega queste due famiglie e che le porta a condividere una percentuale non irrilevante delle sentenze emanate dalla giudicatura. Come si vedrà anche nel prossimo paragrafo, infatti, se spesso nelle cause in cui il senatore Carlo Carli è principale attore è citato Bartomeo Dini, nelle cause riguardanti quest’ultimo, invece, quasi mai è nominato Carli.

Questo dato può portare alla conclusione che il negoziante Dini, parente⁶² e socio del senatore Carli, condividesse con esso solo una parte degli interessi di famiglia, oppure che, in virtù della parentela e delle capacità personali di Bartolomeo, il futuro conte gli avesse lasciato in gestione (co-gestione) le proprie attività commerciali. Un’ipotesi non esclude l’altra e si può supporre che Carli intervenisse nelle faccende relative al negozio solo nel momento in cui fosse stato necessario prestare il proprio buon nome alla causa o ad interessi “più sensibili”.

Per avere una più completa visione di questo rapporto, si vedano gli atti riportati di seguito.

Felice Primo

Per grazia di Dio, e per la Costituzione principe di Lucca, e di Piombino a tutti i presenti e futuri salute.⁶³

Oggi ventotto del mese di Luglio mille ottocento dieci.

Avanti di Noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo si è presentato il signore Senatore Carlo Carli possidente, e domiciliato in Castelnuovo, come Principale, e socio del negozio Dini di Castelnuovo medesimo, e ci ha esposto, che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto citare per comparire quest’oggi alla nostra residenza, e luogo di udienza

Il signore Antonio Scipione Regoli⁶⁴ di Castiglione possidente, e ivi domiciliato per conciliarsi, comparsi, e transigere, se sia possibile, sulla dimanda che il signor istante si propone e ha intenzione formare contro il detto citato avente per oggetto il pagamento di lucchesi lire cento cinquanta corrispondenti a franchi cento tredici, e cinquantadue, che a termini della sua obbligazione del trenta aprile mille ottocento registrata a Lucca [...], doveva avere estinte e saldate entro l’aprile mille ottocento nove, e paghi altresì lire ventisette pari a franchi venti, e ventitre per anni tre di frutto decorso dal trenta aprile mille ottocento sette al trenta detto mille ottocento dieci, e più i [f]rutti dell’ultima

⁶² Si ricordi che Maria Antonia Dini era stata la madre di Giovanni Carlo Carli. Molto probabilmente i due erano o nonno e nipote, o cugini di primo grado. Si vedrà meglio nel prossimo paragrafo.

⁶³ L’intestazione qui esposta non verrà riportata nei prossimi documenti, anche perché non si presenta con continuità nemmeno negli stessi documenti originali.

⁶⁴ Falegname di 64 anni al 1809.

maturazione fino alla totale estinzione del capitale. Protestandosi infine il signor istante, che non avendo luogo la presente conciliazione, o non comparendo esso citato adirà il Tribunale competente.

Si è presentato ugualmente il suddetto citato Regoli, quale non nega il suo debito, ma dice, che alcune contrarie circostanze lo impossibilitano a pagare la suddetta somma di capitale, e frutti decorsi, e decorrendi, e perciò dimanda, che il signore istante gli conceda una dilazione per tutto il corrente anno, offerendogli, ed obbligandosi espressamente di pagare al signor Istante entro il corrente anno li franchi cento tredici, e cinquantadue di capitale, non meno che li franchi ventitre per tre annate di frutto decorso al trenta dello scorso aprile, come anche i frutti decorrendi dall'aprile suddetto fino all'estinzione, e le spese per il presente atto.

Il signor citante ha accettato l'offerta, ed obbligazione suddetta, ed in conseguenza pose le parti in tal modo rimaste conciliate, e Noi ne abbiamo esteso il presente processo verbale [...]⁶⁵

Oggi ventotto del mese di Giugno mille ottocento undici.

Avanti di Noi Dottore Pietro Paolo Bertagni Giudice di Pace residente in Castelnuovo si sono presentati spontaneamente li signori

Senatore Carlo Carli possidente domiciliato a Castelnuovo, come Principale del negozio Dini di questa città, e

La signora Dianora Dinelli, figlia, ed erede del fù Sargente Michele Martino Dinelli di Villa Collemandina, e moglie di Francesco Bernardi di detto luogo, e detto signor Francesco Bernardi di lei marito tanto per ogni sua ragione, ed interesse, quanto ancora per autorizzare la detta Dianora lei moglie a stare in giudizio.

Il Senatore Carlo Carli ci ha esposto, che il motivo, per cui è comparso, in nome come sopra, è di conciliarsi, se sia possibile, sulla dimanda, che si propone di formare contro li suddetti signori Bernardi Francesco, e Dianora lui moglie avente per oggetto di ottenere dai medesimi, come eredi del defunto Michele Martino Dinelli Genitore della detta Dianora il pagamento di franchi duecento ventuno, e ottanta pari a modenesi lire seicento venticinque, e sette dovuti quanto a lire cinquecento quaranta in forza d'istrumento ricevuto a rogito dal sign. notaro Luigi Pieroni venti agosto mille settecento novantadue, e quanto a lire simili settantaquattro, e undici frutto sopra detta somma decorso, e non pagato *ai* venti agosto 1810, alla convenuta ragione del quattro per cento all'anno, e finalmente quanto a lire dieci e sedici in restituzione di spesa ipotecaria, come la protesta dei frutti precessivi, e delle spese del presente atto.

Li suddetti signori Francesco Bernardi, e Dianora di lui moglie non negano il debito suddetto, ma ritrovandosi nell'impossibilità presentemente di sborsare una somma così vistosa richiedono un termine a soddisfarlo fino alla ventura fiera di settembre, obbligandosi di pagar detta somma in detto tempo rimessa ogni eccezione unitamente ai frutti decorrendi fino all'effettivo, e final pagamento, e le spese del presente atto, e quelle pagate dal signor Carli all'ipoteca.

Il signor Senatore Carlo Carli colla protesta per altro di non farsi pregiudizio relativamente allo strumento suddetto, ha accettato la suddetta proposta dei signori Bernardi aderendo all'aspetto fino alla ventura fiera di Settembre per il pagamento suddetto e perciò stante la nostra mediazione e interposizione, le parti si sono conciliate [...]⁶⁶

⁶⁵ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 254

⁶⁶ *Ibidem*, filza 109, atto 625

Come si vede, questi due atti e quello riportato in precedenza presentano cause di “pura” matrice finanziaria, cioè relative a quote di capitale da rimborsare o obbligazioni nelle quali in qualche maniera è collegata l’attività gestita da Bartolomeo Dini.

In altre occasioni, però, le citazioni in tribunale relative legate alla liquidità, intesa, appunto, come flussi di capitali e prestiti, sono mescolate a casi di ritardi nel pagamento di merci prelevate a credito.

Udienza del giorno quindici di novembre mille ottocento undici

Il Tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza e giudicato

Il signor Carlo Carli possidente domiciliato a Castelnuovo tanto in proprio nome, e particolare, come principale del negozio Dini, posto in questa piazza, attore comparente in persona, e

Andrea Santini di Ceserana reo convenuto non comparente.

L’attore ha richiesto che il reo convenuto, in forza di citazione debitamente notificata [...] sia condannato al pagamento di franchi trentadue, sessantadue e cinquanta, siano di Modena lire 97.5, dovute quanto a lire 43.17.9 per frutti arretrati al 27 giugno passato pel capitale di censo di scudi settantacinque costituito a rogito Gherardi 27 giugno 1802, e quanto a lire 53.2, valuta di mercanzie levate dal suddetto negozio, e che sia condannato di tutte le spese.

Il reo convenuto non è punto comparso, nè altri per suo merito di legale mandato, benchè atteso per molto tempo, e chiamato nel solito modo.

Considerando che il debito non è negato, nè impugnato dal reo, perchè non è comparso,

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo in contumacia il reo convenuto Santini a pagare al signor attore la richiesta somma di franchi trentadue, sessantadue e cinquanta e lo condanniamo anche nelle spese [...] ⁶⁷.

Dagli atti presentati finora non emerge chiaramente a quale specifica attività commerciale si dedicassero i due soci, ma si vedrà meglio nel paragrafo successivo quali fossero le mercanzie principali non pagate rivendicate da Dini tramite il proprio agente e socio Jacopo Bonini.

Quello che è possibile evincere da quanto riportato, è che ci fosse una società, una comunione di interessi che spesso ⁶⁸ vedeva il senatore intervenire quando si trattava di riscuotere obbligazioni o rimborsi di capitali.

⁶⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 771

⁶⁸ Facendo riferimento alla tabella: le cause riguardanti Carli sono 23 e fra di esse 5 coinvolgono anche Bartolomeo Dini, cioè il 23 % del singolo campione.

Ad ogni modo, non si deve pensare che Carlo Carli avesse come unica attività quella associata a Bartolomeo Dini: la famiglia Carli da molti anni era presente nel commercio cittadino e disponeva di numerosi fondi e attività proprie.

In una sola causa, per esempio, si parla di Carlo Carli come principale di una spezieria, senza menzionare soci o gestori, ma solo facendo riferimento all'ubicazione.

[...] Oggi otto del mese di Agosto mille ottocento dieci.

Avanti a Noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo si è presentato il signor Senatore Carlo Carli di Castelnuovo possidente, e ivi domiciliato, come Principale del negozio di spezieria detta *sotto la Loggetta*, e ci ha esposto, che in forza di una citazione [...] ha fatto citare in conciliazione alla nostra residenza, e luogo di udienza

Li signori Domenico⁶⁹, e Arcangela giugali⁷⁰ Bimbi di Castelnuovo possidenti, e ivi domiciliati per conciliarsi, comparsi, e transigere, se sia possibile, sulla domanda, che il signor attore si propone e ha intenzione formare contro li suddetti citati avente come oggetto, che li citati suddetti paghino all'istante suddetto la somma di lire modenesi ottocento ventuno, e bolognini nove corrispondenti a franchi trecento sei, e sessantasette dovute al suddetto negozio per importo di medicinali loro somministrati fino al dì ventitre maggio mille ottocento nove per uso di famiglia, protestando esso signore istante, che non comparendo i suddetti citati, o non avendo luogo questa conciliazione, il medesimo adirà il Tribunale competente.

Si sono egualmente presentati li suddetti citati signori Bimbi Domenico, e Arcangelo giugali, si è tenuto propositito di accomodamento, e conciliazione, ma non ostante la nostra mediazione, e interposizione, le parti non si sono conciliate, e la nostra mediazione medesima è stata inutile e noi ne abbiamo esteso il presente processo verbale [...] ⁷¹

A tale riguardo altri documenti aggiungono notizie sulla suddetta spezieria del senatore e sulla gestione del fondo.

Udienza del giorno ventitre del mese di maggio mille ottocento undici.

Il tribunale di Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Senatore Carlo Carli, possidente, e domiciliato a Castelnuovo, come Principale della spezieria condotta dal signor Gio: Antonio Giannotti attore comparente in persona, e

Giuseppe⁷² del fù Carlo Bimbi reo convenuto comparente similmente in persona.

Il signore attore ha richiesto, che il signor reo convenuto sia condannato al pagamento di franchi quarantasette, e sessantatre, o siano modenesi lire cento ventisette, e dodici per medicinali dovuti non tanto in proprio nome, che come erede delli furono Carlo, e

⁶⁹ Di professione cappellaio di 54 anni al censimento del 1809.

⁷⁰ "coniugi".

⁷¹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 261

⁷² Giuseppe Bimbi comparirà molto spesso anche nelle cause successive. Nel 1809 svolgeva l'attività di macellaio a Castelnuovo ed aveva 52 anni. ASLU, Gran Giudice, filza 438 e seguenti.

Margherita giugali Bimbi [di] lui genitori, e levati dalla detta spezieria dal giorno diciannove settembre 1790, atti 25 febbraio 1807, e in tutte le spese.

Il reo convenuto Bimbi ha risposto che non deve alcuna cosa, come erede dei suddetti suoi genitori, ma qualora fosse erede posto il caso, e non concesso lo sarebbe per la sola quarta parte quanto ai medicinali somministrati, come sopra, essendo quattro i figli di Carlo, e Margherita suddetti, e rispetto ai medicinali presi in proprio nome, qualora sussistano si obbliga a pagarli, e nega di essere erede, come sopra.

Replica l'attore, e dimanda, che sia aggiornata la causa per esibire i documenti, ed esaminare dei testimoni in proposito.

Considerando, che gli aggiornamenti sono permessi dalle vigenti Leggi anche quando una delle parti la richiede

Noi Giudice di Pace Secondo Supplente Dottore Giovacchino Bona attesa la parentela del Primo Supplente col signore attore residente in Castelnuovo aggiorniamo la presente causa al giorno dodici prossimo Giugno, per fare il signore attore le prove suddette, alle ore nove della mattina, arrivate le parti presenti, e riservate le spese⁷³.

Al di là della presenza della famiglia Bimbi, questo documento presenta il futuro conte quale principale di una spezieria nel capoluogo garfagnino gestita dal signor Giovanni Antonio Giannotti. Questa condizione si ripresenta nelle altre due cause vicine, quella del 29 maggio 1811⁷⁴ e quella del 17 settembre 1811 (“[...] il senatore Carlo Carli e Gio: Antonio Giannotti [...] quali consocj del negozio detto Carli, sotto la *Loggetta* in questa piazza”⁷⁵), con esiti non di rilievo: nella prima il reo Domenico Catelli non compare, nella seconda i coniugi Tonelli sembrano non voler pagare il compenso per i farmaci ricevuti, poiché il verbale tronca la narrazione proponendo, dopo la consueta presentazione delle parti e dell'oggetto, la ricorrente formula “si è tenuto proposito di conciliazione, ma non ostante la nostra mediazione le parti non si sono conciliate” senza riportare le parole del reo e le motivazioni per la quale non vuole scendere a compromesso.

Gli interessi di Carlo Carli, come si è detto, non erano ad ogni modo esclusivamente connessi al commercio e ai movimenti finanziari ad essi collegati, ma erano anche rivolti all'acquisizioni di fondi e beni immobili.

Di questa attenzione alla proprietà fondiaria se ne hanno un paio di esempi: in entrambi gli atti il senatore chiede la cessione di alcuni campi e di una casa per permettere al debitore di saldare il proprio conto.

⁷³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza109, atto 556

⁷⁴ *Ibidem*, filza 109, atto 591

⁷⁵ *Ibidem*, filza 109, atto 705

È interessante notare come in questi casi seguano sviluppi diversi, malgrado la loro comune matrice.

Oggi dieci giugno l'anno mille ottocento nove

Avanti a noi avvocato Giovanni Marcucci Giudice di Pace residente a Castelnuovo si è presentato il signor Senatore Carlo Carli, possidente dimorante a Castelnuovo.

Egli ci ha esposto che in forza di una citazione notificata il cinque di questo mese registrata a Castelnuovo [...] ha fatto chiamare a comparire quest'oggi Antonio Martini possidente dimorante a Fiattono per conciliarsi, se è possibile, sulla domanda che *le* fa, la quale ha per oggetto il pagamento di un capitale costituito già a rogito del notaio Marcello Gherardi di tre aprile l'anno mille ottocento nella somma di lire modenesi trecento settantacinque, corrispondenti a franchi centoquaranta fruttiero al sei per cento contro Giuseppe Serafini di Perpoli, per il quale capitale furono specialmente ipotecati li campi con viti, ed alberi posti nel territorio di Perpoli, ove dicasi al *Castelletto* in confine con Giovanni Serafini, Giovan Pietro Gheri, Giovanni Taccini, e Giovan Battista Torre; o in rigetto del pagamento di detto capitale con li suoi frutti decorsi dal dì tre aprile mille ottocento in lire cento ottanta simili corrispondenti a franchi sessantasette, e centesimi venti, e le spese fatte contro il Serafini in lire venticinque, e soldi quattro lucchesi per ottenere la subasta del suddetto fondo da esso citato presentemente posseduto, onde ottenere la sodisfazione del capitale frutti, e spese.

Si è presentato ugualmente il detto Antonio Martini: egli ha riconosciuto giusta la domanda del signor Carli, e dichiara perciò *relasciare* a di lui favore liberamente il possesso de' Beni sopra indicati, dimodo che egli li possa godere in piena proprietà in sodisfazione del di lui credito sopra indicato, e si spoglia perciò di ogni diritto, ragione, ed azione, che sopra li medesimi possa per qualunque titolo computarli.

Ed essendo così le Parti con la nostra mediazione conciliate, ne abbiamo esteso il presente processo verbale [...] ⁷⁶.

In questo atto il reo Martini cede ogni diritto di proprietà dei propri beni a favore del senatore pur di liberarsi del debito e la mancata contestazione o il rifiuto da parte del citato possono far pensare a una difficile situazione finanziaria del suddetto, dovuta forse a un cattivo raccolto oppure a qualche dissesto patrimoniale.

Ad ogni modo, se questo documento presenta un Carli facilmente vincitore, il prossimo invece mostra un altro aspetto di questi procedimenti e di come a volte fosse possibile "aggirare" alcuni ostacoli.

Oggi sedici aprile mille ottocento dodici

Avanti di Noi avvocato Gio: Marcucci, Giudice di Pace residente in Castelnuovo, è comparso

Il signor senatore Carlo Carli possidente a Castelnuovo quale Principale, e socio del negozio Dini cantante in questa piazza, e ha esposto, in forza di citazione debitamente

⁷⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 113

notificata [...], ha fatto citare per comparire in quest'oggi al tribunale di nostra residenza, e luogo di udienza

Giuseppe del fù Carlo Bimbi domiciliato in Castelnuovo per conciliarsi, comparsi, e transigere, se sia possibile, sulla dimanda, che detto istante si propone e ha intenzione di fermare contro il citato, quale ha per oggetto che debba dimettere, e rilasciare a favore del medesimo tanta, e parte della casa descritta in fine del presente [atto], quanta basti a compensare, e saldare il credito di franchi 187, e 50, da lire di Modena 500, parte principale dovuta dal fù Carlo del già Francesco al suddetto negozio Dini a rogito Pieroni, 11 giugno 1803, e franchi 60, per dette lire 160 frutto maturato sopra detto capitale dal dì 11 giugno 1803 al dì 11 giugno 1811 in regola al 4 per cento all'anno, e finalmente franchi 2, e 47 spese all'iscrizione ipotecaria, e ciò perché detta, e infraposta casa è stata ipotecata per il residuo capitale, e suoi annui frutti dal fù Carlo Bimbi ridotto a favore del sopradetto negozio Dini, e quello alli signori notaro Jacopo Bonini, e fu Domenico Lunardi compari del detto negozio come ampiamente dimostra il precitato istrumento Pieroni, e ciò nel caso che detto citato non prescelga piuttosto di pagare a detto signor istante in detta qualità il suddetto capitale di modenesi lire 500 e i frutti come sopra decorsi in lire 160, e decorrendi in avvenire, e le spese all'iscrizione ipotecaria, e tutto sopra conformemente al disposto all'articolo 2168 del codice Napoleone⁷⁷, altrimenti non avendo luogo la presente conciliazione, e non comparendo il citato, il signor istante adirà il tribunale competente, come poi di pagare franchi otto, e venticinque spesa incontrata per rendere esentorio il presentato istrumento, e la spesa per la copia dell'istrumento stesso in franchi cinque.

La casa è posta in Castelnuovo, nel Borgo della Madonna⁷⁸, a cui confina la via maestra, eredi Baldasseri, eredi Pacini, e Lombardi [...].

Si è presentato egualmente il citato Giuseppe Bimbi, e ha risposto non essere in grado di conciliarsi col signor Carli col dimettere tanta casa già di ragioni del fù Carlo Bimbi, o pagare la somma addimandata, perché il nominato Carlo Bimbi con rogito del signor notaro Pieroni 16 settembre 1796 assegnò con effetto al figlio Giuseppe tanta della di lui casa quanta potesse bastare per la donazione dei francesconi cento assegnati in sua parte per la somma di scudi cento di Garfagnana con tutti i frutti decorsi fino al 1807, e per la spesa mortuaria privilegiata a qualunque credizione; l'impegno delle suddette somme fatte col citato rogito dimostra ad evidenza che fin da quel punto il diretto dominio della proprietà passò al possesso molto prima dell'attivazione del rogito delle ipoteche, e quindi non aveva il bisogno di iscrivere, ciò e ch'aveva coll'effetto conseguito in proprietà e possesso e ravvisa del tutto frustranea l'iscrizione, che si dice ripostata dal signor Carli, e suoi amministratori, perché fatta sopra di un effetto che più non era in dominio di proprietà del debitore Carlo Bimbi, e però, stante la nostra mediazione, le parti non si sono conciliate e noi ne abbiamo esteso il presente processo verbale [...]⁷⁹

⁷⁷ “Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso [di dilazione concessa] o a pagare tutti gl'interessi, e capitali esigibili, qualunque sia la somma, cui possano ammontare, o a rilasciare senza alcuna riserva, l'immobile ipotecato” *Codice di Napoleone il Grande pel Principato lucchese*, Lucca, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., 1806, libro III, parte II, titolo XVIII, capo VI, art. 2168, pag. 331

⁷⁸ Si tratta del quartiere di rimpetto all'odierna piazza Umberto I, delimitato da via Nicola Fabrizzi, dalla Turrite Secca e da via Francesco Azzi. Il nome è ripreso dalla vicina chiesa intitolata alla Beata Vergine (un tempo, invece, Madonna del Ponte).

⁷⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 903

Ancora una volta un tentato incameramento di beni, ancora una volta Giuseppe Bimbi si oppone e stavolta, documenti alla mano, respinge un'estenuante e ben organizzata richiesta di Carli.

Nello spettro delle cause prese in esame, quest'ultimo episodio rappresenta un unicum nel suo genere. In questo caso, infatti, non viene negata la conciliazione tra le parti perché il citato non si è presentato o perché semplicemente questo si è opposto a parole: attraverso il verbale è possibile vedere Giuseppe Bimbi ancora una volta, come nel caso del pagamento dei medicinali alla spezieria gestita da Giannotti, risoluto nel non cedere alle richieste di Carli. Se però nell'atto 113, filza 108, non è dato sapere come sia finito il processo per la mancata documentazione relativa all'interrogatorio dei testimoni, in quest'ultimo caso Bimbi risponde direttamente all'istante colpo su colpo, presentando in sede di giudizio il rogito del padre del 1796 che certificava l'impossibilità del pagamento e, forse, svelando un inganno ai danni di Carli. Quando Carlo Bimbi chiese la somma al senatore, infatti, ponendo come garanzia del mancato pagamento la propria casa, il debitore doveva per forza essere a conoscenza di quell'atto da lui firmato pochi anni prima, firmando quindi un prestito con il facoltoso concittadino ben sapendo che le assicurazioni sottoscritte non sarebbero potute essere rispettate. Non è dato sapere, né è possibile in questa sede occuparsene, i rapporti e allacciare i nodi di questa reiterata situazione di conflitto fra i Carli e i Bimbi, ma, attraverso il metodo di analisi che è stato scelto, cioè l'esame di questi atti giudiziari, è lecito giungere a questa conclusione e la prova sta nelle molte cause qui presentate e commentate. La famiglia Bimbi, ad ogni modo, tornerà di nuovo nel corso dell'esposizione e non mancherà di offrire spunti di riflessione, seppur limitati dal filtro che la giudicatura e la campionatura degli atti hanno imposto.

Fino a questo momento è stato più volte ripetuto che la fortuna della famiglia Carli aveva un'ampia base finanziaria e fondiaria e, soprattutto per la parte finanziaria ancora se ne vedranno degli esempi. Ma a questo punto è lecito soffermarsi più specificatamente sulla descrizione del patrimonio familiare del senatore e su quanto grande ed importante esso divenne anche nei decenni successivi.

È necessario ricordare che i Carli già dal secolo XVIII potevano disporre di un cospicuo patrimonio fondiario⁸⁰ e che l'avvento della nazionalizzazione dei beni ecclesiastici aveva permesso a chi fosse in possesso di capitali di investimento di poter fare delle ottime transizioni a prezzi vantaggiosi. Basti pensare che gli atti notarili riportati nel lavoro di Lorenza Rossi mostrano che nel solo giorno del 25 aprile 1806 “un appezzamento di terreno denominato *Prati a Campo de la chiesa nella villa di Torrite* [...] appartenenti in precedenza alla Confraternita della Santissima Trinità [...] con un valore di 3.314.5.7 lire milanesi” e “sedici corpi di terra posti nel comune di Cordino, di proprietà delle Confraternite del Suffragio, Carmine, Rosario e Santissimo Crocifisso di Corfino [...] costo di 4.727 lire milanesi” furono acquistati da Carlo Carli.

La definitiva consacrazione dell'ascesa, però, la famiglia non l'ebbe nel momento in cui il patrimonio aveva raggiunto una grandezza assai rilevante e nemmeno quando giunsero i titoli di senatore o di conte negli anni successivi: il vero passaggio, simbolico e fisico, tipico della cultura nobiliare italiana, ci fu quando nel 1771 il giovane Carlo Carli acquistò una casa dentro la cinta muraria di Castelnuovo. Anche in questo caso un esponente della famiglia Dini, Giovanni⁸¹, fu presente in qualità di agente per conto di Carli, mentre Filippo Rosati della Bona, padre del futuro giudice supplente di cui si tratterà più avanti, faceva le veci del venditore, il conte Bartolomeo Valdrighi⁸².

Attività finanziarie e acquisizioni fondiarie, infine, ovviamente avanzavano in sintonia con le alleanze matrimoniali che permettevano un ulteriore ampliamento del raggio d'azione dei Carli: nel 1775 lo stesso Carlo, all'epoca maggiore, sposò Maria Teresa Pellini del Sillico e discendente illustre di questa unione fu Giuseppe Giovanni Maria Luigi Baldassarre Carli (1780-1847), podestà di Castelnuovo per nomina ducale nel biennio 1821-1822 e molto attivo nella vita pubblica locale, il quale sposò Anna del Pajo di Collesalveti. Da questo matrimonio nacque poi nel 1826 Luigi Alessandro Carlo Maria Carli, uomo di

⁸⁰ Si veda nel dettaglio l'essenziale L. Rossi, *La famiglia Carli*..., op. cit. pag. 25

⁸¹ È probabile, ma non scontato, che si trattasse dello zio materno di Carlo Carli. Questa deduzione è comprovata dal fatto che un Giovanni Dini è presente nell'atto di matrimonio fra il senatore e Maria Teresa Pellini pochi anni dopo. È ipotizzabile che si tratti del fratello della madre Maria Antonia.

⁸² L. Rossi, op. cit. pag 27

indiscutibili doti imprenditoriali. Come già osservato, i Carli spesso convolarono a nozze con gli esponenti della famiglia Dini del ramo castelnovese, e dalle quali nacquero gli illustri Olinto Dini (1804-1866), professore di fisica alla regia università di Pisa, cavaliere della corona d'Italia per il quale è stato dato il nome di *dinite* ad un minerale scoperto a Castelnuovo, e l'altro Olinto Dini (1873-1951), poeta carducciano, definito l'*Usignolo delle Apuane*⁸³.

Quanto alla politica matrimoniale, si presenta un caso negli atti presi in esame, in cui si deduce che la sorella del senatore, Agata Caterina Carli (1749), si era sposata con il marchese Silvestro Ponticelli. In questo atto la vedova si rivolge al potente fratello per risolvere una questione col proprio mezzadro.

Oggi due del mese di novembre dell'anno mille ottocento undici [...]

La signora Agata Carli vedova lasciata dal signor Silvestro Ponticelli di condizione possidente domiciliata in Castelnuovo rappresentata dal signor senatore Carlo Carli di Castelnuovo suddetto per mezzo di mandato del dì due corrente [...] e ci ha esposto, che in forza di citazione debitamente notificata [...], ha fatto citare per comparire in quest'oggi al tribunale di nostra residenza e luogo di udienza

Il signor Gio: Sante di condizione lavoratore di terra della suddetta signora istante domiciliato a Sassi per conciliarsi, comporsi, e transigere, se sia possibile, sulla dimanda, che detta istante, quale ha per oggetto di far dichiarare che esso citato sarà tenuto ed obbligato col giorno undici del corrente di abbandonare la mezzadria nella frazione di Sassi Comune di Molazzana, composta da diversi appezzamenti di terra, fra gli altri dalla selva in taglio in confine Benedetto Caroti, e Bernardo Pocaì, dalla selva in granaglia confina con Sebastiano Angeli, Antonio de Angelis, e via Comune, dalla selva in colle [†] confina l'avvocato Fabrizi, ed eredi Pierotti, e dal prato nelle Alpi di Sassi [†], confina ai fratelli Ciani, Ponticelli, e via Comune, cosichè in detto tempo dovrà lasciare vacua, e libera la possessione alla signora istante, e renderle conto dei capitali di bestiame delle sementi, e vernaglie, e ciò per le seguenti ragioni e cause

1. Perché il citato fù escomiato dalla possessione, come prova l'atto dell'[azione] Serafini del giorno 22 maggio passato [...] atto, che quanto può essere necessario viene alla presente rinnovato sia per l'intera possessione, che per ciascuno corpo componente la medesima
2. Perché trattandosi di colonia senza scrittura cessa ipso jure col detto giorno di san Martino undici corrente epoca in cui finisce l'anno mezzadrile
3. Perché esso citato non ha coltivato la detta possessione secondo che portano le regole dell'agricoltura in danno e pregiudizio della signora istante, e fra gli altri incendiò una selva parte di detta possessione in grave pregiudizio della signora istante, per il quale incendio, e danni, come sopra recatile la signora istante si riserva il dritto di reclamare a suo piacimento avanti a quei tribunali che crederà di ragione, protesta in fine di tutte le spese e di adire il tribunale competente al caso che non abbia luogo la presente conciliazione e che non comparisca il citato.

⁸³ Archivio privato della famiglia Dini, Gragnanella.

Si è presentato egualmente il citato Gio: Sante Forli, ed all'effetto di esimersi dalle spese, alle quale andrebbe incontro, se la causa fosse portata al tribunale rinuncia anche espressamente alla mezzadria delle selve, e altri posti, da cui non fosse stato formalmente escomiato, cosicché, pestate che abbia le castagne, non intende di avere sulle selve ed altri beni veruno ulterior dritto o ragione, ed in tal guisa la nostra mediazione le parti si sono conciliate [...]⁸⁴

Questo documento, esemplificativo dei rapporti di forza dell'epoca, rivela, attraverso la lunga e dettagliata descrizione degli appezzamenti di terreno di proprietà della vedova Ponticelli, quanto importante e centrale fosse nella politica patrimoniale dei Carli la rendita fondiaria. In questo caso, pur non trattandosi direttamente di interessi riguardanti il senatore, si può notare come il coinvolgimento di quest'ultimo abbia positivamente influenzato l'esito della sentenza a favore della signora Carli, poiché il mezzadro non presentò alcuna protesta né rivendicazione sullo scioglimento del contratto mezzadrile. In aggiunta, questo atto mostra la condizione in cui versava il citato: è espressamente dichiarato che Forli, onde evitare di sostenere le spese legali collegato al proseguimento della causa, rinunciò alla propria occupazione, lasciando il podere poco dopo la raccolta delle castagne.

Volendo fare una supposizione, si può credere che forse Forli avrebbe voluto e potuto opporre una qualche resistenza al potente senatore, ma che a dissuaderlo, più che la mancata volontà, fossero i mezzi, e per questo gli convenne cedere.

Così si ripresenta quella sottile differenza che emerge dall'analisi dei precedenti documenti tra chi ha un mezzo per difendersi ed ha la facoltà di opporsi al senatore, come nel già citato caso del signor Giuseppe Bimbi, e chi invece deve ritirarsi.

Il senatore Carli, d'altronde, era pur sempre un uomo d'armi e di politica, il quale, pur essendo stato descritto in maniera lusinghiera al momento della morte, ebbe sicuramente un temperamento fermo e capace per esser riuscito a sopravvivere indenne, e anzi rafforzato, alla prova della Restaurazione. È indubbio, infatti, che in questi procedimenti influissero il nome e le condizioni delle parti, soprattutto in un contesto come quello della provincia garfagnina dei primi anni dell'Ottocento, dove faticavano a farsi strada le istanze rivoluzionarie e

⁸⁴ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 736

nella quale ancora permaneva nella popolazione una forte impronta conservatrice della società.

Ancora un esempio interessante, utile a capire i flussi dei capitali messi in circolazione dal senatore, è quello che espone la causa fra il senatore e don Luca Rossi di Pontecosi.

I rapporti fra la famiglia Carli ed il clero locale erano assai profondi, “testimoniato anche da un forte impegno che la famiglia, attraverso vari componenti, aveva manifestato nell’ambito delle opere assistenziali”⁸⁵. Un legame tanto profondo che la famiglia agli inizi del XVIII secolo, anche per sottolineare la propria ascesa sociale, aveva acquistato una panca all’interno del Duomo di Castelnuovo proprio in prossimità dell’altare.

Malgrado le opere di misericordia sovvenzionate dal senatore, però, nel seguente atto la materia di cui si discute è assai più terrena e tangibile.

[...] Udienza del giorno venti tre gennaio mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza fra

Il signor senatore Carlo Carli di Castelnuovo possidente ivi domiciliato attore comparente in persona e

Il signor sacerdote Gio: Luca Rossi di Pontecosi possidente, e domiciliato in detto luogo reo convenuto non comparente.

Il signor Carli ha esposto che egli ha fatto citare il reo convenuto a comparire in quest’oggi col mezzo d’intimazione notificatagli [...] al fine di farlo condannare a pagargli modenesi lire cento cinquanta sei bolognini uno, e denari tre che dovea avere pagate alla fine del Gennaio mille ottocento sette, e sia simili lire sessanta sei bolognini sedici, e denari tre per frutto fino a tutto il corrente mese che danno il totale di modenesi lire duecento dieci bolognini diciassette, e denari sei, facenti franchi settanta cinque, e centesimi settanta quattro, e che sia condannato in tutte le spese.

Il signor don Rossi non è punto comparso, né altri per lui benché sia stato chiamato nella solita maniera, ed aspettato fino a mezzo giorno.

Considerando che il debito richiesto dall’attore è [*interamente*] comprovato perché il reo che non è comparso e niente ha esposto verso il medesimo.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo in contumacia il signor don Rossi reo convenuto a pagare il signor Carli attore franchi settanta cinque, e centesimi settanta quattro, e delle spese [...] ⁸⁶

Nessuno sconto e nessuna dilazione, tanto che il sacerdote non si presenta al cospetto del giudice, il quale lo condanna in contumacia. L’episodio pare di per sé

⁸⁵ L. Rossi, *op. cit.*, pag 29.

⁸⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 112

poco interessante rispetto ad altri se don Luca non comparisse ancora una volta, due anni più tardi.

Udienza del due febbraio mille ottocento dodici.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Senatore Carlo Carli possidente e domiciliato a Castelnuovo attore comparente in persona, e

Francesco Saverio Rossi di Pontecosi, come sicurtà capitale a favore dell'attore per il di lui zio signor don Luca Rossi di detto luogo, reo convenuto non comparente.

L'attore ha richiesto che il reo convenuto in forza di citazione debitamente notificata [...] sia condannato al pagamento di franchi novantadue, e diciannove, e settantacinque, ossia di modenesi lire 245.24, quanto a lire 219.7 dovute in forza di scritta privata del dì 31 gennaio mille ottocento dieci registrata in Castelnuovo il trentuno passato gennaio [...], e quanto a lire 26.7 interessi di anni due frutti su detta obbligazione decorsi, e che dovea avere estinta nel mese di ottobre 1811, e che sia condannato alle spese.

Il reo convenuto non è punto comparso, né altri per esso, benché aspettato per molto tempo, richiamato nel solito modo.

Considerando che il debito non è impugnato dal reo convenuto, perché non è comparso, e che risulta a suo obbligo,

Noi Giudice di Pace residente a Castelnuovo condanniamo in contumacia il reo convenuto Rossi a pagare al signor attore la richiesta somma di franchi novantadue, diciannove, e settantacinque, e lo condanniamo nelle spese liquidate in franchi quattro, e trenta [...]⁸⁷

Se si mettono in relazione le date dei due atti con la scrittura privata del 31 gennaio 1810, si può in parte ricostruire la dinamica che collega queste cause: condannato in contumacia a pagare il proprio debito una settimana prima (23 gennaio 1810), don Rossi ed il senatore si accordarono per un nuovo prestito con garante il nipote del sacerdote, Francesco Saverio Rossi. Al momento del saldo, però, il pagamento è ancora ritardato e il Carli, allora, registrò la scrittura privata per notificarne il valore legale e la impugnò in sede di giudizio dove il nipote di don Rossi non si pronunciò in favore dello zio e parve invece sostenere le ragioni del senatore.

Come molte altre cause, anche in questo caso non è dato sapere il risultato effettivo delle sentenze, ma la casistica presentata permette di avere un quadro sufficientemente completo del *modus operandi* del senatore nella gestione del proprio patrimonio.

⁸⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 855

Unendo ad una cospicua liquidità la capacità di cogliere le occasioni presenti nel contesto della Garfagnana napoleonica, Carlo Carli seppe ampliare e rafforzare la ricchezza della propria casata divenendo uno dei più importanti personaggi della storia locale grazie ai suoi molteplici interessi economici e politici.

Si pensi soltanto che al momento della restaurazione Carli non soltanto aveva costruito la sua fortuna attraverso l'incameramento di beni ecclesiastici, beni privati, prestiti ed attività commerciali, ma risultava anche creditore nei confronti del comune di Castelnuovo per la considerevole somma di 1000 zecchini d'oro.

Pensando ai negozi citati nelle sentenze (almeno due: quello in società con Bartolomeo Dini e la spezieria gestita da Giovanni Antonio Giannotti), alle proprietà fondiarie accumulate ed al ruolo politico svolto si può comprendere quanto imponente fosse la figura di Carlo Carli agli occhi dei suoi contemporanei: nel mondo della finanza pubblica e privata, nel commercio, nell'assistenza, i principali snodi della vita economica della zona erano più o meno direttamente collegati a lui o posti sotto la sua influenza.

Questa situazione non fu certamente merito esclusivo della persona, ma frutto delle vicende storiche già descritte nei paragrafi precedenti, in una provincia particolare come quella della Garfagnana, dove la legalità e l'amministrazioni avevano propri sviluppi rispetto ad altre zone più sottoposte al controllo del potere centrale.

Inoltre, la ricchezza ereditata dal futuro conte arrivava da lontano e gli forniva delle solide basi su cui poter costruire a seconda del momento più opportuno. Se si vuole azzardare un'ipotesi, si può dire che fu un eccellente connubio fra lo spirito del suo tempo (l'età dei nuovi ricchi aperta con la rivoluzione gli permise di accedere a fondi e nuove entrate che prima, pur da aristocratico, non avrebbe potuto incamerare) e conservatorismo locale. Non è un caso, infatti, che l'inurbamento dei Carli in Castelnuovo avvenga proprio con lui con l'acquisto della casa del conte Valdrighi, status simbol forse più importante dell'acquisto della panca nella chiesa del Duomo di inizio XVIII secolo.

Ovviamente questi elementi devono essere colti nel proprio insieme e contestualizzati, ricordando che la ricchezza della famiglia Carli è comunque da

porre in relazione alla situazione economica della provincia nel suo complesso, che, come si è visto, non godeva di una florida congiuntura.

Il senatore Carlo Carli, dunque, fu il punto di approdo della politica patrimoniale e familiare di più generazioni e il fautore di una nuova ascesa, facilitata inaspettatamente dagli stravolgimenti del 1789 e dalla propria capacità di interpretare lo spirito del suo tempo.

Il conte Carlo Carli, rimasto vedovo, morì il 15 agosto 1822, lasciando ai tredici eredi un nome importante e ben inserito nella società attraverso salde alleanze matrimoniali ed una fama che nel tempo si sarebbe rafforzata ancora di più. I suoi discendenti, infatti, occuparono un ruolo di primo piano lungo tutto il volgersi del XIX secolo, lasciando un segno profondo nella storia locale.

La parabola della famiglia si comprometterà definitivamente nel 1895 quando fu dichiarato il fallimento del pronipote del conte, Giuseppe Agostino Carli, uomo impegnato nella politica attiva e fra i principali investitori del Banco di Anticipazioni e di Sconti (fondato nel 1874 sulle ceneri della precedente Banca del Popolo per iniziativa di Luigi Carli, padre di Giuseppe Agostino e rilevato totalmente da quest'ultimo nel 1893). Questo fallimento portò alla dissoluzione dell'ingente patrimonio mobile ed immobile della famiglia, messo all'incanto per risarcire i creditori⁸⁸.

⁸⁸ Per una più precisa ed esaustiva descrizione delle vicende del Banco Carli, si veda ancora il lavoro condotta da L. Rossi.

4. Il negozio di Bartolomeo Dini

Le vicende legate al negozio che prende il nome di Bartolomeo Dini non sono eccessivamente dissimili da quelle che già si sono potute leggere nel paragrafo dedicato al senatore Giovanni Carlo Carli.

Pure in questo caso, la natura finanziaria delle cause racconta una storia di continue richieste per crediti non pagati, quest'ultimi anche molto distanti rispetto ai tempi in cui i fatti vengono riportati dalla giudicatura. La loro conformazione, dunque, non presenta in sé tratti di eccessiva discontinuità, anche in virtù di quanto detto sui rapporti che intercorrevano fra Carli e Dini.

Oggi quattro marzo l'anno mille ottocento nove

Avanti di noi Giudice di Pace residente a Castelnuovo avvocato Giovanni Marcucci si è presentato, anzi si sono volontariamente presentati

Il signor Jacopo Bonini negoziante dimorante in Castelnuovo come rappresentante la ragione cantante in questa città sotto il nome di Bartolomeo Dini, e spettante detto il negozio in rapporto alla proprietà de' fondi al signor senatore Carlo Carli da una parte, e

il signor Ginese Azzi dimorante in Castelnuovo cappellaio dall'altra, ad oggetto di riconciliarsi, e transigere, se sia possibile, sulla dimanda che esso signor *Buonini* in detto nome, e qualità le fa avente come oggetto di ottenere dal detto Azzi il pagamento di lire lucchesi novecentotrentasette, e soldi dieci, o sieno scudi di Garfagnana quattrocento, dovuti all'istante in forza di strumento rogato dal signor notaio Luigi Pieroni il giorno ventiquattro del mese di novembre dell'anno mille settecento novantacinque, come pure il pagamento dei frutti decorsi sopra detto capitale alla ragione del cinque per cento nella somma di lire lucchesi trecentotrentasei a tutto il dì ventiquattro del passato mese di novembre, e di quelli altresì, che saranno per decorrere fino all'effettiva restituzione e pagamento del divisato capitale.

Tra le parti si è tenuto proposito di accomodamento, ma non ostante la nostra mediazione, non è riuscita alcuna conciliazione, e di conseguenza ne abbiamo esposto il presente processo verbale[...]⁸⁹

Ma se i documenti rappresentano l'ossatura di questo studio e la giudicatura il teatro dove si svolgono queste scene di vita quotidiana, molta importanza hanno i suoi protagonisti, poiché animano con i loro atti e le loro voci questa narrazione.

Con il senatore Carli non è stato necessario uno sforzo eccessivo per ricondurre agli atti le corrispettive tappe biografiche: il collegamento, come si è visto, avveniva quasi in maniera naturale, seguendo i passi del nobile castelnovese nel momento centrale della sua ascesa sociale.

⁸⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 27

Altro compito, e ben più complesso, è stato quello di occuparsi di coloro i quali non hanno lasciato tracce così profonde nella storia locale, tali da permetterne un riconoscimento, si può dire, a colpo d'occhio.

Le cause riguardanti il negozio Dini inizialmente parevano offrire lo stesso percorso già descritto nel paragrafo precedente, considerando che la famiglia Carli si sarebbe più volte imparentata con i Dini e che con essi avesse intrecciato i propri destini. Certamente, come detto, questo legame è esistito fino al secolo scorso, ma qui, nella Garfagnana di inizio XIX secolo, ancora non era presente, o se lo era, si trattava di un nodo appena allacciato, quindi debole: la realtà fornita dagli alberi genealogici, appunto, smentisce quella che poteva sembrare una logica connessione, cioè che quei Dini posteriori al tempo considerato fossero gli stessi di quelli oggetto del presente studio.

Non si trova, infatti, nessun Bartolomeo né nella genealogia della famiglia Dini propriamente di Castelnuovo e saldamente legata alla famiglia Carli, né si trova alcun Bartolomeo fra gli ascendenti dei Dini-Baldaccini di Gragnanella, altra famiglia benestante del posto.

Da questo punto in poi, quindi, le informazioni si confondono l'una con l'altra lasciando nel dubbio qualsiasi ipotesi sulla reale identità dell'uomo che dava il nome al negozio. Ad ogni modo saranno qui esposti i risultati di alcune ricerche condotte per risalire a chi fosse stato l'uomo che dava il nome al negozio di cui parlano gli atti.

Per trovare un Bartolomeo Dini che fosse credibile nel contesto nel quale si sviluppano le vicende, per esempio, si può risalire al 1684, quando nasce quello che sarebbe stato un notaio, da Pietro e Maria Antonia da Gragnanella.

Sposatosi in prime nozze a Quara (provincia di Reggio Emilia) nel 1702, questo Bartolomeo risulta poi sposato in seconde nozze con Maria Giovanna Piazzaroli di Rontano, figlia del capitano Tommaso Piazzaroli⁹⁰.

Un fatto interessante, e che complica ancora il quadro, è che presso l'archivio notarile di Lucca compare effettivamente un Bartolomeo Dini che sottoscrive l'ultimo documento il 30 di ottobre del 1766 (lo stesso anno di morte riportato dal professor Nesi), ma la firma dice chiaramente: “Ego Bartholomeus Franciscus

⁹⁰ Questi dati sono ricavati dalle ricerche mai pubblicate del professor Nesi, oggi conservate presso l'Archivio della Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana.

Vincenti Dini e Gragnanella”⁹¹. Al di là dell’omonimia, pare veramente sorprendente la coincidenza fra la data di termine dell’attività notarile di Bartolomeo Francesco e quella di morte “dell’altro” Bartolomeo.

Un ulteriore elemento che allontana l’identità di questo notaio da quello nato nel 1684 è presentato in conclusione di una transizione riguardante Vincenzo Dini, dove si trova la seguente traccia:

[...] Steso, letto in Castelnuovo di Garfagnana in casa di Bartolomeo del Pietro Dini di Gragnanella abitante in Castelnuovo e alla continua presenza di Gio: di Bartolomeo Dini di Gragnanella abitante in detto luogo [...]”⁹²

Questo indizio conferma l’esistenza di un Bartolomeo Dini di Castelnuovo vissuto fino alla metà del XVIII secolo e dà informazioni sulla sua discendenza, ma certifica anche che un altro omonimo esercitava la stessa professione.

Si è provato, dunque, ha ricercare in città qualche indizio più sostanzioso. Dall’unione tra Bartolomeo Dini e Maria Giovanna Piazzaroli i registri parrocchiali di Castelnuovo dicono che siano nati sei figli: Pietro Antonio (30.10.1717), Giovanni (06.09.1719), Maria Antonia (09.09.1722- primi di agosto 1723), Alessandro Paolino (12.07.1724), Maria (02.08.1727), Maria Antonia (12.01.1729).

Alla luce di quanto detto, non è possibile che il Bartolomeo Dini della giudicatura sia lo stesso notaio, morto nel 1766, ma è presumibile che ne fosse il nonno.

L’onomastica, infatti, può aiutare, perché la ricostruzione genealogica sopraesposta permette di constatare come lungo le generazioni i nomi Pietro e Bartolomeo si alternino, portando a ritenere che Pietro Antonio abbia chiamato suo figlio con lo stesso nome del padre. E se non fosse stato lui, probabilmente lo avrebbe fatto un altro fratello.

Ricordando poi che Maria Antonia Dini convolò a nozze con Giuseppe Carli, si può dedurre, come detto, che Carlo Carli ed il Bartolomeo Dini del negozio fossero parenti (sicuramente un Bartolomeo ne fu nonno).

⁹¹ ASLU, Archivio dei Notari della Garfagnana, filza 1665, pag. 17.

⁹² *Ibidem*, pag. 33.

Sulla reale esistenza dei legami fra di loro non ci sono esitazioni, poiché esistono documenti che certificano la presenza di Giovanni Dini sia nell'atto di matrimonio fra la sorella e il giovane maggiore Carli, sia nell'atto di compravendita della casa sita all'Ajottola di Castelnuovo fra quest'ultimo e il conte Bartolomeo Valdrighi.

Indubbiamente, dunque, il notaio Bartolomeo nato nel 1684 doveva essere un personaggio noto e ben inserito nel contesto castelnovese, tanto da finire col combinare un matrimonio con una delle famiglie più influenti della città.

I problemi sorgono con la successiva generazione, poiché le notizie sono più diradate. Negli archivi parrocchiali di Castelnuovo e di Gragnanella, malgrado le ricerche, non risultano i matrimoni dei vari figli del notaio castelnovese e non è possibile ricavare informazioni sul luogo di provenienza della sposa.

Guardando ai battesimi, in Castelnuovo non fu battezzato nessun Bartolomeo Dini dal 1717 al 1784, mentre per quanto riguarda Gragnanella la faccenda si complica ulteriormente poiché, oltre ad essere "la patria dei Dini", la parrocchia della suddetta frazione è intitolata a San Bartolomeo.

In mezzo, quindi, a questa selva di nomi e cognomi che si ripetono, è stato possibile trovare tre omonimi, i quali però non sembrano combaciare con il presunto negoziante cugino del Carli.

- Bartolomeo Dini di Giovan Battista, morto nel 1793
- Tommaso Bartolomeo Dini, morto a Pontecosi nel 1792
- Bartolomeo Francesco Dini, morto il 26 settembre del 1800

È da escludere il primo nome, poiché la genealogia non presenta alcun Giovan Battista tra i figli di Bartolomeo Dini e Maria Giovanna Piazzaroli e non è nemmeno da considerare che questo Giovan Battista fosse figlio di primo letto, perché avrebbe avuto questo Bartolomeo in tenerissima età, otto anni (essendo questo Bartolomeo morto a ottantatre anni).

Il secondo non pare convincente perché, pur essendo presente il nome Bartolomeo, esso è preceduto da quello di Tommaso, e di solito i documenti

ufficiali, quali quelli presi in esame, tendono a riportare per intero i nomi degli istanti, proprio per evitare omonimie.

Interessante è il caso del terzo Bartolomeo, anch'egli di secondo nome Francesco, presumibilmente nato tra il 1742 ed il 1743, il quale anagraficamente potrebbe essere stato il figlio di Pietro Antonio, se non fosse che nell'archivio dei battesimi di Gragnanella si dichiara la paternità di Pietro Paolo.

Il punto è che nel censimento del 1809 risulta a Gragnanella un nucleo familiare composto da Giuseppe Dini, falegname, le sorelle, e la madre Maria Lucia, vedova filatrice, di cognome Fedi, originaria di Villa Collemantina.

Non v'è dubbio, dunque, che il Bartolomeo Francesco Dini del 1742-1743 fosse sposato con Maria Lucia Fedi e che avessero generato, fra gli altri, Giuseppe nel 1790.

Persiste però l'incertezza su un'altra Maria Lucia, morta il 26 maggio del 1818 a Castelnuovo all'età di sessant'anni e definita "vedova di Bartolomeo Dini", purtroppo senza che il cognome da nubile fosse riportato.

Durante le ricerche relative a Niccolao Tolaini, altro socio del negozio, è stato scoperto infatti che nell'agosto del 1758 suo padre ebbe una figlia di nome Maria Lucia. Sarebbe possibile giustificare, dunque, la presenza del fratello nella società in quanto cognato di Bartolomeo, ma oltre non è stato possibile andare.

A questo punto, alla luce di quanto esposto, si può dire che Bartolomeo Dini, chiunque fosse e ammettendo che sia esistito, è presumibile che fosse morto negli anni presi in esame, ma che non fosse quel Bartolomeo Francesco morto nel 1800.

L'ipotesi della sua morte è ricavata dalla semplice constatazione che nelle cause prese in esame e fra le altre consultate, non risulta comparire mai. Se non fosse mancato, infatti, niente gli avrebbe impedito di presentarsi in prima persona alle udienze, senza delegare Jacopo Bonini o Niccolao Tolaini, o scomodare il senatore Carli. E se Maria Lucia Tolaini ne fosse stata moglie, se ne avrebbe in parte una conferma.

Ma può esserci un'altra spiegazione: e se non fosse mai esistito un ulteriore Bartolomeo Dini oltre a quel notaio nonno materno di Carlo Carli? È un'ipotesi suggerita dal fatto che il negozio è spesso definito nei documenti come "cantante

in nome di Bartolomeo Dini”⁹³ e “cantante in questa città sotto il nome di Bartolomeo Dini”⁹⁴. Se il notaio fosse sceso in affari a Castelnuovo e successivamente accordatosi con i Carli anche attraverso un matrimonio, è possibile ritenere che il negozio avesse preso il suo nome e che fosse gestito in società. Inoltre, è molto strano che dopo la sua progenie non compaiano altri discendenti a Castelnuovo a lui direttamente ricollegabili.

Come presentato in nota in precedenza, nella terminologia mercantile un negozio “cantante” in nome di qualcuno ha il significato di “intitolato a”, dunque è possibile che l’assetto societario fosse cantante di Bartolomeo Dini, del quale, poi, è stato mantenuto il nome negli anni, e forse l’attività è rimasta collegata alla famiglia proprio dal legame matrimoniale rappresentato dalla figlia Maria Antonia.

Un’altre ipotesi ancor più remota, infine, suggerirebbe che i Dini successivi a cui si unirono i Carli, potrebbero essere stati un ramo collaterale e lontano del notaio, assai importante nel contesto cittadino⁹⁵.

Purtroppo, complice anche la chiusura dell’Archivio Storico del Comune di Castelnuovo Garfagnana, non è stato possibile stringere appropriatamente il nodo fra questi protagonisti, lasciando allo studio solo un nome, il quale pare essere evanescente nelle sue pur molteplici corrispondenze anagrafiche.

Malgrado le difficoltà di identificare la reale persona che si nasconde dietro il nome di Bartolomeo Dini, non mancano alcune informazioni sugli altri soci del negozio, seppur non in grande quantità.

La quasi totalità delle cause vede come attore, agente e socio del negozio Jacopo Bonini⁹⁶, residente a Castelnuovo e, secondo quanto scritto nel censimento del 1809, negoziante di trentaquattro anni. Esso si occupò di seguire i casi di

⁹³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 68

⁹⁴ *Ibidem*, filza 108, atto 27

⁹⁵ L’albero genealogico della famiglia Dini di Castelnuovo presenta, oltre ai nomi già riportati nel primo paragrafo, anche alcuni Fattori Ducali, quali Massimiliano e Tommaso Dini, entrambi vissuti nel XVIII secolo. Archivio privato della famiglia Dini, Gagnanella.

⁹⁶ Non manca anche qui un caso di omonimia: durante le ricerche condotte presso ASLU è stato rinvenuto il registro notarile di Jacopo Pellegrino Bonini. Egli, per esempio, è citato nel riportato ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 903, la causa fra il senatore Carli e Giuseppe Bimbi riguardante la cessione della casa di Carlo Bimbi, padre di quest’ultimo. È ad ogni modo improbabile che si tratti dello stesso individuo poiché il censimento del 1809 riporta chiaramente la professione di negoziante.

insolvenza e di richiamare i crediti spettanti al negozio per tutto il periodo preso in esame.

Un altro socio, oltre al “principale e socio” Carlo Carli, fu il già citato Niccolao Tolaini, il quale però compare rare volte, in tre cause una susseguente all'altra⁹⁷. Più una cometa che una stella fissa. Nato nel 1766, la sua presenza desta interesse solo per l'ipotesi già esposta della sua diretta parentela col presunto Bartolomeo Dini.

Esposte le principali problematiche di attribuzione dell'attività, dell'identità dei soci e dei legami fra di essi, in questo breve paragrafo, composto per la maggior parte da cause simili fra loro e quindi di una certa ripetitività, più che il percorso biografico di ogni singolo personaggio, cercherà di raggiungere tre obiettivi: trattare in breve delle corrispondenze fra gli atti ed i dettami del Codice Civile laddove sarà ritenuto più interessante, attuando, così, un'analisi più tecnica; far emergere la città, ovvero ricostruire in parte il negozio stesso e la città Castelnuovo dell'epoca evidenziando certi dati o fornendone alcune descrizioni; cogliere, per quel che è possibile, il tratto umano riscontrabile negli atti. Purtroppo, infatti, pur seguendo Jacopo Bonini con attenzione, si può constatare che le informazioni ricavabili sulla sua attività sono esigue e circoscritte alla motivazione per cui la causa è stata imbastita.

Considerando quanto detto finora sulla centralità dei commerci in Castelnuovo, è interessante notare che, pur trattandosi tutte di cause di natura finanziaria (capitali e residui di vendita), le merci fornite dal negozio non sono quasi mai specificate nelle cause.

Si parla molto spesso di cera, come si potrà vedere nel seguente documento.

Felice I

[...] Udienza del giorno ventisette ottobre mille ottocento nove.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato il seguente giudicato fra

Il signor Jacopo Bonini agente, e socio del negozio Dini posto in piazza ivi residente attore comparente in persona, e li signori

⁹⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), f 108, atti 77-78-79

Gio: Battista, e Vincenzo fratelli Baldassari di Brucciano possidenti ivi domiciliati [comparire il dì ventisette giorno di oggi]⁹⁸ rei convenuti comparenti similmente in persona.

L'attore suddeto ci asposto che, in forza di una citazione debitamente notificata, e registrata ha fatto chiamare per comparire quest'oggi alla nostra udienza ordinaria i suddetti signori Gio: Battista, e Vincenzo fratelli Baldassari per rispondere alla dimanda che l'attore si propone di fare avente per oggetto, che i rei convenuti suddetti siano condannati a pagare modenesi lire sessantacinque, e bolognini quattro per residuo di cera levata pel funerale del fù loro padre nel 1779, e più lire una, e dieci per una citazione contro loro eseguita nel 1806 che in tutto solo lire sessantasei, e quattordici, corrispondenti a franchi ventiquattro, e ottantacinque, e che siano condannati parimenti in tutte le spese.

I suddetti rei convenuti quanto a Gio: Battista confessano il debito, e si offre di pagarlo quanto alla sua porzione, il suddetto Vincenzo poi dice, e oppone, che il pagamento sia tutto a carico del fratello Gio: Battista, come quello che se lo accollò nello strumento di divisione seguito a rogito dal signor notaio Gio: Battista Pieroni di Castelnuovo di tre giugno mille ottocento sette registrato [...] attualmente esigibile, onde fa istanza, e domanda, che il fratello Gio: Battista sia condannato al totale pagamento del debito suddetto.

Il signor attore replica che rispetto a lui ritiene obbligati li fratelli suddetti ciascuno per la sua parte, come quelli che contrassero il debito.

Considerando che a favore del signor Bonini ambedue i fratelli sono egualmente obbligati al pagamento sopra indicato, ma che dall'indicato strumento di divisione risulta chiaramente che Gio: Battista si è accollato il suddetto debito.

Noi Giudice di Pace residente a Castelnuovo condanniamo li suddetti fratelli Vincenzo e Gio: Battista rei convenuti a pagare la somma di franchi ventiquattro, e ottantacinque ciascheduno per la sua porzione, e contemporaneamente condanniamo il prefato Gio: Battista a rispondere al prefato Vincenzo la metà del detto debito unitamente a tutte le spese [...]⁹⁹

Un primo elemento interessante da rilevare è che, stando a quanto riportato, l'attività del negozio era in funzione già dal 1779, ovvero poco più di una decina di anni dopo la morte del notaio Bartolomeo Dini. È possibile, dunque, pensare che in vita egli si fosse occupato della gestione dell'attività.

La cera era una merce assai pregiata a quei tempi. Per comprenderne l'importanza, basti pensare che il calcolo dell'inflazione spesso è basato sul valore di mercato della cera. Chi ne commerciava aveva il "monopolio" della luce, sia che essa fosse usata per le liturgie (oltre a quanto detto nel documento, si pensi ai ceri pasquali), sia che fosse utilizzata per la semplice illuminazione. Ma non solo, la cera trovava utilizzo in moltissime attività, come quello della conservazione dei cibi per le sue capacità sigillanti o come strumento di cancelleria.

⁹⁸ Sono state poste le parentesi perché parrebbe un refuso, pur avendo una logica nel discorso riportato.

⁹⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 60.

Qualunque fosse l'uso che se ne facesse, non doveva essere facile per certe attività riuscire a recuperare il saldo per le merci date a credito, soprattutto in un contesto come quello della provincia garfagnina.

Un sintomo ricorrente, infatti, presentato in molte cause e già esposto, mostra come un gran numero di persone contraessero prestiti o comprassero a credito avessero poi molte difficoltà a saldare i propri conti.

È importante sottolineare che, malgrado il coinvolgimento nell'attività del senatore Carli, il quale, come si è visto, spesso riusciva ad ottenere il rimborso o ciò che richiedeva come saldo (ad eccezione del caso con Giuseppe Bimbi), Jacopo Bonini non poteva vantare la stessa influenza o capacità di coercizione. Il dato non è trascurabile, perché Jacopo Bonini, che in quattro anni dovette affrontare per conto del negozio ben 37 cause, spesso si trovò impossibilitato a riscuotere, complice anche la natura della giudicatura stessa, la quale non poteva imporsi se il reo convenuto impugnava il suo debito negandolo. Non è un caso, dunque, che il senatore Carli minacciasse di rivolgersi a tribunali più competenti, come quello di prima istanza di Lucca, qualora il citato non scegliesse la via della conciliazione.

Come si può vedere, il negozio Dini dal 1779 vantava un credito nei confronti dei fratelli Baldassari e già una volta, nel 1806, li aveva citati presso la giudicatura senza successo e solo il secondo tentativo di tre anni dopo sarebbe andato a buon fine.

Sarebbe interessante conoscere le motivazioni che portarono il negozio ad attendere ben trent'anni per il riscatto del debito: forse, come è esposto anche nel documento stesso, altri tentativi antecedenti al 1809 furono fatti senza successo, anche in sedi con più ampi poteri, come il tribunale di prima istanza che a Castelnuovo sopravvisse fino all'avvento dei Baciocchi. Non v'è traccia di pignoramenti e sequestri, però, cosa che sarebbe potuta avvenire se il Bonini si fosse rivolto alle autorità e che sarebbe senz'altro stata segnalata al momento dell'atto della giudicatura. Anzi, se fosse avvenuto il sequestro, la stessa giudicatura non sarebbe stata interpellata.

Con un breve sforzo di immaginazione, infine, è possibile immaginarsi i due fratelli discutere su chi dovesse saldare il conto della cera per il funerale del loro defunto padre.

Non è possibile ricostruire i fatti e le ipotesi che potrebbero sorgere su questo ritardo sarebbero molteplici, ma ai fini dell'analisi è comunque un dato importante che permette di vedere quante e quali difficoltà dovessero affrontare gli abitanti della Garfagnana per risolvere certi tipi di problematiche.

Diversa, ed esemplificativa dei limiti sopraesposti, fu la causa che vide contrapposto il negozio a Jacopo Lorenzetti, camerlengo nel 1809 di una non ben precisata "compagnia dei dolori", il quale impugna il suo debito e adduce precise spiegazioni:

[...] Udienza del giorno ventuno agosto mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Jacopo Bonini agente, e socio del negozio Dini di Castelnuovo attore comparente in persona, e

Jacopo del fù Domenico Lorenzetti possidente, e domiciliato a Cerageto reo convenuto comparente similmente in persona.

Il signor attore ha richiesto che il reo convenuto Lorenzetti sia condannato al pagamento di modenesi lire quarantotto, bolognini sei, e denari quattordici pari a franchi diciotto, e sedici dovute al suddetto negozio per importo di cera non compresa altra partita che avesse levata per altri, e che sia condannato inoltre in tutte le spese.

Il suddeto reo convenuto, che sebbene avesse ricevuto una partita di cera per il funerale di una sua sorella di libbre due, questa fu pagata da lui stesso in mano del signor Domenico figlio del fù signor Domenico Lunardi, e quanto che sei libbre di cera levata il dieci settembre mille ottocento tre per la compagnia dei dolori dice, ch'è inverosimile che esso l'abbia levata perché in tal tempo non era egli camerlengo di detta compagnia.

Il signor Bonini attore onde fare le prove occorrenti domanda che la presente causa venga aggiornata ad altra udienza.

Considerando che le leggi permettono l'addimandato aggiornamento:

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo ripartiamo la cognizione e la decisione della presente causa all'udienza del giorno ventotto agosto corrente alle ore nove della mattina avvisate le parti presenti [...] ¹⁰⁰

In questo caso l'esposizione del Bonini è ancora più limitata ed è Jacopo Lorenzetti che impugnando il debito fornisce spiegazioni ed evita la condanna. Viene anche citato un certo Domenico Lunardi, probabilmente un altro socio del negozio, il quale avrebbe ricevuto il pagamento solo per una parte della somma richiesta.

¹⁰⁰ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 280

Come spesso si avrà modo di vedere, inoltre, le cause aggiornate per la richiesta dell'esame testimoniale non avranno seguito. Se è probabile che alcuni documenti siano andati persi, è plausibile anche ipotizzare che fra attore e reo convenuto avvenissero accordi forfettari fuori dalle aule del tribunale. Non è certo, ma è una situazione che si presenta molteplici volte e che può dar adito a questa supposizione.

Ne è un caso l'atto appena citato e ne è un esempio anche il seguente.

Udienza del giorno venticinque del mese di maggio mille ottocento dodici.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Jacopo Bonini, possidente, e domiciliato a Castelnuovo qual'agente, e socio del negozio Dini in detta piazza attore comparente in persona, e

Francesco figlio di Gio: Pietro Granducci di Castelnuovo reo convenuto comparente similmente in persona.

L'attore ha richiesto, che il reo convenuto sia condannato al pagamento di franchi trentaquattro, e settantacinque, o siano di Modena lire novantadue, 13 dovute per merci levate da suddetto negozio, e che sia condannato in tutte le spese.

Il reo convenuto dice e risponde che non è debitore di cos'alcuna al suddetto negozio.

Il signor Bonini all'effetto di giustificare il suddetto credito si offre di comprovarlo e con documenti, e con testimonj implorandone la prova.

Considerando che la causa è suscettibile anche di prova testimoniale noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo ammettiamo il signor Bonini a far la prova suddetta e col mezzo di documenti, e col mezzo di testimonj, salva al reo la prova contraria, e perciò ordiniamo che il dì ventisei del prossimo giugno le parti faranno comparire alla nostra udienza quei testimonj che esse vorranno far sentire, ed esaminare [...] ¹⁰¹

Al momento della stesura dell'atto presentato, Giovan Francesco Granducci aveva ventisette anni e probabilmente collaborava con il padre Giovan Pietro come scritturale presso gli uffici pubblici di Castelnuovo.

Non v'è dubbio sulla reale identità del giovane accusato perché i documenti riportano la paternità ed il luogo di residenza riscontrabili anche nel già citato censimento del 1809 e questo dato porta, ancora una volta, a domandarsi se nelle trascrizioni un eventuale secondo nome di Bartolomeo Dini fosse stato tralasciato come è avvenuto per Granducci.

Ad ogni modo, anche in questo caso la matrice rimane ancora la stessa e la narrazione, malgrado l'aggiornamento annunciato, risulta spezzata e senza possibilità di conoscerne la conclusione. Come già anticipato, e come verrà

¹⁰¹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 929

ripetuto anche in seguito, queste interruzioni sono quasi “congenite” negli atti stessi e spesso si ritroveranno nel corso dell’esposizione.

In altre occasioni Jacopo Bonini riuscì a presentare in sede di giudizio i documenti comprovanti le ragioni dei suoi crediti, senza dover ricorrere a prove testimoniali.

Udienza del giorno ventisette maggio mille ottocento dodici.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Jacopo Bonini possidente domiciliato a Castelnuovo qual’agente, e socio del negozio Dini cantante in questa piazza attore comparente in persona e,

Bartolomeo di Ventura Bertucci oriundo di Castelnuovo domiciliato a Castiglione reo convenuto comparente similmente in persona.

L’attore ha richiesto che il reo convenuto, in forza di citazione debitamente notificata [...] sia condannato al pagamento di franchi diciotto, e trenta, o siano di Modena lire 49.2. [per] generi di negozio, e che sia condannato nelle spese.

Il reo convenuto ha risposto che non deve al negozio suddetto cosa alcuna, giacché quando anche avesse levato dal negozio delle merci, esso le ha pagate.

Il signore attore ha esibito il libro del negozio, ove a carte cento cinquantaquattro [...], e registrato in Castelnuovo in questo stesso giorno [...] si vede la partita del debito del reo convenuto in lire quarantanove, e due.

Considerando, che il libro suddetto fa piena prova trattandosi [di un] debito contratto prima del Codice Napoleone, e che il reo convenuto non ha giustificato l’allegato pagamento,

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo il reo convenuto a pagare all’attore la richiesta somma [...] e lo condanniamo nelle spese [...]¹⁰²

In questo caso è possibile vedere la concreta applicazione del Codice Napoleone, il quale riconosceva come atto comprovante le scritture contabili antecedenti alla propria entrata in vigore. Il secondo comma del primo articolo del Codice, infatti, dichiara che “la legge non dispone, che per l’avvenire; essa non può avere effetto retroattivo”¹⁰³, quindi tutto ciò che era accaduto in precedenza aveva valore legale per il semplice fatto che la nuova legge non se ne occupava: Jacopo Bonini, dunque, attraverso la scrittura privata registrata nel suo albo riuscì ad ottenere il risarcimento in piena legalità.

La questione dell’ereditarietà dei debiti è diffusamente esposta nel Codice Civile e interessa anche questi due particolari casi. Nel primo, Pietro Vanni si offre di pagare in qualche mese i frutti sul capitale, rifiuta di estinguere

¹⁰² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 932

¹⁰³ *Codice di Napoleone il Grande pel Principato di lucchese*, Lucca, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., 1806, art. 1, titolo preliminare, cit. pag. 1

quest'ultimo perché, come nella causa precedente, il codice non ha effetto retroattivo, quindi il debito, pur essendo da lui ereditato, non è riconosciuto.

Oggi due novembre mille ottocento nove, dico 2 novembre 1809.

Avanti di noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace di Castelnuovo si è presentato il signor Jacopo Bonini agente, e socio del negozio Dini di Castelnuovo e ci ha esposto che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto chiamare in conciliazione Pietro Vanni figlio del fu Ambrogio di Vergemoli possidente e ivi domiciliato per conciliarsi sulla domanda che egli intende di fare contro di lui avente per oggetto il pagamento di lire modenese trecento venti cinque, e bolognini quattro e frutti decorsi sino al quattro marzo scorso, e successivi fino al pagamento sul capitale di simili lire cinquecento quaranta costituito a favore del detto negozio a rogito Pieroni quattro marzo mille settecento novantuno dal medesimo fu Ambrogio lui padre, non meno che l'estinzione del capitale, e così in tutto franchi seicento venti tre, e ciò in pena di avere lasciato trascorrere tanti anni senza corrispondere il frutto, implorando a tal effetto il disposto del vigente Codice.

Equalmente si è presentato il nominato Pietro Vanni per rispondere alla detta citazione, ed ha risposto ch'egli non crede di essere tenuto ad estinguere il capitale, giacché la disposizione del Codice Napoleone non li sembra che possa abbracciare i capitali formati prima dell'attuazione.

Quanto poi ai frutti decorsi ed alle spese del presente atto, e citazione si obbliga di pagarlo entro il venturo giugno.

Il signor Bonini agente come sopra ha accettato la suddetta obbligazione, ed in conseguenza le parti si sono conciliate quanto a frutti decorsi, e a spese della somma quanto quelle in franchi sei, e venti cinque centesimi, ma quanto poi al capitale la nostra mediazione è stata inutile, e le parti non si sono conciliate ed è stato da noi scritto il presente processo verbale [...]¹⁰⁴

Nel caso di Agostino Raggi, invece, il reo fa appello alla propria età al momento della sottoscrizione del debito: i minori, assieme agli interdetti ed alle donne maritate, infatti, rientravano nella categoria degli "incapaci", cioè non legalmente responsabili per se stessi ed altrui¹⁰⁵.

Oggi trentuno dicembre mille ottocento undici.

Avanti di noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo si è presentato

Il signor Jacopo Bonini possidente domiciliato Castelnuovo agente, e socio del negozio Dini posto in questa piazza, e ci ha esposto che in forza di citazione debitamente notificata [...] ha fatto citare per comparire in quest'oggi al tribunale di nostra residenza, e luogo di udienza

¹⁰⁴ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 64

¹⁰⁵ "Incapaci a contrattare sono: i minori, gli interdetti, le donne maritate nei casi previsti per legge, e generalmente tutti quelli, cui la legge proibisce certi determinati contratti", *Codice di Napoleone il Grande pel Principato di lucchese*, libro III, titolo III, sezione II, art. 1124, pag. 167, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., Lucca, 1806.

Agostino del fù Gio: Antonio Raggi domiciliato a Castiglione per conciliarsi, comparsi, e transigere, se sia possibile, sulla dimanda, che detto istante si propone ed ha intenzione di formare contro detto citato avente per oggetto di ottenere dal medesimo il pagamento di franchi duecento sessantanove, e dieci, siano di Modena lire 717.12.3. da esso citato dovuta al detto negozio come debitore *in solidum*¹⁰⁶ con il fù Gio: Antonio Raggi lui padre e, dovute quanto a lire 504 posta capitalizia postata da rogito Mignani 7 febbraio 1804, e che a forma di quello doveva essere pagata entro il 7 febbraio 1808, e quanto a lire 213.12.3. frutto sù detta somma decorso, e non pagato dal 7 febbraio 1808 al 7 detto 1811 in regola del sei per cento all'anno, e per ottenere il pagamento dei frutti successivi con la pretesa delle spese, e di adire al tribunale al caso che non abbia luogo la presente conciliazione, e che non comparisca il citato.

Si è presentato egualmente il suddetto citato Agostino Raggi, e ha detto non essere erede del padre suddetto Gio: Antonio, e che quando fu' contratto il debito suddetto esso era in età minorile, e che perciò non è in grado di accomodarsi, onde la nostra mediazione è stata inutile e noi ne abbiamo formato il presente processo verbale [...]¹⁰⁷

Come è stato possibile notare anche nei casi presentati nel precedente paragrafo, molte volte i rei convenuti, malgrado non impugnassero il debito, si trovavano nell'impossibilità di pagare ed il giudice di pace, pur limitandone il lasso di tempo richiesto, concedeva assai spesso delle dilazioni.

Si vedano i due seguenti atti.

[...] Udienza del giorno tre novembre mille ottocento nove.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato il seguente giudicato fra

Il signor Jacopo Bonini agente, e socio del negozio Dini di Castelnuovo posto in questa piazza, attore comparente in persona, e

Il signor Don Gio: Felice Tommasi di Vergemoli possidente ivi domiciliato non comparente.

L'attore suddetto ci ha esposto, che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto chiamare per comparire alla nostra udienza ordinaria il suddetto Don Tommasi per rispondere alla dimanda, o sentirsi condannare a pagare all'istante lire modenesi centotrentaquattro, e bolognini dieci, e trentadue dovute al citato negozio per residuo d'importo di merci ad esso somministrate, come farà [*costare*], e che sia inoltre condannato nelle spese.

Il suddetto signor Don Tommasi reo convenuto comparso nel momento per rispondere alla detta citazione, e ha risposto, che egli non nega il suo debito, ma che alcune infelici circostanze lo inabilitano presentemente a pagare il suddetto debito, e perciò implora il termine di quattro mesi.

Considerando che il reo convenuto non impugna il suo debito, e che in conseguenza la giustizia può favorire il debitore di buona fede coll'accordargli una discreta dilazione, ma che il termine addimandato è troppo lungo.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo il signor Don Gio: Felice Tommasi al pagamento di franchi quarantanove, e trentatre al suddetto signor Bonini attore, nulla di meno accordiamo allo stesso signor reo convenuto Tommasi la dilazione

¹⁰⁶ “Nel linguaggio giur., in solido, locuz. avv. e aggettivale (dal lat. *in solidum*), lo stesso che solidalmente o solidale, con riferimento a rapporto obbligatorio caratterizzato dal vincolo della solidarietà”, in Treccani, Vocabolario on line, <http://www.treccani.it/vocabolario/solido1/>

¹⁰⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 820

di due mesi ad estinguere il pagamento suddetto, e lo condanniamo pure in tutte le spese [...] ¹⁰⁸

[...] Udienda del giorno ventuno del mese di novembre mille ottocento nove.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Nicolao Tolaini socio del negozio Dini di Castelnuovo posto in piazza di detto luogo attore comparente in persona, e

Il [signor] Lorenzo del fù Battista Santini possidente domiciliato a Corfino reo convenuto comparente similmente in persona.

L'attore suddetto ci ha esposto, che in virtù di una citazione debitamente notificata, e registrata ha fatto chiamare per comparire quest'oggi alla nostra udienda ordinaria il suddetto reo convenuto Santini per sentirsi condannare al pagamento di modenesi lire sessanta, bolognini sedici, e denari quattro, o siano franchi ventidue, e settantatre somma residuale per merci somministrate, e sentirsi pure condannare in tutte le spese.

Il suddetto reo convenuto Lorenzo Santini ha risposto, che egli non nega il suo debito, ma che alcune infelici circostanze lo inabilitano presentemente a pagare il suddetto debito, e perciò implora il termine di quattro mesi.

Considerando, che il reoconvenuto non impugna il debito, e che in conseguenza la giustizia può venire in soccorso del debitore di buona fede all'accordargli una discreta dilazione, ma che il termine addimandato è troppo lungo.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo il suddetto Lorenzo Santini di Corfino reo convenuto a pagare al suddetto signor Nicolao Tolaini socio, come sopra attore franchi ventidue, e settantatre centesimi suddetti, nulla dimeno accordiamo allo stesso reo convenuto Santini la dilazione di due mesi ad eseguire il pagamento suddetto, e lo condanniamo pure in tutte le spese [...] ¹⁰⁹

All'interno del Codice si tratta di dilazioni soprattutto nel libro III, *Dei differenti modi coi quali si acquista una proprietà*, alla parte II, titolo VI, *Della vendita*, nel quale al capo V, *Delle obbligazioni del Compratore*, è dichiarato che "L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo deternimati dal contratto di vendita (art. 1650)" ¹¹⁰ e che se il tempo della vendita non è stabilito "il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione (art. 1651)" ¹¹¹. Nell'eventualità che il compratore non paghi il prezzo (nell'art. 1655 si fa riferimento agli immobili, ma pare che regola venga qua utilizzata anche per i beni di altra natura), "il giudice può accordare al compratore una dilazione più, o meno lunga secondo le circostanze" ¹¹².

¹⁰⁸ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 69

¹⁰⁹ *Ibidem*, filza 108, atto 79

¹¹⁰ *Codice di Napoleone il Grande pel Principato di lucchese*, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., Lucca, 1806, pag. 252.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² *Ibidem*, pag. 253.

Queste, dunque, erano le problematiche legate ad un'attività commerciale di inizio XIX secolo in uno dei tanti territori sottoposti al regime francese.

Nel capitolo I è stato già sottolineato quanto fosse centrale per l'economia della provincia la vocazione commerciale di Castelnuovo: il consueto mercato del giovedì e la fiera di settembre attiravano acquirenti Lucca, da Massa e da Modena. Non è quindi un caso che finora, attraverso il senatore Carli, si siano tanto spesso incontrate cause di natura finanziaria, così come non è casuale il fatto che si sia trovato sufficiente materiale per costituire il presente paragrafo.

Ma oltre a quanto le carte possono offrire, oltre alle regolamentazioni, è possibile rinvenire ancora un qualche scorcio di quella città che vide protagonisti Carlo Carli, Bartolomeo Dini e gli altri?

Al di là dello sviluppo urbanistico a cui incorrono prima o poi tutti i centri medio-grandi nel corso dei secoli, è necessario tenere presente che il volto della città di Castelnuovo ha subito delle importanti modifiche in seguito alla sua quasi totale distruzione durante l'ultimo conflitto mondiale.

A quanto si evince dagli atti, il negozio Dini si trovava nella piazza principale di Castelnuovo, l'odierna piazza Umberto I, probabilmente vicino alla Loggetta dove il senatore Carli aveva la sua spezieria.

È necessario sapere che la grande piazza intorno a cui si sviluppa buona parte dell'attività cittadina non nacque insieme alla città: antecedentemente, infatti, i banchi del mercato e delle fiere erano distribuiti fra le viuzze del centro e nello spiazzo dell'Ajottola, che è il più antico centro abitato della città. Con il progressivo inurbamento agli inizi del XVI secolo, si svilupparono intorno alle fortificazioni numerosi palazzi, i quali, “furono costruiti in modo da formare una struttura difensiva, conferendo così alla piazza una forma pressoché ellissoide”¹¹³ dove si poterono spostare le attività commerciali.

Lì, poco distante, si trovava anche la già citata spezieria di Carlo Carli presso la Loggetta, una struttura che partiva dall'arco della rocca ariostesca ed avanzava fino a metà dell'odierna strada che costeggia la Turrite Secca, via Vittorio Emanuele II. A circa un metro di distanza da questa struttura, sorgevano le mura del palazzo che ancora oggi risale da via Nicola Fabrizi.

¹¹³ G. Rossi, *Intitolazione della piazza di Castelnuovo a Sua Maestà Umberto I*, «Corriere di Garfagnana», aprile 2016.

Questa struttura ospitava al piano terra, al livello della piazza, le attività del senatore Carli, al piano superiore, al livello dell'arco, la sala Martelli, di cui si parlerà più avanti.

Chi oggi passasse per quella strada, non troverebbe più nessuna spezieria e nessuna sala, poiché la Loggetta, pochi anni dopo l'occupazione napoleonica, fu abbattuta per volontà della municipalità, retta dal già citato Giuseppe Carli (podestà nel biennio 1821-1822), insieme ad una parte del palazzo sottostante per allargare la piccola strada che conduceva nella piazza.

Concludendo questa esposizione, si può affermare che di Bartolomeo Dini e del suo negozio non siano rimasti che un nome e gli atti qui riportati, poiché non v'è altra testimonianza disponibile al momento.

Malgrado siano mancate le corrispondenze biografiche, però, è stato possibile affrontare le tematiche relative alla sua attività da altre angolazioni, che hanno permesso di ricavare risultati interessanti, quali l'applicazione del Codice.

Questo paragrafo, dunque, nella sua rigidità tecnica rappresenta un esempio valido tutti quei molti altri atti che qui non saranno riportati, poiché nella sostanza li accoglie in sé.

Non di meno, però, è possibile cogliere nella brevità e nella "freddezza" di questi atti alcuni tratti di umanità che riportano questo studio nel percorso prescelto. Il seguente documento, infatti, non si differenzia in niente rispetto agli altri già riportati e commentati per quanto riguarda la materia discussa: anche in questo caso Bonini reclama un debito lasciato in negozio ed il giudice deve decidere se concedere o meno la dilazione.

Udienza del giorno ventidue del mese di novembre mille ottocento undici.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Jacopo Bonini possidente domiciliato a Castelnuovo quale agente, e socio del negozio Dini posto in questa piazza attore comparente in persona, e

Luigi Franchi detto *il Luigetto* di Castelnuovo reo convenuto similmente in persona.

L'attore ha richiesto che il reo convenuto si condannato al pagamento di franchi ottantasette, e cinquantasei, o siano di Modena lire 74.6.6. dovute per valuta di generi levati dal suddetto negozio, e che sia condannato nelle spese.

Il reo convenuto ben lungi dal negare il suo debito espone, che presentemente non può pagarlo *attese* le sue circostanze, e perciò implora il termine di mesi quattro a soddisfarlo, qual termine lui viene accordato dal suddetto signore attore di buona voglia,

Noi Giudice di Pace residente a Castelnuovo condanniamo il reo convenuto Franchi a pagare all'attore la richiesta somma di [...], ma non di meno accordiamo lui il termine suddetto di mesi quattro, termine accordatogli dal signor attore, e lo condanniamo nelle spese [...]¹¹⁴

Rispetto alle altre cause, c'è in questo documento una nota più familiare. Non si tratta soltanto (ma è già un “segno di vita”) della citazione del soprannome del reo convenuto, bensì della bonarietà con cui l'agente del negozio pare acconsentire alla richiesta di dilazione: il termine per saldare il debito è accordato “dal suddetto signore attore di buona voglia”. Questa trascrizione può permettere di giungere alla forse assai scontata conclusione che influisse molto il parere dell'attore sulla decisione del giudice di accettare o accorciare la durata della dilazione. Nei casi precedentemente presentati, infatti, si vede spesso come il magistrato dichiara che siano troppo lunghi i tempi richiesti, e di solito non si concedono più di due mesi (l'unico caso in cui si concede più tempo è per la causa con Pietro Vanni del 2 novembre 1809, ma in quel frangente davanti al giudice avviene un vero e proprio compromesso fra le parti).

C'è dunque da ipotizzare che fosse sottointeso che, se l'attore non accettava la proposta del citato, il giudice la riducesse in maniera inappellabile e questo non si discosterebbe dalla sua funzione di arbitro nelle contese.

In quest'ultimo esempio, però, viene riportato nello spazio di poche righe l'intero processo con una chiarezza e un senso di realtà molto tangibile che permette, con un piccolo sforzo di fantasia, di cogliere quella quotidianità “calda” che le scritture contabili e le codificazioni giustamente eliminano, ma che risultano, ai fini di questo studio, di un vivo e assai grande interesse.

¹¹⁴ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 786

5. L'avvocato Giovacchino Rosati della Bona

Se si risale Castelnuovo dal ponte che porta il nome di Castruccio Castracani si raggiunge in pochi passi lo spiazzo denominato Ajottola, con alla sinistra l'arco delle mura cittadine e a destra la casa acquistata nel 1771 dall'allora maggiore Carli.

Proprio dall'atto di acquisto di quel palazzo che domina sulla piazza si riallaccia la storia dell'avvocato e giudice di pace secondo supplente Giovacchino Rosati della Bona. Fu il padre di quest'ultimo, infatti, l'agente del venditore, il conte Bartolomeo Valdrighi, ed è da qui che si può iniziare la narrazione di questa famiglia.

Attraversando l'Ajottola in direzione del duomo è possibile ancora oggi trovare, dirimpetto alla chiesa, una grande casa dalla forma rettangolare, dotata al primo piano di un piccolo terrazzo sopra il quale, oltre ad uno stemma particolarmente elaborato, si possono scorgere incise sul marmo le seguenti parole:

Viro Principe/ Augusta caesarum familia conspicuo/ Ferdinando Austriense/ et Maria Beatrice Estense coniuge/ VI. CAL. SEPT MDCCXCII/ Hospitio exceptis/ Philippus Rosati della Bona/ sibi et posteriore gratulans/ M.P.C.

Questa testimonianza scolpita, che ricorda il soggiorno del padre del futuro Francesco IV e di Maria Beatrice sua consorte presso Filippo Rosati della Bona¹¹⁵ durante una loro visita ufficiale in quell'aspra provincia nel 1792, mostra quanto la famiglia dei Bona fossero ben inseriti nel contesto cittadino, pur non essendo di origine garfagnina: a quanto emerge dagli studi condotti dal professor Giuliano Nesi, infatti, essi si trasferirono da Roma a Barga verso la metà del XVIII secolo¹¹⁶.

¹¹⁵ Anche in questo caso, come per il senatore Carli, d'ora in poi si adotterà il nome con il quale in prevalenza l'avvocato si firmò: egli molto spesso traccia unicamente la firma "G.Bona", di conseguenza nel presente elaborato verrà chiamato Giovacchino Bona.

¹¹⁶ Archivio della Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana. Grazie ai dati raccolti dal professor Nesi è possibile ricostruire l'albero genealogico della famiglia Bona fino al 1915, data di morte dell'ultimo discendente maschio della casata.

Filippo Pietro Francesco Ludovico, padre dell'avvocato Giovacchino, era uno speciale e aveva sposato Maria Caterina Bonaccorsi, discendente di una nobile casata fiorentina. Non è dato sapere il perché di questo accordo matrimoniale, né il motivo per cui dalla capitale pontificia i Bona si fossero trasferiti in Garfagnana.

Certamente, e già lo si è potuto constatare dalla scritta marmorea riportata, Filippo Rosati della Bona doveva essere un personaggio noto in città, non soltanto per la sua abitazione centralissima, ma anche perché egli compare come socio e direttore dell'opera del Teatro degli Associati di Castelnuovo (oggi Teatro Alfieri) nel 1782¹¹⁷.

Il 27 agosto 1769 nasceva Giovacchino. Battezzato a Barga, egli era il penultimo di sette figli, i quali, ebbero ognuno un ruolo ed una formazione specifici come era uso del ceto nobile dell'epoca: il dottor fisico Alessandro (1760 circa), Pietro Antonio Maria Giuseppe (1762), Carlo Giovanni Michele (1763), divenuto sacerdote, Federigo Lorenzo (1765), erede dell'attività di famiglia, Cecilia Eleonora Felice (1766), Giovacchino Giovan Battista Bernardo (1769) e Maria Margherita Fedele (1771)¹¹⁸.

Nei documenti presi in esame, malgrado compaiano citati i discendenti di Filippo per alcuni crediti da riscuotere dalla spezieria, non è possibile dire con certezza dove si trovasse l'attività. Come è già successo con Bartolomeo Dini, l'impossibilità di consultare l'Archivio Storico del Comune di Castelnuovo e, purtroppo, la distruzione dell'archivio di famiglia durante l'ultimo conflitto mondiale e, ancora, l'estinzione della famiglia stessa, non permette di ricavare ulteriori informazioni su di loro.

Fortunatamente il lavoro svolto dal professor Nesi offre preziose indicazioni sulla conformazione familiare, sui matrimoni e le nascite, permettendo al presente elaborato di dare almeno un limite temporale alla vicenda terrena del protagonista di questo paragrafo.

Prima della morte, avvenuta il 12 aprile 1844, Giovacchino Bona ebbe due mogli: la prima fu Maria Tomei, già vedova di Pietro Lunardi, nata intorno al 1758, la seconda fu Luigia di Massimo Bonaldi, la quale, rimasta vedova, a sua

¹¹⁷ P. L. Raggi, *Castelnuovo scomparsa: il settecentesco teatro degli Associati*, in "La Garfagnana dall'arrivo di Napoleone all'Unità (1796-1861)- Atti del convegno tenuto...", *op. cit.*

¹¹⁸ Archivio della Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana.

volta sposò Giuseppe Rosa, padre di Agostino Rosa, ben noto personaggio del XIX secolo in Garfagnana e anch'egli legato alla famiglia Carli.

Da entrambe le unioni non si ebbe alcuna discendenza diretta.

Molto probabilmente Giovacchino Bona condusse i propri studi in legge a Modena o a Roma, poi intraprese la carriera di notaio nel capoluogo garfagnino¹¹⁹.

Nel campione su cui è basato questo studio gli atti che riguardano questo personaggio sono numerosi e si declinano in tutte le "categorie" possibili nel contesto della giudicatura.

La seguente tabella mostra nel dettaglio quanti e quali ruoli egli rivestì nei quattro anni in cui la narrazione si svolge.

Ruolo	Numero di atti 1809-1812	Percentuale
Attore	24	34,29
Rappresentante dell'attore	21	30
Reo convenuto	2	2,86
Rappresentante del reo	1	1,43
Giudice di Pace supplente	22	31,43
Totale	70	100,01

È necessario, però, fare un'ulteriore cernita di questi atti, poiché, seppur presente fisicamente, nelle 22 cause in cui egli rivestì la funzione di Giudice di Pace non è possibile vederne "realmente" i tratti caratteristici, trattandosi in questo caso di un ruolo fisso e non, per così dire, interpretabile.

Ad ogni modo, in seguito sarà trattato anche di questo ruolo, quando si affronteranno i casi di sequestri, perché proprio durante una di queste cause Giovacchino Bona fu Giudice di Pace con speciali poteri di polizia.

Gli atti che lo riguardano sono assai più dinamici di quelli finora esposti poiché, per la natura cangiante del proprio lavoro, spesso si trovò a rivestire ruoli

¹¹⁹ Presso l'archivio notarile di Lucca sono conservati i suoi registri molto precisi e curati nel quale è possibile sfogliare la sua attività: ASLU, Notari della Garfagnana, filze 2340-2348 bis.

diversi, portando quindi casi non sempre strettamente personali, ma direttamente da lui presentati in qualità di delegato.

A quanto emerge dai documenti presi in analisi, pare che Giovacchino Bona sia stato un avvocato molto attivo e che spesso, oltre a curare gli interessi dei clienti, avesse da badare anche a quelli della propria famiglia.

Nelle cause in cui compare *pro domo sua*, molte volte egli si pone nella doppia veste di attore e agente per conto dei fratelli.

Udienza del giorno ventitre del mese di novembre mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente a Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza fra

Li signori Dottore Alessandro, Don Carlo, Pietro, Federigo, e Dottore Giovacchino fratelli, figli, ed eredi del già Filippo Rosati Bona loro genitore di Castelnuovo, e possidenti, attori comparente in persona quanto al signor Dottore Giovacchino, quanto agli altri rappresentati dal medesimo signor Giovacchino munito di sufficienti poteri per mezzo di chirografo [...] attori, e

Il signor Marco Giannetti di Rontano reo convenuto non comparente.

Gli attori ci hanno esposto, che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] hà fatto citare per comparire in quest'oggi alla nostra udienza alle ore dieci della mattina il suddetto Marco Giannetti per rispondere, e sentirsi condannare al pagamento di franchi cento, e sono per lire 186.9. di Modena valuta di medicinali levati dalla spezieria del defunto genitore degli attori a tutto il 20 ottobre 1805, e lire 81.8 interessi sopra detta somma decorsi a tutto il presente giorno, e questi in pena di non avere in debito tempo pagata la suddetta somma, giusta il decreto del Collegio medico 19 novembre 1764, sanzionato con decreto sovrano 11 gennaio 1765, e perché sia pagato nelle spese.

Il reo convenuto Marco Giannetti non è puinto comparso nè altri per esso benchè aspettato fino alle ore dodici *sonate* della mattina, e chiamato nel solito modo.

Considerando, che il debito sussiste, perchè non è negato, nè impugnato perchè non è comparso.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo in contumacia a pagare agli attori la somma richiesta di franchi cento, e lo condanniamo in tutte le spese [...] ¹²⁰

Come già chiaramente emerso dai precedenti atti riportati sia per Carli, sia per Dini, la popolazione della Garfagnana aveva una gran penuria di denaro contante e spesso rimaneva indietro con i pagamenti.

Anche lo speciale Bona, a quanto pare, era afflitto da questi ritardi cronici, tanto che essi sarebbero dovuti essere rivendicati dagli eredi dopo la sua morte, avvenuta nel 1805.

¹²⁰ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 447

Nelle ventiquattro cause che lo vedono direttamente impegnato nella difesa dei propri interessi, ben nove sono quelle dove partecipa insieme ai fratelli per crediti verso terzi vantati dalla spezieria.

La più interessante fra queste, forse perché ritornano alcuni personaggi già noti a questo studio, è quella riportata dai tre atti in data 26 giugno¹²¹, otto luglio¹²² e 17 luglio¹²³ 1811, nei quali il macellaio Giuseppe Bimbi di Castelnuovo, l'unico che riuscì a contestare con successo un richiamo del senatore Carli, fu citato per il pagamento di ottantanove franchi e dieci centesimi per medicinali ricevuti da Filippo Bona fra il 1800 ed il 1804.

Alla domanda degli attori, il Bimbi rispose con il consueto cipiglio che avrebbe gradito di vedere le carte che certificavano il proprio debito e che esse fossero peritate, ricordando che esattamente il 10 aprile 1789 ed il 28 gennaio 1802 egli aveva somministrato al signor Bona diverse libbre di strutto che, a quanto pare, non erano state pagate o erano state date allo speziale quale anticipo di pagamento.

Vista la necessità di fare chiarezza sul caso, il giudice di pace primo supplente Pietro Paolo Bertagni aggiornò la causa all'otto luglio seguente.

Il giorno dell'udienza i Bona citarono a testimoniare un collega del loro defunto padre e collaboratore presso la spezieria sotto la Loggetta di proprietà del Carli, il già presentato Giovan Antonio Giannotti, il quale riconobbe l'autenticità delle ricette rilasciate da Filippo Bona e le peritò. Giuseppe Bimbi, sia in questo, sia nel successivo atto risolutivo, non si presentò, subendo un lieve sconto della pena dovuto al fatto che gli attori riconobbero un anticipo di qualche franco per la merce ricevuta dal citato.

Ma le dispute al fianco dei congiunti non si esauriscono soltanto intorno agli interessi della spezieria: anche la moglie Maria Tomei fu coinvolta fra le parti in causa e proprio i casi a lei collegati sono fra i più interessanti del campione.

[...] Udienza del giorno diciassette aprile mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza frà

¹²¹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 623

¹²² *Ibidem*, filza 109, atto 638

¹²³ *Ibidem*, filza 109, atto 644

Il signor Don Gio: Battista Satti possidente domiciliato a Castelnuovo attore comparente in persona e

La signora Maria moglie del signor Dottor Giovacchino Bona colla presenza, ed assistenza dello stesso signor Dottor comparente similmente in persona.

Il suddetto signor Don Satti attore hà addomandato che la rea convenuta sia condannata al pagamento di franchi trentotto, e centesimi sessanta quattro che gli deve per prezzo, e valore di numero ottocento tavoli¹²⁴ in regola di paoli sei il *canto*¹²⁵, e di canne tre di tavole al prezzo di paoli sette la canna, e che sia inoltre condannata in tutte le spese.

Come si vede, parrebbe una causa ordinaria che vede contrapposto un creditore, don Giovan Battista Satti, di 56 anni nel 1809, e in questo senso il presente atto non si scosterebbe da quelli finora presentati.

La risposta di Maria Tomei, però, apre un vero e proprio sipario.

Risponde la suddetta Maria convenuta con l'assistenza del Dottor Giovacchino [di] lei marito essere piuttosto creditrice che debitrice del signor Don Satti, e però narra che alla occasione ch'era per fare *aquisto*, come seguì a rogito Angeli dei venti sette febbrajo mille ottocento quattro dal signor Don Satti della casa dà lei attualmente posseduta fecesi preventiva stima mediante il signor Domenico Ferrari perito eletto dalle parti a quest'effetto, come seguito il contratto di consegna e vendita, e fattasi visitare vi trovò mancante nel piano superiore delle tavole del sulajo¹²⁶ del soffitto schiodate e portate via, quali vi esistevano all'atto della stima; e di concordia col signor Satti s'incaricò, e *rispedì* il lodato signor Ferrari in detta casa [...]; e fatta la perizia il nominato signor Ferrari giudicò che fosse rindennizzata dal lodato signor Satti di filippi cinque comprese le tavole, e lavorazione.

Narra inoltre che detta casa in allora era goduta dà Luigi Bertucci, e sua famiglia di Castelnuovo, quale non volle rilasciarne il possesso che dopo due mesi, e giorni dieci seguito il contratto, motivo per cui la compratrice reclamò verso il signor Satti *dicendoli* che non poteva godere la casa, e che le conveniva pagare la pigione ove in allora stava, ed esso rispose che si *aquietasse*, e non pensasse che lui stesso avrebbe pagato la pigione, e rindennizzata, qual pigione a ragione di paoli quindici al mese ascende a filippi due, e paoli cinque. Narra in fine essere creditrice di denaro somministrato. E così in tutto è creditrice di filippi dieci, e paoli cinque, *facienti* franchi cinquanta sei, e ottanta replicatamente addomandategli. Rapporto poi alla domanda Satti risponde che non è sussistente almeno nel modo, [...] e procedendo perciò la rispondente con la solita ingenuità dice che hà essa solo ricevuto per venti due, e dieci di tavole *consonte* e rotte, e per quattro paoli di tavoli.

Conclude pertanto che a tenore del vigente Codice sia dato luogo alla compensazione che oppone fino alla concorrenza delle rispettive quantità espresse per esistere contemporaneamente a due *debito*, e addimanda nel resto di essere assoluta¹²⁷, e che il signor Satti condannato sia per atto di riconvenzione¹²⁸ al pagamento del di più della concorrenza delle *respettive* sopra espresse, e che condannato sia in tutte le spese in prova

¹²⁴ È probabile che si intenda “tavole”, come si evincerà nel seguito dell’atto.

¹²⁵ “Il lato, l’uno”.

¹²⁶ “Solaio”.

¹²⁷ “Assolta, libera”.

¹²⁸ “In diritto civile, *azione in r.*, o assol. *riconvenzione*, azione proposta dal convenuto nella stessa lite giudiziaria promossa dall’attore”, <http://www.treccani.it/vocabolario/riconvenzione/>

delle tavole, e chiodi sopra espressi, e lavorazioni allega la prova testimoniale, e del resto il giuramento decisivo.

Risponde il signor Satti rispetto al primo articolo che non sà alcun *derubbamento*, o trasporto di tavole dalla casa suddetta dopo fatto il contratto di vendita, e per conseguenza nulla sussiste il dedotto della signora Maria.

Secondariamente rapporto alla pigione dè mesi che addimanda non sà il signor Satti di avere convenuto nè contrattato, nè fatto alcun patto per tale oggetto, e molto più nel modo narrato.

Finalmente non sà di avere alcun prestito statole fatto dalla signora Maria. Addimanda quindi, e fà istanza trattandosi di credito liquido e chiaro rapporto a tavoli ottocento e rapporto alle tavole istante l'obbligo di paoli sei riducendo a sole lire venti due, e meno di Modena rispetto alle tavole suddette fa istanza che sia condannata.

Replica la signora Bona che rispetto alle tavole chiodi, e sua lavorazione di cui sopra alla prova testimoniale, e rispetto al rimanente con la prova del giuramento decisivo.

La sussistenza dei crediti opposti dalle rea convenuta è stata negata dal signor attore.

Il punto dà decidersi *si è se* la rea convenuta debba ammettere all'implorata prova dello esame dei testimonj, e rispettivamente del giuramento decisivo.

Considerando che le partite delle quali si tratta sono al di sotto dei cento cinquanta franchi, e perciò suscettibili di prova testimoniale, e che il giuramento decisivo può, e deve commettersi in qualunque causa

Noi Giudice di Pace residente in Castelnovo pronunziando inappellabilmente avanti di rendere giustizia dichiariamo che la signora Maria Bona rea convenuta è ammessa a fare la prova col mezzo di testimonj quanto al primo capo, e quanto agli altri due col mezzo del giuramento decisivo [...] ¹²⁹.

Lo scarto fra le cause finora presentate, che fossero condotte dal senatore Carli o dall'agente Bonini, è netto, e si può ben distinguere proprio dalle parole degli stessi protagonisti, i quali rivendicano le ragioni dei loro atti e chiedono, ognun per sé, giustizia. Senza entrare nel merito, è assai interessante ritrovare in questa causa quella tangibile quotidianità che sfugge fra le maglie della storia, riportando al lettore contemporaneo un caso, si potrebbe dire, ordinario, e per questo così prezioso.

Se non è eccessivamente rilevante il fatto che due individui scendano in causa per una questione di compravendita, atto di per sé comunissimo, ad ogni modo le informazioni fornite raccontano una storia particolare e forniscono informazioni su un mondo che, pur presentando situazioni ben note anche nella contemporaneità, nei modi e nei tempi non esiste più: una casa valutata da un perito venduta senza i solai, occupata per due mesi dagli affittuari e un venditore che non riconosce alcuna responsabilità di quanto avvenuto, chiedendo oltretutto

¹²⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 164

di essere rimborsato, tutto questo lascia intravedere molto di quello che doveva essere la società dell'epoca.

Ponendo a confronto questo documento con altri, si possono evincere ulteriori informazioni che arricchiscono e in qualche modo allacciano nuovi legami fra i protagonisti.

Don Giovan Battista Satti, infatti, non era un estraneo per i coniugi Bona, poiché l'avvocato spesso si trovò a curarne gli interessi, almeno in cinque atti per quanto riguarda il campione considerato.

Fra questi, quello che maggiormente desta interesse e presenta una narrazione assai coinvolgente è l'atto che dà inizio al contenzioso fra il sacerdote e la famiglia Coli.

Si tratta, anche in questo caso, di una causa che si trascina per tre udienze e che è caratterizzata da un elevato numero di testimoni chiamati a perorare le tesi delle parti contrapposte.

[...] Udienza del giorno nove del mese di ottobre mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Don Gio: Battista Satti possidente domiciliato a Castelnuovo rappresentato dal signor Dottore Giovacchino Bona di Castelnuovo munito di sufficienti poteri per mezzo di mandato [...] attore comparente in persona, e

Li signori Pellegrino, Angiola Antonia Coli, e loro figlio Matteo, don Pietro, Mariangela, Teresa, e Giovanna fratelli, e rispettivamente sorelle possidenti domiciliati in Debbia sezione di Castelnuovo rei comparenti similmente in persona.

L'attore, come sopra, dichiara che egli possiede continuamente da più di *un'anno* la fortezza di Montalfonso con tutti i suoi annessi, connessi, e dipendenti e segnatamente la strada ex ducale, che incomincia dalla Maestaina, e dal Crociale della strada, che conduce a Cerretoli, e Colli, e seguita fino alla fortezza suddetta, situato il tutto nella sezione di Castelnuovo luogo detto *Montalfonso* presso i suoi noti confini, come nelli giorni di jeri, e l'altro ieri, cioè nei giorni due, e tre corrente, ed il giorno prima ancora detti signori giugali Coli, e figli si sono impossessati di detta strada ex ducale, e pretendono di esser possessori, cogliendovi delle castagna in conseguenza l'istante dimanda atto di questa sua querela di turbato possesso per l'usurpazione della detta strada ex ducale fatta dalli detti giugali, e figli, conchiude inoltre che questi siano condannati a lasciar libero nella giornata all'istante il possesso della detta strada ex ducale, altrimenti vi saranno costretti, e che loro sia inibito di turbare d'ora in avanti l'istante nel suo possesso; che siano condannati a pagare all'istante la somma di franchi quindici di valore delle due some di castagne secche, o siano decalitri 26., sei, e sei raccolte dal momento del'usurpazione fino a questo giorno, quando non volessero piuttosto pagare il prezzo di stima, che sarà fatto dai periti, la qual cosa in tal caso saranno obbligati di addimandare nella stessa udienza di oggi, e quando non la *chieggano* saranno costretti in forza della sentenza, che sarà proferita al pagamento della detta somma di franchi quindici. L'istante dimanda inoltre, che detti giugali, e figli, siano condannati a pagare i danni, ed interessi sofferti, e da

soffrirsi, e che saranno regolamentati in ragione del non godimento della detta strada ducale, e delle spese.

I rei convenuti Coli rispondono essere i proprietarj dei fondi aderenti alla strada, che dal Crociale dalla Maestaina conduce a Montaltissimo¹³⁰, dicono non essere vero quanto l'attore ha esposto rispetto all'azione di cogliere le castagne nella enunciata strada ex ducale, mentre il signor attore, e gli aventi causa non hanno, che la servitù privata di passo per andare, e tornare e questa gl'impone anche l'obbligo di ripavimento, come si praticava negli anni addietro; non riuscirà mai al signor istante di provare il diritto di cogliere le castagne nella detta strada, nè la proprietà di essa, e molto meno di *avervele* colte nel passato raccolto dello scorso anno, ma anzi i rei convenuti sono pronti a giustificare col mezzo di una moltitudine di testimonj, che a memoria di uomini hanno sempre essi, e gli aventi causa raccolte le castagne in detta strada fino al presente giorno, e non gli è stato mai loro disturbato il possesso, che in quest'anno da Gio: Favali contadino del signor attore, per la qual causa dimandano di essere alla prova di quanto hanno i Coli detto sopra, dopo però la prova dell'attore, a cui non potrà mai riuscire, e dimandano pure, che sia pagato detto attore a pagargli le castagne raccolte nella strada stessa nei giorni passati con autorità arbitraria in stara quattro, ossia¹³¹, che sia condannato in tutte le spese di questo giudizio, ed in fine, che sia rigettata la dimanda dell'attore, perchè questi ha intimato con azione in peritorio avanti al tribunale di Prima Istanza di Lucca per li beni, che li rispondenti Coli tengono nelle vicinanze Montalfonso, e per cui addimandano aggiornarsi la presente causa per altra udienza [...] ¹³²

Come si può osservare anche questa causa è composita e presenta una struttura ben diversa dagli atti che avevano coinvolto i protagonisti dei primi due paragrafi.

Il conflitto ruota intorno al diritto di raccolta delle castagne su un terreno di confine, precisamente sulla strada ex ducale che conduceva alla fortezza di Mont'Alfonso, quest'ultima di proprietà del sacerdote.

Non si tratta di una causa di natura finanziaria, non sono reclamati crediti e merci non pagate: in questo esempio assume per la prima volta importanza un elemento che già nel capitolo precedente era stato riportato, quello della sussistenza della popolazione. Il frutto del castagno, infatti, è stato, fino all'immediato dopoguerra, uno degli elementi basilari della alimentazione della gente garfagnina, rappresentando per moltissime famiglie una panacea. Ancora oggi, ascoltando le parole degli anziani del paese, è possibile sentire storie a cui essi assistettero in cui padri e figli si recavano a raccogliere le castagne nel bosco del vicino, di nascondigli in tempi di guerra nei *metati*, i tipici casotti dove

¹³⁰ Nome di un'altra località distante otto chilometri dalla fortezza.

¹³¹ "stara quattro, ossia", la sospensione si trova anche nel testo originale: probabilmente, al momento della stesura, non era stato possibile calcolare l'equivalente in un'altra unità di misura.

¹³² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 343

venivano essiccate le castagne, la nota *polenta de neccio*, da sempre un'occasione per ritrovarsi al di là delle generazioni.

Per tutta questa serie di fattori, dunque, questa narrazione è definibile quasi come una parte del “patrimonio” identitario della Garfagnana, un elemento distintivo, proprio perché legata a quelle difficoltà che solo fino a pochi decenni fa hanno afflitto la popolazione.

Un altro dato che stupisce e che rende bene l'idea di quanto fosse centrale la materia di questa causa, è il tono con cui don Satti scaglia le sue accuse contro i citati, e come questi rispondano puntualmente, ribattendo colpo su colpo.

Questi toni, insieme al gran numero di informazioni fornite, danno l'impressione di assistere quasi dal vivo alla scena che si svolse in quell'autunno del 1810.

La causa fu aggiornata al 23 ottobre seguente¹³³ senza che ci fossero effettivi progressi: per la mancata documentazione da parte dei citati Coli delle carte relative al processo tenutosi a Lucca presso il tribunale di prima istanza a cui fanno riferimento e per la disposizione conflittuale delle parti il giudice Giovanni Marcucci rinviò al mese successivo l'esame testimoniale.

L'atto che riporta queste testimonianze consta di ben quattordici facciate, il più lungo degli atti presi in esame dalla presente campionatura: dodici sono in totale le persone che andarono a deporre in tribunale, sei per parte, e le loro parole furono registrate ancor più precisamente di quanto non fu fatto per gli atti precedenti che pure risultano assai “vivi”.

Proprio per questa ragione, pur non potendole presentare tutte, di seguito sono riportate in forma integrale sei testimonianze, tre per ogni parte: quelle di Natalino Coli, Pellegrino Castelli e Anna Pocai a favore di don Satti, e quelle di Pietro Carminati, Francesco Pucci e Antonio Castelli per la famiglia Coli.

Oggi venti del mese di novembre mille ottocento dieci.

Noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo in esenzione del nostro giudizio preparatorio del dì ventitre del prossimo passato ottobre registrato [...] abbiamo proceduto all'interrogazione, ed esame dei testimonj che presentano il signor Don Gio: Battista Satti attore possidente domiciliato in Castelnuovo rappresentato dal

¹³³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 359

signor Dottore Giovacchino Bona di Castelnuovo munito di sufficienti poteri [...] comparente in persona, e

Li signori Pellegrino, Angiola Antonia Coli, e loro figlio Matteo, don Pietro, Mariangela, Teresa, e Giovanna fratelli, e rispettivamente sorelle possidenti domiciliati in Debbia circondario di Castelnuovo rei comparenti similmente in persona.

Noi abbiamo cominciato con l'interrogatorio, ed esame dei testimonj presentati dall'attore, e ciascheduno di essi è stato inteso separatamente coll'ordine seguente

Natale Coli contadino dell'età di anni trenta circa domiciliato in Castelnuovo, ha prestato il giuramento di dire la verità, ha dichiarato di esser cugino lontano del suddetto Pellegrino Coli, ma di non essere domestico delle parti. Datagli conoscenza dei fatti sopra cui le parti non convengono, egli ha deposto¹³⁴.

“Io ho pratica della strada, che dalla maestaina, ove passa la strada per andare a Cerretoli va alla fortezza di *Montalfonzo*: nel tempo che la fortezza apparteneva all'ex duca di Modena chiunque vi raccoglieva le castagne, che vi cadevano, e così hanno costumato anche dopo, e nel tempo dei *successuori* Governi: al presente poi siccome io sono lontano non sò chi le abbia raccolte, e nell'anno scorso non sò da chi fossero raccolte, perchè io era ammalato, e non so neppure chi le raccogliesse due anni sono. Sò bensì che il signor Don Satti nel mese di ottobre dell'anno scorso fece rittare e ripulirla, ed io stesso a ciò gli ajutai”.

Letta al testimone la sua deposizione l'ha sottoscritta [*firma*].

Pellegrino Castelli contadino, e muratore dell'età di anni trentotto, ha prestato giuramento in nostre mani di dire la verità, ha dichiarato di essere nipote di affinità per avere sposato una figlia di un fratello di Pellegrino Coli, ma non essere nè amico, nè domestico delle parti [...].

“Io ho *prattica* della strada, che dalla maestaina di Debbia vè alla fortezza, e nel tempo, che io aveva l'affitto della fortezza, e che lo terminai circa a dieci anni sono, allora io, come affittuario raccoglievo le castagne anche nella detta strada: ma nel tempo stesso vi ho anche vedute cogliere i Coli, e chiunque altro vi passava, d'allora in quà io non sono più tornato, e non so chi abbia raccolto le castagne in detta strada. Posso anzi dire, che nello stesso mese per ordine del signor Don Satti ho lavorato nella detta strada, facendovi degli astrichi¹³⁵, e riattando una fontana”.

Letta al testimone la sua desizione, l'ha confermata, e ha dichiarato non sapere scrivere.

Anna Pocai di Eglio possidente dell'età di anni cinquantadue circa ha giurato nelle nostre mani di dire la verità, ha dichiarato di non essere nè parente, nè domestico delle parti.

Li signori rei convenuti prima di lasciare incominciare la deposizione hanno detto a proposto per eccezione, che la testimone Pocai è inquilina del signor Satti.

La testimone ha risposto esser vero che essa risiede anche attualmente a pigione una bottega del signor Don Satti, che esiste alla Porta del Crocifisso; ed è pur vero, che Agostino Pocai *mio*¹³⁶ marito aveva l'affitto della fortezza, che terminò nell'anno scorso di gennaio.

Ciò non ostante Noi abbiamo proceduto alla deposizione di detta testimone salvo il debito, e conveniente riguardo alla eccezione nel giudizio da emanarsi [...].

“Io ho *prattica* della strada, che dalla maestaina di Debbia conduce alla fortezza, perchè nel tempo, che mio marito era affittuario, come sopra ho detto ci passavo ben

¹³⁴ La presente formula del giuramento, data la sua ripetitività lungo tutto il documento, non sarà trascritta, se non nei casi di particolare importanza. Si applicheranno i seguenti segni grafici “ ” per aprire e chiudere le deposizioni

¹³⁵ “pavimento di ciottoli, acciottolato”.

¹³⁶ Evidente svista del segretario il quale, nel seguire la vicenda, non ha adattato il pronome alla narrazione trascrivendolo così come li udì.

spesso. Nel tempo, che mio marito teneva l'affitto, come sopra, che terminò nello scorso gennaio io raccoglieva nella detta strada le castagne, e segava pure il fieno nella medesima in quella parte per altro ove non erano castagne, e vi ho pure raccolto le foglie; il fieno ve lo raccolsi soltanto nell'anno scorso, perchè prima non ve ne cresceva, ed il contadino attuale ve lo ha pure segato nell'anno presente a mia veduta: le castagne ve le ho raccolte anche nell'anno scorso. Bene è vero, che ve ne raccoglievano anche i Coli, che si levavano più presto di me, e talvolta anche avanti giorno. Io continuai a raccoglierle per tutto il tempo, che continuarono a cadere, e sempre che mi ci trovava, e talvolta vi andavano anche i miei raccoglitori per commissione mia, e di mio marito”.

Letta al testimone la sua deposizione, l'ha confermata, e ha dichiarato non sapere scrivere. [...]

Le tre testimonianze mostrano non soltanto il metodo di interrogazione e di trascrizione, ma riportano, quasi a “viva voce”, le esatte parole pronunciate durante l'udienza. Per chi è pratico del modo di parlare della gente locale, infatti, è possibile riconoscere le cadenze ed il timbro di queste frasi, come se fossero un canovaccio da interpretare.

Al di là di queste impressioni, quanto riportato lascia intravedere forse una certa malizia nella scelta dei testimoni attuata dal sacerdote, il quale fa deporre a suo favore un lontano congiunto dei citati e, soprattutto, una sua affittuaria. Questo rappresentò qualcosa di simile ad un conflitto di interessi, perché un testimone dovrebbe essere non soltanto estraneo alla causa, ma anche libero da qualsiasi legame che lo metta in condizioni di non essere imparziale nell'esposizione. Se per Natale Coli era possibile, in un ambiente ristretto quale quello della Garfagnana, essere un lontano parente di Pellegrino, e che comunque i due non si conoscessero, ma la testimonianza di Anna Pocaï può essere suscettibile di incompatibilità. Proprio per questo la famiglia Coli si affrettò a precisare il coinvolgimento della donna negli affari del sacerdote, evidenziando questa forzatura.

Senza voler elaborare giudizi o cadere preda di pregiudizi, c'è da domandarsi quanto don Satti fosse ignaro di che cosa implicasse quella scelta. Probabilmente non doveva essere una questione rilevante ai suoi occhi.

Le due testimonianze non riportate sono deposte da Antonio e Francesco Tognocchi, rispettivamente di 47 e 21 anni, di Eglio, entrambi coglitori alle dipendenze di Agostino Pocaï, affittuario del sacerdote. Il primo dichiara di aver svolto la sua mansione negli ultimi cinque anni, ma che solo nell'ultima stagione ha visto diverse persone, fra cui le donne della famiglia Coli, raccogliere le

castagne “che ci hanno veduto, e non mi hanno mai detto nulla”. Il secondo dichiara di non conoscere nemmeno la famiglia Coli e di non aver mai visto, nell’anno precedente, nessuno raccogliere le castagne in quella strada in tutto il tempo dei sei giorni di raccolta.

Manca, infine, la testimonianza di Agostino Pocai, rimandata ad altra udienza, e che conferma quanto detto dalla moglie.

Dopo queste testimonianze, il giudice di pace Marcucci si rivolse ai testimoni della parte rea.

Noi abbiamo in seguito interrogato ciascheduno dei testimonj presentati dai rei convenuti Coli coll’ordine seguente

Il signor Dottor fisico Pietro Carminati possidente, e medico condotto di Castelnuovo dell’età di anni cinquantacinque [...].

“Io ho tutta la *prattica* della strada, che dalla maestaina di Debbia conduce alla fortezza, ove ben spesso ho avuta occasione di andarvi in qualità di medico a visitare varj ammalati, e nell’anno scorso vi andai poi più frequentemente per essersi colasù ammalata la signora Sofia Ballotti mia nepote. In tante occasioni nel passare, e ritornare, che faceva nell’anno scorso ho veduto raccogliere le castagne nella detta strada più volte dalle donne della casa di Pellegrino Coli, e vi ho pur visto la donna di Agostino Pocai, ma questa non l’ho mai veduta nella strada, ma in alcuni fossi, e nella selva sotto la prima strada. Le suddette Coli poi le vedevo precisamente nella strada superiore, che confina coi prati; negli anni antecedenti io non ho memoria di averci veduta persona alcuna, ed anche nell’anno presente vi ho veduto i Coli a raccogliere le castagne, ed un giorno a succederli¹³⁷”.

Letta al testimone la sua deposizione l’ha confermata, e l’ha sottoscritta [*firma*].

[...] Francesco Pucci di Castelnuovo trenta anni compiuti [...].

“Io ho tutta la *prattica* della strada, che dalla maestaina di Debbia conduce alla fortezza, perchè vi passo spesso, e perchè possiedo una selva in quella vicinanza da cui vedo ocularmente la detta strada.

Dal mille ottocento uno fino al presente, ed anche precisamente nell’anno scorso ho sempre veduto raccogliere le castagne, che cadevano nella strada dalla famiglia Coli di Debbia, e ciò ho pure veduto segnatamente nell’anno scorso, e non ho veduto raccogliervi verun’altra persona, eccettuata la famiglia Coli, come ho detto, ed una volta, cioè cinque, o sei anni fa *viddi*, che Matteo Coli figlio di Pellegrino scuoteva un castagno, come sogliono fare alcuni di quelli, che hanno le piante sopra le prade, perchè le castagne non siano sciupate dalle bestie, e dai *passeggeri*”.

Letto al testimone il suo esame, l’ha confermato e sottoscritto [*firma*].

Antonio Castelli di Debbia dell’età di anni trentanove circa [...].

“Siccome io sono contadino dei signori Quirici di Colli nella possessione di Debbia, e possiedo anche una selva annessa alla possessione stessa, che confina colla selva Coli, e colla strada suddetta, così io ho tutta la *prattica* della strada suddetta.

Nella strada suddetta vi hanno raccolto a mio ricordare sempre le castagne la famiglia Coli, tanto negli anni, che fui mezzadro dei Tonelli di Castelnuovo, con cui *stiedi* sedici, o diciassette anni, quanto negli ultimi cinque anni, dacchè sono contadino dei signori Quirici suddetti, e precisamente poi nell’anno scorso. Ho potuto vedere, che la famiglia

¹³⁷ “Successivi”.

Coli ha ogni *anni* scosso le castagne dalle piante, che sono sopra la prada, come faccio pure ancor io, perchè lasciandole cadere spontaneamente vengono rovinate, e calpestate dalle bestie, e dai viandanti. Al tempo che cadono le castagne vi ho veduto i Coli ben spesso, e può darsi ogni giorno, nè mai vi ho veduto altra persona”.

Letta al testimone la sua deposizione, l’ha confermata, e ha dichiarato non sapere scrivere [...] ¹³⁸

Queste ultime testimonianze presentate sono ancor più ricche di quelle precedentemente esposte. Non soltanto, infatti, sono utili al fine della causa stessa, ma forniscono alcune informazioni sui metodi di raccolta delle castagne, come spiegano Pucci e Castelli.

Le altre testimonianze non riportate sono di Bartolomeo Bonini, Francesco Pocali e Anna Bertoi, tutti e tre di Castelnuovo e analfabeti, i primi due di trenta e l’ultima di diciotto anni. In tutte e tre le loro deposizioni, essi confermano di aver visto unicamente la famiglia Coli raccogliere le castagne nella strada ex ducale e Anna Bertoi dichiara anche d’aver partecipato l’anno passato alla raccolta.

La causa, purtroppo, dopo così tanto materiale, non arriva a sentenza, cioè non compaiono nell’intero mese di aggiornamento, gennaio 1812, atti che possano offrire una soluzione del caso.

Non è dato sapere, dunque, a chi la giudicatura riconobbe la ragione, né è scontato ipotizzare, dopo tanto accanimento, un accordo privato fra le parti. Se questo avvenne, forse fu per l’intercessione dell’avvocato Bona, consapevole che la parte da lui rappresentata avrebbe visto rigettata la propria istanza. Si può anche credere che essa transitò ad un più alto grado di giudizio, lasciando quindi il campo di analisi qui considerato.

Si tratta di supposizioni, ma, pur mancando il finale, è interessante vedere come la causa in sé fu gestita e sviluppata dalle parti. La centralità del frutto della castagna dà a questo esempio un gusto veramente inedito e reale, riportando in questi tempi dispute che oggi parrebbero di scarsa importanza.

La tenacia dei Coli, i quali annoverano fra i propri testimoni pure un esponente di una nota famiglia locale, il medico Carminati, è prova di quanto importante fosse per la loro sussistenza quel raccolto e, allo stesso modo, la fermezza di don

¹³⁸ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 408

Satti nel rivendicare quelli che egli considerava diritti esclusivi confermano quei tratti che già contro Maria Tomei erano emersi.

Dopo aver esposto la presente causa contro i Coli, e ricordato che altre due vedono Giovacchino Bona assistere il sacerdote¹³⁹, è più facile ipotizzare che anche nel procedimento fra quest'ultimo e la moglie dell'avvocato si fosse raggiunto un accordo forfettario, poiché, anche in quel caso, la sentenza definitiva non è presente.

A conferma di questa ipotesi sta il fatto che la causa fra don Satti e Maria Tomei si svolse nell'aprile del 1810, più di un anno prima del procedimento contro la famiglia Coli. Se ci fossero stati degli screzi o situazioni irrisolte, probabilmente i due non sarebbero tornati a collaborare.

Certamente tutto questo esula dalla logica professionale e dalla "freddezza" apparente dei processi, ma non è scontato: questi documenti parlano, narrano vicende in cui senz'altro si alzò la voce prima di giungere al cospetto del giudice, e presentano, in sostanza, una fotografia dinamica della società composta da individui molto diversi e, perciò, attraversata da forze contrastanti.

Restando questa, come altre, solo un'ipotesi, è ad ogni modo lecito formularne perché proprio gli atti stessi ne forniscono il principale sostegno.

Come già detto, Giovacchino Bona fu un notaio ed un avvocato molto attivo fin dagli ultimi decenni del XVIII secolo.

Fra le cause a cui egli si dedicò, molte sono quelle condotte per conto di esponenti del clero o contro di essi: sommando quelle riguardanti il ben noto don Giovan Battista Satti, il totale di questi atti arriva a quattordici.

Di seguito si riporteranno tre casi: il primo vede l'avvocato mandatario di don Giacomo Jacopucci di Soraggio, il secondo per conto di Lodovico Zannotti contro don Giovanni Felice Tommasi e l'ultimo *pro domo sua* contro il sacerdote Regolo Baldassari.

Il procedimento riguardante don Jacopucci vede intervenire Gioavacchino Bona in rebus, cioè mentre la causa si stava sviluppando. Egli infatti mancò al

¹³⁹ Si tratta di ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atti 109 e 409

primo appello del 18 agosto 1809¹⁴⁰, quando don Jacopucci citò in tribunale Angelo Rolandi di Eglio per farsi pagare 21 lire di Garfagnana e 12 bolognini (10 franchi e 64 centesimi) per frutti su un capitale costituito a favore dell'oratorio il 7 gennaio 1785.

Alla negazione del citato, il sacerdote spiega che tale capitale fu sottoscritto da Pietro e Giovanni Rolandi, l'uno padre e l'altro zio di Angelo, e che essendo il reo convenuto erede, egli deve pagarne i frutti. Don Jacopucci aggiunge, inoltre, di essere disposto a presentare il rogito notificato dal notaio Pieroni e altri documenti comprovanti le sue ragioni, nonché a fornire la prova testimoniale.

Così la causa fu aggiornata da Bertagni al successivo 26 settembre e in quella data comparve Giovacchino Bona.

[...] Oggi ventisei di settembre mille ottocento nove.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo in esecuzione del precedente giudizio del diciotto agosto registrato in Castelnuovo li diciotto detto al foglio 27. Retro Coll. 4° ricevuto un franco, segnato Satti, segnato per Cugiani¹⁴¹ abbiamo proceduto all'interrogatorio dei testimonj che presentano il signor Dottore Giovacchino Rosati Bona mandatario, e procuratore del signor Don Giacomo Jacopucci di Soraggio, amministratore nell'oratorio di Sant'Antonio di detto luogo attore, come risulta da chirografo di mandato scritto, e sottoscritto dallo stesso signor Jacopucci registrato in Castelnuovo li venti sei settembre 1809 al foglio 114. R. Coll. 4° ricevuto un franco¹⁴².

Non comparente il reo convenuto Angelo Rolandi dell'Alpe di Eglio.

Il signor Don Sebastiano Angeli dell'Alpe suddetta dell'età di anni cinquantasei ha prestato il giuramento di dire la verità ha dichiarato esser secondo cugino del reo convenuto Rolandi, non esser amico, né domestico delle parti, ed ha prestato il giuramento di dire la verità, e dopo avergli data conoscenza dei fatti, sopra i quali le parti non convergono, e sopra i quali deve essere esaminato, ha esposto:

che esso signor testimone ha perfettamente conosciuti in vita li furono signori Pietro del fù Gio: Antonio Rolandi, e Giovanni Rolandi fratello di detto Pietro, il primo padre, ed il secondo zio di Angelo Rolandi, che dopo la morte fu erede di ambedue, giacché egli andò al possesso, e possiede tuttavia tutti i beni che possedevano li suddetti suo padre, e zio.

Letto gli il presente esame l'ha confermato e sottoscritto [*firma*].

Il signor Gio: Angelo Angeli dell'età di cinquantadue anni possidente, e dimorante nell'Alpe di Eglio ha prestato giuramento di dire la verità, e ha dichiarato esser secondo cugino di Angelo Rolandi, e di non esser né amico, né domestico delle parti. Letto al medesimo il giudizio precedente, che contiene i fatti, sopra i quali le parti non sono d'accordo, ha depresso di aver benissimo conosciuto il signor Pietro del fù Gio: Antonio Rolandi, e Giovanni Rolandi fratello di detto Pietro, il primo padre, e il secondo zio del

¹⁴⁰ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 18

¹⁴¹ La parte relativa alla archiviazioni, essendo irrilevante ai fini dell'analisi, non è mai esposta nei documenti, ma stavolta è stata riportata per chiarezza, essendo la causa ripresa non dal suo principio.

¹⁴² Le coordinate di registrazione dei chirografi non saranno riportate nelle prossime presentazioni.

reo convenuto Rolandi, ed essere pienamente informato che il reo convenuto Angelo Rolandi fù erede tanto del padre, che *del* zio, giacché dopo le rispettive loro morte andò egli al possesso di tutti i beni, che li suddetti zio e padre possedevano, e li possiede anche al presente, eccettuati quelli che ha esso venduti.

Letto gli il presente esame l'ha confermato, e ha dichiarato non saper scrivere.

Dopo di che si è fissata la prolazione della sentenza alla successiva udienza del dì ventinove andante settembre alle ore dodici della mattina [...] ¹⁴³

Anche in questo caso, come era successo per Giuseppe Bimbi nella causa contro i fratelli Bona, il reo non si presentò, lasciando implicitamente all'attore la ragione della causa. Forse era ben consapevole della propria responsabilità ed aveva cercato una qualche soluzione senza successo.

[...] Udienza del giorno ventinove di settembre mille ottocento nove.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza fra,

il signor Don *Jacopo* ¹⁴⁴ Jacopucci possidente domiciliato a Soraggio come agente, e amministratore dell'oratorio di S. Antonio di detto luogo attore rappresentato dal signor Dottor Giovacchino Rosati della Bona [...] comparente in persona ed,

il signor Angelo Rolandi dell'Alpe di Eglio possidente ed ivi domiciliato non comparente.

L'attore suddetto ha insistito nella sue deduzioni, ed ha presentato la copia autentica dello strumento seguito a rogito dal notaio Luigi Pieroni del sette settembre mille settecento ottanta cinque.

Il reo non è comparso né altri per lui.

Il punto di fatto si è se l'attore abbia provato il suo credito.

Il punto di diritto consiste nel sapersi se giustificato il debito del Rolandi, debba condannarsi al pagamento del medesimo.

Considerando che con la presentazione del sopracitato strumento, e con la deposizione delli due testimonj presentati dall'attore risultanti dal processo verbale de' ventisei andante registrato [...] rimane sufficientemente giustificata la domanda del signor attore, che dal reo convenuto nel precedente giudizio del diciotto scaduto agosto registrato [...] è negata,

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo ammettiamo la domanda dell'attore e condanniamo Angelo Rolandi reo convenuto, non comparente, a pagare al signor Don Jacopucci suddetto, qual amministratore dell'oratorio di S. Antonio di detto luogo, lire di Garfagnana ventuno, e dodici, o siano franchi dieci, e sessanta quattro per frutti di censo, e lo condanniamo in tutte le spese liquidate in [...] ¹⁴⁵

Il secondo caso che vede coinvolto un ecclesiastico è ancora una volta di natura finanziaria. Così come era accaduto quando il senatore Carli era andato in causa

¹⁴³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 41

¹⁴⁴ Un refuso dell'autore, probabilmente dovuta ad una mescolanza fra il nome ed il cognome dell'attore, Giacomo Jacopucci.

¹⁴⁵ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 45

contro don Luca Rossi di Pontecosi¹⁴⁶, così Lodovico Zannoni reclama presso don Giovanni Felice Tommasi di Vergemoli un residuo di prestito di un paio di anni prima.

[...] Udienza del dì due gennaio mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo ha emanato il seguente giudicato fra

Il signor Lodovico Zannoni possidente e domiciliato a Pedona di Barga, e per esso il signor Dottor Giovacchino Bona munito di sufficienti *poderi*, e per mezzo di chirografo [...] attore da una parte, e

Il signor Don Gio: Felice Tommasi di Vergemoli reo convenuto comparente in persona dall'altra.

L'attore suddetto ci ha esposto, che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto chiamare per comparire quest'oggi alla nostra udienza ordinaria il signor Don Gio: Felice Tommasi di Vergemoli per rispondere, o sentirsi condannare al pagamento di franchi novantanove, e centesimi settantacinque dovutogli per resto di maggior somma, come da obbligazione *dei* 23 giugno mille ottocento otto registrata in Castelnuovo li nove di maggio 1809 [...] e sentirsi condannare in tutte le spese.

Il signor Don Tommasi suddetto reo convenuto rispondendo la sua firma posta in calce della scrittura di obbligazione, come sopra esibita non nega il suo debito, ma espone, che attese alcune contrarie sue circostanze non è presentemente in grado di pagare, onde implora una dilazione di mesi quattro.

Considerando, che il Giudice viene dal Codice Civile abilitato ad accordare al debitore di buona fede, che non impugna il debito una qualche dilazione, ma quella addimandata dal suddetto reo convenuto è troppo lunga.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo il prefato Don Gio: Felice Tommasi di Vergemoli a pagare al signor Lodovico Zannoni la somma di franchi [...], nondimeno accordiamo allo stesso reo convenuto la dilazione al pagamento di due mesi decorrendi dal giorno di oggi, e lo condanniamo pure in tutte le spese [...]¹⁴⁷.

Si ricorda che nel paragrafo riguardante il negozio Dini, in data 3 novembre 1809, si richiedevano al sacerdote di Vergemoli circa 134 lire modenesi per merci non pagate. A quanto risulta, non doveva essere un periodo florido per lui, se poco dopo lo si vede citato da Zannoni solo tre mesi dopo.

La causa di seguito presentata, infine, riguarda un debito non pagato presso la spezieria della famiglia Bona. Anche in questo caso, come nel precedente in cui erano coinvolti i fratelli Bona¹⁴⁸, viene citato il decreto del Collegio medico del 18 novembre del 1764 con il quale, si apprende, erano fissati al 6% gli interessi sui farmaci.

¹⁴⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 112, e filza 109, atto 855, qui trascritti al paragrafo 2, pag 127 e seguenti.

¹⁴⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 101

¹⁴⁸ *Ibidem*, filza 108, atto 447

[...] Udienza del giorno venticinque maggio mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha ematanto la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signore Dottore Giovacchino Rosati Bona possidente, e domicialto a Castelnuovo qual'erede del fù signor Filippo Bona di lui genitore attore comparente in persona, e

Regolo Baldassari di Brucciano ivi domiciliato in qualità di sacerdote, e possidente reo convenuto non comparente.

L'attore suddetto ci ha esposto, che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto chiamare per comparire quest'oggi alla nostra udienza alle ore nove della mattina il suddettoreo convenuto Baldassari per rispondere alla dimanda, e sentirsi condannare al pagamento di modenesi lire sessantanove, e quattro, pari a franchi venticinque ottantatre, e cinquanta centesimi dovuti quanto a lire cinquantaquattro, e quattro per medicinali levati dalla spezieria del defunto genitore del suddetto signore richiedente, e quanto a lire quindici interessi decorsi, e non pagati a tutto il presente giorno sopra la suddetta somma di lire cinquantaquattro, e quattro posta capitalizia, e questi in pena di non avere in debito tempo pagata la ripetuta somma [...] giusta il decreto del Collegio medico 18 novembre 1764 sanzionato con sovrano *rescritto* 11 gennaio 1765, e perché sia inoltre condannato in tutte le spese.

Il suddetto reo convenuto non è punto comparso nè altri per esso benchè aspettato fino alle ore quattro pomeridiane.

Considerando, che non viene negata la somministrazione dei medicinali fatta dall'attore della parte attrice, nè viene eccepito contro la somma [...] perché il reo non compare;

Considerando, che il citato decreto del Collegio medico, e successivo *rescritto* fissava sul prezzo dei medicinali un interesse del sei per cento,

Noi Giudice di Pace supplente condanniamo in contumacia il reo convenuto a pagare all'attore la somma di franchi venticinque, ottantatre, e cinquanta addimandati, come sopra, e lo condanniamo in tutte le spese [...] ¹⁴⁹

Cambiano i protagonisti, dunque, ma la sostanza rimane sempre la stessa, quella di una difficile situazione economica che riguardava tutti i ceti sociali, anche quelli considerati tradizionalmente più abbienti.

È importante ricordare, infatti, che in Garfagnana la ricchezza era relativa, cioè rapportata alla situazione di indigenza in cui la maggior parte della popolazione versava, con condizioni a volte di profondo disagio. I Carli, i Dini, finanche i Bona erano senza dubbio famiglie facoltose, ma di una ricchezza ben minore se paragonate al patriziato o all'alta borghesia delle grandi città italiane.

Il contesto socio-economico della provincia non era certamente dei più felici, e trascinava lungo i secoli le proprie difficoltà: fin dalle relazioni dei primi governatori (si ricordino in questa sede le lettere di Ludovico Ariosto, il quale

¹⁴⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 194

visse più come un esilio che come un vero incarico il governo della provincia garfagnina) e proseguendo con le numerose inchieste governative del '900, è possibile riscontrare nella popolazione il medesimo disagio, dove anche i più semplici risultati del progresso faticavano a farsi strada in un'area infestata dalla disoccupazione e dalla miseria. Certamente c'erano delle eccezioni, come quello già citato dell'opera della famiglia Carli, ma questi erano, pur nella loro importanza, esempi circoscritti e comunque successivi di parecchi anni rispetto all'arco temporale considerato.

Ci sarà ancora modo, nelle conclusioni, di affrontare questo argomento, il quale si presenta come comun denominatore della quasi totalità delle cause esposte, e non mancheranno altri casi che ne daranno ulteriore prova.

Si guardi, ad esempio, al prossimo atto.

[...] Udienza del giorno ventuno novembre mille ottocento nove.

Il tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnovo ha emanato la seguente giudicato frà

Il signor Pietro Bennetini domiciliato in Marigliana comune di Castelnuovo contadino qual padre, e legittimo amministratore di suo figlio Giuseppe costituito in età minorile rappresentato dal signor Dottor Giovacchino Bona di Castelnovo possidente, e di professione legale munito di sufficienti poteri mediante chirografo [...], attore comparente in persona, e

Il signor Giuseppe Berlochi giocatore anzi appaltatore qui in Castelnovo domiciliato in casa Focacci reo convenuto comparente personalmente.

Il signor Dottor Giovacchino Bona a nome come sopra hà addomandato, e richiesto che il signor Berlochi sia condannato a pagargli barboni sessanta due per l'infrascritte ragioni

Dichiara egli che nel giorno dodici corrente alle ore quattro pomeridiane il suddetto Giuseppe Bennetini capitato nella sala Martelli posta in Castelnovo luogo detto alla Loggetta ove esiste il gioco della *rolina*¹⁵⁰ vedendo il gioco in attività postò un barbone alle due file di mezzo, e fatto il gioco vince, rilanciò la vincita sempre sopra le dette due file fintanto che raddoppiò, e tornò a raddoppiare, così che di gioco, in gioco favorevole vince barboni e ritornando a rilanciare in detto punto la citata somma di barboni sedici raddoppiò nella vincita.

Il signor Giuseppe Berlochi domandò allora a chi appartenevano i barboni trenta due e sebbene forte perditore di questi barboni trenta due, ritirò di prepotenza in cassa i medesimi.

In tale stato di cose Giuseppe Bennetini disse che i barboni a lui appartenevano e che *gli* rilasciava come voleva che fossero rilasciati i trenta due barboni sopra dette due file di mano, e in quel frattempo rifatto il gioco è venuto il numero favorevole al Bennetini tornò a raddoppiare, così che vinse barboni sessanta quattro, onde l'attore conclude che il signor Berlochi sia condannato a pagare li barboni sessanta quattro, e le spese.

¹⁵⁰ È plausibile che ci si riferisca alla roulette, come si potrà intuire.

Risponde il signor Giuseppe Berlochi non essere altrimenti vero che il barbone postato alle file di mezzo appartenesse al Bennettini, *giachè* fuori di probabilità come un giovane bisognoso come il Bennettini stesso non ritirasse la vincita, almeno dopo due, o tre girate, non essendovi dato esempio che siasi fatto dopo ch'esiste il gioco della rolina in Castelnovo, neppure dai giocatori più facoltosi, e *cercandosi*, che il Bennettini non avesse puntato cosa alcuna *rilevasi* ancora del *riflesso* che egli non avrebbe taciuto allorchè il rispondente dimandò per due volte a chi appartenessero li otto barboni che ritrovavansi sù le file come sopra, e non avrebbe sicuramente aspettato a reclamarli, due giocate dopo ch'erano stati incassati, [...] poi infallibilmente dall'altro *riflesso* che il Bennettini non sapeva neppure il quantitativo del denaro esistente in la fila, *giachè* asserisce nella sua citazione essere stati trenta due, mentre non erano che otto i barboni esistenti, e incassati non di prepotenza come lui dice, mà bensì per essere stati cercati d'alcuno alla domanda che nè fece Berlochi, e come è mai verosimile che un giocatore non sappia del denaro da lui giocato, e vinto, se veramente lo hà giocato. Basta adunque a ritenersi che il barbone fosse casualmente rimasto sù la tabella allorchè si ritiravano le vincite come è più volte accaduto.

Il signor Bona mandatario Bennettini insiste nelle sue conclusioni e dice essere ben verosimile il contadino di una grossa possessione, e di un ricco Padrone sia capace, e padrone di un barbone, come è anche verosimile che abbia rilasciato il barbone puntato, e le successive vincite, conoscendo che il gioco li era favorevole; impugna poi quanto di contrario è stato detto dal signor Berlochi, e accetta le favorevoli, e domanda di essere ammesso alla prova testimoniale.

Le vincite allegate dall'attore sono negate dal reo convenuto, il fatto decisivo è quello delle vincite, e ciò non è provato.

Il punto di ragione consiste nel decidere se possa ordinarsene la prova col mezzo di testimonj.

Considerando che le parti non sono d'accordo nei fatti, e che l'oggetto della contestazione essendo di un valore al di sotto delle cento cinquanta lire è suscettibile di prova testimoniale a termine dell'art. 1641 del Codice Civile¹⁵¹,

Noi Giudice di Pace residente in Castelnovo pronunciando inappellabilmente, prima di giudicare sul merito, dichiariamo che l'attore Bennettini è ammesso a provare col mezzo dei testimonj le dà lui asserite vincite [...]¹⁵².

La storia è molto semplice e fruibile e racconta in maniera precisa il luogo, i protagonisti ed il motivo della disputa. Si scopre, così, che la già citata Loggetta, oltre ad ospitare l'attività commerciale del Carli, accoglieva una sala da gioco.

Si può immaginare, dunque, cosa potesse succedervi e quale pluralità di personaggi vi passassero. Il luogo, infatti, era presidiato dai gendarmi, come si evince in un allegato alla causa, nel quale si dichiara che due soldati, Jacopo Arrighi e Domenico Grazioli, siano intervenuti allontanando dalla sala il giovane giocatore che lamentava di esser stato truffato. Anche in questo caso, non v'è

¹⁵¹ “Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti, che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo”, *Codice di Napoleone il Grande pel Principato di lucchese*, libro III, parte II, titolo VI, capo IV, sezione III, sottosezione II, art. 1641, pag 251, Lucca, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., 1806.

¹⁵² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 80

traccia di prosecuzione del caso e non è dato sapere se il giovane Giuseppe Bettini riuscì mai ad avere indietro i suoi barboni, pur non essendo scontato, come già più volte ipotizzato, che la causa sia stata risolta in maniera privata dalle parti con un accomodamento.

La bettola ed il gioco, dunque, si coniugavano “naturalmente” in un ambiente come quello garfagnino, dove la scarsa alfabetizzazione e l’ancora timido sviluppo piagavano la società.

Quello sopraesposto non è l’unico caso rinvenuto nel campione: ve n’è un altro di poco antecedente (18 settembre 1809) nel quale il *banchista* della rolna, il castelnovese Nicolao Bimbi, veniva citato dal signor Alfonso Castellari di Castiglione per pagargli “filippi cento quaranta due puntati [...] sul colore rosso nella sera del dodici corrente mese”¹⁵³, senza che vi fosse conciliazione.

È prova di questo malessere sociale il fenomeno del banditismo, ben radicato sul territorio e che, come già detto, combattuto con impegno dal primo prefetto napoleonico Niccolao Giorgini nei suoi pochi mesi di servizio fra il 1806 ed il 1807.

Negli atti presi in esame, infine, sono stati rinvenuti alcuni esempi di sequestri di merci intercettate presso il confine con il regno d’Italia ed essi saranno materia del prossimo paragrafo.

È comunque interessante concludere questa sezione riguardante l’avvocato Bona proprio con una condanna per illecito che lo coinvolse direttamente: si tratta ancora una volta della moglie Maria Tomei, la quale fu accusata di aver contravvenuto al regolamento del calmere del pane¹⁵⁴.

Oggi ventotto del mese di settembre mille ottocento undici.

Dietro citazione trasmessa in seguito di cedola del signore aggiunto di questa *mairia* in data ventiquattro corrente registrata in Castelnuovo [...] è comparsa avanti di noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo la signora Maria nata Tomei, vedova Lunardi, ed ora moglie del signor Dottore Giovacchino Bona domiciliata in Castelnuovo prevenuta di avere venduto del pane venale manufatto in contravvenzione ai regolamenti di amministrazione, ed in peso minore del calmere per un prezzo maggiore fissato dal calmere stesso, come risulta da processo verbale della Gendarmeria qui stazionata del dì cinque corrente registrato [...].

¹⁵³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana, filza 108, atto 35

¹⁵⁴ Al momento si tratterà esclusivamente dell’aspetto personale che ha coinvolto la signora Bona e non dell’aspetto normativo, al quale sono dedicate le prime pagine del paragrafo successivo.

Si è pure presentato il signor Dottore Filippo Giuseppe Coli aggiunto, anzi, il signor Dottore Gio: Battista Vannugli maire di questa città *faciente* le funzioni dell'aggiunto del pubblico ministero, assente il signore aggiunto, quale ha richiesto, che la suddetta Maria, come contravventrice ai regolamenti di amministrazione sia condannata nella pena prescritta dal Codice Penale parte prima art. 12 mantenuto in vigore dal decreto sovrano premesso al Codice dei Delitti, e delle Pene all'art. 6.

Indi si è letto dal nostro commesso cancelliere alla suddetta prevenuta l'enunciato processo verbale, e in seguito si è sentita la stessa prevenuta, quale ha detto, che il pane venduto, e indicato nel processo verbale, era del valore di soldi dieci la piccia doppia, e di soldi due, e mezzo la semplice, perchè aveva raggugliato, ed aumentato il peso del medesimo fino a tal prezzo in proporzione, e in ragguglio della taglia in allora vigente, avendo aumentato così il peso, giacchè si trattava di fiera, vi è furore di pane più di ogni altra circostanza e maggiore essendo la piccia lievitata più facilmente. Per tanto non essendo in conto alcuno in contravvenzione alla legge, ed alla taglia, domanda di essere assolta sia dalla sentenza, che dalle spese, molto più, che nei calmieri posteriori a quello del ventidue giugno 1811 non si possa far pane a piccie superiori del prezzo, e peso ivi espresso.

Il signor maire *faciente* funzioni, di cui sopra replica, che a termini dei regolamenti, e calmieri relativi al peso non è permesso di far pane venale, che di un peso corrispondente ai quattro, e otto soldi.

Considerando, che la detta signora prevenuta è in contravvenzione ai regolamenti suddetti.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo condanniamo la suddetta signora Maria moglie del Dottore Giovacchino Bona nell'ammenda di franchi tre, e nelle spese [...] ¹⁵⁵

Così la signora Bona, moglie di un esponente di una importante famiglia castelnovese, nonché giudice di pace secondo supplente, era stata condannata.

La sentenza fa comprendere quanto centrale e rilevante fosse la fiera annuale alla fine dell'estate garfagnina: Castelnuovo, il più grande centro della provincia e il punto di commercio più fiorente, oltre ad ospitare il consueto mercato del giovedì, nel mese di settembre attirava da luoghi anche lontani venditori e clienti, dando per un giorno impulso all'affannata economia del territorio.

Per cogliere quanto l'amministrazione estense considerasse vitali questi giorni di mercato, basti sapere che durante il loro svolgimento non era possibile arrestare nessuno, sia che fosse colto in fragranza di reato, sia che si trattasse di un ricercato. La piazza, nelle ore degli scambi, diventava una zona franca, intangibile perfino dal potere.

Con un movente abbastanza debole, Maria Tomei tentò di difendere la propria posizione, ma la giustizia fece il suo corso non concedendo alibi. Chissà se Giovacchino Bona, anche lui presente, non avesse commentato la sentenza con i

¹⁵⁵ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 720

colleghi e se avesse subito, ad onta di questo procedimento, ripercussioni sulla sua carriera.

Quest'ultima ipotesi è rilevabile dal fatto che dopo il 28 settembre 1811 il nome dell'avvocato scomparirà quasi del tutto dagli atti. Nessun processo in qualità di mandatario, nessuna deposizione, niente se non una sola causa, quella del primo aprile 1812¹⁵⁶ nella quale l'avvocato cita un suo mezzadro, Andrea Bertoni di Eglio, affinché gli rimborsi 7 franchi e renda vana la mezzadria.

Per ritrovare il suo nome in calce ad un documento, bisogna avanzare fino al venti luglio successivo¹⁵⁷, e da quella data in poi, per tutte le cause in cui comparve, egli non assunse altro ruolo ad eccezione di quello di giudice di pace supplente.

Purtroppo non è dato sapere il motivo di questo silenzio, inconsueto per un uomo come Bona che ha mostrato una versatilità ed una attività vivace lungo il triennio 1809-1811, con ben 59 cause (comprese quelle da giudice di pace). Si può ipotizzare che si ritirò momentaneamente dall'attività per l'onta subita per la condanna della moglie, ma non esistono prove a supporto di tale ipotesi.

Se non c'è spiegazione per la sua scomparsa nel ruolo di avvocato, ne esiste invece una plausibile per il suo ritorno in qualità di giudice supplente: da lì a poco tempo, il 12 settembre, sarebbe morto all'età di circa 62 anni il giudice Giovanni Marcucci, il quale diradò spesso le sue presenze in quell'ultimo anno.

Malgrado questa assenza, è stato comunque possibile nei documenti rilevati poter delineare un profilo di questo individuo, figlio di uno speziale di origini capitoline, arrivato in Garfagnana alla metà del XVIII secolo.

Attraverso gli atti, Giovacchino Bona permette di gettare un profondo sguardo in quella che era la società del tempo, non limitandosi a presentare cause unicamente di carattere finanziario, o comunque eccessivamente stilizzate come quelle del Carli o del negozio Dini. I suoi casi, infatti, hanno uno spessore assai più umano e vivace, tramandando fino ad oggi una realtà per alcuni aspetti ancora tangibile.

Con ogni probabilità, ad eccezione delle singole cause di natura varia che saranno presentate nel prossimo paragrafo, egli è il più ricco dei personaggi fin

¹⁵⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 893

¹⁵⁷ *Ibidem*, filza 109, atto 980, si tratta di un procedimento riguardante il senatore Carli.

qui incontrati, non per l'aspetto biografico, quanto per la ricchezza delle cause da lui trattate e dal conseguente contributo che se ne può desumere.

La moglie, i fratelli, i continui rimandi al padre, gli scontri nei quali è intervenuto come agente, tutti questi elementi contribuiscono a conferire al Bona uno spessore tale da renderlo il più sfaccettato dei protagonisti di questo lavoro. La mancanza di dati biografici dettagliati, infatti, è compensata in parte da quello che si è potuto evincere dagli atti: la figura di un uomo e di un mestiere in una provincia in cui, in fin dei conti, pur essendo integrato, era un forestiero, e se i tempi non sono poi tanto cambiati da oggi, è ben possibile credere che questo elemento gli tornasse spesso presente.

Sarebbe sciocco credere che nella gran moltitudine dei quasi 1400 atti della giudicatura non ci siano altre storie ed altri momenti altrettanto interessanti immortalati dalla penna di segretari, ma dovendo adottare un metodo che riuscisse a cogliere l'essenza di tutte queste carte, si può dire che l'incontro con Giovacchino Rosati della Bona sia stato più che fruttuoso e assai esemplificativo. Grazie a lui sono emersi gli aspetti più vivaci di una compravendita, la quotidianità di una famiglia è stata intravista attraverso la sua lente di mandatarario, le porte della sala Martelli presso la Loggetta si sono aperte allo sguardo.

Questa è l'eredità inconsapevole che è giunta fino a noi: in un atto banale come la trascrizione di una disputa in un anonomo tribunale di provincia oberrato di lavoro, nelle frasi tecniche e di gergo giudiziario, persino nelle parole stesse, ancora oggi è possibile vedere quelle persone incontrarsi a palazzo Martini o sull'Ajottola e contemplare non troppo da lontano le vicissitudini del loro tempo.

6. Atti di varia natura

6.1 Atti di semplice polizia e sequestri

Prima di riprendere la narrazione degli eventi e le eventuali connessioni che fra gli atti possono essere poste in essere, per questo paragrafo conclusivo è necessario fornire alcune indicazioni preliminari.

Come è stato possibile vedere, gli atti finora presentati seguivano in particolare gli interessi di un singolo personaggio o di un'attività in relazione all'ambiente circostante. Fatte le dovute premesse biografiche, risultava quindi facile allacciare nodi e intessere una trama, costruendo una narrazione unitaria.

Nel presente paragrafo, considerato il numero di documenti della campionatura, è stato necessario adottare un preciso metodo di scelta, affinché, seguendo l'istinto di voler rappresentare tutto, non si finisse col delineare un percorso confuso. L'esposizione, quindi, seguirà principalmente tre tipologie di casi: funzioni di polizia, convalida di sequestri e altri atti di materia civile (dove qui si intende la produzione di atti "familiari" quali elezioni di tutori, atti di matrimonio, etc da una parte, e "commerciali" dall'altra), cercando di analizzare le competenze messe in campo dai giudici e le loro capacità. Non mancheranno, inoltre, i risvolti curiosi che queste cause finora hanno presentato, restituendo allo sguardo contemporaneo una realtà dinamica e molte volte ricca di sorprese.

In virtù di questa cernita e di questo tracciato, l'analisi riprenderà dal punto in cui si è interrotta, ovvero da quegli atti in cui il tribunale ricoprì il ruolo di commissariato di polizia.

Un primo accenno a queste funzioni è stato esposto poco sopra, quando il tribunale agì contro la moglie dell'avvocato Bona, la quale, rea di aver contravvenuto al calmiere del pane in occasione della fiera di settembre, era stata condannata al pagamento di tre franchi più le spese.

Lo strumento del calmiere, arma di antichissimo uso, durante lo svolgersi del Settecento aveva subito numerosi attacchi da parte dei critici illuministi, rivedendo in esso i limiti ed in parte il fallimento della politica mercantilistica del secolo precedente. Il costante aumento della popolazione, infatti, dovuto al

cessare delle guerre (1748) e la fine delle grandi pestilenze, e il conseguente aumento della domanda, erano i primi segnali del nuovo contesto socio-economico che si andava sviluppando in Italia ed in Europa a ridosso dell'era industriale e da più parti si premeva affinché vi fosse una maggiore libertà di scambio ed uno stato meno presente nell'economia.

Negli anni precenti alla rivoluzione erano stati fatti alcuni passi volti a lasciare più libertà all'economia, soprattutto in quei territori italiani a maggior contatto con realtà illuministiche, come la Toscana o la Lombardia. Nella prima, ad esempio, sotto la spinta innovatrice del granduca Pietro Leopoldo, si procedeva alla liberalizzazione interne del trasporto e del commercio del grano con l'editto del 29 ottobre 1768, mentre nella Milano di Pietro Verri, attivo negli stessi anni assieme ad altri illustri pensatori, fra i quali Beccaria, le mete furono abolite nel 1790.

Ma questi primi indizi, frutto dell'operato del dispotismo illuminato, furono presto indeboliti da chi li osteggiava e non tardarono a lasciare di nuovo spazio all'antica politica annonaria, soprattutto quando gli eventi precipitarono nelle giornate rivoluzionare. La ripresa delle ostilità, con la conseguente penuria di generi alimentari dovuta alle requisizioni, gli eventuali cattivi raccolti e le non rare speculazioni, incisero pesantemente sui prezzi ed i governi tornarono a proteggere l'economia e a limitare il libero scambio cercando così di mantenere costanti e accessibili le scorte alimentari (si pensi al *maximum* imposto dai giacobini).

In questo contesto, rimasto pressoché immutato dal Comitato di Salute Pubblica alla Restaurazione, fra le maglie dei controlli spesso rimanevano impigliati i contravventori ai regolamenti, ed anche in Garfagnana ciò è riscontrabile, come ne sono esempi il già citato caso di Maria Tomei, o di altri ancora rinvenuti, quali quello riguardante il negoziante Matteo Martini, multato “per fabbricato del pane venale in maniera contraria al pubblico calmere, e di averlo smerciato per un prezzo maggiore del giusto, e del fissato dal calmere stesso, sebbene di qualità inferiore”¹⁵⁸ o Francesca e Maddalena Emeri, colpevoli

¹⁵⁸ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 358

anch'esse dello stesso reato e ree di aver prodotto il pane “senza bollo in contravvenzione ai pubblici regolamenti”¹⁵⁹.

Un altro aspetto che emerge da questi atti, collegato all'espansione dell'economia e dell'agricoltura nel XVIII secolo, è quello legato all'affermazione della coltivazione del mais, il quale si affiancò al grano e agli altri cereali autoctoni come il farro.

In Garfagnana, infatti, zona a forte vocazione agricola, questa coltura si diffuse facilmente come nella maggior parte dell'Italia settentrionale ed ancora oggi la farina del *formentòn otto file*, così chiamato per il numero delle file di chicchi attaccate alla pannocchia, è utilizzata per la preparazione di piatti a base di polenta, tipici della tradizione gastronomica locale.

Ebbene, così come quanto detto per la castagna, anche il granturco aveva nell'economia della provincia montana la sua importanza e ne è prova il seguente atto riportato.

Oggi sedici giugno mille ottocento dieci.

Avanti di noi avvocato Gio. Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnovo in questa parte come Giudice di *Polizza* semplice si sono presentati Luigi Bernardi di Sassorosso, Luigi Colombi di Villa, Gio. Pellegrino Chiari di Corfino, Domenico Manetti di Massa Sassorosso, Benigno Lemeni di Massa, Pietro Grandi di Corfino, Stefano Ferrari di detto luogo, Gio. Angelo Bolognini anch'esso di Corfino suddetto perchè verbalmente avvisati in conformità all'art. 4 della parte II del Codice Penale¹⁶⁰, tutti prevenuti di avere nel mercato che ebbe luogo in questa città il dì quattordici stante esposto in vendita nella Pubblica Piazza del *formentone* corrotto, guasto o nocivo.

Si sono pure presentati i signori dottori Gio. Battista Vannugli, e Giuseppe Coli, il primo *majre*, ed il secondo aggiunto di questa *majria*, e hanno richiesto che i prevenuti suddetti dietro il verbale processo da essi già presentato siano condannati nella pena comminata in proposito dal Codice Penale, coentemente alle istruzioni del signor Commissario Generale trasmesse a questo ufficio dal Sostituto Commissario del Principe presso il Tribunale di prima istanza a dì 26 settembre 1809 e da questo ufficio *communicate* in copia conforme a tutte le *majrie* del Cantone con lettera del 18 ottobre anno suddetto.

Si è letto ai prevenuti l'ndicato processo verbale datato li 14 corrente, visto per bollo e registrato [...].

¹⁵⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 415

¹⁶⁰ “Anche un semplice avviso dato verbalmente dall'Usciere per ordine del Commissario, può bastare, se la persona a cui viene imputato il delitto, vi deferisce presentandosi; in caso diverso, non puole esser condanna contumaciale”, da *Codice penale per il principato di Lucca*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1999, pag. 38. D'ora in avanti si userà il numero in corsivo per indicare il numero di pagina del codice allegato al lavoro di analisi prodotto da Vinciguerra, mentre per la parte della saggistica si utilizzeranno i numeri romani.

Li signori prevenuti hanno risposto ch'essi hanno comprato il formentone di cui si tratta al pubblico mercato di Montefiorino ove se ne permetteva la vendita, ed in conseguenza non possono credere che il formentone suddetto possa essere della qualità descritta nel verbale ch'è stato letto, giachè se fosse tale non se ne sarebbe permessa la vendita nemmeno nel mercato di Montefiorino.

Noi Giudice di Pace di Castelnovo Giudice di semplice *Polizza* abbiamo dichiarato li suddetti [...] colpevoli di avere nel giorno quattordici istante esposto in vendita in questa piazza del formentone guasto, corrotto o nocivo, come viene comprovato dal suddetto processo verbale.

Considerando che quanto hanno prededotto i prevenuti non ha tutto il necessario appoggio.

Considerando che il § 10 parte I° del Codice Penale al comma 5¹⁶¹ ordina espressamente che i contravventori in simile materia debbano essere puniti, o con una carcerazione che non può eccedere otto giorni, o con una multa che non può essere maggiore di franchi 25.

Condanniamo i suddetti prevenuti ad una multa di cinque franchi per ciascheduno [...] ¹⁶²

Il documento di per sé, come nel caso di Maria Tomei, risulta chiaro e facilmente fruibile, riportando un episodio di ordinaria amministrazione e dando prova di quanto detto poco sopra riguardo all'importanza del mais nella zona.

Ciò su cui invece è necessario fare un approfondimento riguarda l'impianto normativo sul quale si basano le sentenze e l'assetto giurisdizionale che ne organizzava l'esercizio.

Bisogna innanzitutto dire che la codificazione penale in questi anni visse una serie di cambiamenti repentini e di integrazione, sia per la "continuità dinastico-territoriale" fra l'Impero Francese, il Principato e, successivamente, i territori dell'ex Granducato di Toscana, sia per l'opera di livellamento adottata dall'amministrazione napoleonica, con la quale si tendeva a organizzare e reggere i vari lembi dello stato (e dei suoi affini) attraverso un sistema di controllo uniforme.

Lungi dall'essere un'operazione facile, soprattutto nei contesti dove le codificazioni autoctone avevano avuto una lunga e autonoma vita, questo tormentato percorso normativo portò nell'arco di tre anni all'adozione di due distinti codici, il primo promulgato nel 1807, il *Codice penale per il Principato di*

¹⁶¹ "Sono puniti con pene di semplice Polizia, cioè con una carcerazione che non può esser maggiore di franchi venticinque [...] 5) Coloro che espongono in vendita commestibili guasti, corrotti, o nocivi", *Codice penale per..., op. cit.*, pag 5

¹⁶² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 213

Lucca, il secondo adottato in tutto l'Impero e nei territori ad esso dipendenti nel 1811, il *Code Pénal*.

Il codice lucchese non rappresentò una grande svolta nel panorama delle legislazioni dell'epoca e riprese nei suoi contenuti molti aspetti del codice penale francese del 1791: frutto del percorso illuminista, “esprime quindi, in termini storicamente congrui, la progressiva espansione totalizzante della pena detentiva”, ma, in linea con tale impostazione, “la persistenza della pena di morte non può suscitare eccessiva meraviglia”¹⁶³.

La *Parte Prima* del testo del 1807 presenta le condizioni generali (articoli 1-9), i delitti e le pene di semplice polizia (titolo I, articoli 10-13), i delitti e le pene di polizia correzionale (titolo II, articoli 14-47), le competenze del tribunale criminale (titolo III, articoli 48-78) e i delitti e le relative punizioni (titolo IV, 79-158 la seconda, *Del Codice dei Delitti, e delle Pene*, espone le procedure di polizia semplice (titolo I, articoli 1-21), le procedure di polizia correzionale (titolo II, articoli 22-42), le procedure di polizia giudiziaria (titolo III, articoli 43-53) e le procedure in materia criminale (titolo IV, articoli 54-142).

Ricordando che in Garfagnana solo due dei quattro cantoni presenti, Camporgiano e Castelnuovo, erano dotati di uffici giudiziari, è presso di essi che si espletavano le funzioni di commissariato di semplice polizia. Al riguardo, l'articolo 1 delle “Disposizioni generali” del Codice Penale del 1807 prevedeva che la giustizia in materia penale fosse amministrata “dai Commissarj di Cantone relativamente a quei delitti, che sono di semplice polizia, cioè quelli, che la Legge punisce con carcerazione di otto giorni, o meno, o con una multa che non eccede franchi 25”¹⁶⁴.

Nel caso specifico, dunque, i prevenuti sono in piena contravvenzione e condannati con una pena lieve, cinque franchi, un quinto del massimo previsto.

Un altro particolare aspetto che emerge da questo documento è quello degli scambi commerciali: i condannati, tutti nativi della sponda appenninica della valle del Serchio, andavano di là, nel modenese, a rifornirsi di granturco per poi venderlo al dettaglio al mercato del giovedì.

¹⁶³ T. Padovani, *Uno sguardo d'insieme sul codice penale lucchese del 1807*, in “Codice penale per il...”, *op. cit.*, pag LXXXVIII

¹⁶⁴ *Codice penale per...*, *op. cit.*, pag 3

Come si è in precedenza detto e come lo stesso titolo di questo elaborato suggerisce, la Garfagnana fu nella sua storia una provincia di confine, custode dei passaggi strategici che collegavano la pianura padana alla costa alto-tirrenica e alla lucchesia. Terra di transumanza, dunque, e di scambi, di passaggio e di incontro, almeno fino a quando i tratturi furono funzionali alle necessità e finché altri assi viari più praticabili non furono aperti. In questo contesto, proprio la conformazione montuosa della zona, stretta tra le due dorsali appenninica e apuana, oltre a rappresentare uno snodo importante per il commercio, era altresì un luogo dove difficilmente poteva essere esercitato un serrato controllo doganale dei traffici e delle attività illecite. Già nel capitolo I, infatti, è stato riportato il nome di Bartolomeo Azzi, il *pantera*, noto brigante locale che ebbe una parte non indifferente nella rivolta antiestense del 1772.

Nei primi mesi dell'assimilazione a Lucca, si è visto, molta attenzione ebbe il prefetto Niccolò Giorgini su questo tema, riuscendo a cacciare alcune bande che infastidivano le zone di Minucciano (territorio lucchese) e Pieve San Lorenzo (territorio fivizzanese). Proprio durante il suo mandato di prefetto, egli si impegnò nella prevenzione e repressione dei reati, pur nella quasi totale mancanza di strutture atte a questo scopo, come caserme e carceri. Nelle sue relazioni, tuttavia, pur denunciando alcuni casi di disordine legati a risse fra ubriachi, egli assicurava al governo lucchese il rispetto delle leggi e la fedeltà della provincia.

Sempre nel capitolo precedente si è parlato anche dell'abbandono che la Garfagnana visse alla fine dell'età moderna, quando il baricento dell'economia continentale si spostò dal Mediterraneo al nord Europa, facendo perdere alla regione il proprio valore strategico e condannando al fallimento anche l'ardito tentativo di costruire un passaggio diretto tra Modena ed Massa attraverso la costruzione della via Vandelli.

Per avere un'idea più precisa del sistema viario garfagnino al di là della Vandelli, e per orientarsi meglio nei prossimi passaggi, risulta utile ricordare che la Garfagnana, fin dal Medioevo, era attraversata dalla nota *via Clodia* o *Luca-Lunam*, che da Lucca raggiungeva Luni.

Queste strade, oggi come allora, raccontano di collegamenti e di scambi, di santuari ed ospedali ad ogni borgo per dar conforto ai pellegrini, tratti identitari che caratterizzano questi aspri luoghi di montagna.

Per quel che riguarda il presente elaborato, basti sapere che risalendo il Serchio due erano (e ancora sono, ma con itinerari leggermente diversi) le strade che da Castelnuovo portavano a Piazza al Serchio: una sul lato apuano che passava da Antisciana, Gragnanella, Filicaia, Poggio, Roccalberti, Vitoio, Casatico, Cascianella, Casciana e attraversava il fiume arrivando a destinazione, l'altra sul lato appenninico che toccava Pieve Fosciana, Pontecosi, Sambuca (Villetta), Sillicagnana, San Romano, Naggio, San Donnino e Sala. Entrambe queste strade venivano chiamate via Clodia ed in più punti erano unite da ponti e passaggi (come per esempio Filicaia-Pontecosi e Poggio-Sambuca).

Questa biforcazione, oggi visibile con le dovute modifiche nella strada regionale 445 della Garfagnana (lato apuano) e la strada provinciale 16 (lato appenninico), avevano a loro volta delle nervature che si sviluppavano sulle creste delle catene montuose della valle e che rappresentavano i punti di collegamento con la Versilia, la Lunigiana e con l'entroterra padano.

Da Castelnuovo, per esempio, risalendo la Turrite Secca per diverse vie (per sommi capi: Monterotondo-Eglio-Pizzorno, o Mont'Alfonso-Capanne di Careggine) si poteva raggiungere Isola Santa e quindi scendere dal Col di Favilla in direzione di Servezza e del mare, mentre da Piazza al Serchio riprendeva il percorso della via Clodia: in questo punto la strada si biforcava di nuovo, poiché, passando per il passo di Tea si raggiungeva la Lunigiana interna e la val Padana, mentre la seconda dal valico di Minucciano scendeva verso Luni.

Per il modenese si diramavano da Pieve Fosciana diversi itinerari che potevano partire da Campori o da Chiozza in direzione del già citato passo di san Pellegrino. Da Castiglione, inoltre, si poteva risalire fino a Foce di Terrarossa ed entrare nel territorio di Reggio Emilia dal passo della Forbice.

Più in alto, passando da Villa Collemandina, si poteva raggiungere Corfino, e quindi ridiscendere verso San Romano, oppure procedere verso Sillano ed i passi

si Cavorsella e Pradarena¹⁶⁵. Altri ancora erano i percorsi e le strade, ma, qualora fossero necessari ulteriori informazioni, esse saranno fornite durante l'esposizione.

Nel periodo preso in esame, infatti, oltre ai casi di polizia fin qui esposti e su cui più avanti si tornerà a parlare, nel biennio 1810-1811 si concentrano alcuni interessanti casi di sequestri operati dalle guardie doganali e certificati dal tribunale di Castelnuovo. Si tratta principalmente di sequestri avvenuti al confine con il Regno d'Italia, col quale la Garfagnana confinava per un breve tratto sull'Appennino tosco-emiliano.

Le dogane del Principato erano state delimitate con il decreto del 10 maggio 1807¹⁶⁶ in seguito alla nuova fissazione delle gabelle in accordo con il Regno d'Italia, che sarebbero diventate legge dal 1809.

A quanto risulta dal decreto suddetto, sull'intera estensione dello stato dei Baciocchi v'erano le quattro dogane principali Lucca, Viareggio, Massa e Castelnuovo, alle quali venivano sottoposte delle dogane di prima e di seconda classe. La fonte consultata non specifica con precisione quali fossero quelle dogane di grado inferiore che delimitassero il confini della Garfagnana, ma grazie alla conformazione dei cantoni ricavata con precisione dal censimento del 1809, si può affermare con sicurezza che Giuncugnano, Tendaglio e Barca di Fiattono fossero quelle di primo livello, e che certamente erano di secondo livello Gramolazzo, Pieve San Lorenzo, Ospedaletto, Cerageto, Sillico, Riana, Forno Volasco e Isola Santa.

Per quanto riguarda l'impianto normativo, negli atti che saranno riportati spesso si vedranno citate le leggi a cui il giudice farà riferimento, quindi si commenteranno caso per caso, integrando o chiarendo laddove parrà più consono.

Dal punto di vista della loro natura, questi documenti si possono raggruppare in quattro categorie diverse, a seconda della merce sequestrata, ognuna delle quali offre a suo modo indizi preziosi sulla vita quotidiana del tempo.

¹⁶⁵ Per un'ancor maggiore e dettagliata descrizione degli itinerari, si veda M. Lallai, *Tracce di viabilità antica e medievale in Garfagnana*, in "Viabilità, traffici, commerci e fiere in Garfagnana dall'antichità all'Unità d'Italia- Atti del convegno...", Modena, Aedes Muratoriana, 2006

¹⁶⁶ *Bollettino ufficiale delle leggi, e dei decreti del Principato Lucchese*, tomo IV, parte II, Lucca, Bertini stampatore, 1808, pag. 97

Anche questo tipo di atti, come quelli precedentemente presentati, hanno una struttura molto rigida e ripetitiva, quindi spesso si tenderà a elidere le parti già riportate, o comunque non essenziali alla comprensione del testo.

Considerando quanto è stato su quale fosse il sistema viario della Garfagnana e le sedi delle dogane, si può meglio figurarsi il contesto in cui gli eventi si svolsero e riprendere la narrazione. Si comincerà con un atto che vede coinvolto un personaggio già noto e protagonista in questo lavoro, Giovacchino Bona, il quale qui ricopre il ruolo di giudice.

[...] Oggi quattro del mese di marzo mille ottocento undici.

Noi Dottore Giovacchino Rosati Bona Giudice di Pace secondo supplente residente in Castelnuovo, impedito il signor Giudice di Pace, ed attesa l'assenza del primo supplente, *giusta* il rapporto esibitoci dalli signori *Savio* Tenente d'ordine, e Antonio Bianchi Tenente di Brigata delle finanze imperiali della Brigata del Sillico presso il Burò Cerreta stabilito a Campori del tre del mese corrente registrato [...], e verificato con il rispettivo loro giuramento [...], dopo lettura fatta ai medesimi del loro rapporto, da cui risulta il sequestro di pecore cento sessanta sei con la lana, di cui in detto rapporto ritrovate un quarto di miglio distante dal Burò suddetto, e distante dal confine estero una lega, e un quarto, che facevano rotta verso l'estero.

Noi Dottore Giovacchino Rosati Bona secondo supplente, come sopra considerando, che dal rapporto suddetto risulta, che le suddette bestie erano dirette verso il confine, come in detto rapporto, dichiarata la contumacia delle tre femmine incognite conduttrici delle suddette bestie pecorine descritte [...], dichiariamo il sequestro medesimo ben fatto, valido, e regolare a termini dell'art. 2° della legge *dei* venticinque messidoro anno sesto, che dispone: "Ceux, qui voudrant faire paître des bestiaux, mules, mulets, chevaux, et jumens *audela* des bureaux de Douane placès du côté *del'*étranger, seront tenus de prendre dans ces bureaux des acquits-à-caution portant *soumission* d'y représenter les dits bestiaux au *retur* des pacages";

visto il titolo 3° art. 15 della legge del 22 agosto mille settecento novantuno, che dispone: "I proprietari, o i conduttori delle mercanzie, derrate, dall'interno del Regno [di Francia] passeranno sopra un territorio di due sole leghe distante dall'estero, saranno tenuti di condurre al primo ufficio di uscita, e di farne la dichiarazione nella medesima forma, che suol tenersi per il pagamento dei *dritti*, riguardo a quelle, che dovranno esser tolte in questa *estensione* di territorio distante di due sole leghe dall'estero, per circolarvi, o esserne trasportate nell'interno del Regno, ne sarà fatta la dichiarazione ad un ufficio o di entrata, o di uscita, il quale sia più vicino al luogo ove devano esser tolte, e prima, che la siano; il tutto sotto pena di confisca della mercanzia, o derrate, ed un'ammenda di cento franchi".

Veduti i suddetti titoli, e articoli delle leggi, e decreti sunnominati,

Considerando, che le incognite sono in aperta contravvenzione delli decreti, e leggi suddetti, [*†masime†*] ritrovate senza dichiarazione di dogana.

Considerando, che le incognite medesime non sono punto comparse, benchè citate, e chiamate nelle solite forme, come in detto rapporto.

Noi Dottore Giovacchino Rosati Bona secondo supplente, come sopra, dichiarata la contumacia delle suddette citate tre femmine incognite, dichiariamo il sequestro delle

cento sessantasei pecore lanute descritte [...], condanniamo le nominate incognite alla confisca del suddetto bestiame, ed all'ammenda di franchi cento, e nelle spese [...]¹⁶⁷

Un particolare interessante di questo documento è il fatto che ne esistano due copie: uno è appunto il riportato 521, l'altro è un documento allegato non numerato, *Estratto dai registri della cancelleria del Tribunale della Giustizia di Pace residente in Castelnuovo*, dal formato più grande e dalla scrittura più corretta. Confrontando i due testi, si può vedere che l'atto 521 parla di un certo Pighini quale reo, poi però cancellato, insieme ad altri errori. Probabilmente il segretario, o chi scriveva gli atti, trascrivendo fece un po' di confusione perché quel giorno, nell'atto precedente a quello presentato, il 520, Giovacchino Bona condannò in contumacia anche un Martino Pighini di Castiglione, trovato dagli agenti del medesimo Burò mentre cercava di oltrepassare il confine con cinquantadue pecore.

Al di là dei tecnicismi e della filologia, stupisce il fatto che, non solo nello stesso giorno fossero state sequestrate più di duecento animali nel raggio di pochi chilometri (in entrambi gli atti si fa riferimento a circa una lega di distanza dal confine estero), ma che il sei marzo successivo, presso Villa Collemandina, “in luogo detto Biutella”¹⁶⁸, altre novantuno pecore fossero state confiscate a tre donne, Antonia Nicoletti, Maddalena Bernardi e Lucrezia Colombi, quest'ultime due sicuramente imparentate con Luigi Bernardi e Luigi Colombi accusati già nel documento riguardante il granturco guasto del giugno 1810 e forse le stesse tre “incognite” condannate in contumacia dal Bona nel documento sopracitato.

Dunque, facendo una somma, si arriva ad un totale di ben trecentonove pecore intercettate nell'arco di poco più di quattro giorni.

Diversi ed interconnessi sono gli spunti di riflessione che questi tre documenti possono offrire. Cominciando dall'oggetto della contesa, è utile sapere che in Garfagnana è ancora presente una razza ovina autoctona, denominata *Pecora bianca garfagnina*, la quale per molti secoli ha stazionato in gran numero sugli Appennini. Essa doveva essere ben nota, poiché Giotto nel complesso pittorico

¹⁶⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 521

¹⁶⁸ *Ibidem*, filza 109, atto 523. Il bosco citato si trova tra Villa Collemandina e Castiglione.

della Cappella di Scrovegni di Padova la rappresentò nella “Natività di Gesù”, riconoscibile per il manto bianco e per le corna a balestra.

Così come le merci, le vettovaglie e le persone, sin dal primo Medioevo anche la transumanza si muoveva sui percorsi descritti in precedenza e metteva in collegamento l’una e l’altra sponda degli Appennini assai di più dei trattati e delle giurisdizioni e aveva ben più ampie conseguenze rispetto alle mere necessità economiche per le quali si migrava.

Sebbene sia lecito pensare che tali migrazioni stagionali fossero soprattutto rivolte verso la Maremma toscana o tutt’al più la Versilia, esistono delle eccezioni a questa tradizione che fanno invece spostare pastori e greggi verso l’opposto versante appenninico, lungo la cresta emiliano-romagnola dell’Appennino pistoiese e ancora più in basso, giù verso le Marche, oppure verso l’area di Ferrara.

Le testimonianze non mancano di riportare che numerosi furono i garfagnini che già nel XIII secolo avessero spostato le proprie attività verso l’entroterra o nelle alte valli pistoiesi¹⁶⁹, dove i contatti con la lucchesia erano frequenti anche attraverso la Val di Lima¹⁷⁰. Ricollegandosi il tessuto viario sopracitato, bisogna infatti considerare che da Pieve Fosciana, attraverso il percorso Migliano (Fosciandora)-Riana e poi Riana-Treppignana, si poteva raggiungere Barga, dalla quale si diramavano altre strade che raggiungevano il modenese, come quella che di Tiglio-Munnaiolo-Passetto (Monte Rondinaio), non molto distante dal crinale dell’area pistoiese.

Un dato da non trascurare, infine, è che dagli inizi dell’età moderna fino all’Unità d’Italia le due sponde appartennero allo stato estense, quindi la

¹⁶⁹ “un numero significativo di essi [pastori] proveniva dalla Garfagnana. Numerosi sono gli esempi in tal senso: nelle carte dell’abbazia della Fontana Taona [comune di Sambuca Pistoiese] troviamo ad esempio un garfagnino agire in una vendita nel 1237 [...] questa carta testimonia come alcuni di questi pastori garfagnini, con il passare degli anni in alcuni casi si stabilissero nel paese in cui erano emigrati, divenendo in questo modo agricoltori sedentari ed abbandonando la transumanza”, R. Zagnoni, *Alle origini del fenomeno della migrazione: la transumanza dall’Appennino nel Medioevo*, in “Migranti dall’Appennino- Atti delle giornate di studio (Capugnano, 7 settembre 2002 - Porretta Terme, 10 novembre 2007)”, distribuito in digitale da Alpes Appenninae- www.alpesappenninae.it, pag. 6

¹⁷⁰ *Ibidem*, F. Franceschi, *La transumanza stagionale dall’alta val di Lima al Ferrarese*

frequenza degli scambi tra il modenese, il basso bolognese e la Garfagnana era del tutto naturale¹⁷¹.

Prestando attenzione a quanto detto, dunque, e assodato che l'esodo non fosse solo verso sud, si può ipotizzare che le pecore sequestrate sul confine con il Regno d'Italia dovessero essere dirette verso quelle zone.

Per quanto riguarda il periodo in cui gli atti fanno riferimento (marzo), la tradizione vuole che l'arco temporale della transumanza fosse all'incirca compreso fra maggio e fine settembre, ma facendo dei confronti con altre aree italiane dove si praticavano gli spostamenti si possono trovare vere e proprie calendarizzazioni che regolamentavano su tutto l'anno i movimenti delle greggi. Per esempio, le migrazioni fra le terre d'Abruzzo e di Puglia, che passavano per il Molise, fissavano al 25 di marzo l'inizio dell'ascesa al pascolo estivo e mostrava un efficiente sistema di organizzazione dei passaggi dei tratturi¹⁷².

All'interno del testo, infine, si fa riferimento a due leggi francesi: la prima, quella del 22 agosto 1791, citata nella sua forma originale (con riferimento alla monarchia), era alla base della legislazione in materia di dogane e su di essa furono successivamente applicate correzioni e aggiunte quali, per esempio, l'obbligo che prevedeva la compilazioni di dichiarazioni di entrata, transito e uscita delle merci e l'attribuzione ai tribunali di distretto (poi di pace) la soluzione delle dispute doganali¹⁷³; la seconda, "Arrêté du Directoire exécutif, concernant la police des lieux placés entre les bureaux des douanes et la frontière"¹⁷⁴ del 25 messidoro dell'anno VI (13 luglio 1798) nei suoi due articoli regolava ulteriormente gli obblighi da assolvere per chi volesse oltrepassare le frontiere, seguendo e completando quanto già esposto. Si aggiunga, inoltre, l'articolo 41 del titolo III del decreto 213 del 1807 sopracitato, che diceva: "Chiunque trasporterà mercanzie dall'interno del Principato verso il confine di esso per strade traverse

¹⁷¹ La riunificazione a Lucca, infatti, considerata lo sbocco naturale dei commerci e della valle, avverrà solo col Regio Decreto n. 2490 del 9 novembre 1923

¹⁷² J.A. Marino, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, a cura di L. Piccioni, Napoli, Guida editori, 1992, pag. 86

¹⁷³ Per un più ampio discorso al riguardo consultare *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di questioni di giurisprudenza e questioni di diritto di Merlin antico procuratore generale presso la corte di Francia*, alla voce "Dogane", Venezia, Giuseppe Antonelli Editore, 1836

¹⁷⁴ *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis du conseil-d'état. De 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique*, Parigi, Guyot et Scribe- Charles Bérchet, 1825, tomo X, cit. pag. 373

non conducenti alla Dogana, si intenderà che abbia defraudata la Gabella di estradizione[...]¹⁷⁵.

Considerando questi elementi, è ipotizzabile che in quei giorni, forse non per caso, si fosse mosso un gran numero di animali lungo il confine con l'intento di passare dall'altra parte, ma al di là di questo dato, ogni ricostruzione è precaria.

A questi elementi si possono aggiungere gli altri due casi riguardanti il sequestro di sette cavalli nel settembre del 1810¹⁷⁶ e di quattro buoi nell'ottobre dello stesso anno¹⁷⁷. Anche in questi atti, il margine temporale pare coincidere con il periodo in cui le mandrie rientravano dall'alpeggio, ma nulla può dimostrare che non fossero tentativi illeciti di passare il confine.

Ad ogni modo, non solo animali erano bloccati al passaggio che conduceva verso la Lombardia. Si trovano casi di sequestri di generi alimentari quali formaggio¹⁷⁸, acquavite¹⁷⁹ e olio d'oliva, e proprio di quest'ultimo prodotto si occupano tre atti del 1811. Non potendo trascriverle e commentarle tutte, si dirà solo che le tre sentenze occupano un arco temporale che va da gennaio a marzo e che vedono non solo privati cittadini che provano a non farsi cogliere in fallo dalle autorità, come nel caso di Sante Piagentini di Chiozza¹⁸⁰ o di due ignoti che hanno abbandonato la merce alla vista delle guardie¹⁸¹, ma anche un caso interessante di sospetta "malagiustizia". Quest'ultimo pare il più meritevole di attenzione.

Oggi ventitre del mese di gennaio mille ottocento undici.

Noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo volendo procedere a decidere sulla *sasia*¹⁸² eseguita dalli signori Bianchi Antonio, Bernini Arcangelo¹⁸³, e Rosini Jacopo, il primo nella qualità di Tenente, il secondo di sotto Tenente, e l'altro di *Prepose* dell'Impero francese presso il Burò di Ceppeta contro Giuseppe Tazioli di Fontanaluccia di Lombardia Regno Italico, come nel rapporto dei suddetti [...] del dì 22 corrente registrato [...], ritrovato detto Tazioli al di sopra del Burò

¹⁷⁵ *Bollettino ufficiale...*, tomo IV, parte II, Lucca, Bertini stampatore, 1808, pag 109

¹⁷⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 302

¹⁷⁷ *Ibidem*, filza 108, atto 343

¹⁷⁸ *Ibidem*, filza 108, atto 288

¹⁷⁹ *Ibidem*, filza 108, atto 289

¹⁸⁰ *Ibidem*, filza 109, atto 466

¹⁸¹ *Ibidem*, filza 109, atto 535

¹⁸² Si tratta dell'adattamento dal francese *saisie* (f.s.), cioè "sequestro, pignoramento", http://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/S/saisie.shtml

¹⁸³ Quest'ultimo è citato come guardia di finanza presso la "Dogana Principale di Viareggio" nel *Bollettino delle leggi del Ducato lucchese*, tomo IX, Lucca, Francesco Bertini, 1824, pag. 200

della Dogana del Tendaglio¹⁸⁴, che faceva rotta verso l'estero con due muli carichi ciascheduno di essi di due otri di olio di oliva ritrovati due di essi del peso di cento kilogrammi, e due di cento tre kilogrammi, formanti in tutto kilogrammi 203, come nel suddetto rapporto, senza alcuna dichiarazione di dogana.

Il suddetto sequestrato Giuseppe Tazioli di Fontanaluccia di Lombardia Regno Italico si è presentato, e ha esposto, che ritornato la mattina *dei* ventuno corrente da Camajore lucchese, giunto che fu alla Pieve Fosciana, scaricò le bestie onde riposarsi. Circa alle due dopo mezzo giorno ricaricò le bestie per proseguire il suo viaggio. Presentito, che il ricevitore era assente dalla dogana, e che quello, che faceva le sue veci era nella Pieve, gli *feci*¹⁸⁵ parlare col mezzo di Giuseppe Angelini di detta Pieve, ed esso mi fece intendere, che allora non andava alla dogana; che *riscaricasse pure*, che quando avesse avuto a partire mi avrebbe avvisato, e io *eseguij* quanto mi fù commesso. Non lo rividi più, che circa all'una di notte dentro l'osteria della Pieve, ove cenava. Dopo che ebbe cenato fece cenno a quello, per cui io gli aveva fatto parlare, e andarono fuori ambedue insieme e poco dopo chiamarono ancora me. Esso allora alla presenza dello stesso Giuseppe Angelini mi disse, che partissi immediatamente, proseguendo il mio viaggio, dicendomi che esso mi avrebbe raggiunto per consegnarmi la bolletta di pagamento della dogana. Io gli richiesi cosa aveva d'averne per il pagamento di dritto di dogana, ed esso mi rispose *un zecchino*, e io gli sborsai uno scudo di Lucca, ed un francescone alla presenza del suddetto Giuseppe Angelini. Quello, che ricevette il denaro da me, sono venuto in cognizione dopo il sequestro fattomi, che si chiama Dubourg Luogo Tenente, ed un altro *Prepose*, ch'era seco presente allo sborso del denaro, ho sentito che chiamasi *Laurant* Sotto Tenente. In tal circostanza il suddetto Dubourg si dichiarò *faciente* funzioni di ricevitore della dogana stazionata a Campori, ed in buona fede, e forestiero, niente *prattico* delle dogane, e che non conosco il ricevitore credetti quanto esso mi disse; onde essendo innocente, ed in piena buona fede domanda di essere assolto, asserendosi a comprovare quanto ha esposto di sopra col mezzo di testimonj.

Veduto, e considerato il suddetto rapporto verificato avanti di noi col rispettivo giuramento [...].

Visti gli articoli 4°, e 5°, titolo 3° del Decreto Imperiale 4 germinale anno secondo che dispensano: “tutte le merci importante per terra in Francia saranno condotte al primo ufficio d'ingresso sotto pena di confisca, e di duecento franchi di multa; sotto le medesime pene, le merci, che devono essere esportate saranno condotte al primo ufficio di uscita per via più diretta”.

N° 5: “vi sarà luogo alle medesime condanne per gli oggetti arrestati dopo aver passato l'ufficio senza permesso”.

Considerando, che Giuseppe Tazioli suddetto è in aperta contravvenzione agli articoli del decreto suddetto.

Considerando che quanto ci ha esposto il medesimo può attribuirgli il dritto di rivolgersi contro quello, a cui aveva sborsato il denaro.

Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo, salva la ragione al nominato Giuseppe Tazioli sequestrato contro chi possa essere di ragione, condanniamo il medesimo alla confisca dell'olio suddetto, ed all'ammenda di duecento franchi, ed in tutte le spese [...]¹⁸⁶

¹⁸⁴ Si tratta di una località sulla strada si san Pellegrino, presso il comune di Castiglione. Per poterne visionare la posizione, si consulti il sito del Repertorio Toponomastico Regionale (Retore) della Toscana, alla località “Il Tendaglio”. Di seguito il link d'accesso al sito, valido anche per le altre località indicate: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/retore_start.html

¹⁸⁵ Da questo momento in poi la trascrizione riporta la prima persona, quindi direttamente quanto dichiarato dal Tazioli.

¹⁸⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 476

Il documento riporta una situazione assai ambigua: un intermediario del posto, tale Giuseppe Angelini, che tratta con due soldati addetti alla dogana, Dubourg e Laurant (probabilmente Laurent) per permettere a Tazioli di attraversare il confine. La testimonianza del prevenuto, ammesso che sia vera, mostra molte irregolarità nell'operato dei preposti, sia per la loro assenza presso l'ufficio di ricevimento, sia per il trattamento riservato al commerciante, il quale pare sia stato raggirato.

Il regolamento della dogana prevedeva, come si è visto, il pagamento di entrata, transito ed uscita, e questo era stabilito anche dal già citato decreto 213 del dieci maggio 1807, e Giuseppe Tazioli aveva espresso la sua intenzione di pagare la "bolletta", cioè il bollo, la dichiarazione di transito. L'inganno pare essere perpetrato per farlo risultare colpevole una volta che, ignaro del tranello, esso si trovasse alla frontiera credendo di ricevere la licenza pagata in paese. Come si sarà notato, infatti, l'essere trovati a poche leghe di distanza dal confine senza documenti era considerato un elemento di frode.

La causa sembra ad ogni modo prevedere un seguito, perché il giudice stesso, pur condannando il prevenuto all'ammenda prevista per legge, lascia intendere che egli possa rivalersi su chi ha abusato della sua buona fede.

Al di là dell'applicazione dei codici, gli atti come questo caso offrono informazioni relative agli scambi commerciali: Tazioli, per esempi, originario di Fontanaluccia¹⁸⁷, probabilmente stava ripercorrendo la strada verso casa dopo un viaggio in Versilia o nella piana lucchese dove ancora oggi la produzione dell'olio d'oliva è una coltura tradizionale e identitaria. Si potrebbe dire un normale viaggio d'affari finito con una truffa ai danni del viaggiatore, forse una storia comune per i valichi garfagnini di quei tempi.

I sequestri, ad ogni modo, non parlano esclusivamente animali o beni alimentari, ma anche di altri materiali con una storia a parte, che arricchiscono ulteriormente la ricerca e la narrazione.

Si veda il seguente atto.

¹⁸⁷ Oggi frazione di Frassinoro (MO), questo paese è spesso menzionato negli archivi parrocchiali (es: "Bartolomeo, lombardo di Fontanaluccia"), sintomo che le relazioni fra le due parti degli Appennini fossero intense, in virtù dei valichi e dell'appartenenza allo stato modenese.

Si ricordi, ad esempio, che Bartolomeo Dini, il notaio che ha dato il nome all'omonimo negozio diretto da Carlo Carli, si sposò in prime nozze a Quara, frazione di Toano, nel reggiano.

Oggi tredici del mese di settembre mille ottocento dieci.

Noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace residente in Castelnuovo procedendo sul sequestro eseguito dalli signori Antonio Bianchi Tenente, e Pier Angelo Scarpelli *Prepose*¹⁸⁸ Imperiali presso il Burò di Cerreta del giorno di ieri registrato [...], e verificato in questo giorno con il rispettivo giuramento preso in nostre mani nelle solite forme dai suddetti sequestranti registrato [...], da cui risulta di avere sequestrato a Nicolao Piagentini di Chiozza, ed altri cinque compagni incogniti, che provenivano dall'estero sei colli di vetriolo verde nella quantità in tutto di kilogrammi duecento novantasei peso lordo sorpresi fuori della strada, ed in tempo di notte.

Considerando che il suddetto Piagentini, che non comparisce, benchè aspettato, e citato nelle dovute forme, e gli altri incogniti suddetti sono in aperta contravvenzione al disposto del decreto *dei* quattro germinale anno secondo titolo terzo articolo quarto, ove viene disposto “che tutte le merci importate per terra in Francia saranno condotte al primo ufficio d'ingresso sotto pena di confisca, e duecento lire di Francia di multa”.

Dichiariamo il suddetto sequestro ben fatto, valido, e regolare, ed in conseguenza, dichiarata la contumacia del Piagentini, e *socj* condanniamo i medesimi nella confisca del suddetto vetriolo, e nella multa di duecento lire di Francia [...]¹⁸⁹

Una prima cosa da chiarire, se è possibile, è quella della provenienza del convoglio. Dal momento che è stato intercettato presso il Burò di Cerreta, una località nel comune di San Romano e poco distante Sambuca dove si poteva attraversare il Serchio, si può supporre che Nicolao Piagentini ed i suoi compagni fossero diretti verso Chiozza, domicilio del prevenuto, e che provenissero o dall'estero o da un'altra parte del Principato. Se fossero giunti da Piazza, forse provenivano dalla Lunigiana, cioè dall'Impero Francese, mentre se avessero attraversato il fiume, forse giungevano dalle Apuane, e quindi dalla Versilia, oppure dalla piana lucchese.

Del materiale sequestrato, vetriolo verde o solfato ferroso, si possono trovare alcune tracce che aiutano a indovinarne l'origine. Nelle sue *Relazioni d'alcuni viaggi in diverse parti della Toscana, per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa*, per esempio, il medico e naturalista toscano Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), scriveva che “[...] converrebbe ricercare una miniera di vetriolo ottimo che è nel Massese, e si cavava nel secolo XV [...]”¹⁹⁰, mentre l'abate Luigi Galanti (1765-1836), letterato e geografo partenopeo,

¹⁸⁸ Si tratta dell'adattamento del francese *préposé* (m.s.), cioè “Addetto, incaricato”, http://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/P/prepose.shtml

¹⁸⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 305

¹⁹⁰ G. Targioni Tozzetti, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa*, Firenze, Stamperia imperiale, 1751, tomo III, cit. pag. 140

docente presso il politecnico di Napoli, sosteneva che “i dipartimenti della Toscana hanno copia grande di ferro, di rame, di allume, di zolfo, di vetriolo [...]”¹⁹¹. Queste due testimonianze molto ravvicinate nel tempo indicano il suolo toscano come ricco della materia prima, soprattutto Tozzetti molte volte torna sul valore del vetriolo massese, cioè di Massa Marittima, nel grossetano, territorio ricco di giacimenti minerari per la presenza delle Colline Metallifere.

Dunque è ragionevole pensare che il convoglio di Piagentini stesse tornando dalla Maremma con il suo carico di vetriolo illegale quando fu incrociato dalle guardie doganali.

Dopo aver approssimativamente determinato da dove arrivasse il vetriolo, è lecito domandarsi quale uso se ne facesse in Garfagnana. Il solfato ferroso è una sostanza che è stata utilizzata fin dall’antichità per produrre un particolare tipo di inchiostro molto resistente e di colorazione pura e profonda, il *ferrogallico*. Esso era ottenuto mescolando il tannino delle galle (escrescenze di alcuni alberi), gomma vegetale e vetriolo ed è rimasto in uso fino al XX secolo.

Molto e lungamente si è scritto in questo elaborato sull’importanza del castagno nella zona, e di quanto il suo frutto fosse centrale per l’alimentazione della popolazione. Ebbene, va inoltre detto che proprio il castagno è una pianta assai ricca di tannino, utile non solo per la produzione di inchiostro, ma anche per la conciatura delle pelli.

Considerando, infine, che la gomma naturale, l’*orichicco*, era un prodotto facilmente reperibile in una zona ricca di alberi quale la Garfagnana, si può concludere che il vetriolo sequestrato fosse finalizzato a questo tipo di produzione.

Tuttavia, non è certo che il convoglio intercettato fosse diretto a Chiozza, perché l’atto 282 del 23 agosto 1810¹⁹², per esempio, fa ipotizzare che forse l’inchiostro non fosse prodotto in loco, essendo i cinque prevenuti (a cui furono sequestrati centosettantacinque chilogrammi di vetriolo) intercettati a poche miglia dal confine in direzione del Regno d’Italia. Questo porterebbe a considerare la Garfagnana una terra di passaggio tra la Maremma e l’Emilia-

¹⁹¹ L. Galanti, *Istituzioni di geografia fisica e politica per uso della reale scuola politecnica e militare di Napoli*, Napoli, Michele Morelli, 1812, tomo I, cit. pag. 129

¹⁹² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 282

Romagna, dove probabilmente avveniva la lavorazione, e non come meta di produzione.

Entrambe le ipotesi, che si trattasse di produttori o di fornitori, sono ad ogni modo valide e lasciano intravedere un interessante spaccato della vita quotidiana della provincia e dei tentativi dei suoi abitanti di muoversi in un contesto socio-economico non facile.

Le varie conferme che portano a immaginare questo contesto rurale ed isolato come un luogo dove la popolazione viveva in condizioni di indigenza e di bisogno, in cui non sempre era civile o pacifica la convivenza, non arrivano unicamente da quelle cause strettamente economiche, che esse siano di natura civile, atti di semplice polizia o convalida di sequestri.

Durante le ricerche, per esempio, è stato trovato il seguito inaspettato e violento di una causa di ordinaria amministrazione. In breve: era successo che Benedetto Angelini di Pieve Fosciana fosse stato citato in tribunale il 5 luglio 1809 da Ambrogio Fabbrici dell'Alpe di Eglio per vedersi condannato a pagare a quest'ultimo la somma di "lire modenesi sei cento sessantasei, o sieno modenesi lire mille trecento venti corrispondenti a franchi quattrocento novantaquattro"¹⁹³ per canapa e filo vendute per mezzo di scrittura privata. Come spesso si è visto, però, malgrado la mediazione del giudice, non ci furono né condanna né conciliazione e Fabbrici non ottenne quanto richiesto.

Ebbene, un paio di giorni dopo si apprende di come l'argomento lasciato in sospenso presso la giudicatura fosse stato ripreso da Fabbrici in maniera meno pacifica.

Oggi sette luglio l'anno mille ottocento nove.

Avanti di noi Pietro Paolo Bertagni *dell'una, e dell'altra dottore* Giudice di Pace supplente residente in Castelnuovo si è presentato il signor Benedetto Angelini [...] in età di anni quartantotto.

Egli ci ha esposto che nel giorno di ieri circa le sette, e mezzo della sera se ne andava da Castelnuovo verso il suo paese, quando fù alla fontana detta del mercato fù raggiunto da Ambrogio Fabbrici [...], il quale lo atterrò per il petto, scagliando contro di lui molte ingiurie, dicendo fra le altre cose: "Sei un ladro, un birbone, e se ritornasse faresti anche la spia" e cammin facendo verso il suo paese, detto Fabbrici continuò ad accompagnarlo fino all'osteria del Piano, a proferire contro di lui simili, e molte altre ingiurie.

¹⁹³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 143

Ad un tal fatto si trovavano presenti Giuseppe Angelini dimorante alla Pieve Fosciana, Antonio Basileo Giannotti dimorante a Chiozza, ed ora nell'osteria della Piano della Pieve, denominato *il Monco* [...] ¹⁹⁴

L'atto prosegue con la notifica del giudice e del cancelliere e prospetta una prosecuzione dell'azione che però non è stata rinvenuta.

Al di là del procedimento, questo documento non soltanto introduce un aspetto inedito dell'analisi fin qui condotta, ma mostra nuovamente coinvolto in un fatto poco chiaro Giuseppe Angelini di Pieve Fosciana, lo stesso di cui sopra si è parlato in merito al presunto raggiro subito da Giuseppe Tazioli.

Non è l'unico caso in cui un personaggio precedentemente incontrato ritorna a far parlare di sé: in mezzo a documenti fra di loro non connessi, è stato trovato un altro foglio, di taglio più piccolo e di poco successivo a quello appena presentato.

Si tratta di una denuncia, rimasta “volante” fra le carte e senza un numero di collocazione preciso.

Al signor Commissario e Giudice di Pace di Castelnuovo

Comparisce il signor Pietro de Angelis di Sassi, e rappresenta, ed espone come nella notte del dì trenta dello spirante luglio 1809: mentre si ritrovava nella propria casa posta in Sassi suddetto in compagnia di maestro Nicolao Parichi, e maestro Pietro Pieroni, il primo abitante a Eglio, e l'altro a Sassi di professione muratori trattando di certi lavori da farsi ad un molino di ragione dell'esponente. Certi Domenico Pucci mulattiere, Battista Forli contadino, e Giovanni Angeli possidente verso le ore undici della notte di detto giorno si fecero attruppati alla casa del signor Pietro suddetto, e batterono alla porta della casa stessa. Il comparente ricusò loro di aprire, e di darli da bere come pretendevano. Questi Pucci, Forli, ed Angeli tutti di Sassi minacciarono che se non avesse aperto la porta l'avrebbero sfondata. Indi cominciarono a battere alla porta suddetta, e tirare dei sassi alle *fenestre*, e minacciare, dicendo se sortiva fuori lo volevano ammazzare e *straginare* ¹⁹⁵ dal Pozzo al Grotto, luogo distante da uno dal altro duecento braccia circa, ingiuriandolo verbalmente, e volendo entrare a viva forza in casa.

Nel giorno successivo il ricorrente incontrò il Forli in vicinanza della casa del comparente stesso ed il Forli gli disse “è ora che sortiate di casa e per voi sarebbe meglio che state in casa”, e ciò con aria minacciosa.

Per le quali ingiurie sofferte, e minacce domanda che da voi signor Commissario siano date le più opportune disposizioni affinché detti rei siano processati, e condannati alla forma dei vigenti regolamenti avuto riguardo alla *assalizione* in truppa con altre persone ad uso di briganti [...] ¹⁹⁶

¹⁹⁴ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 144

¹⁹⁵ “Trascinare” in dialetto locale.

¹⁹⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto non numerato. Fa fede la data.

Come si può vedere, si tratta di un documento che, pur nella sua brevità, è assai ricco e riesce a restituire con chiarezza la scena che si svolse a Sassi in quella sera di mezza estate. Non essendoci altri documenti che certifichino una prosecuzione della causa, anche in questo caso è lecito pensare che il fatto sia passato ad un grado più alto o che gli atti relativi siano andati perduti.

Al riguardo dei protagonisti della vicenda, se poco si può dire di Pietro de Angelis, il quale risulta essere un contadino proprietario di un mulino, qualcosa emerge di Battista Forli. Egli, probabilmente, fu parente di un soggetto già noto in questo elaborato, cioè Giovan Sante Forli di Sassi contro il quale la vedova Ponticelli, Agata Carli, nel novembre del 1811¹⁹⁷ aveva avviato un procedimento per cui chiese di lasciar libera la mezzadria dopo che quest'ultimo aveva incendiato una parte delle selve e condotto il podere affidatogli in maniera non consona al contratto stipulato. Alla luce di quanto detto, questa denuncia arricchisce il contesto del documento presentato nella sezione del senatore Carli, mostrando un tratto della personalità del reo che precedentemente non si poteva desumere e che può portare a concludere che forse, al di là di quanto detto sulla presunta influenza di Carlo Carli sul tribunale, non era del tutto ingiusta la condanna nei confronti del mezzadro.

Per concludere questa breve esposizione delle testimonianze più esplicite del malessere sociale della Garfagnana di inizio XIX secolo, si può tornare alla sala Martelli, la sede dei giochi pubblici di Castelnuovo di cui già si parlò con l'atto 80 del 21 novembre 1809¹⁹⁸ nel quale l'avvocato Bona difese un ragazzo, Giuseppe Bennini, che alla *rolina* era stato vittima di un sopruso da parte del banco.

Nell'ultima causa in cui il giudice di pace rivestirà il ruolo di commissario di polizia, infatti, il fatto è avvenuto proprio nella sala sita nei pressi della Loggetta ed ha come protagonista Carlo Quirici di Colle (Castelnuovo), figlio di Cesare, un noto avvocato della zona. Egli intenta un procedimento contro il *banchista* del gioco, Nicolao Bimbi, il cui zio era Giuseppe Bimbi, lo stesso che tante volte si è visto scontrarsi nei casi soprariportati.

¹⁹⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 736, qui presentato nella sezione dedicata al senatore Carlo Carli, pag. 92

¹⁹⁸ *Ibidem*, filza 108, atto 80

Ecco cosa dichiarò Carlo Quirici il giorno in cui si presentò presso la giudicatura per sporgere denuncia.

Principato lucchese- Presentato li 16 settembre 1809

Questo giorno 15 settembre mille ottocento nove l'infrascritto [Carlo Quirici] espone a voi Giudice di Pace qualmente nella sera dei dodici settembre essendosi portato nel pubblico gioco della *rollina* sotto la Loggetta in casa Martelli di Castelnuovo dove erano al Banco il signor Nicolao Bimbi, con suo padre Domenico, e fratello Francesco, giocò sul nero la somma di cento filippi, ed essendo venuto il numero nove rosso, ed avendo per conseguenza l'esponente perduto, disse al banchiere che contasse la sua banca, e si pagasse, ed avendo il banchiere incominciato a contare, quando ebbe contato la sola metà dei suoi denari, spedì via la banca, dicendo "assassino se volete *rubbare* andate alla strada", e quantunque quell'esponente gli venisse replicatamente detto di contare la sua banca, e di pagarsi in conformità della stampiglia segnata Malfatti commissario di Polizia, ed affissa nel gioco, e non questo, ma si *offerì* di depositarlo in mano di un terzo, ch'essi pure depositassero la banca senza portarla a casa, ed avendo essi risposto sempre *condelle* ingiuriose parole dicendo "ladri il vostro tempo è finito", e badando sempre all'istante "depositiamo i denari, domattina la faremo giudicare", e la mattina abbia pure in pubblico caffè protestatoli che dicano quanto avevano di banca, che *gli volea* pagare, e non avendo riportato che delle parole ingiuriose, ricorre a voi signor Giudice affinché detti signori Bimbi non solo *sieno* condannati in tutte le spese, ma anche nelle pene portate dalla legge, tanto più che un pubblico giocatore non solo deve rispettare tutti, ma non deve spedire via la banca per aggiungervi del denaro, ed allora sarebbe una vera truffa.

Presenti a quanto detto sopra furono signori Angelo Franchi, Francesco e Carlo Baldissari, Pellegrino Fontana, Francesco Pecchi detto il *Gambina*, e Stefano Ambrogi, ed altri [...] ¹⁹⁹

Dunque i due fratelli Bimbi ed il loro padre Domenico, secondo quanto riportato da Quirici, avrebbero tentato di truffare il giocatore negandogli di pagare proporzionalmente alla puntata prevista dal regolamento e poi si sarebbero impegnati in calunnie e minacce contro di lui.

A differenza degli altri casi di cui si è parlato, in questa occasione il procedimento è avviato ed il 26 di settembre del 1809 il giudice Marcucci comincia l'interrogatorio dei testimoni citati nella denuncia.

"[...] Mi trovai una sera nel gioco della *rolina* in circostanza che il signor Quirici aveva esposto dei denari sulla *rollina*²⁰⁰, non sapendo peraltro qual somma; è nata questione frà il signor Quirici, e li signori Bimbi, perché avendo il signor Quirici perduto pretendeva egli di non pagare che una somma corrispondente a quella che potevano i

¹⁹⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, allegato all'atto 42

²⁰⁰ Nell'arco di due righe sono presentate le due varianti *rolina-rollina*, ma nella maggior parte dei casi ci si riferisce al gioco con il primo dei due nomi.

giocatori avere in banca, e contravvenendo frà di loro su questo punto tutti e tre li signori Bimbi dissero al signor Quirici discorrendo con lui “se volete assassinare, andate alla strada”, ciò che fu ripetuto dal signor Francesco Bimbi sotto la Loggetta nell’atto che avendo levata la cassetta sul Banco la portava seco. Anche dopo che gli fu levata la cassetta il signor Quirici continuava ad asserire di pagare ma sempre proporzionalmente al denaro che esisteva in banco dicendo “contate la cassetta che io sono pronto a pagare”, e allora insorse il signor Nicolao Bimbi e preso il signor Quirici per lo stomaco disse: “Sangue di Dio non è più tempo”, e preso il proprio cappello con li denti lo stracciò [...]”²⁰¹,

Questa testimonianza è stata riportata per intero perché è l’unica ad essere stata riferita da un testimone oculare. La deposizione pronunciata da Angelo Franchi, infatti, oltre a confermare la versione di Carlo Quirici, aggiunge particolari molto cruenti sul comportamento dei fratelli Bimbi.

Anche le altre testimonianze sono a sostegno di Quirici (“Ladri fottuti questo per stasera non lo pigliano”, “Siete assassini fottuti”, etc..), mentre la parte querelata chiede una sospensione del procedimento per presentare a nuova udienza i propri testimoni. L’atto si conclude senza sapere se il giudice acconsenti alla richiesta di Domenico Bimbi, ma a quanto si evince dall’udienza del 29 settembre successivo, giorno della sentenza, pare non si siano aggiunte altre testimonianze a favore della famiglia Bimbi, sia perché esse non si trovano, sia perché non sono citate.

Tenuto conto di quanto ha ascoltato in sede di esame, Marcucci condannò alla multa di dieci franchi e al pagamento delle spese i due fratelli Nicolao e Francesco Bimbi, scagionando il padre, il quale coinvolgimento non risultava essere sufficientemente provato.

Con questa causa si conclude la sezione di questo elaborato relativa alle funzioni connesse ai reati di semplice polizia ed ai sequestri alla dogana, che hanno permesso di vedere i personaggi e le vicende da un singolare ed interessante punto di vista, quello della procedura penale. Accanto agli eventi narrati, è stato possibile vedere l’impianto normativo e l’applicazione dei codici in materia attraverso molteplici casi che spesso hanno offerto più di una semplice narrazione, consentendo di evadere dal contesto particolare per rapportarsi con altri argomenti, a volte estranei alla giustizia, come la botanica o la mineralogia.

²⁰¹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 42

Gli atti finora riportati, dunque, a differenza delle cause connesse ad un singolo, offrono la possibilità di rapportare questi singoli casi ad una più vasta entità di argomentazioni, contribuendo, come si è visto, in maniera importante allo sviluppo di questa analisi.

Per questo, dietro la curiosità che la casistica poteva suscitare ad una prima lettura, si è deciso di riprendere la sezione civile degli atti per ampliare ulteriormente questo punto di vista e per fornire un quadro quanto più completo ed esaustivo in vista della trattazione delle conclusioni.

6.2 Altri atti civili

In questa ultima sezione dell'elaborato, l'attenzione tornerà su quelle cause civili che completano e ampliano i temi già affrontati o che risultano unici nel loro genere.

Proprio la famiglia Quirici di Colle, di cui si è parlato poco sopra, è coinvolta in un procedimento che rappresenta un unicum in tutto il campione, se non nell'intero blocco di atti considerati. Si tratta di una vicenda familiare che racconta una storia affascinante e ricca di elementi che riguarda un illustre cittadino della Garfagnana di quel tempo, il dottor Paolo Antonio Venturelli di Molazzana. Uomo apprezzato da Bonaparte già negli anni della campagna d'Italia per la sua attività nell'amministrazione del dipartimento delle Alpi Apuane e dallo stesso generale corso poi nominato membro del Corpo Legislativo della Repubblica Cisalpina nel 1797, il dottor Venturelli era stato in precedenza un medico stimato e noto alla corte del duca d'Este. Ma le sue attività, a quanto pare, prima dell'arrivo dei francesi valicarono i confini del piccolo stato modenese per andare a stabilirsi in una terra assai più remota per quel tempo, in un regno che era cessato di esistere e che grazie all'imperatore francese, un po' per amore e un po' per calcolo, per alcuni anni tornò in vita.

[...] L'anno mille ottocento dieci li nove del mese di aprile alle ore tre pomeridiane in Castelnuovo capo luogo del cantone.

Avanti di noi avvocato Gio: Marcucci Giudice di Pace di questo cantone assistito dal nostro segretario infrascritto, e nel luogo del tribunale si è presentata la signora Marianna

de Stietka nativa della città di Zaslavia nel Palatinato di Volinia in *Pollonia*²⁰² dell'età di venticinque anni compiuti domiciliata da anni sedici a questa parte in Molazzana, la quale ci ha esposto, che essa ha determinato, intavolato, e conchiuso il matrimonio col signor Gio: Battista figlio del signor avvocato Cesare Quirici di Colle partito, che essa ha riconosciuto per lei conveniente, e vantaggioso, ma che ritrovandosi nell'impossibilità di *praticare* l'atto rispettoso ordinato dal Codice Civile coi suoi genitori, che essa abbandonò in tempo di sua infanzia nella città suddetta quando dai medesimi fu consegnata, e rilasciata al signore Dottore Paolo Venturelli di Molazzana, e la signora Anna Mianowski sua consorte di lei zio, e zia nell'atto, che abbandonarono quei paesi nell'anno mille settecento novanta quattro per venire in Italia, e che essa signora richiedente sono sempre stati ritenuti, e riconosciuti in luogo dei suoi genitori, avendola essi allevata, diretta, alimentata, ed educata, e perfino provveduta della dote per l'enunciato matrimonio suddetto conchiuso col loro pieno consenso, onde all'effetto di comprovare l'assenza delli suoi precitati genitori, ci ha richiesto di spedirle il corrispondente atto di notorietà.

Noi aderendo alla di lei inchiesta abbiamo d'ufficio chiamato verbalmente li quattro testimoni infrascritti, quali da noi si ritengono informati, ed abbiamo chiesto a ciascuno dei medesimi il loro nome, cognome, età, qualità, e domicilio, ed essi hanno risposto separatamente.

1. Io mi chiamo Paolo Antonio Venturelli Dottore di medicina figlio del fu Giuseppe Venturelli, nell'età di sessantuno anni domiciliato in Molazzana.
2. Il mio nome è Anna Mianowski moglie del suddetto signor Dottore Paolo Antonio Venturelli, possidente domiciliata a Molazzana, dell'età di anni cinquanta.
3. Andrea Manini io ho nome del fù Domenico di Modena, usciere presso il Giudice di Pace di Camporgiano dell'età di anni quarantuno.
4. Io mi chiamo Onorata Golkonska di Stanislao di Volinia in *Pollonia* ora domiciliata in Molazzana, moglie del suddetto signore Andrea Manini, dell'età di anni trentatre.

Indi siamo passati ad interrogare i suddetti testimonj se abbiano competenza della signora richiedente, e delli di lei signori genitori, e se sappiano se essi siano assenti, ed essi hanno concordemente risposto, che conoscono perfettamente la signora richiedente, e che conobbero da circa ventuno anni sono li di lei genitori Francesco, e Brigida coniugi Stietka della città di Zaslavia nel Palatinato di Volinia in Polonia nel tempo, che essi furono in quel luogo, ma che ritornati, e venuti in questi paesi nell'anno mille settecento novantacinque non li hanno più riveduti, perchè sanno con tutta la sicurezza, che essi non sono mai comparsi in queste parti, e che sono sempre stati assenti dalla signora richiedente dacchè fù essa nella sua infanzia concessa, e rilasciata alla loro presenza alli signori giugali Venturelli nell'atto, che essi si disponevano di partire per l'Italia con l'intenzione di non più ritornare in Polonia attesa la lontananza di mille, e più miglia, e che essa signora richiedente giunse in Molazzana unitamente alli suddetti signori dichiaranti nell'anno mille settecento novantacinque ed indi è sempre convissuta presso li medesimi, come se essi fossero stati li suoi genitori, e come vi conviene anche presentemente [...]²⁰³

Questo documento, assai coinvolgente ed interessante, è una delle testimonianze più precise che si possano rinvenire sulla curiosa e singolare vicenda umana di Venturelli. Qualche altro elemento è rintracciabile negli appunti che lo storico

²⁰² La cittadina di Zaslavia oggi si trova in Ucraina

²⁰³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 161

garfagnino Raffaello Raffaelli (1813-1883) ha lasciato negli appunti di un'opera mai compiuta sui propri illustri conterranei.

Nato a Molazzana il 30 giugno 1747, Paolo Antonio Venturelli “fu medico insigne che servì lungamente S.M. il Re di Polonia da cui fu nominato suo consigliere”²⁰⁴ fino 1795, quando l'ultimo atto della spartizione del regno polacco fra Prussia, Austria e Russia costrinse Stanislao II Poniatowski all'abdicazione e all'esilio.

Tornato in patria nel settembre di quell'anno, rivestì successivamente il ruolo di segretario del viceprefetto e si spense il 30 maggio del 1812. L'ultima traccia che si ha di sua moglie Anna Mainowski è il testamento in cui essa nomina unico erede Giovan Battisti Quirici, “marito della mia diletta nipote M. Anna Stietka”²⁰⁵ e fratello del citato Carlo Quirici.

A quanto si evince, data la distanza notevole dalla città natale, Marianna Stietka era sprovvista dell'atto di nascita, documento essenziale per convolare a nozze. Secondo quanto prescritto dal Codice Civile, in questi casi “[...] quello sposo, che si troverà nell'impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal Commissario del Circondario, (come *faciente* le funzioni di Giudice di pace) del luogo della sua nascita, o di quello di suo domicilio”²⁰⁶. La procedura prevedeva che lo sposo si presentasse al tribunale con sette testimoni, di qualsiasi genere e non necessariamente parenti, i quali dovevano confermare la situazione particolare e le cause per cui non si poteva produrre l'atto di nascita (articolo 71).

Quanto richiesto era stato fatto dalla figlia adottiva di Venturelli la mattina stessa: esiste infatti il documento²⁰⁷ che riporta il nome dei sette testimoni (fra i quali Carlo Quirici, Luigi Cozza, Francesco Cecchini e gli altri citati nell'atto) e nel quale è esposta la vicenda nella medesima maniera. Più tardi, nel pomeriggio, fu prodotto il nuovo atto qui riportato che accetta le testimonianze più vicine e a contatto con il paese di origine della sposa.

²⁰⁴ ASLU, Archivio Raffaelli, filza 60, fascicolo IV

²⁰⁵ *Ibidem*, Notari della Garfagnana, Gaetano Filippini, 2123-24, 20 novembre 1824

²⁰⁶ *Codice di Napoleone il Grande pel Principato di lucchese*, libro I, titolo II, capo III, art. 70 Sandro Bertini stampatore di S.A.S., Lucca, 1806, cit. pag. 12

²⁰⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 160

L'aspetto affascinante di questa vicenda rimane il fatto di come Venturelli, medico della piccola provincia modenese della Garfagnana, sia arrivato in Polonia alla corte di Stanislao II.

Non è possibile in questa sede stabilire con certezza i reali rapporti che intercorsero fra lo stato estense ed il regno di Polonia alla fine del XVIII secolo, ma è lecito poter fare delle supposizioni sulla base dei dati storici disponibili.

Nella prima età moderna era cresciuto lentamente un fitto sottobosco di scambi commerciali che, dopo i primi timidi segnali dei pochi italiani giunti a Cracovia per commerciale in sale, per incarichi diplomatici o al servizio della corte polacca, avevano portato molti altri mercanti della penisola a trasferirsi e ad avviare attività assai redditizie. Fra i pionieri di questa fortunata immigrazione ci furono il medico Giovanni Andrea Valentini, che visse dalla prima metà del XVI secolo in Polonia godendo della stima dei sovrani e della corte, e Ludovico Monti, maestro a Lucca e poi diplomatico per conto del re Sigismondo II (1520-1572).

La fortuna estense presso i polacchi aveva la sua origine dagli ottimi rapporti che legavano la regina Bona Sforza d'Aragona (1494-1557) ai duchi di Ferrara, tanto che si ipotizzò persino un matrimonio fra Sigismondo II e Anna, figlia di Ercole II e Renata di Francia. La capitale estense in quegli anni "fungeva per quella di Wawel da tramite con la corte francese"²⁰⁸.

In virtù di questi contatti, quando il trono rimase vacante nel 1572 l'ambizioso Alfonso II accarezzò l'idea di cingere la corona della Confederazione polacco-lituana prima di essere preferito al duca di Valois, il futuro Enrico III, assai facilitato nell'impresa dal denaro del banchiere Bernardo Soderini, anch'egli immigrato ed esponente dell'altro folto gruppo di italiani presenti in Polonia, i fiorentini.

In seguito a questo evento si andava così ancor di più saldando il "triangolo culturale" Cracovia-Ferrara-Parigi perché, appena insediato, il Valois si impegnò con la corte affinché l'università di Cracovia mantenesse alta la propria tradizione d'eccellenza e certamente Ferrara rappresentava in questo frangente un valido interlocutore.

²⁰⁸ L. Turchi, *Storia della diplomazia e fonti estensi: note a margine*, Quaderni Estensi, VI (2014), <http://www.quaderniestensi.beniculturali.it>, cit. pag. 384

Considerando questi elementi nel loro insieme si può intravedere una realtà dinamica non soltanto legata all'aspetto commerciale, ma anche a quello culturale. In questo contesto, inoltre, non è da escludere che Paolo Antonio Venturelli abbia intrattenuto rapporti con un altro notevole personaggio dell'illuminismo italiano, delegato per Stanislao II alla corte francese, il fiorentino Scipione Piattoli (1749-1809), il quale, compiuti gli studi nella propria città, aveva insegnato per un decennio all'università di Modena.

È ipotizzabile, dunque, che questi spostamenti e relazioni si fossero perpetrati nel tempo e che Venturelli non avesse fatto altro che seguire le orme dei suoi predecessori, in cerca di prestigio e di fortuna, forte della sua professione e della presenza di una ben radicata comunità italiana in Polonia. Bisogna considerare, infine, che il Settecento fu un secolo "mobile", in cui la pratica del viaggio si intensificò maggiormente sia per motivi politici che per motivi culturali.

La vicenda di Marianna Stietka, ad ogni modo, pur ammettendo che si tratti di un caso unico nel suo genere, non è giuridicamente diverso da altri atti che il tribunale si trovò ad affrontare in quegli anni. Ciò che rende interessanti questi documenti sono le storie ad esso collegate che mostrano un mondo per molti aspetti affini ai giorni d'oggi nei suoi drammi quotidiani. È assai facile dedurre, infatti, che chi ricorreva alla giudicatura per queste richieste fossero persone che avevano molteplici difficoltà a reperire il proprio atto di nascita.

Per esempio, il 19 novembre 1810 il diciottenne Gasparo Micheluccini di Castiglione richiese l'atto di notorietà poiché si trovava "nella impossibilità di procurarsi il consenso di Lucia sua madre, la quale circa a nove anni sono abbandonò il suddetto Giovanni Micheluccini suo marito, e rispettivamente padre dell'istante ora defunto"²⁰⁹, mentre Giovan Luca Bacci, contadino di Metello, era figlio di un ladro transfugo in altri stati da cinque anni²¹⁰. Un altro caso, oltre ad essere per certi aspetti simile a quello di Venturelli, riporta anche informazioni sulla situazione politica di quel momento: Domenico Lenzarini di Sillico nel gennaio del 1811 risulta essere nato a Roma e quindi richiede l'atto di notorietà a causa della "lontananza, e della variazione del Governo"²¹¹, con chiaro

²⁰⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 407

²¹⁰ *Ibidem*, filza 109, atto 829

²¹¹ *Ibidem*, filza 109, atto 536

riferimento all'occupazione francese della capitale pontificia avviata l'anno precedente.

Le attenzioni della giudicatura erano, inoltre, rivolte alla registrazione dei matrimoni, delle morti e delle nomine dei tutori per i minori. Soprattutto quest'ultimo compito è ricorrente nel campione e consisteva in una riunione della famiglia nella quale era necessario eleggere il tutore alla presenza del giudice e del cancelliere, i quali annotavano il nome dei presenti e certificavano che la persona scelta fosse in grado di assumersi la responsabilità dei minori. Il tutore poteva essere eletto quando entrambi i genitori erano venuti a mancare o quando quello rimasto non fosse più in grado di provvedere alla cura dei figli, come nel caso Margherita Bartoli, vedova di Martino Moni che, “stante la sordità, e la sua poca abilità”²¹², aveva richiesto la nomina di un tutore che la sostituisse. Negli altri casi, il genitore sopravvissuto ed in salute assumeva direttamente il ruolo di amministratore dei beni degli eredi.

Come si è visto, quindi, il tribunale si poteva occupare di molti degli aspetti più familiari e spesso curiosi dei cittadini, seguendo gli attenti regolamenti imposti dal Codice Napoleone. Lo spettro della casistica è ampio e variegato: dalla gestione delle eredità alla riscossione delle doti, dalle liti di vicinato a violazioni di proprietà privata, la giudicatura offre allo sguardo un punto di vista eccezionale per cogliere questo particolare aspetto della società del tempo. Il novero dei procedimenti interessanti ovviamente non si esaurisce con le cause legate ad affari di famiglia o liti fra vicini, ed in parte quanto finora esposto ne è la prova.

Prima di concludere questo elaborato si possono ancora prendere in considerazione ancora alcuni dei documenti selezionati che forniscono ulteriori informazioni sul quadro socio-economico della provincia garfagnina descritto in queste pagine.

Durante le ricerche sono stati rinvenuti un certo numero di atti che avevano come oggetto di contesa beni di natura alimentare. Qualcosa si era già potuto vedere con il procedimento in cui Giovacchino Bona, per don Giovan Battista Satti, si contrappose alla famiglia Coli per la questione riguardante la raccolta

²¹² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 292

delle castagne sulla via della fortezza di Mont'Alfonso²¹³. Le castagne, sia secche che in farina, furono protagoniste di ulteriori procedimenti che ne confermano la centralità già descritta in precedenza²¹⁴.

Affini a queste cause si possono considerare tutti quegli atti riguardanti i calmieri del pane e gli animali da allevamento e le attività ad essi collegate, come quanto è stato detto sulla transumanza e la presenza di una razza ovina autoctona relativamente ai sequestri al confine. Ma al di là di questi casi, molti altri processi vedono gli animali come protagonisti, come d'altro canto era prevedibile vista la conformazione del territorio garfagnino e la tradizione legata alla pastorizia ed al commercio delle pelli.

Lorenzo Grassi di Villetta (San Romano), per esempio, avviò un procedimento contro Eleonora Grisanti di Pontecosi perché rea di essersi impossessata indebitamente di un'agnella, “conducendola via dal bosco della Villetta [...] senza che la detta Grisanti avesse sopra la medesima agnella alcuna ragione”²¹⁵. Era avvenuto, infatti, che il coniugi Francesco e Celeste Coradossi avessero preso in custodia per le parti rispettivamente quattro e cinque bestie e che al momento della consegna pare ci fosse stato uno scambio, per cui la signora Grisanti tornò a prendersi l'animale di persona presso Grassi, e questi la citò in tribunale.

Non è ben chiaro se questi pecorai, cioè custodi di pecore, fossero retribuiti in denaro o se avessero stipulato con i proprietari delle bestie un contratto di soccida. A tale riguardo, va ricordato che la legislazione napoleonica regolamentava questo tipo di accordo, che nell'articolo 1711 del Codice Civile lo inseriva fra i contratti di locazione. Più nel dettaglio in un altro articolo si precisava che “la locazione a soccida è un contratto per cui una delle parti da all'altra una quantità di bestiame, lo custodisca, lo *nutrisca* e ne abbia cura a norma delle condizioni convenute”²¹⁶ ed in cambio il custode ne riceveva la metà della lana e dell'accrescimento dell'animale, godendo anche del latte, del concime e del lavoro di esso durante la sua custodia. Infine, qualora non si fosse pattuito un periodo specifico, la durata della soccida sarebbe stata di tre anni.

²¹³ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 343

²¹⁴ *Ibidem*, filza 108, atti 34 e 175

²¹⁵ *Ibidem*, filza 108, atto 12

²¹⁶ *Codice di Napoleone il Grande pel Principato di lucchese*, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., Lucca, 1806, libro III, parte II, titolo VIII, capo IV, sezione I, art. 1800, pag. 272

Nel caso specifico, durante l'interrogatorio dei testimoni²¹⁷, i coniugi Coradossi dichiararono che le pecore furono lasciate in custodia da Grassi dopo la domenica di Pentecoste (21 maggio) del 1809, mentre la rea glielne affidò il giorno di Sant'Antonio, cioè il 13 giugno seguente. Secondo quanto esposto, i due gruppi di animali non si erano mai mescolati, perché le agnelle di Grassi furono poi riconsegnate prima dell'arrivo di quelle di Grisanti. Emerge inoltre che i Coradossi tenessero a pascolo le bestie di altre persone, poiché nel documento se ne fa riferimento.

Si trattava, dunque, di agricoltori che, come molti altri, associavano alle loro attività quelle di custodi, e non si sa se con intenzione o meno avevano scambiato le agnelle. Nell'interrogatorio, infatti, spesso la parte a favore di Lorenzo Grassi, i custodi, è confutata dalle affermazioni dei testimoni della rea Eleonora Grisanti, tant'è vero che la vicenda si conclude con la sua assoluzione.

[...] Considerando, che la prova dell'attore risultate dalle deposizioni dei due testimonj da esso presentati resta tolta ed eliminata dalla deposizione degli altri due testimonj indotti dalla rea convenuta, quali sono anche più concludenti, e precisi.

Considerando inoltre, che i testimonj prodotti dall'attore sono impegnati a sostenere il proprio fatto, ed in conseguenza in certa tal qual maniera interessati.

Noi Giudice di Pace di Castelnuovo rigettiamo la domanda dell'attore, e assolviamo la rea convenuta [...]²¹⁸

Questo caso è seguito da altre simili cause che trattano di animali. Fra questi compaiono episodi di compravendite che risultarono svantaggiose per l'acquirente, come nel caso il sacerdote di Cerretoli Valentino Giovannoli citò presso la giudicatura il negoziante di maiali Domenico Micchi, reo di avergli venduto due suini malati, morti poco dopo l'acquisto²¹⁹. Oppure come avvenne per Benedetto Dini, contadino, che accusò Matteo Turriani di Castiglione di avergli venduto due manze per pregne a 274 franchi, quando in realtà esse non partorirono mai²²⁰; o ancora, la denuncia del tintore castelnovese Francesco

²¹⁷ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 15

²¹⁸ *Ibidem*, filza 108, atto 21

²¹⁹ *Ibidem*, filza 108, atto 128

²²⁰ *Ibidem*, filza 108, atto 145

Masotti contro Girolamo Lemetti per aver causato la morte di una scrofa a seguito di una castratura mal riuscita²²¹.

La pastorizia e l'allevamento, dunque, occupavano un ruolo importante nella vita economica e sociale della Garfagnana della prima età contemporanea e la carne, insieme alla castagnana e al mais, era un alimento molto presente sulle tavole locali. Questa tradizione oggi è rappresentata dai molteplici prodotti tipici a base di carne di suino e narra di una comunità che, come avveniva in altre numerose realtà del centro-nord Italia, ricercava il proprio apporto proteico laddove l'alimento non fosse solo reperibile e disponibile, ma anche maggiormente conservabile attraverso i metodi della salagione a secco o l'insaccatura.

Al riguardo, proprio in epoca napoleonica, con un decreto del 9 febbraio 1810, si avviarono a Parigi i primi progetti di costruzione di nuovi mattatoi pubblici fuori dai centri abitati, punto di partenza che avrebbe portato la macellazione della carne ad essere esercitata fuori dal centro cittadino e ad essere sottoposta negli anni successivi a più severe norme che ne regolamentassero le varie fasi della lavorazione. In effetti, l'allontanamento delle macellazioni “dalle socievoli comunanze, siccome ridondanti di troppo nauseanti putridi effluvi, per nulla dire della pulizia”²²², quindi dalle zone centrali della città era una questione che da tempo era in discussione e perorata anche dagli illuministi per il progresso della civiltà urbana, di cui l'ode *Della salubrità dell'aria* di Parini è un esempio significativo²²³. Tale processo occupò tutto il corso del XIX e molti furono i commenti ed i trattati al riguardo non solo in Italia.

Prima di questo decreto, nelle grandi città le corporazioni dei macellai regolamentava l'uccisione degli animali, che di solito avveniva al fianco dei banchi di vendita, mentre nelle comunità più piccole si potevano trovare un unico mattatoio o una via specifica dei beccai. Le attività erano sottoposte ai controlli governativi sia in merito a norme igieniche e detenzione di armi da taglio.

²²¹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 422

²²² A. della Porta, *Della salubrità del clima di Como e delle cause che possono pregiudicarlo*, Pavia, Giuseppe Balzani Editore, 1790, cit. pag. 49

²²³ “Spenti animai, ridotti/ per le frequenti vie,/ de gli aliti corrotti/ empion l'estivo die:/ spettacolo deforme/ del cittadin su l'orme!/ Nè a pena cadde il sole/ che vaganti latrine/ con spalancate gole/ lustran ogni confine/ de la città, che desta/ beve l'aura molesta”, G. Parini, *Odi*, Milano, Pietro Agnelli, 1822, vv 103-114.

Come è stato detto nel precedente capitolo, Borgo a Mozzano rappresentava non soltanto uno degli snodi viari più importanti fra l'alta valle del Serchio e la piana lucchese, ma era una sede privilegiata dei macelli e delle fiere.

Considerando questi elementi socio-economici, era prevedibile che anche fra gli atti della giudicatura di pace di Castelnuovo non mancasse un atto in riferimento alla gestione della macellazione in Garfagnana.

[...] Udienza del giorno dodici dicembre mille ottocento nove.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato il seguente giudicato fra

Il signor Giuseppe Regoli di professione *legnajolo*, sub-affittuario del macello di Castiglione come da strumento rogato dal signor notaio Mignani del dì ventinove agosto mille ottocento otto registrato [...], e li signori

Luigi Morelli di condizione chierico, Giuseppe Morelli di condizione pastore, e Angelo Morelli di condizione sacerdote tutti possidenti di Castiglione, e ivi domiciliati rei convenuti in persona a riserva di Angelo Morelli.

L'attore ci ha esposto che in virtù di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto chiamare per comparire quest'oggi alla nostra udienza ordinaria i suddetti [...] *affine* di rispondere, e sentirsi condannare [...] al pagamento all'attore suddetto franchi quaranta, e in caso di negativa²²⁴ quella somma che sarà giudicata giusta, e conveniente, e ciò per indennizzo del danno cagionato all'attore per la macellazione e vendita fatta dai rei convenuti senza permesso di cinque porci nei mesi di settembre, ottobre e novembre anno corrente, come pure a sentirsi condannare in tutte le spese, riserbandosi inoltre l'attore il dritto di agire contro i rei convenuti per l'inflizione della multa, in cui sono incorsi per fatta macellazione senza la dovuta autorizzazione, e di agire altresì per l'indennizzo in causa della macellazione di un maggior numero di *majali* fatta o nel corrente, o nello scorso anno.

I suddetti rei a riserva di Angelo sacerdote hanno risposto, che a tenore dell'aggiudicazione, e dell'analoghe risoluzioni del Consiglio Comunitativo i *proventuarij* del macello della comune di Castiglione non possono impedire a chiunque altro di macellare degli animali *porcili*, anche per venderli, sicchè resta anche comprovato pratica lunga e astante, e la consuetudine usata nella comune stessa, ove anche a fronte dell'incanto del macello si sono sempre macellati e venduti gli animali porcili, come i rei convenuti si offrono di provare col mezzo di testimonj.

L'attore nega, che nell'aggiudicazione del macello di Castiglione *siavi* alcuna riserva per la macellazione, e vendita degli animali porcili. La legge emanata dal governo abbraccia qualunque specie di carne senza distinzione di carne di *majale*, nè di altra specie. La comune di Castiglione nell'aggiudicazione dei macelli non esercita il suo antico dritto, che poteva aver anteriormente alla mentovata legge, ma bensì un dritto concessole di nuovo dal Principe coerentemente alla legge stessa, e quindi resta inutile l'allegata consuetudine, la quale sebbene potesse esistere anteriormente all'abolizione dei diritti comunali, non può essere richiamata in vigore dopo la promulgazione di detta legge, sia perché la consuetudine non introduce agli atti di uno, o due anni, e di altronde per due, o tre anni consecutivi, cioè dal mille ottocento tre al mille ottocento sette non ha esistito *provvento* alcuno, *cosicchè* macellava chiunque senza pagamento, chiedendo perciò di essere ammesso alla prova testimoniale per provare, che essi rei convenuti hanno macellato, e venduto animali *porcini*, e che per l'accennato tempo non esisteva

²²⁴ Da intendersi come "rigetto dell'istanza presentata".

alcun provvento in Castiglione, e che il pregiudizio cagionato per la macellazione di detti majali ammonta alla richiesta somma di franchi quaranta, insiste nella sua domanda.

I suddetti rei convenuti replicano, che l'intenzione della comune *si è stata* quella che ciascheduno possa macellare dei porci non ostante l'aggiudicazione del provvento del macello.

Considerando, che dal sopra dedotto dalle parti si deduce in questione il titolo di potere, o non potere macellare, e vendere nella comune di Castiglione animali porcini, *ciocchè* un interesse di gran lunga maggiore delle nostre competenze, non essendosi potute le parti conciliare.

Noi Giudice di Pace residente a Castelnuovo rimettiamo le parti, e la causa avanti il tribunale, che ne deve conoscere, e condanniamo l'attore nelle spese [...]²²⁵

Purtroppo non è chiaro a quale legge Giuseppe Regoli si riferisse, ma è presumibile che egli intendesse che la nuova legislazione introdotta dai Baciocchi avesse soppresso tutti gli antichi privilegi e consuetudini, comprese quelle rivendicate dai rei di poter macellare privatamente. Le richieste dell'attore non trovarono accoglimento dalla corte, la quale dichiarò che il caso esulava dalle proprie competenze.

Lo stesso comune di Castiglione era stato teatro di una causa analoga, nella quale il provvento era sull'osteria²²⁶: l'attore Giuseppe Lucchesi chiedeva la condanna di Pellegrino Bertagna per aver venduto vino forestiero e cucinato cibo per altre persone all'interno di una cantina privata, contravvenendo alla legge del 22 luglio 1808. Il *Decreto relativo alla garanzia de' diritti de' proventuali di bettole, cantine, e osterie*²²⁷, infatti, riconosceva il diritto di vendita di cibi e bevande a coloro che ne avevano la licenza, pur concedendo solo il permesso ai privati di vendere al minuto il vino del proprio raccolto, senza affigere insegne.

Anche in quel caso il tribunale rigettò l'istanza dell'attore, adducendo che la somma della multa richiesta, 140 franchi, contravenisse al decreto del 22 settembre 1808, nel quale si fissava a un tetto massimo di 50 franchi per le cause civili senza appello e di 100 franchi per quelle con possibilità di appello.

Con il decreto del 21 febbraio del 1807²²⁸ il governo dei Baciocchi aveva istituito un unico appalto generale per l'aggiudicazione di quegli esercizi pubblici

²²⁵ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 92

²²⁶ *Ibidem*, filza 108, atto 124

²²⁷ *Bollettino ufficiale delle leggi, e dei decreti del Principato Lucchese*, tomo VII, Lucca, Bertini stampatore, 1809, pag. 16

²²⁸ *Ibidem*, tomo IV, parte I, 1808, pag. 208

che potevano essere ceduti ai privati, compresi i macelli, l'annona, le dogane, tabacchi e acquavite.

La gara per l'appalto generale prevedeva l'accesso esclusivamente a quelle offerte superiori agli ottocentomila franchi: una volta vinta la gara, metà della somma proposta doveva essere versata subito in sei rate bisettimanali a titolo di cauzione, mentre l'altra metà sarebbe stata estinta con cadenza mensile. Il ritardo nel pagamento del canone avrebbe comportato il pagamento di una doppia rata entro quindici giorni e se entro un mese non fosse stato estinto il debito, l'appaltatore generale sarebbe decaduto dai suoi diritti.

La questione degli appalti pubblici riguardava un'altra "protagonista" di questo elaborato, su cui si è parlato lungamente in conclusione del paragrafo dedicato al negozio Dini e che è stata più volte citata per la vocazione commerciale di Castelnuovo. La piazza principale della città, infatti, era anch'essa ceduta in appalto ad un provventuario che aveva il diritto di riscuotere un tributo per chi volesse impiantare il proprio banchetto nei giorni di mercato. Pagando anticipatamente un canone di locazione, il provventuario aveva in mano la gestione della piazza per quanto riguardava gli eventi legati all'economia, quali fiere e mercati.

Prima di passare alle conclusioni finali, dunque, si affronterà questo ultimo procedimento che si sviluppa per quattro atti e che offre un esempio chiaro di come fosse gestita la pubblica piazza.

[...] Udienza del giorno quattro del mese di settembre mille ottocento dieci.

Il tribunale della Giustizia di Pace di Castelnuovo ha emanato la seguente sentenza, e giudicato fra

Il signor Angelo Turri di professione calzolaro attore comparente in persona, e

Giuseppe Boschi domiciliato in Lucca di qualità chincagliere attualmente dimorante in Castelnuovo all'osteria di Pietro Paolo Naccarini nel borgo di S. Antonio reo convenuto comparente similmente in persona.

L'attore ci ha esposto che in forza di una citazione debitamente notificata [...] ha fatto citare per comparire quest'oggi alla nostra udienza il suddetto signor reo convenuto per rispondere alla dimanda del signor istante.

Esso è provventuario della piazza di questa città, e come tale ha il dritto di percezione di una tassa da tutti i forestieri che impiantano, e espongono banchetti; il reo convenuto si è fatto lecito senza sua intelligenza di piantare banchetti di bigiotteria in cima alla piazza, e precisamente sotto la volta della rocca, e presso la muraglia della medesima, essendo, pertanto giusto, e conveniente, che egli pure si adatti a riconoscere i dritti del provventuario, riusciti inutili gli atti di urbanità, conclude, che il reo convenuto sia condannato a pagare all'attore la somma di franchi cinque, e sessanta per l'occupazione

di detto posto, e impianto di banchetto durante il tempo della corrente fiera fino cioè a il sei del corrente, e che sia condannato nelle spese.

Il signor Giuseppe Boschi suddetto reo convenuto ha risposto, che egli ha ricevuto la facoltà di collocare il banco delle sue merci sotto la porta di questa piazza dal signor Carlo Longhi *di qui*, che in conseguenza riconosce in garante lo stesso signor Longhi, e perciò dimanda, che sia egli chiamato in causa.

Il punto di fatto è la dimanda dell'attore.

Il punto da decidersi presentemente è la garanzia reclamata del reo convenuto.

[...] Noi Giudice di Pace residente in Castelnuovo pronunciando inappellabilmente avanti di render giustizia alle parti abbiamo ordinato, e ordiniamo, che a diligenza del reo convenuto, e all'affetto di rispondere alla dimanda di chiamata a causa per la garanzia, di cui si tratta, il signor Longhi sarà citato nel termine di giorni tre da uno dei nostri uscieri ordinarj per comparire avanti di noi [...] ²²⁹

L'atto è facilmente fruibile e ricco di elementi che descrivono la posizione dove Boschi pose la sua bancarella durante la fiera annuale di Castelnuovo. A quanto pare egli ne aveva ricevuto il permesso da Carlo Longhi, probabilmente in subaffitto privato.

Il successivo 7 settembre il suddetto negoziante Longhi si presentò e dichiarò a sua volta che egli riconosceva “per garante la Commissione Economica di questa sezione, ed in conseguenza domanda, ch'essendo questa cessata sia chiamato a causa il signor maire di questa città per garantirlo, e difenderlo” ²³⁰.

La commissione economica in questione era stato un organismo istituito due anni prima, secondo il titolo XIII del decreto del 10 dicembre 1808 ²³¹, relativo all'organizzazione amministrativa del Principato: queste commissioni, i cui membri erano nominati dal prefetto, si occupavano dell'amministrazione economica dei beni della comune, con particolare attenzione all'estizione dei debiti e obbligo di presentare un rendiconto annuale. È logico pensare, quindi, che tale commissione gestisse gli appalti delle strutture di competenza del comune, compresa la piazza della fiera e del mercato del giovedì.

Essendo stata sciolta, in sostituzione dei membri della commissione fu citato il maire, il legale Giovan Battista Vannugli, il quale si presentò il 21 settembre, chiedendo a quale titolo l'attore reclamasse il pagamento.

²²⁹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 297

²³⁰ *Ibidem*, filza 108, atto 301

²³¹ *Bollettino ufficiale delle leggi, e dei decreti del Principato Lucchese*, tomo VII, Lucca, Bertini stampatore, 1809.

[...] Ha risposto il signor Turri, che il titolo della sua pretesa l'ha indicato nella petizione, a cui in conseguenza si riferisce, aggiungendo per altro a chiarimento del signor maire, che il loro appoggio lo ha sull'affitto rilasciato in sua testa dalla Commissione Economica del provvento così detto della Piazza, egli ne avrebbe a quest'ora prodotto il documento, qualora il signor maire, come n'è stato richiesto gliene avesse rilasciata la copia, ed anzi chiede giusto appunto per giustificare le sue intenzioni, che sia ingiunto alla medesima autorità di rilasciarglielo [...].

Il signor maire replica non crede di essere tenuto a dare nessun documento al succitato Turri, e domanda, che giustifichi le sue ragioni con documenti giustificanti [...] ²³²

Da quanto si apprende, pare che Vannugli, più che ricercare la soluzione della disputa, provi ad ostacolare il procedimento rifiutandosi di produrre la documentazione necessaria a Turri per sostenere le proprie ragioni. È pur vero che la causa vedeva come convenuto il maire, ma egli, non solo in qualità di autorità pubblica, ma anche di legale di professione, sarebbe dovuto risultare più collaborativo. Sarà invece il giudice a ricordare a Vannugli che egli, essendo sciolta la commissione, ne è subentrato in causa e perciò non può esimersi dal presentare per il prossimo appello la copia dei documenti richiesti da Turri.

L'epilogo di questo caso giunse infine il 5 di ottobre: malgrado l'invito rivoltagli dalla corte, il maire non aveva prodotto l'attestazione dell'affitto della piazza dichiarando di non essere tenuto a fornire copie di atti pubblici senza formali richieste dall'interessato. Turri, dopo aver denunciato le mancanze di Vannugli, chiede di essere ammesso ugualmente e finalmente il giudice emette la sentenza.

[...] Considerando, che il signor Turri attore principale ha bastevolmente spiegato la sua intenzione nel primo nostro giudizio *dei* quattro dello scorso settembre [...] e non ha appoggiato quanto allora espose a pubblici documenti, *ciò* è proceduto per causa del *lodato* signor maire [...] Considerando, che un pubblico funzionario non può rifiutarsi dall'estrarre le copie di quest'ultimi atti, che per dovere di suo istituto ha, o deve avere nel suo Burò, e che in conseguenza un tale rifiuto non deve pregiudicare in alcun conto l'attore Angiolo Turri, nè prolungare ulteriormente una causa prolungata anche di troppo.

Noi Giudice di Pace residente a Castelnuovo pronunciando inappellabilmente condanniamo il prefato signor Giuseppe Boschi a pagare al nominato signor Turri i franchi cinque, e sessanta da esso richiesti, e lo condanniamo in tutte le spese [...] ²³³

Con la condanna di Boschi, per effetto domino, il giudice condanna Carlo Longhi a risarcirlo e infine impone al maire il rimborso di quest'ultimo.

²³² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 317

²³³ *Ibidem*, filza 108, atto 331

Quello che stupisce di questo procedimento, più che il fatto del mancato pagamento della tassa da parte di Giuseppe Boschi al provventuario, è l'atteggiamento di aperta ostilità mostrata da Vannugli, il quale trovò il cavillo legale (l'obbligo formale del richiedente) per non produrre un documento di cui Turri aveva diritto ad avere e che pure il tribunale gli aveva imposto di portare. Questo atteggiamento, ad ogni modo, non lo salvò dal pagamento della multa.

Sfogliando il già citato *Bollettino* del 1808, nella parte relativa agli obblighi dei *maires*²³⁴ non c'è un esplicito riferimento alla produzione di documenti: di nomina regia, egli rispondeva al Sottoprefetto o a al Prefetto del proprio circondario, e si occupava principalmente di ordine pubblico (in occasione di festività, risse), vigilanza sull'adempimento delle leggi (come si è visto nelle cause in cui compare nelle vesti di Pubblico Ministero), sanità (prevenzione e monitoraggio assieme alle autorità competenti), viabilità e demanio, esercizio di ufficiale dello Stato Civile, e infine amministrazione dell'economia locale fissando i calmieri (per pane e carne), gestendo gli appalti pubblici (soprattutto evitare che si creino situazioni di monopolio) ed osservando le indicazioni di budget affidategli.

Dunque, pur non essendo dichiarato, era ad ogni modo un dovere del funzionario pubblico fornire la documentazione richiesta, soprattutto in questo caso, con il sollecito di un tribunale.

Molti ed interessanti sarebbero gli altri atti rimasti fuori da questa analisi, ma per motivi di spazio e ripetitività si è dovuto procedere in maniera selettiva, cercando di seguire un filo narrativo e concettuale preciso nel tentativo di ricostruire l'ambiente della Giudicatura di Pace di Castelnuovo negli anni considerati.

A questo punto, forniti ed esposti gli elementi di maggiore importanza, conosciuti i personaggi di spessore più elevato e comprese le dinamiche dei processi, si passerà alle conclusioni, sperando di chiudere questo elaborato con alcune ultime e personali riflessioni.

²³⁴ *Bollettino ufficiale delle leggi, e dei decreti del Principato Lucchese*, tomo VII, Lucca, Bertini stampatore, 1809, titolo X.

7. Tra conservazione e rivoluzione: appunti e riflessioni

Alla luce del materiale presentato, è necessario elaborare queste informazioni in una riflessione più profonda, evidenziando alcuni aspetti emersi durante le ricerche e provando a dare un quadro il più completo della Garfagnana del primo XIX secolo.

Sarebbe interessante, come esposto nell'introduzione, constatare se le istanze rivoluzionarie importate dalle baionette francesi avessero attecchito nell'apparentemente rigido e reazionario terreno della Garfagnana di fine Settecento. Già nel capitolo precedente si è evidenziato come la reazione al riformismo estense della rivolta del 1772 non accogliesse in sé un vero moto innovatore, in senso rivoluzionario come nella Parigi dell'89, ma semmai un sussulto di resistenza da parte della popolazione e delle élites locali di fronte ad un cauto tentativo di ristrutturare la finanza pubblica, nonché uno sfogo per il fallito miglioramento della viabilità del ducato.

In questo frangente, un ulteriore motivo di rivolta è rintracciabile nel timore delle comunità garfagnine di perdere la propria identità: il contratto matrimoniale celebrato a Milano nell'ottobre del 1771, di pochi mesi anteriore al tumulto del maggio successivo, fra Maria Beatrice Ricciarda (1750-1829), erede di Ercole III e Maria Teresa Cybo-Malaspina, e Ferdinando d'Asburgo-Lorena (1754-1806), figlio di Maria Teresa d'Austria, segnava infatti l'esaurirsi della stirpe estense e la consegna del regno ad uno straniero, membro di una casata che aveva posto sul trono del vicino Granducato di Toscana il fratello Pietro Leopoldo, il quale aveva avviato una politica di stampo illuminista unica nel suo genere. Pur ipotizzando che la classe politica autoctona non fosse stata sufficientemente matura per cogliere in quelle nozze la minaccia di un'ulteriore svolta illuminista, in buona misura non è banale pensare che il cambio dinastico potesse alimentare delle inquietudini e che la nuova tassazione (carta bollata e dazio sul caffè) ed il fallimento della via Vandelli, di conseguenza, sarebbero stati la goccia di un vaso già colmo di timori legati alla perdita della "sovranità originale" alla quale le comunità garfagnine avevano fatto atto di sottomissione alla vigilia dell'età moderna.

Proprio alla questione identitaria, prima ancora che finanziaria, si può riferire anche la rivolta antifrancese del novembre del 1796, durante la quale emergono l'attaccamento profondo dei provinciali per le proprie istituzioni, affezione non solo connessa alla fede duchista nei confronti dell'ultimo Este, Ercole III, bensì collegate ad un senso d'appartenenza civico, retaggio dell'età comunale non facilmente sradicabile. A suffragio di quanto detto, basti vedere la suddivisione amministrativa della provincia al momento della discesa delle truppe di Bonaparte in Italia: un sottobosco di paeselli e minuscoli centri fra di loro diffidenti, certo fedeli alla causa estense a patto che ne fossero rispettati gli usi e i costumi e, soprattutto, ne fosse riconosciuta un'ampia autonomia, con parlamenti e rappresentanti locali accanto ai Governatori mandati da Ferrara.

I rapporti fra le due sponde degli Appennini, poi, senza dubbio si erano intensificati dopo la "devoluzione" e, come detto, la zona divenne dapprima un importante punto d'appoggio per la difesa dello stato a meridione e in seguito il collegamento diretto fra Modena e Massa. Questo rapporto privilegiato, dunque, rafforzato nel corso del XVII e del XVIII secolo, aveva permesso agli Este di legare a sé le genti della Garfagnana, senza urtarne il senso d'appartenenza e l'autonomia.

La non eccessiva invadenza dell'assolutismo ed una marginale presenza del clero ("il 3 per 100 nel 1794-1795"²³⁵), anch'esso fruitore di un'ampia libertà d'azione e assai rispettato, non avevano creato quelle condizioni necessarie affinché si sviluppassero e diffondessero facilmente le idee rivoluzionarie. Non è un caso, quindi, che fosse stato un uomo di chiesa, Pier Paolo Maggesi, ex confessore di Ercole III, a dar inizio alla sollevazione contro la libertà di culto imposta dall'occupante francese, perché il clero locale non era percepito come un complice del malgoverno, ma come parte integrante del tessuto sociale, rispettato e non posto in discussione da una seria e critica opposizione intellettuale.

Al riguardo, c'è anche da sottolineare il generale livello culturale degli abitanti della provincia: se si escludono quei casi eccezionali che vedono personalità di origine garfagnina uscite dal contesto, quali i noti Antonio Vallisneri (1661-1730) o Leopoldo Nobili (1783-1835) o il meno conosciuto conte e giurista Bartolomeo

²³⁵ N. Cortese, *La Garfagnana estense durante la dominazione francese (1796-1799)*, Torino, Fratelli Bocca Librai di S.M., 1923, cit. pag. 17

Valdrighi (1739-1787)²³⁶, non si può dire che l'ambiente fosse stimolante o aperto alle innovazioni del suo tempo. È comunque probabile che non se avvertisse eccessivamente il bisogno, dal momento che ben pochi erano coloro i quali portavano a termine gli studi riuscendo ad emanciparsi e spesso avveniva che dopo un certo periodo i rampolli delle casate tornassero in Garfagnana. La scarsa attitudine all'investimento sulla formazione dei giovani di buona famiglia contribuiva così a mantenere generalmente basso il livello culturale della regione. Anche la compagine del clero, la quale pure trovò nelle figure di Pellegrino Bertacchi (1567-1627), vescovo di Modena, e di Pietro Campori (1553-1643), vescovo di Cremona, soffriva degli stessi limiti presentati e spesso la carriera ecclesiastica era imposta ai cadetti per questioni di natura economica e di prestigio.

Non bisogna pensare, ad ogni modo, che non vi fossero state personalità di un certo livello culturale nella Garfagnana moderna: gli atti della Giudicatura di Pace riportano spesso nomi e cognomi di persone qualificate in una professione in cui era necessario compiere studi specialistici. Erano presenti avvocati e notai (Bona, Quirici, Bertagni, Marcucci, Pieroni) e medici (Carminati, Venturelli), alcuni di essi prestati al servizio dell'amministrazione pubblica, come la figura di Antonio Paolo Venturelli, il quale però, con la sua vicenda umana e professionale conferma quella tendenza a lasciare la terra natia per luoghi più lontani e ricchi di possibilità. Quindi, pur essendo presenti sul territorio personalità non marginali e di spessore, queste rappresentarono una minoranza irrilevante e non decisiva dal punto di vista socio-culturale o non disposte ad interagire con le istanze rivoluzionarie, pur avendo servito e collaborato con le forze d'occupazione.

È utile ricordare, infatti, che il maggiore polo di formazione del ducato era Modena, la quale alle assemblee repubblicane del biennio 1796-1797 aveva espresso il maggior numero di deputati moderati, avversi a soluzioni

²³⁶ Nato a Castelnuovo, era figlio di Giacomo, capitano dei Bombardieri di Mont'Alfonso. Laureatosi a Reggio nel 1761 in diritto civile e canonico, si perfezionò a Lipsia, per il suo spessore accademico fu collaboratore di Francesco III nella stesura del Codice Estense del 1771 e riformatore dell'università di Modena. Cadde in disgrazia presso il duca a seguito di un parere contrario riguardante i diritti che l'Este rivendicava sull'eredità di Gilberto II di Savoia (1717-1776), duca di Nocera. Confermata dalla Rota Romana la sentenza che riconosceva erede Luigi Pio di Savoia, il conte Valdrighi fu sollevato dai suoi incarichi. Si ritirò a Genova dove esercitò l'avvocatura e dove morì nel 1787. Si veda la pagina a cura di M. Bellonzi <http://garfagnana.blogspot.it/2011/01/un-garfagnino-che-disobbedi-un.html>

eccessivamente democratiche. Non è scontato, infatti, che i quadri dirigenti e le fasce più acculturate avessero accettato con entusiasmo i principi imposti con le armi e che, per sopravvivere a se stesse, li avessero tollerati nella speranza di tempi migliori.

Questo clima caratterizzato dal tritico assolutismo-clero-cultura “a bassa intensità”, inoltre, aveva in qualche modo limitato il possibile ruolo propulsivo della borghesia locale, la quale invece tanta parte aveva avuto agli Stati Generali del 1789 a Parigi. Il confine indefinito fra le prerogative di chi deteneva il privilegio e chi possedeva sostanze importanti, infatti, aveva permesso al ceto più abbiente non nobile di poter comunque aspirare ad occupare posizioni di rilievo nell'amministrazione provinciale, convivendo accanto ad una nobiltà rurale e cittadina insieme che da essa non si discostava di molto nella pratica.

Questi elementi devono essere posti in relazione con le informazioni contenute negli atti, le quali confermano e chiariscono la situazione socio-economica della provincia: un contesto nel quale la popolazione faceva principale affidamento sull'agricoltura e sulla pastorizia, dove una piccola élite cittadina si era arricchita con i commerci, occupando da sempre le maggiori cariche amministrative e passando indenne le più diverse stagioni politiche. Ma tale ricchezza risultava essere più una maggiore capacità di spesa rispetto alla media degli abitanti piuttosto che un'ostentata opulenza tipica di altri centri cittadini. Perciò il privilegio non era percepito tanto pesantemente da auspicare uno stravolgimento sociale, ed anzi, la diffusa semplicità delle condizioni di vita poneva chi aveva di più in una condizione non eccessivamente dissimile da coloro che invece possedevano poco o niente. Le stesse differenze fra nobiltà di toga e di spada, infine, in questo contesto ed alla luce di quanto detto non risultavano significative.

La riprova della centralità dei commerci rispetto alle prerogative feudali è rappresentata dallo stesso centro della vita sociale, economica e culturale della provincia garfagnina, Castelnuovo, sede di empori, mercati e fiere. Incastonata alla confluenza della Turrone ed il Serchio, la cittadina era sicuramente il borgo urbano più evoluto della zona e doveva la propria crescita alla felice posizione che la presentava come un'isola commerciale tra le principali vie di comunicazione, tappa obbligata verso ogni direzione. In virtù di ciò, non solo risaltava rispetto alle

altre località limitrofe e ospitava le sedi dell'amministrazione estense, ma era, pur nella limitatezza della rete viaria, una comunità che aveva la possibilità di mettersi in contatto con maggiore frequenza con gli stimoli esterni.

Se inizialmente, dunque, nel novembre del 1796 ci fu il tentativo di arrestare l'ondata rivoluzionaria dovuto a questa situazione di particolare perequazione economica e sociale, essa ad ogni modo giunse nella valle del Serchio ed ebbe alcuni risultati rilevanti. Per cogliere questi passaggi, è necessario ripercorrere più nel dettaglio la vicenda del già noto senatore Giovanni Carlo Carli, il quale rappresenta il caso più incalzante dei mutamenti sociali della Garfagnana di quel periodo.

Discendente di una famiglia della piccola nobiltà, non era certo paragonabile per origine ai vari Ponticelli o ai Rampalli. Da questo punto di vista, i Carli erano più affini ai Dini, famiglia di origini aristocratiche toscane²³⁷ immigrata a Gragnanella nel XV secolo e di cui una parte successivamente scese a Castelnuovo arricchendosi con il commercio. Gli avi del futuro conte, infatti, avevano iniziato la loro prima ascesa come rappresentanti in Castelnuovo del villaggio di Torrite, e tra amministrazione pubblica e carriera militare approdarono alla metà del XVIII secolo forti di una fortuna immobiliare e commerciale che forniva loro una certa rispettabilità.

Un'ibridazione fra nobiltà di toga e borghesia arricchita nella cui evoluzione sociale una parte rilevante era rappresentata da un'accurata politica matrimoniale. Quest'ultimo aspetto è essenziale per comprendere le origini del patrimonio col quale ai tempi della vendita dei beni nazionali Carlo Carli poté permettersi di fare quelle grandi acquisizioni che avrebbero rappresentato la base su cui si appoggiarono gli investimenti e le fortune degli eredi.

Dal groviglio genealogico si possono sciogliere alcuni nodi che mostrano come riuscì questa famiglia ad arrivare ad essere la più importante della zona per il resto dell'Ottocento. Se si fa attenzione, infatti, l'ascesa sociale dei Carli è scandita fisicamente a passo di sposa, poiché l'evoluzione passò dall'unione con il meno noto ramo dei Dini di Gragnanella della metà XVIII tra Giuseppe Carli (1715-1756) e Maria Antonia (1729-1805), figlia di Bartolomeo Dini, a quella fra Maria

²³⁷ Nelle carte genealogiche appare la scritta: "Credesi originaria di Volterra o Pistoia o Firenze". Archivio privato della famiglia Dini.

Rosa Carli (1778) ed Emiliano Dini (1778-1851) del ramo di Castelnuovo, discendente di fattori ducali ed importanti protagonisti dell'amministrazione locale. Parrebbe una sottigliezza genealogica, ma è proprio la generazione del futuro conte che si lancerà verso il nuovo secolo utilizzando lo spirito dei tempi rivoluzionari per fare il salto di qualità ed emergere definitivamente al fianco dei vecchi aristocratici.

Così, se Carlo Carli si era legato ai Pellini di Sillico, famiglia assai facoltosa, sposandone la figlia Maria Teresa, la sorella Agata Caterina era andata in sposa al marchese Ponticelli, un importante risultato per una famiglia che solo nel 1771 aveva fatto il proprio ingresso nelle mura cittadine.

Simbolico, alla luce di quanto detto, risulta infatti la compravendita fra il conte Bartolomeo Valdrighi e l'allora sedicenne Carlo Carli: un illustre esponente della nobiltà garfagnina, ancora in quel tempo nelle grazie di Francesco III e con lui impegnato nella stesura del Codice Estense, cedeva al giovane erede di Giuseppe la propria casa nella parte più antica del centro cittadino, l'Ajottola, comprensiva di orti e della spezieria sotto la Loggetta. Per un conte che se ne andava, uno nuovo sarebbe poi arrivato.

L'arrivo dei francesi e la soppressione del ducato di Modena, e con esso dell'intero apparato amministrativo, permise al colonnello Carli, già distintosi fra i concittadini per le sue qualità di uomo d'ordine, di scalare agevolmente i gradini dei palazzi del potere locale e di permanervi oltre le stagioni repubblicana e imperiale. Se da un lato, infatti, il regime napoleonico in ogni territorio occupato cercò sempre di appoggiarsi ai notabili locali per mantenere un controllo saldo sulla popolazione, dall'altro la fama di buon amministratore e di paziente estimatore degli Este, aveva fornito al senatore il merito per ottenere il titolo di conte da Francesco IV.

Così il membro di una piccola nobiltà rurale borghesemente arricchito era diventato forse il maggiore esponente dell'aristocrazia locale, antica nella sua gestazione, ma nuova nei modi e nei termini d'ascesa, grazie al dinamismo che aveva caratterizzato l'età napoleonica, caratterizzato da gesta militari, meriti civili e, soprattutto, cessione di beni nazionali.

In un contesto dove potevano avvenire queste evoluzioni senza violenti smottamenti dovuti a cause intere o scontri frontali fra chi vantava un nome o un'ascendenza illustre e chi un nome se lo era fatto attraverso accordi matrimoniali e gestione della cosa pubblica, dove le condizioni di vita erano sì difficili, ma per il popolano come per il nobile, e dove l'Illuminismo era stato respinto già nel 1772, poteva lo spirito esaltato dell'89 giungere e stravolgere tutto come era accaduto in Francia? La risposta fu data d'impeto nel novembre del 1796 e costò cara ai garfagnini, ma è innegabile che la rivoluzione importata dai soldati del generale Bonaparte in Garfagnana si acclimatò, dovendo piegarsi al riconoscimento di un'identità che da secoli era stata rivendicata e che non poteva comprendere lo snellimento razionale dell'amministrazione napoleonica.

È necessario anche aggiungere che le stesse istituzioni, passato il momento repubblicano e attraversato il Consolato, cercarono di ricostituire un ordine sociale sull'esperienza della rivoluzione, di fatto plasmandone una nuova versione ibrida, che vedeva figli d'oste coronati seduti al fianco di principi e duchi d'antica stirpe o ricchi borghesi ai vertici dello stato, di fatto stravolgendo qualsiasi etichetta e invadendo le corti d'Europa di parvenus.

Dunque, da questo punto di vista, il caso specifico dell'ascesa dei Carli era in linea con lo spirito dei tempi, anche se essa era partita da molto lontano, assai prima dell'arrivo dei francesi, e probabilmente questo percorso avrebbe condotto agli stessi esiti pure nell'eventualità che gli invasori non si fossero mai affacciati sugli Appennini. In quel mondo rallentato e con le caratteristiche descritte, infatti, la veloce ricchezza acquisita dalla nazionalizzazione dei beni ecclesiastici sarebbe stata accumulata più lentamente, come da secoli stava avvenendo, con investimenti in attività commerciali lucrose e, cosa non secondaria, prestiti ad alto tasso d'interesse che garantissero entrate pecuniarie o sotto la forma di immobili da assimilare.

Alla luce di quanto descritto si può dire che la Garfagnana, sotto certi aspetti, fosse in condizioni socio-economiche più evolute rispetto ad altre zone d'Italia, poiché le differenze fin qui sottolineate non erano percepite in maniera tale da provocare smottamenti o particolari tensioni, malgrado, è necessario ripeterlo, ci fossero scenari di indigenza e di precarietà. Grazie all'equilibrio formatosi nei

secoli precedenti fra i vari ceti sociali che avevano costituito un solido blocco davanti agli attacchi esterni, seppur fragile nelle dispute identitarie interne, e ad una classe culturale tendente alla conservazione, lo status quo era impenetrabile alle istanze più violente dell'89 francese.

Per quanto concerne le attività commerciali, ed il conseguente “giro di moneta”, se non si possono conoscere quali fossero nello specifico quelle presenti a Castelnuovo agli inizi dell'Ottocento, si può tuttavia rinvenire nei documenti del fondo esaminato qualche elemento prezioso. Ad esempio, considerando gli atti analizzati, è possibile fare un censimento di quei personaggi che si sono indicati come negozianti: ci sono i noti Bimbi (Giuseppe e Domenico), un Domenico Micchi²³⁸, Carlo Longhi, presentato contro il calzolaio Angelo Turri²³⁹, il cappellaio Ginese Azzi²⁴⁰, le cause collegate alle contravvenzioni al calmiere che indicano la presenza di almeno tre forni (Maria Tomei²⁴¹, Matteo Martini²⁴² e la famiglia Emeri²⁴³), Jacopo Bonini, agente del noto negozio cantante il nome di Bartolomeo Dini, di cui fu principale il senatore Carli, proprietario inoltre di una spezieria in piazza, così come lo era stato Filippo Rosati della Bona, padre dell'avvocato Giovacchino.

Se si escude dal novero il negozio Dini, di cui non si sanno né la localizzazione né in che cosa commerciasse esattamente, l'attività che più spesso è citata negli atti è quella della spezieria. È logico pensare che in una zona dove la conservazione degli alimenti di origine animale dipendeva in prima istanza dalle droghe, utilizzate per l'insaccatura e la salagione, chi avesse avuto la possibilità di aprire una spezieria era in condizioni economiche stabili e promettenti. Considerando che Castelnuovo secondo il censimento del 1809 contava 3669 abitanti e che probabilmente riforniva anche le vicine Vagli Sotto (1820) e Careggine (1469) e altre realtà limitrofe, si può affermare con una certa sicurezza che il bacino di utenza di queste specifiche attività sfiorasse i diecimila individui.

²³⁸ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 128

²³⁹ *Ibidem*, filza 108, atto 297

²⁴⁰ *Ibidem*, filza 108, atto 27

²⁴¹ *Ibidem*, filza 109, atto 720

²⁴² *Ibidem*, filza 108, atto 358

²⁴³ *Ibidem*, filza 108, atto 415

Il commercio in spezie, dunque, era una fonte di guadagno sicura e remunerativa e ne è una conferma il fatto che il senatore Carli ne avesse acquistata una prima appartenuta al conte Valdrighi o che pure il nobile capitolino Bona ne fosse proprietario. Inoltre, se si guarda all'oggetto di vendita da un punto di vista meramente materiale, le spezie erano certo più facili da trasportare rispetto ad altri beni e di veloce collocazione sul mercato.

Non potendo risalire al numero preciso di quante spezierie fossero presenti a Castelnuovo in quegli anni, si può fare riferimento su un'altra fonte, le *Osservazioni statistiche sulle farmacie e sugli esercizi sanitari*²⁴⁴ di Giovanni Demarchi compilate nel 1860. Secondo questo studio in quell'anno la popolazione del capoluogo di circondario contava 4759 su un totale di 38766 distribuiti su diciassette comuni; di questi, avevano una o più farmacie: Sillano (1), San Romano (1), Camporgiano (2), Pieve Fosciana (2), Castelnuovo (5) e Galliciano (1), per un totale di 12 con una copertura diretta di 16319 utenti.

Al di là di questi dati, compilati cinquant'anni dopo la dominazione napoleonica, è comunque indicativo il numero delle farmacie presenti nel capoluogo e, soprattutto, è interessante notare che, mentre il nome dei Carli scompare dall'elenco dei proprietari delle spezierie (come si è detto, il luogo dove sorgeva il negozio, la Loggetta in piazza, sarà abbattuto negli anni Venti del XIX secolo per aprire un varco che facilitasse l'ingresso nella suddetta piazza), compaiono altri cognomi noti di questo lavoro, come Bimbi (Francesco) e Vannugli (Giuseppe). Il dato che però risalta di più è quello dei Bona, che possiedono ben due negozi, uno a nome di Filippo e uno a nome di Ippolito, questi ultimo discendente della casata che si estinguerà alla sua morte, nel 1915.

E così si comprende il perché di un numero così elevato di cause riguardante medicinali e spezierie nella Garfagnana napoleonica e perché le famiglie più abbienti investissero in questo settore.

Negli atti riportati fanno spesso la loro comparsa anche esponenti di quella piccola percentuale della popolazione facente parte del clero. Come già detto, il clero non era invisibile alla popolazione, tradizionalmente di fede cattolica e poco propensa alla laicità, e questo è un altro fattore che ostacolò l'ascesa degli ideali

²⁴⁴ G. Demarchi, *Osservazioni sulle farmacie e sugli esercizi sanitari soggetti a visita del Regno d'Italia*, Torino, Tipografia Nazionale di Gaetano Biancardi, 1861

rivoluzionari. Ma “se lo scandalo è raro, è raro anche lo zero. Giornate senza contrasti, studi senza fede, religione senza fiamma: questa è la vita di molti ecclesiastici. Predicano, ma senza ardore. Soccorrono i poveri, ma non li cercano. I più attivi si occupano della complicata gestione delle fondazioni dell’ordine; i più eruditi redigono memoriali per le accademie; [...] e, ai livelli più bassi della gerarchia, i curati di campagna, mal pagati e sovraccarichi d’impegni, sbrigano il loro ministero come un mestiere che non dà più da vivere”²⁴⁵. In questa lunga citazione, dove viene descritto il clero francese prima degli Stati Generali dell’89, è possibile scorgere quello che doveva essere e che fu ancora per molto tempo il clero garfagnino a cavallo fra il XVIII ed il XIX secolo.

Leggendo i procedimenti della giudicatura, infatti, è facile indovinare che questo ceto fosse composto all’incirca in due grandi gruppi: un clero più possidente e ricco, uno con minori capacità e disponibilità.

Il caso più eclatante è quello di don Giovan Battista Satti, uomo di chiesa ma anche di interessi immobiliari ampi se si considerano le due cause che lo vedono venditore di un appartamento in Castelnuovo²⁴⁶ e proprietario “continuamente da più di *un’anno*” della fortezza di Montalfonso²⁴⁷, acquistata all’incanto per 14500 franchi il 2 gennaio 1809. La vendita dei beni nazionali, infatti, non riguardava solo terreni e fondi appartenuti a confraternite soppresse, ma anche a quella che era stata la Camera Ducale: Mont’Alfonso, rimasta invenduta durante il periodo repubblicano, insieme a molte altre rocche (Camporgiano, Verrucole, Trassilico), passò nei possedimenti dei principi Baciocchi nel 1808 e posta all’asta insieme ai prati circostanti.

Ma molti altri piccoli protagonisti in abito talare hanno attraversato questi atti, quali don Giovanni Felice Tommasi di Vergemoli, Regolo Baldassari di Bucciano e don Giovan Luca Rossi di Pontecosi, tutti e tre citati per debiti nei confronti o di Carli²⁴⁸, o del negozio Dini²⁴⁹ o della spezieria della famiglia Bona²⁵⁰.

²⁴⁵ P. Gaxotte, *La rivoluzione francese*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1989, cit. pag. 171 e seguenti.

²⁴⁶ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 108, atto 164

²⁴⁷ *Ibidem*, filza 108, atto 343

²⁴⁸ *Ibidem*, filza 108, atto 112 e filza 109, atto 855

²⁴⁹ *Ibidem*, filza 108, atto 69

²⁵⁰ *Ibidem*, filza 108, atto 194

Come detto in precedenza, il clero locale non doveva creare grossi fastidi alla popolazione, in quanto, oltre alla fede, se si accettavano alcuni casi (quale il già citato Giovan Battista Satti), non si sono presentati nella campionatura selezionata casi particolari con protagonisti preti. Coloro che sono presentati, di solito sono cattivi pagatori, i quali non riescono a restituire ai loro creditori quanto preso in prestito. In questo senso, dunque, non erano molto dissimili dalla maggioranza dei rei citati presso la giudicatura. Su questo aspetto, però, rimane molto da indagare e certamente, ad un'analisi più specifica, emergerebbero nuovi ed interessanti dati.

Il quadro, infine, si completa con la massa dai mille volti che hanno interagito con i personaggi più importanti di questo elaborato o che hanno subito la giustizia per qualche causa particolare.

È ormai chiaro che in questo contesto, fortemente limitato dalla scarsa istruzione, caratterizzato da un tessuto sociale sì coeso ed anfibio all'esterno, ma frastagliato in numerose comunità fra di loro concorrenti al suo interno, gli ideali rivoluzionari non potevano penetrare. La spiegazione di questa affermazione, oltre a quanto già detto, sta nel rapporto che le popolazioni della Garfagnana avevano nei confronti degli stimoli esterni.

Se si considerano le cause esposte, è evidente che, malgrado la viabilità precaria e la posizione isolata, la provincia avesse modo e possibilità di comunicare con il mondo e che non fosse chiusa ermeticamente ad esso. Forse non sono rimasti documenti di eventuali casi simili a quelli di Paolo Antonio Venturelli, ma è plausibile credere che molti soggetti fossero usciti dai confini montani per stabilirsi altrove, anche perché proprio la Garfagnana sul finire del XIX secolo sarà una terra di emigrazione, sintomo di una tendenza di lungo data. Ebbene, se sono stati possibili flussi verso l'esterno, niente vieta che ve ne fossero anche verso l'interno, come nel caso del medico di Molazzana.

Oltre a questo caso, un accenno è presente nella causa riguardante Angelo Turri, il provventuario della piazza di Castelnuovo, nella quale si intende che il reo Giuseppe Boschi era di Lucca e soggiornava per affari in un'osteria della città.

Dunque mercanti, pastori di passaggio con le greggi, staffette, non mancavano occasioni alla Garfagnana di entrare in contatto con le diverse realtà circostanti, ma nessuna mescolanza e nemmeno contaminazione ci fu, almeno ad un livello

evidente. Perché certamente un personaggio come Filippo Bona arrivò a Castelnuovo e assunse una posizione importante nell'ambiente cittadino, ma egli era vissuto e sposato a Barga, non più provincia estense (fiorentina), ma nemmeno distante troppi chilometri. Era, se vogliamo, uno del posto, pur con le dovute differenze di nascita e nazionalità, come si è detto per la causa riguardante il figlio Giovacchino nel settembre del 1811²⁵¹.

Pur volendo considerare gli stimoli esterni sterili o non abbastanza forti, non è comunque possibile trovare nell'isolamento solo apparente della provincia questa impermeabilità alle novità. È quindi logico ritornare al ruolo insufficiente dell'istruzione ed alle condizioni di vita in cui la maggioranza della popolazione versava.

L'analisi dei documenti, inoltre, spesso riguardano reiterati casi di insolvenza, dove i rei chiedono dilazioni troppo lunghe o occasioni di sicure entrate (come la fiera di settembre in Castelnuovo) per ripagare i propri debiti. In altri atti si trovano procedimenti sul possesso di beni primari come farina di castagne o burro, sconfinamenti di pascolo, dispute sulla possessione di un raccolto, come nel già citato caso Satti-Coli.

Questa quantità di elementi legata alle necessità della sopravvivenza lasciano intendere quali fossero le necessità della popolazione della Garfagnana di quel tempo e della diffusa situazione di disagio in cui versava.

Conseguentemente a ciò, è più facile comprendere il perché alcuni individui si dessero ad attività illecite, quali il contrabbando o il banditismo, o perché in certe occasioni capitassero episodi di violenza fisica e verbale.

I casi presentati riguardanti le risse e le minacce sono solo una piccola parte di quello che probabilmente avveniva nel privato, al di fuori dello sguardo del gendarme, ma sono sintomatici di questa situazione di malessere. Pur non essendo numerosi gli atti riguardanti questi reati, inoltre, non è da escludere che molto spesso le faccende di questo tipo si risolvessero in maniera personale e privata.

Per avere certezza di questa situazione, sarebbe interessante paragonare le carte dei processi civili fin qua analizzate con quelle dei processi penali, per poter davvero ricreare un ambiente ed una società.

²⁵¹ ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 760

Il materiale esposto in questo elaborato fornisce alcuni indizi, come il caso dei Forlì di Sassi, i quali parevano essere soggetti particolarmente agitati, avendo avuto a carico due cause, l'una per una disastrosa mezzadria²⁵², l'altra per una "bravata" ai danni di Pietro de Angelis²⁵³. Allo stesso tempo, anche gli altri casi dimostrano la presenza di una certa violenza nei modi e nelle relazioni fra i cittadini della Garfagnana di quel tempo.

Ebbene, questa situazione di disagio di lunga data pare essersi preservata anche nei decenni successivi, stando almeno al prossimo documento, prodotto un secolo dopo le vicende considerate, nel 1911. Si tratta di una relazione inviata dal sottoprefetto Rossi di Castelnuovo al prefetto di Massa, allora capoluogo di provincia, compilata per verificare se l'ideologia socialista ed il pericolo di scioperi fossero presenti seriamente in Garfagnana.

Le condizioni dello spirito pubblico in questo Circondario sono abbastanza soddisfacenti data l'indole tranquilla e pacifica della popolazione, a cui le speciali condizioni topografiche e gli scarsi contatti con i centri più popolosi e progrediti hanno mantenuto quel carattere patriarcale e primitivo che le rende aliene dalle agitazioni e dai disordini. Se a ciò si aggiunge il frazionamento della proprietà, il carattere prevalentemente estensivo dell'agricoltura e la mancanza quasi assoluta di industrie [...] si comprende come il partito socialista abbia avuto poco incremento in questa regione [...]. A questo che è il lato buono di queste popolazioni fa riscontro l'assenza assoluta di ogni iniziativa che sia di stimolo al progresso nell'ordine morale, intellettuale ed economico. [...] Scarsa è la cultura, mancano le scuole, né si sente il bisogno di istituirne, ciò è causa della emigrazione degli elementi più intellettuali e dell'abbassamento continuo del livello della cultura generale. [...] Colla emigrazione abbonda nei comuni del Circondario ciò che ne è una delle conseguenze più frequenti, l'abuso dell'*alcolismo*, essendo la bettola il ritrovo abituale dei contadini e degli operai che ritornano l'inverno a consumarvi nell'unico modo che per loro è possibile gli scarsi guadagni accumulati [...].

La viabilità è in genere scarsa e maltenuta. Vi sono comuni come Vergemoli, Trassilico, Fosciandora, Sillano che non hanno altra strada d'accesso che la mulattiera [...] e le poche strade esistenti sono malridotte specialmente nella stagione invernale, per il transito di carri che trasportano marmi [...].

I bisogni di questa comunità possono facilmente desumersi da quanto sopra si è accennato: attivare le industrie, sfruttare le risorse naturali, fondare una scuola secondaria [...], aprire un ospedale funzionale [...], è poi suprema aspirazione di tutta la Garfagnana, in parte unita ad una provincia povera di risorse e mezzi qual è quella di Massa, l'aggregazione alla provincia di Lucca [...] ²⁵⁴

²⁵² ASMS, Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860), filza 109, atto 736

²⁵³ *Ibidem*, filza 108, atto non numerato, in data 30 luglio 1809

²⁵⁴ P. Marzi, *Alcolismo, sporcizia e povertà*, «Il giornale di Castelnuovo di Garfagnana», maggio-giugno 2016.

Togliendo i riferimenti espliciti al socialismo, alla luce di quanto finora descritto questa relazione pare essere contemporanea ai tempi di Carlo Carli o di Giovacchino Bona. Se si pensa che nel mezzo erano corsi cento anni durante i quali c'erano stati i moti del '48, il Risorgimento, l'Unità, nascita e crollo di imperi, colonialismo, e tutto ciò che visse e successe in Europa ed in Italia in quello scorcio di fine secolo, si può prendere la definitiva consapevolezza della situazione sociale, culturale ed economica della Garfagnana.

Le istanze rivoluzionarie, dunque, si acclimatarono dove fu possibile, ma trovarono un muro tutt'intorno.

Il processo di mobilità sociale, per alcuni rari esempi come quello di Carli fu velocizzato, certamente, ma il trapasso alla contemporaneità sarebbe stato metabolizzato nel corso degli anni successivi e mai del tutto compreso.

La Garfagnana, infatti, complice il conservatorismo imperante e le successive difficoltà della gestione postunitarie, sarebbe rimasta ancora per molto tempo una provincia lontana, isolata nel momento delle grandi esplorazioni, costretta alla pastorizia ed all'agricoltura di sussistenza mentre si andavano affermando i modelli della grande produzione industriale. E se anche in questo contesto la famiglia Carli rappresentò il più vivo stimolo all'apertura verso il mondo, esso sarà sempre circoscritto e limitato, destinato ad un tragico epilogo.

Da una "terra di confine e di confini"²⁵⁵, a isolata ed infine isolante, poiché laddove continuarono ad esserci passaggi e contatti con l'esterno, mancarono aperture e accorgimenti verso questi stimoli. Anche negli episodi più cruenti della storia locale, quale la rivolta antifrancese del 1796, dopo un'iniziale intesa, le comunità non seppero collaborare, subendo la repressione delle truppe di Rusca. Volendo guardare più avanti, ancora centoquarant'anni dopo, con l'esperienza della Resistenza al nazi-fascismo, la Garfagnana, dopo l'iniziale ed entusiastica esperienza del 1944, non riuscirà del tutto ad abbandonare la propria identità conservatrice, votando in maggioranza al referendum a favore della monarchia.

Questi elementi, dunque, che partono dalla fine del XIX secolo e che raggiungono la contemporaneità più prossima, lasciano comprendere il perché non

²⁵⁵ P. Pelù, *L'economia della Garfagnana da Napoleone all'Unità d'Italia*, in "La Garfagnana dall'arrivo di Napoleone all'Unità d'Italia- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 13-14 settembre 2003", Modena, Aedes Muratoriana, 2004, cit. pag. 259

si diffusero ed ebbero seguito le istanze rivoluzionarie dell'89 francese e perché nei decenni successive non vi fossero segnali di particolare apertura nei confronti della realtà circostante che progressivamente si andava allargando su scala mondiale.

Considerate queste riflessioni finali e tornando al periodo preso in esame, adesso si può osservare cosa scrisse del carattere dei garfagnini un commissario estense di fine XVIII secolo, riportato da Nino Cortese e spesso giunto al pensiero durante la stesura di questo elaborato.

I Garfagnini sono persone che hanno per il più dell'intelletto, del discorso assai, ma in pochi abbonda il retto giudizio e sano discorso. Tutti presumono di sapere, e si credono dentro di loro più accorti di tutti. Hanno del popolare e amano le novità, che, proposte loro e da loro pensate, facilmente errano, e restano ingannati nel giudizio, in pensando la cosa in generale, e perciò facilmente vengono da loro desiderate ed applaudite; ma poi facendo loro vedere e pensare le cose in pratica ed in particolare, e venendo all'individuo, conoscono facilmente il loro errore, non errano più nel giudizio, e restano persuasi della verità. Hanno nome di esser tra di loro d'accordo, e facilmente trovasi uniti; ma in fatti sono discorsi e disuniti quanto ogni altra nazione [...] ²⁵⁶

Non mutò di molto all'epoca, non è mutato in molto oggi.

Tra conservazione e rivoluzione, dunque, in uno stallo che si protasse per molti anni e che forse ancora oggi, malgrado le tecnologie, le esperienze e la cultura di massa che ha reso accessibili a tutti una marea di informazioni, amaramente si continua a percepire.

²⁵⁶ N. Cortese, *La Garfagnana estense durante la dominazione francese (1796-1799)*, Torino, Fratelli Bocca Librai di S.M., 1923, cit. pag. 15

Conclusioni

Forse per un'inconscia influenza dovuta al contesto culturale, a precedenti studi o alla natura stessa dell'analisi, durante la stesura di questo elaborato spesso sono tornati alla mente i versi del poeta-governatore Ludovico Ariosto citati in apertura. La volontà di presentare gli atti, le azioni, le motivazioni e la personalità dei protagonisti delle cause che sono state studiate, il tentativo di costruirne una narrazione unitaria che li ponesse in relazione, evidenziandone i singoli percorsi, tutto ciò è stato considerato con l'idea che ogni movimento e fatto fosse parte di un intreccio più ampio e a sua volta fautore di altre conseguenze e reazioni non sempre rintracciabili.

Con questo spirito si sono presentati i fatti che hanno coinvolto la signora Bona, l'avvocato suo marito, il senatore Carli, Marianna Stietka, le vicende del negozio Dini e l'opera della giudicatura nel suo insieme, affinché si potesse attingere da questa importante fonte un numero di informazioni utile a riportare e narrare in maniera avvincente e da un punto di vista particolare la vita di una piccola e sperduta provincia in seno alle Alpi Apuane ed agli Appennini.

Accanto a questa impostazione, si è allo stesso tempo cercato di proporre una narrazione critica, ponendo l'elemento umano in relazione a quello tecnico e "duro" della legislazione napoleonica, con una mano sui bollettini dei Baciocchi e l'altra sul Codice Napoleone. Si è avviata così l'analisi del riflesso dello spirito delle leggi nella vita quotidiana, in una società tutt'altro che semplice da comprendere e che annoverava personalità di spessore e di vivo interesse.

La vicenda umana ed economica di un piccolo notevole locale, il quale, grazie a giuste scelte ed azzeccate strategie, rifondò una dinastia di possidenti tali da diventare i veri protagonisti del secolo XIX in Garfagnana, i casi riguardanti un avvocato forestiero figlio di una nobile famiglia romana che divideva il suo tempo fra clienti, affari di casa e amministrazione della giustizia, i piccoli protagonisti di una storia di "ordinaria miseria" dove si provava a sfuggire ai controlli alla frontiera o si scendeva in causa per un raccolto di castagne, ognuno di questi elementi ha contribuito a costruire un quadro non soltanto realistico, ma anche dinamico e ancora vivo.

L'ufficio della Giudicatura di Pace di Castelnuovo Garfagnana, attraverso questi suoi atti, ha permesso di spiare la storia locale da una finestra rimasta socchiusa nel tempo e dalla quale si possono ancora sentire e vedere le persone che si presentarono allo scranno di Giovanni Marcucci.

Queste "storie nella Storia" hanno a loro volta permesso allo sguardo di chi scrive di avviare una riflessione sulla Garfagnana dell'epoca, intorno alla sua reazione alle idee rivoluzionarie ed alla conseguente ascesa della borghesia, come esposto del paragrafo precedente. Un primo passo verso la comprensione più profonda di una comunità per secoli in contatto col mondo ed allo stesso tempo da essa separata per limiti non solamente fisici.

Il lavoro, certamente, non è compiuto del tutto e questo elaborato rappresenta un minimo contributo, fatto senza pregiudizio e con passione, per cercare di far luce nel piccolo di una provincia che ha avuto ed ha molto da raccontare e su cui riflettere ancora. L'intreccio, infatti, umano, storico e culturale non è sciolto fino in fondo, soprattutto se riannodato all'odierna contemporaneità, nella quale spesso pare di rivedere certi tratti, malgrado il tempo e le speranze.

Fonti e bibliografia

1. Fonti

Archivio di Stato di Lucca, *Archivio Raffaelli*, filza 60, fascicolo IV

Archivio di Stato di Lucca, *Gran Giudice, Ministero della Giustizia, dell'Iterno, degli Affari Esteri, ecc...*, dalla filza 438 alla filza 442

Archivio di Stato di Lucca, *Notari della Garfagnana*, filze varie (Bona, Dini, etc)

Archivio di Stato di Massa, *Commissario Generale poi Governatore generale*, serie IV, 98

Archivio di Stato di Massa, *Giudicature varie della Garfagnana (1696-1860)*, filze 108-109-110.

Archivio Parrocchiale di Castelnuovo Garfagnana, *Atti di nascita, di matrimonio e di morte*

Archivio Parrocchiale di Gragnanella, *Atti di nascita, di matrimonio e di morte*

Archivio privato della famiglia Dini, *Albero genealogico*

Archivio Storico Archivio della Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana, *Materiale raccolto dal professor Giuliano Nesi*

Bollettino ufficiale delle leggi, e dei decreti del Principato Lucchese, Lucca, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., per gli anni 1807, 1808, 1809, 1811, 1824

Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du conseil-d'état. De 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique, Parigi, Guyot et Scribe- Charles Bérchet, 1825

Code des délits et des peine, Gand, A.B. Stéven, 1795

Codice di Napoleone il Grande pel Principato Lucchese, Lucca, Sandro Bertini stampatore di S.A.S., 1806

Codice penale per l'Impero Francese, Milano, Francesco Sonzogno, 1810

Dizionario universale ossia repertorio ragionato di questioni di giurisprudenza e questioni di diritto di Merlin antico procuratore generale presso la corte di Francia, Venezia, Giuseppe Antonelli Editore, 1836

2. Bibliografia e sitografia

M. Bellonzi, <http://garfagnana.blogspot.it/2011/01/un-garfagnino-che-disobbedi-un.html>

D. Canali, *Borghesia Apuana dell'800*, Carrara, Casa di Edizioni in Carrara, 1992

Codice penale per il pricipato di Lucca, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1999

N. Cortese, *La Garfagnana estense durante la dominazione francese (1796-1799)*, Torino, Fratelli Bocca Librai di S.M., 1923

G. Demarchi, *Osservazioni sulle farmacie e sugli esercizi sanitari soggetti a visita del Regno d'Italia*, Torino, Tipografia Nazionale di Gaetano Biancardi, 1861

C. De Stefani, *Storia dei Comuni di Garfagnana*, Pisa, rist. ed. Giardini, 1978

A. della Porta, *Della salubrità del clima di Como e delle cause che possono pregiudicarlo*, Pavia, Giuseppe Balzani Editore, 1790

L. Galanti, *Istituzioni di geografia fisica e politica per uso della reale scuola politecnica e militare di Napoli*, Napoli, Michele Morelli, 1812

La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena, Aedes Muratoriana, 2002

La Garfagnana dall'arrivo di Napoleone all'Unità d'Italia- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 13-14 settembre 2003, Modena, Aedes Muratoriana, 2004.

La Garfagnana dall'avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 11-12 settembre 1999, Modena, Aedes Muratoriana, 2000

La Garfagnana. Storia, cultura, arte- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana il 12-13 settembre 1992, Modena, Aedes Muratoriana, 1993

P. Gaxotte, *La Rivoluzione Francese*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1989

J.A. Marino, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, a cura di L. Piccioni, Napoli, Guida editori, 1992

P. Marzi, *Alcolismo, sporcizia e povertà*, «Il giornale di Castelnuovo di Garfagnana», maggio-giugno 2016

L. Migliorini, *Cronistoria della Garfagnana dal 1618 al 1800*, Castelnuovo Garfagnana, stab. tip. A. Rosa, 1900

Migranti dall'Appennino- Atti delle giornate di studio (Capugnano, 7 settembre 2002 - Porretta Terme, 10 novembre 2007), www.alpesappenninae.it

D. Pacchi, *Ricerche storiche sulla provincia della Garfagnana*, Bologna, Forni Editore, 1967

G. Parini, *Odi*, Milano, Pietro Agnelli, 1822

G. Pellegrinetti, *La Garfagnana nel dipartimento delle Alpi Apuane (anni 1797-1798)- Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi*, serie XI, vol. VII, Modena, 1985

M. Pellegrini, F.M. Pozzi, *La via Vandelli, strada ducale del '700 da Modena a Massa*, Modena, Artioli, 1989

La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani fra tardo medioevo ed età moderna, a cura di D. Edigati, Roma, Aracne editore, 2015

L. Pucci, *Lodovico Ricci dall'arte del buon governo alla finanza moderna*, Milano, Giuffrè, 1971

Reggio e i Territori estensi dall'Antico Regime all'età napoleonica, a cura di M. Berengo e S. Romagnoli, Parma, Pratiche Editrice, 1979

http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/retore_start.jsp

L. Ricci, *Corografia dei territori di Modena, Reggio e degli altri stati già appartenenti alla casa d'Este*, Modena, Eredi Bartolomeo Soliani, 1788

G. Rossi, *Intitolazione della piazza di Castelnuovo a Sua Maestà Umberto I*, «Corriere di Garfagnana», aprile 2016

L. Rossi, *I Conti Carli di Castelnuovo di Garfagnana, nobiltà e progresso nell'Italia del XIX secolo*, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, 2004

G. Sforza, *Bрани inediti dello "Zibaldone" dell'abate Jacopo Chelini*, in appendice a "Il generale Rusca a Lucca e la sollevazione della Garfagnana e di Carrara negli anni 1796 e 1797", «Il Risorgimento Italiano»

Storia d'Italia, a cura di G. Galassi, Torino, UTET, 1986

G. Targioni Tozzetti, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa*, Firenze, Stamperia imperiale, 1751

<http://www.tommaseobellini.it/>

L. Turchi, *Storia della diplomazia e fonti estensi: note a margine*, Quaderni Estensi, VI (2014), <http://www.quaderniestensi.beniculturali.it>

Viabilità, traffici, commercio, mercati e fiere in Garfagnana dall'antichità all'Unità d'Italia- Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 10-11 settembre 2005, Modena, Aedes Muratoriana, 2006